REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO LII | BARI, 18 OTTOBRE 2021 | **n. 131**

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1515
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza,ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca.Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive. 65030

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1516
COMUNE DI TARANTO – Variante puntuale al PRG. Ritipizzazione aree distinte in catasto al fg. 265, ptc. 157-158, site alla Via Fusaro-Via Scoglio del Tonno in contrada Cesareo, da attrezzatura scolastica ad attrezzatura sanitaria. – Approvazione ex art. 16 LR 56/1980 e Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 c.1 lett. c) NTA del PPTR. 65175

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1517
Comune di Ascoli Satriano (FG) – Variante Strutturale al Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art.11 della L.R.n.20/2001. Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.96, comma 1, lett. c) delle NTA del PPTR. 65185

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1518
"Biennale del Mediterraneo" nella Città di Taranto. Approvazione schema di Accordo di programma tra Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Taranto. 65195

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1519
POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 "Azioni di sistema". Approvazione delle LINEE GUIDA REGIONALI PER L'EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE DELLA PRODUZIONE OLEARIA. 65208

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1520
POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 "Azioni di sistema". Disposizioni sui percorsi formativi per "Direttore tecnico di Agenzia viaggi" (D.G.R. n. 1785/2019) in applicazione delle norme transitorie di cui al Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021. 65229

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1521
Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n.36/2020, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con

D.G.R. n.71/2021 – ex art.51 c.2 D.lgs. n.118/11 e ss.mm.ii. Fondi per l'Istruzione e Formazione Tecnica del Ministero dell'Istruzione, in virtù del Decreto Direttoriale n. 181 del 17/06/2021. 65236

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1522
Variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021/2023 per restituzione alla Regione Abruzzo di somme non dovute relative al Progetto POWERED – P.O. IPA/ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 65243

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1523
Partecipazione regionale al workshop internazionale "Gateway for connectivity in the Western Balkans" in Durazzo ed al meeting delle imprese pugliesi in Albania in Tirana, 29 -30 settembre 2021 - Autorizzazione missione all'estero della delegazione regionale. 65250

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1525
Comune di Molfetta (BA) – Adeguamento Tecnico Funzionale per traslazione 2° braccio molo sopraflutto del Piano Regolatore del Porto (P.R.P.). PRESA D'ATTO. 65256

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1527
COMUNE DI SAN DONACI (BR) – Variante al PRG in esecuzione della sentenza del TAR Lecce 22/2018, per la riqualificazione urbanistica del suolo sulla Via Foscolo (fg. 24, p.lla 1981). – Approvazione ex art. 16 della L.R. 56/1980 e Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 c.1 lett. c) N.T.A. P.P.T.R. 65265

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1531
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario III – Azione 3.2.- Asse Prioritario IX – Azione 9.3. Programma Regionale "PugliaSocialeIN" – "Hub di Innovazione Sociale"_Presad'atto degli esiti della procedura negoziale con il Comune di Brindisi per la realizzazione del Progetto "Case di Quartiere". 65275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1533
Emergenza Covid 19 – Rimborso spese ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 1/2018. Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale. 65288

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1534
POR Puglia 2014-2020. Approvazione delle Linee Guida e dello schema di Convenzione tra Regione Puglia ed INPS per la disciplina delle modalità attuative e gestionali nonché dei flussi informativi relativi alla rendicontazione nell'ambito del POR Puglia 2014-2020 delle spese anticipate dallo Stato e legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga. 65294

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1550
Comune di MANFREDONIA (FG) - Deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 14/2020 e n.28/2021. Variante al PRG per ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto terreni al foglio 39, particelle 3533 e 3535 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio. Non approvazione e rinvio. 65318

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1564
Protocollo d'intesa tra il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per le attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal P.S.R. Puglia". Approvazione atto di Proroga (biennio 2021-2023). 65332

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1567
Accordi Regionali di cui alle D.G.R. n. 273/2021, n.601/2021 e n. 1255/2021 per la prenotazione CUP della Vaccinazione Anti Covid-19 per Popolazione Residente tramite le Farmacie Convenzionate – Determinazioni. 65344

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1569
D.Lgs. 17.08.1999, n.368, art.35 - Assegnazione n.30 contratti di formazione specialistica a finanziamento regionale per le Scuole di Specializzazione delle Università degli Studi di Bari e di Foggia – a.a. 2020-2021. 65348

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2021, n. 1594
D.G.R. n. 1378 del 4 agosto 2021: Approvazione Avviso Pubblico per la designazione della Consigliera di parità Regionale effettiva ai sensi del decreto legislativo 11.04.2006, n. 198, così come modificato dal decreto legislativo 14.09.2015.
Riapertura termini di presentazione delle candidature. 65353

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1615
Interventi per la promozione di "Attività Fisica Adattata" di cui alla L.R. n. 14 del 18.5.2017 e al Regolamento AFA di cui alla DGR n. 306/2019 – Convenzione di cui alla DGR n. 484 del 29 marzo 2021. Atti conseguenti. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2022-2023 ai sensi del D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii. Applicazione avanzo vincolato. 65356

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1628
L. R. n. 33/2006 e s.m.i.- Titolo I – art. 1 - "Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/ Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19". Approvazione Avviso Pubblico e Variazione compensativa ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 65365

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1515

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza,ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003.Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata congiuntamente dal Servizio VIA/VINCA e dal Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e dalla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue.

VISTI:

- la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
- la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat";
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 21 gennaio 2021, che adotta il quattordicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE) 2021/159/UE;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 recante "*Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 settembre 2002 recante "*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";*
- la Strategia Nazionale per la Biodiversità, predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica elaborata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015 "*Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170) ed errata corrige al DM 10 luglio 2015";*
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018 "*Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357*";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018 "*Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357*";
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) Direttiva n. 92/43/CEE "habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28.12.2019 n. 303;

- la Legge Regionale del 12.04.2001 n. 11 e smi recante "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*";
- la Legge Regionale del 14.06.2007 n. 17 e smi recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*";
- la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 3 recante "*Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario*";
- l'art. 42 rubricato "*Rete Natura 2000. Sistema sanzionatorio*" della Legge Regionale n. 44 del 10 agosto 2018;
- il Regolamento Regionale del 22/12/2008, n. 28 recante "*Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone Speciali di Protezione (ZPS)" introdotti con D.M. del 17/10/2007*";
- il Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 recante "*Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)";*
- il Regolamento Regionale del 10 maggio 2017, n. 12 recante "*Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale N.6 del 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)";*
- i Piani di gestione dei siti Rete natura 2000 ed i regolamenti approvati con le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale 494/2009, 1615/2009, 1742/2009, 2258/2009, 2435/2009, 2436/2009, 346/2010, 347/2010, 1083/2010, 1084/2010, 1401/2010 rettificata da 1871/2010, 1/2014, 432/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24.07.2018 recante "*Valutazione di incidenza ambientale. DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT"ART. 6, paragrafi 3 e 4 e art. 5 del D.P.R.357/97 e s.m.i. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n.304/2006*" come successivamente *in parte qua* modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2319 del 9 dicembre 2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2442 del 21.12.2018 recante "*Rete natura 2000. Individuazione di habitat e specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia*".

VISTI ALTRESI':

- l'articolo 6 della Legge Regionale del 12 aprile 2001 n. 11 e smi, l'articolo 23 della Legge Regionale del 3 luglio 2012, n. 18 e smi, 18 come sostituito dall'articolo 52 comma 1 della Legge Regionale del 29 dicembre 2017 n. 67, nonché l'articolo 57 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*", tutti relativi al riparto delle competenze amministrative codificato per l'espletamento delle procedure di Valutazione di incidenza;
- l'articolo 17 della Legge Regionale del 14 dicembre 2012 n. 44 recante "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica",* con particolare riferimento all'integrazione tra valutazioni ambientali;
- la DGR 30 aprile 2020, n. 620 recante "*Art. 57 c. 1 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 e 55. mm. e ii. "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". Disposizioni in materia di competenze dei comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria."* con cui la Regione ha deliberato di ritenere che nella definizione di "*opere di sistemazione esterne*", per le quali la competenza sulla Valutazione di incidenza è attribuita ai Comuni aventi i requisiti di cui all'art. 57 della Legge n. 221/2015, rientrino talune tipologie di interventi individuati dalla Regione e successivamente condivisi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (attuale Ministero della Transizione Ecologica).

CONSIDERATO CHE:

- la legge regionale n. 11/2001 all'articolo 7, comma 2-bis in materia di valutazione di impatto ambientale prevede quanto segue: "*Per quanto concerne la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e sue modifiche e integrazioni, per gli interventi che possano avere incidenza significativa sui siti della "rete Natura 2000" di cui alla direttiva n. 79/409/CEE e alla direttiva n. 92/43/CEE,*

si osservano le procedure di cui all'«Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato e integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003» approvato con Delib.G.R. 14 marzo 2006, n. 304 e sue modifiche e integrazioni.";

- con la DGR n. 1362 del 24 luglio 2018 "*Valutazione di incidenza ambientale. DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" art. 6, paragrafi 3 e 4 e art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006*", la Regione Puglia ha approvato il documento "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 paragrafi della Direttiva n. 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003*" nelle more che si concludesse il percorso avviato a livello nazionale finalizzato alla elaborazione ed approvazione delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Tale DGR è stata *in parte qua* modificata dalla successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 2319 del 9 dicembre 2019;
- a valle dell'approvazione della predetta DGR n. 1362/2018, nel corso del 2019 si sono dunque conclusi i lavori di redazione delle "*Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3* e 4" elaborate nell'ambito dell'apposito Gruppo di lavoro avviato a partire dal Comitato paritetico per la biodiversità del 17 febbraio 2016, con il primo dei 13 incontri operativi svoltosi in data 23 marzo 2016 e l'ultimo tenutosi in data 5 giugno 2019, con la versione definitiva licenziata in data 19 giugno 2019;
- in data 28 dicembre 2019 è stata pubblicata sulla G.U. l'intesa sancita il 28 novembre 2019 ai sensi dell'articolo 8, co. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4;
- la prefata intesa prevede quanto segue:

  "1. Sono adottate le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4 (allegato 1), trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 21 ottobre 2019, parte integrante del presente atto.

  2. Le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4, costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di Valutazione di incidenza (VIncA), di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.

  3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al recepimento uniforme delle Linee guida, volte a definire le migliori procedure e modalità per garantire il rispetto, l'applicabilità e l'efficacia degli elementi tecnici e degli indirizzi in esse stesse contenuti, tenendo conto della possibilità per le regioni e le province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione, nel rispetto delle specificità territoriali.

  4. Le Linee guida di cui al punto 1 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.";
- con nota prot. 0006957.04-02-2020 la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del MITE ha invitato tutte le Regioni e Province Autonome a provvedere al recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza;
- con successiva nota prot.0048581.07-05-2021 la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del MITE ha sollecitato la Regione Puglia a voler procedere quanto prima al recepimento delle Linee Guida nazionali, al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'Intesa del 28.11.2019 nonché al fine di addivenire alla positiva archiviazione dell'EU Pilot 6730/14/ENVI;
- con altra nota prot. 0080133.21.07.2021 la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del MITE ha evidenziato la massima rilevanza istituzionale della questione ed ha chiesto una dettagliata relazione che evidenzi i profili di conformità della DGR 1362/2018 alle Linee Guida Nazionali;
- con nota regionale prot 6634 del 23 luglio 2021 delle Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ed Autorizzazioni Ambientali è stata comunicata alla Direzione Generale del MITE la tempistica stimata per il pieno recepimento delle Linee Guida Nazionali;

- a livello di *Governance* le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza forniscono una risposta di sistema all'EU Pilot 6730/14/ENVI denominato "*Attuazione in Italia della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*", avviato dalla Commissione Europea nei confronti dello Stato italiano riguardo alla non corretta applicazione di alcune disposizioni della suddetta Direttiva.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- le "*Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/ CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4*" prevedono che:
  - "*non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla VIncA, se non sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dalle Autorità regionali o dagli Enti Gestori dei Siti che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi come screening di incidenza. […] In ogni caso, i richiamati elenchi di esclusioni aprioristica dalla VIncA dovranno essere abrogati ed eventualmente sostituiti da pre-valutazioni effettuate a livello sito–specifico".*
  - "*Le "autocertificazioni" o "dichiarazioni di non Incidenza", non devono essere accettate. Nell'ordinamento giuridico italiano l'autocertificazione è ammessa quale dichiarazione sostitutiva di stati, qualità personali e fatti documentabili dal cittadino che si assume la responsabilità delle dichiarazioni in essa contenute; altrettanto può dirsi per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tali forme di esclusione rappresentano una mera acquisizione di atti che per la loro natura non sono certificabili in quanto necessitano di essere verificati da parte del Valutatore o dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000. Non sono pertanto autocertificabili le valutazioni circa l'effettiva coerenza della proposta con gli obiettivi di conservazione del sito.".*
  - *"Non si possono delimitare aree buffer in modo aprioristico La Direttiva 92/43/CEE "Habitat", il D.P.R. 357/97 e s.m.i, nonché i diversi documenti di indirizzo della Commissione europea, non prevedono l'individuazione di zone di buffer rispetto ai siti Natura 2000 all'interno delle quali i P/P/P/I/A devono essere o meno assoggettati alle disposizione dell'art. 6.3 della Direttiva. Pertanto, nella discrezionalità tecnica delle Autorità regionali e delle Provincie Autonome, il criterio relativo alla individuazione di zone definite come buffer deve corrispondere a prevalutazioni condotte sull'effetto diretto ed indiretto di determinate tipologie di P/P/P/I/A nei confronti di singoli siti, poiché i livelli di interferenza possono variare in base alla tipologia delle iniziative e alle caratteristiche sito-specifiche (si veda paragrafo 2.3). Per tale ragione una individuazione aprioristica di zone buffer non può essere accettata, ma deve essere individuata in modo differenziali per i diversi siti e le diverse categorie di progetto, in considerazione dell'area vasta di influenza del P/P/P/I/A".*
  - *"Lo screening rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata. L'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali. Quindi l'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di VIncA deve essere esclusa […]. In applicazione del principio di precauzione, possono essere individuate tuttavia particolari "indicazioni" atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, riconducibili a determinate Condizione d'Obbligo (C.O.) determinate con apposito atto regionale o delle PP.AA., o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche. Le sole C.O. che possono essere accettate nelle istanze di screening ed integrate nelle proposte, in quanto ritenute di scarsa rilevanza sulla valutazione complessiva delle potenziali incidenze significative, sono oggetto di definizione a livello regionale. Con Condizioni d'Obbligo, si intende una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento della presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nel P/P/*

P/I/A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione. La funzione prioritaria delle C.O., individuate a livello regionale, per sito o per gruppi di siti omogenei, è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione." … "Le C.O sono individuate con atto ufficiale delle Regioni o delle PP.AA., sulla base delle caratteristiche biogeografiche e sito-specifiche dei siti Natura 2000 interessati, che, preventivamente alla loro adozione, ne danno informativa al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ai fini dell'esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui siti Natura 2000".

- *Nei casi nei quali lo screening di incidenza su P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, il rilascio del parere di screening da parte dell'Autorità competente è subordinato al rispetto dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all'ottenimento del "sentito" dell'Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91. In tali casi, qualora l'Ente di Gestione dell'area protetta non si sia già espresso, rilasciando sia il "sentito" sulla Valutazione di Incidenza, che l'eventuale nulla-osta ai sensi dell'art. 13 della legge 394/91, i termini per la conclusione del procedimento di screening, coerentemente a quanto disposto dall'art.2, comma 7, e dall'art. 17, della Legge 241/90, vengono sospesi, fino all'ottenimento del relativo parere. Il "sentito", previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all'Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l'Autorità competente per la VIncA. Rimane nella discrezionalità delle Regione e Province Autonoma, la facoltà di inserire il "sentito" anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000 […] Durante la fase istruttoria, il Valutatore acquisisce il sentito dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000 (se non coincidente con il Valutatore medesimo) (o gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati), e quello dell'eventuale Area protetta nazionale presente (art. 5, comma 7, D.P.R. 357/97 s.m.i.). Rimane nella discrezionalità delle Regione e Province Autonoma, la facoltà di inserire il "sentito" anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000.*
- *È stato inoltre elaborato come modello di supporto per le Regioni e Province Autonome un Format "Proponente" da utilizzare per la presentazione del P/P/P/I/A. In tal caso, le singole Regioni e PP.AA possono adeguare ed integrare le informazioni richieste del Format proponente o proporre modelli ex novo sulla base di particolari esigenze operative o peculiarità territoriali, a condizione che gli elementi richiesti siano comunque sufficienti a garantire una esaustiva valutazione della proposta da parte del Valutatore (vedi paragrafo 2.5).".*

- La disciplina regionale approvata con la DGR n. 1362 del 24 luglio 2018 come modificata dalla DGR n. 2319 del 9 dicembre 2019:
  - delinea la procedura da seguire nel caso di rilevato contrasto del P/P/I/A con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000;
  - specifica le modalità di trasmissione dei provvedimenti di Vinca (paragrafo 7.3);
  - prevede la procedura da seguire per la "*Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie*" (capitolo 8).

RITENUTO NECESSARIO:

- in ragione della approvazione della disciplina regionale in data antecedente a quella delle LG nazionali, *provvedere* al completo e sistematico adeguamento rispetto alla normativa statale sopravvenuta nel dicembre 2019, conservando però talune disposizioni rispetto alle quali le Regioni hanno facoltà di regolamentare in via autonoma;
- *aggiornare* con la presente proposta di Deliberazione le disposizioni procedurali già definite dalla Regione Puglia con la DGR n. 1362 del 24 luglio 2018, come modificata dalla DGR n. 2319 del 9 dicembre 2019, recependo le Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6,

paragrafi 3 e 4 complete del FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE e del FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività -ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO (Allegato);

- *considerare* la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di armonizzazione con i diversi procedimenti di competenza regionale e di semplificazione fornendo indicazioni procedurali ulteriori, segnatamente in riferimento all'individuazione dell'autorità responsabile a rendere il cd. "sentito" nell'ambito dei margini espressamente concessi alle Regioni dalle LG nazionali;
- *confermare* la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 – come modificata - inerente alla trasmissione del provvedimento (paragrafo 7.3) aggiornandola come nel seguito:

  "L'Autorità competente cura la trasmissione dei provvedimenti di screening di incidenza e di valutazione appropriata al Comune, alla Provincia, all'ente di gestione del sito Natura2000 ove individuato, all'Ente di gestione dell'area naturale protetta interessata, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali (a cui dovranno essere altresì trasmesse le perimetrazioni delle aree di intervento oggetto dei provvedimenti nel formato vettoriale WGS84 – fuso 33N), alla articolazione organizzativa responsabile della gestione dei finanziamenti nel caso di progetti interventi, opere, finanziati a valere su risorse pubbliche, alla Sezione regionale di Vigilanza, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Servizio Territoriale all'Arma dei carabinieri Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare , in caso di P/P/I/A che interessino aree costiere e/o marine, alla competente Capitaneria di Porto, in caso i P/P/I/A interessino l'ambito agricolo o forestale o siano legati ai finanziamenti PSR, i provvedimenti di screening di incidenza e di valutazione appropriata sono altresì trasmessi ai Servizi Territoriali di competenza e all'Autorità di Gestione del PSR.

  Le autorità competenti sono tenute a utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla Regione per la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei provvedimenti e dei dati ivi contenuti.";
- *confermare* la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 - come modificata - inerente alla "*Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie"* nel seguito integralmente trascritta:

  "Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in riferimento alla Rete Natura 2000 che "{...) deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale", si rende necessario verificare gli effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela della Rete Natura 2000. Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di titoli autorizzativi o in possesso di titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare all'Autorità competente alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo che provvede a sua volta alla trasmissione della medesima documentazione all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C, che consenta una compiuta valutazione dell'eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato dei luoghi antecedente allo realizzazione del progetto/intervento. Qualora all'esito di detta verifica condotta dall'Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie considerati dall'omonima Direttiva, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per norma previste nonché la disciplina di cui alla Parte VI del d.Igs. n. 152/2006 e smi, la medesima Autorità informa senza indugio le competenti articolazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutelo del Territorio e del Mare. Ove detta verifica venga espletata dalle amministrazioni delegate ai sensi della legge regionale 17 del 14 giugno 2007 ed a mente della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, i relativi esiti devono essere comunicati alla Sezione competente per lo Vinca nonché a quella responsabile della Gestione della Rete Natura 2000 della Regione Puglia. L'espletamento di tale verifica

non esime comunque il proponente dall'obbligo di attivare i procedimenti amministrativi previsti dalle normative di settore contemplati nei casi di interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo autorizzativo né l'Autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste dalla legge.";

- *confermare* la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 – come modificata - nella parte in cui prevede il procedimento da seguire nel caso di rilevato contrasto del P/P/I/A con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, aggiornandola come nel seguito:
  - *"in fase di screening di incidenza l'autorità competente per la VINCA verifica se il P/P/I/A rientra nei casi preclusi dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione e nel caso in cui, in esito a detta verifica, risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l'istanza oggetto di screening viene dichiarata improcedibile a causa del rilevato contrasto con dette misure ed il procedimento amministrativo avviato viene concluso, ai sensi dell'art 2 comma 1 della Legge n 241/1990 e smI, con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata senza pertanto dar corso alla fase istruttoria;*
  - *in fase di valutazione appropriata l'Autorità competente verifica se il P/P/I/A rientra nei casi preclusi dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione; nel caso in cui, in esito a detta verifica, risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l'autorità competente comunica l'esito di tale verifica al proponente chiedendo al medesimo se è interessato alla prosecuzione dell'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del P/P/I/A con la Valutazione delle Soluzioni alternative. In caso di riscontro positivo, l'istruttoria prosegue secondo le modalità di cui al capitolo 4 "Valutazione delle soluzioni alternative: prerequisito alla deroga dell'art. 6.4" delle Linee Guida Nazionali; in caso contrario la valutazione di incidenza si conclude con esito sfavorevole.".*

RITENUTO ALTRESÌ OPPORTUNO:

- verificare la fase di prima attuazione del presente provvedimento, anche sulla base delle eventuali segnalazioni ed osservazioni che dovessero pervenire da parte delle Autorità competenti per la VinCA (Province e Comuni) e degli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali, riservandosi di procedere ad un suo eventuale aggiornamento entro sei mesi dall'approvazione dello stesso.

Garanzie di riservatezza

"*La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE*".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lett. d) ed h) della l.r. 7/1997 e smi, nonché dell'art. 44 dello Statuto regionale, propone alla Giunta:

1. **di recepire** le «*Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e* 4» complete del FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE e del FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/

Progetti/Interventi/Attività -ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO riportate in allegato al presente provvedimento;

2. **di confermare** la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 – come modificata - inerente alla trasmissione del provvedimento (paragrafo 7.3) aggiornandola come nel seguito:

   "L'Autorità competente cura la trasmissione dei provvedimenti di screening di incidenza e di valutazione appropriata anche ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, al Comune, alla Provincia, all'ente di gestione del sito Natura2000 ove individuato, all'Ente di gestione dell'area naturale protetta parco interessata, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali (cui dovranno essere altresì trasmesse le perimetrazioni delle aree di intervento oggetto dei provvedimenti nel formato vettoriale WGS84 – fuso 33N), alla articolazione organizzativa responsabile della gestione dei finanziamenti nel caso di progetti interventi, opere, finanziati a valere su risorse pubbliche, alla Sezione regionale di Vigilanza, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Servizio Territoriale all'Arma dei carabinieri Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare e, in caso di P/P/I/A che interessino aree costiere e/o marine, alla competente Capitaneria di Porto, in caso i P/P/I/A interessino l'ambito agricolo o forestale o siano legati ai finanziamenti PSR, i provvedimenti di screening di incidenza e di valutazione appropriata sono altresì trasmessi ai Servizi Territoriali di competenza e all'Autorità di Gestione del PSR.

   Le autorità competenti sono tenute a utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla Regione per la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei provvedimenti e dei dati ivi contenuti.

   Le autorità competenti sono tenute ad utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla Regione per la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei provvedimenti e dei dati ivi contenuti.";

3. **di confermare** la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24.07.2018 - come modificata -inerente alla "*Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie*" nel seguito riportata:

   "Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in riferimento alla Rete Natura 2000 che "{...) deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale", si rende necessario verificare gli effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela della Rete Natura 2000. Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di titoli autorizzativi o in possesso di titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare all'Autorità competente alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo che provvede a sua volta alla trasmissione della medesima documentazione all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C, che consenta una compiuta valutazione dell'eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato dei luoghi antecedente allo realizzazione del progetto/intervento. Qualora all'esito di detta verifica condotta dall'Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie considerati dall'omonima Direttiva, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per norma previste nonché la disciplina di cui alla Parte VI del d.Igs. n. 152/2006 e smi, la medesima Autorità informa senza indugio le competenti articolazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutelo del Territorio e del Mare. Ove detta verifica venga espletata dalle amministrazioni delegate ai sensi della legge regionale 17 del 14 giugno 2007 ed a mente della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, i relativi esiti devono essere comunicati alla Sezione competente per lo Vinca nonché a quella responsabile della Gestione della Rete Natura 2000 della Regione Puglia. L'espletamento di tale verifica non esime comunque il proponente dall'obbligo

di attivare i procedimenti amministrativi previsti dalle normative di settore contemplati nei casi di interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo autorizzativo né l'Autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste dalla legge.";

4. **di confermare** la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 – come modificata - nella parte in cui prevede il procedimento da seguire nel caso di rilevato contrasto del P/P/I/A con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 aggiornandola come nel seguito, solo in ordine ad aspetti formali:

   "in fase di screening di incidenza l'autorità competente per la VINCA verifica se il P/P/I/A rientra nei casi preclusi dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione e nel caso in cui, in esito a detta verifica, risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l'istanza oggetto di screening viene dichiarata improcedibile a causa del rilevato contrasto con dette misure ed il procedimento amministrativo avviato viene concluso, ai sensi dell'art 2 comma 1 della Legge n 241/1990 e smi, con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata senza pertanto dar corso alla fase istruttoria;

   in fase di valutazione appropriata l'Autorità competente verifica se il P/P/I/A rientra nei casi preclusi dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione; nel caso in cui, in esito a detta verifica, risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l'autorità competente comunica l'esito di tale verifica al proponente chiedendo al medesimo se è interessato alla prosecuzione dell'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del P/P/I/A con la Valutazione delle Soluzioni alternative. In caso di riscontro positivo, l'istruttoria prosegue secondo le modalità di cui al capitolo 4 "Valutazione delle soluzioni alternative: prerequisito alla deroga dell'art. 6.4" delle Linee Guida Nazionali; in caso contrario la valutazione di incidenza si conclude con esito sfavorevole.";

5. **di designare**, nelle more dell'individuazione degli Enti gestori di tutti i siti della Rete Natura 2000, l'autorità responsabile dell'espressione del "sentito" endoprocedimentale alla valutazione di incidenza come segue:
   - l'ente di gestione dell'area protetta regionale per gli interventi che possono avere incidenze su siti della Rete Natura 2000 ricadenti totalmente o parzialmente in aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi;
   - nei casi nei quali il P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in una riserva naturale dello Stato e/o Regionale orientata con Ente gestore differente dall'Ente gestore del Parco nazionale e/o regionale, tutti gli Enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91 e alla L.R.19/97;
   - in fase di prima applicazione il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità per gli interventi che possono avere incidenze su siti della Rete Natura 2000 per i quali non sia stato individuato l'ente di gestione e che non ricadono né totalmente né parzialmente in aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi;
6. **di specificare** che, ai fini dell'acquisizione del "sentito" da parte della suddetta autorità come sopra individuata, l'Autorità competente al rilascio della valutazione di incidenza chiede tale "sentito" (che, a mente del paragrafo 2.7 delle LG nazionali relative allo screening di incidenza, sospende i termini del procedimento ex art. 2 co. 7 e dell'art. 17 della Legge n. 241/1990 e smi) concedendo all'autorità responsabile del sentito un termine perentorio pari a 20 giorni;
7. **di riservare** a successiva deliberazione di Giunta regionale l'individuazione delle condizioni d'obbligo;
8. **di riservare** ai successivi atti deliberativi di prevalutazione sito/habitat/intervento-specifici l'individuazione dell'autorità competente per la verifica di corrispondenza;
9. **di stabilire** che il presente atto, completo del relativo allegato, costituisce ulteriore aggiornamento della DGR n. 304/2006 di cui all'articolo 7 co. 2-bis della Legge Regionale 11/2001 e smi e, dunque, contiene l'insieme di disposizioni da applicare alle procedure di valutazione d'incidenza relative agli interventi proposti all'interno del territorio regionale;
10. **di verificare** la fase di prima attuazione del presente provvedimento, riservandosi di procedere ad un aggiornamento entro sei mesi dall'approvazione dello stesso, anche sulla base delle eventuali segnalazioni delle Autorità competenti per la VinCA e degli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali;
11. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

12. **di trasmettere** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, alle Province ed alla Città Metropolitana della Regione Puglia nonché all'ANCI, affinché ne dia diffusione ai Comuni aderenti, agli enti gestori delle aree naturali protette regionali e nazionali ricadenti sul territorio pugliese;
13. **di demandare** alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli adempimenti previsti dall'art. 9 del D.Lgs n. 33/2013 e smi ai fini dell'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

I funzionari estensori PO
(Dott.ssa Maria FIORE)

(Dott.ssa Roberta SERINI)

(Dott.ssa Giorgia BARBIERI)

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA/Vinca
(Dott.ssa Mariangela LOMASTRO)

La Dirigente *ad interim* del Servizio Parchi e Tutela della biodiversità
(Ing. Caterina DIBITONTO)

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere le osservazioni riportate nell'allegato alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L'Assessore all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione territoriale;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di recepire** le «*Linee Guida per la Valutazione di Incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e* 4» complete del FORMAT DI SUPPORTO SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE e del FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività -ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO riportate in allegato al presente provvedimento;
2. **di confermare** la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 – come modificata - inerente alla trasmissione del provvedimento (paragrafo 7.3) aggiornandola come nel seguito:

   "L'Autorità competente cura la trasmissione dei provvedimenti di screening di incidenza e di valutazione appropriata anche ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, al Comune, alla Provincia, all'ente di gestione del sito Natura2000 ove individuato, all'Ente di gestione dell'area naturale protetta parco interessata, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali (cui dovranno essere altresì trasmesse le perimetrazioni delle aree di intervento oggetto dei provvedimenti nel formato vettoriale WGS84 – fuso 33N), alla articolazione organizzativa responsabile della gestione dei finanziamenti nel caso di progetti interventi, opere, finanziati a valere su risorse pubbliche, alla Sezione regionale di Vigilanza, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, al Servizio Territoriale all'Arma dei carabinieri Comando Regionale Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare e, in caso di P/P/I/A che interessino aree costiere e/o marine, alla competente Capitaneria di Porto, in caso i P/P/I/A interessino l'ambito agricolo o forestale o siano legati ai finanziamenti PSR, i provvedimenti di screening di incidenza e di valutazione appropriata sono altresì trasmessi ai Servizi Territoriali di competenza e all'Autorità di Gestione del PSR.

   Le autorità competenti sono tenute a utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla Regione per la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei provvedimenti e dei dati ivi contenuti.

   Le autorità competenti sono tenute ad utilizzare i sistemi informatizzati resi disponibili dalla Regione per la gestione delle procedure e per assolvere agli obblighi di trasmissione dei provvedimenti e dei dati ivi contenuti.";
3. **di confermare** la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24.07.2018 - come modificata -inerente alla "*Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie*" nel seguito riportata:
   a. *"Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in riferimento alla Rete Natura 2000 che "{...) deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale", si rende necessario verificare gli effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela della Rete Natura 2000. Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di titoli autorizzativi o in possesso di*

titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare all'Autorità competente alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo che provvede a sua volta alla trasmissione della medesima documentazione all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C, che consenta una compiuta valutazione dell'eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato dei luoghi antecedente allo realizzazione del progetto/intervento. Qualora all'esito di detta verifica condotta dall'Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie considerati dall'omonima Direttiva, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per norma previste nonché la disciplina di cui alla Parte VI del d.lgs. n. 152/2006 e smi, la medesima Autorità informa senza indugio le competenti articolazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutelo del Territorio e del Mare. Ove detta verifica venga espletata dalle amministrazioni delegate ai sensi della legge regionale 17 del 14 giugno 2007 ed a mente della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, i relativi esiti devono essere comunicati alla Sezione competente per lo Vinca nonché a quella responsabile della Gestione della Rete Natura 2000 della Regione Puglia. L'espletamento di tale verifica non esime comunque il proponente dall'obbligo di attivare i procedimenti amministrativi previsti dalle normative di settore contemplati nei casi di interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo autorizzativo né l'Autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste dalla legge.";

4. **di confermare** la procedura già delineata nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1362 del 24 luglio 2018 – come modificata - nella parte in cui prevede il procedimento da seguire nel caso di rilevato contrasto del P/P/I/A con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 aggiornandola come nel seguito, solo in ordine ad aspetti formali:
   "in fase di screening di incidenza l'autorità competente per la VINCA verifica se il P/P/I/A rientra nei casi preclusi dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione e nel caso in cui, in esito a detta verifica, risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l'istanza oggetto di screening viene dichiarata improcedibile a causa del rilevato contrasto con dette misure ed il procedimento amministrativo avviato viene concluso, ai sensi dell'art 2 comma 1 della Legge n 241/1990 e smi, con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata senza pertanto dar corso alla fase istruttoria; in fase di valutazione appropriata l'Autorità competente verifica se il P/P/I/A rientra nei casi preclusi dalle vigenti misure di conservazione e/o dai piani di gestione; nel caso in cui, in esito a detta verifica, risulti che il P/P/I/A rientra nei casi di preclusione, l'autorità competente comunica l'esito di tale verifica al proponente chiedendo al medesimo se è interessato alla prosecuzione dell'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del P/P/I/A con la Valutazione delle Soluzioni alternative. In caso di riscontro positivo, l'istruttoria prosegue secondo le modalità di cui al capitolo 4 "Valutazione delle soluzioni alternative: prerequisito alla deroga dell'art. 6.4" delle Linee Guida Nazionali; in caso contrario la valutazione di incidenza si conclude con esito sfavorevole.";
5. **di designare**, nelle more dell'individuazione degli Enti gestori di tutti i siti della Rete Natura 2000, l'autorità responsabile dell'espressione del "sentito" endoprocedimentale alla valutazione di incidenza come segue:
   - l'ente di gestione dell'area protetta regionale per gli interventi che possono avere incidenze su siti della Rete Natura 2000 ricadenti totalmente o parzialmente in aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi;
   - nei casi nei quali il P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in una riserva naturale dello Stato e/o Regionale orientata con Ente gestore differente dall'Ente gestore del Parco nazionale e/o regionale, tutti gli Enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91 e alla L.R.19/97;
   - in fase di prima applicazione il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità per gli interventi che

possono avere incidenze su siti della Rete Natura 2000 per i quali non sia stato individuato l'ente di gestione e che non ricadono né totalmente né parzialmente in aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi;

6. **di specificare** che, ai fini dell'acquisizione del "sentito" da parte della suddetta autorità come sopra individuata, l'Autorità competente al rilascio della valutazione di incidenza chiede tale "sentito" (che, a mente del paragrafo 2.7 delle LG nazionali relative allo screening di incidenza, sospende i termini del procedimento ex art. 2 co. 7 e dell'art. 17 della Legge n. 241/1990 e smi) concedendo all'autorità responsabile del sentito un termine perentorio pari a 20 giorni;
7. **di riservare** a successiva deliberazione di Giunta regionale l'individuazione delle condizioni d'obbligo;
8. **di riservare** ai successivi atti deliberativi di prevalutazione sito/habitat/intervento-specifici l'individuazione dell'autorità competente per la verifica di corrispondenza;
9. **di stabilire** che il presente atto, completo del relativo allegato, costituisce ulteriore aggiornamento della DGR n. 304/2006 di cui all'articolo 7 co. 2-bis della Legge Regionale 11/2001 e smi e, dunque, contiene l'insieme di disposizioni da applicare alle procedure di valutazione d'incidenza relative agli interventi proposti all'interno del territorio regionale;
10. **di verificare** la fase di prima attuazione del presente provvedimento, riservandosi di procedere ad un aggiornamento entro sei mesi dall'approvazione dello stesso, anche sulla base delle eventuali segnalazioni delle Autorità competenti per la VinCA e degli Enti gestori delle aree naturali protette nazionali e regionali;
11. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
12. **di trasmettere** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, alle Province ed alla Città Metropolitana della Regione Puglia nonché all'ANCI, affinché ne dia diffusione ai Comuni aderenti, agli enti gestori delle aree naturali protette regionali e nazionali ricadenti sul territorio pugliese;
13. **di demandare** alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli adempimenti previsti dall'art. 9 del D.Lgs n. 33/2013 e smi ai fini dell'implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003

15

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

PREMESSA **18**

1.LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA **19**

1.1 INTRODUZIONE 19
1.2 CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E NAZIONALE 20
1.3 DOCUMENTI DI INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE EUROPEA 25
1.4 L'APPLICAZIONE DELL'ART. 6, PARAGRAFI 3 E 4 DELLA DIRETTIVA HABITAT NEI TRE LIVELLI PROCEDURALI 27
1.5 STANDARD DATA FORM NATURA 2000 32
1.6 OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE 33
1.7 MISURE DI CONSERVAZIONE E PIANO DI GESTIONE 34
1.8 DEFINIZIONI E CRITERI DA RISPETTARE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 36
1.9 DISPOSIZIONE GENERALI PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 41
1.10 LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA INTEGRATA NEI PROCEDIMENTI DI VIA E VAS 44
1.11 RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ COMPETENTI SUL RISPETTO DELL'ART. 6.3 DELLA DIRETTIVA HABITAT 48
1.12 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ED ACCESSO ALLA GIUSTIZIA NEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA49

2.LO SCREENING DI INCIDENZA LIVELLO I **52**

2.1 LO SCREENING DI INCIDENZA 52
2.2 DETERMINAZIONI SULLA FASE DI SCREENING DI INCIDENZA 54
2.3 PRE-VALUTAZIONI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME. 56
2.4 CONDIZIONI D'OBBLIGO 59
2.5 FORMAT DEL PROPONENTE PER "PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITÀ - FASE DI SCREENING" 61
2.6 LA PROCEDURA DI SCREENING 63
2.7 TEMPISTICHE E VALIDITÀ TEMPORALE DELLO SCREENING 68
2.8 LO SCREENING DI INCIDENZA NELLE PROCEDURE DI VIA E VAS 70

3.VALUTAZIONE APPROPRIATA - LIVELLO II **71**

3.1 LA VALUTAZIONE APPROPRIATA. 71
3.2 LO STUDIO DI INCIDENZA 72
3.3 DETERMINAZIONI SUL LIVELLO DI VALUTAZIONE APPROPRIATA 73
3.4 CONTENUTI DELLO STUDIO DI INCIDENZA 77
3.5 OBBLIGHI E PROCEDURE DA OSSERVARE DA PARTE DEL VALUTATORE (AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VINCA) 94
3.6 CONCLUSIONI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE APPROPRIATA 96

4.VALUTAZIONE SOLUZIONI ALTERNATIVE: PRE-REQUISITO ALLA DEROGA DELL'ART.6.4. ..... **98**

4.1 L'ANALISI DELLA VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE 98
4.2 DETERMINAZIONI SULLA VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE 100
4.3 RISULTANZE DELL'ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE 102
4.4 4.4 CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE APPROPRIATA A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE 105

5.MISURE DI COMPENSAZIONE - LIVELLO III **106**

5.1 LE MISURE DI COMPENSAZIONE 106
5.2 DETERMINAZIONI SULLE MISURE DI COMPENSAZIONE 108
5.3 VALUTAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 111

ALLEGATO 1 - FORMAT SCREENING DI V.INC.A PER PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITÀ – PROPONENTE **113**

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

ALLEGATO 2 - FORMAT SCREENING DI V.INC.A PER PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITÀ - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO **125**

APPENDICE - LISTA PRESSIONI E MINACCE **138**

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

PREMESSA

Il presente Atto di Indirizzo e coordinamento è volto a uniformare sul territorio regionale le modalità di attuazione delle previsioni della Direttiva n. 92/43/CEE Habitat e del DPR 357/1997 e smi in materia di Valutazione di Incidenza di Piani, Progetti, Interventi e Attività (P/P/P/I/A)

Il presente atto, in virtù dell'intesa sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recepisce le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4 secondo quanto previsto al punto 3 della citata Intesa.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

La valutazione di incidenza

Introduzione

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o proposti tali (pSIC), dalla Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciali (ZPS).
L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali.
In particolare, i paragrafi 3 e 4 dispongono misure preventive e procedure progressive, volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione.
Ai sensi della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.
La necessità di introdurre questa nuova tipologia di valutazione deriva dalle peculiarità della costituzione e definizione della rete Natura 2000, all'interno della quale ogni singolo Sito fornisce un contributo qualitativo e quantitativo in termini di habitat e specie da tutelare a livello europeo, al fine di garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat e specie.
Attraverso l'art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 147/2009/UE "Uccelli". Tale disposizione è ripresa anche dall'art. 6 del D.P.R. 357/97, modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Contesto normativo comunitario e nazionale

Si riportano di seguito i riferimenti normativi comunitari e nazionali riferibili all'applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza.

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti. **MISURE DI CONSERVAZIONE**

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. **DEGRADO DEL SITO**

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'Integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. **VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. **MISURE DI COMPENSAZIONE**

Struttura dell'Art. 6 e finalità dei suoi quattro paragrafi

In generale, l'Art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all'interno dei siti della Rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno della rete Natura 2000.

Dette previsioni sono illustrate nell'ultima versione del documento "Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) pubblicata in data 21.11.2018 C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019 - (2019/C 33/01)).

L'articolo 6, come riportato, è strutturato in quattro paragrafi che, nell'insieme, definiscono i principi e gli strumenti indirizzati alla conservazione e gestione dei siti. Come di seguito chiarito, all'interno di questa struttura esiste una distinzione tra l'Art. 6,

paragrafi 1 e 2, che definiscono un regime generale e l'Art. 6, paragrafi 3 e 4, che definiscono una procedura applicabile a circostanze specifiche.

Il paragrafo 1, prevede l'istituzione di un regime generale che deve essere stabilito dagli Stati membri per tutte le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in quanto si applica a tutti i tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e alle specie di cui all'allegato II presenti nei siti, eccezion fatta per quelli definiti non significativi nello Standard Data Form Natura 2000. In tale contesto è opportuno ricordare che per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), si deve comunque fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 147/2009/CE "Uccelli". Di fatto le previsioni del paragrafo 1 si concretizzano in interventi positivi e proattivi definiti attraverso misure di conservazione generali e sito specifiche, basate sulle esigenze ecologiche di habitat e habitat di specie di interesse comunitario presenti nel sito/i Natura 2000 individuati. Ad eccezione di quanto descritto per il paragrafo 1, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della Direttiva Habitat, i successivi paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 si applicano anche alle ZPS.

Il paragrafo 2, ha come obiettivo generale quello di prevedere la possibilità di evitare il deterioramento degli habitat e il disturbo significativo delle specie che hanno condotto all'individuazione e designazione del sito Natura 2000. E' incentrato quindi sulla azione preventiva, anche nel rispetto del principio di precauzione previsto da Trattato che istituisce la Comunità europea. L'ambito di applicazione di questo paragrafo è più ampio rispetto a quelli riguardanti l'attuazione dei successivi paragrafi 3 e 4, inerenti specifici piani o progetti, ed è esteso infatti anche ad altre attività quali ad esempio l'agricoltura, la pesca, la gestione delle acque, le manifestazioni turistiche, etc., anche nei casi in cui esse non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6.3.

I paragrafi 3 e 4, stabiliscono invece una serie di garanzie procedurali e sostanziali che disciplinano piani e progetti che possono generare incidenze significative su un sito Natura 2000.

Il paragrafo 3 definisce e contestualizza l' introduzione della valutazione di incidenza quale procedura di "opportuna valutazione" (Appropriate Assessment) rivolta a piani o progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito. Nella Guida all'interpretazione dell'art. 6 (2018) è chiarito che per "direttamente connessi o necessari" si intendono solo ed esclusivamente i piani e progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito/i Natura 2000.

Il paragrafo 4 fornisce invece precisi riferimenti da applicare solo nei casi particolari in cui, nonostante gli esiti negativi della valutazione di incidenza, occorra comunque procedere alla realizzazione della proposta, a seguito dell'analisi delle soluzioni alterative ed alla sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica. Solo il rispetto dei riferimenti applicativi descritti nel paragrafo 4 permette infatti di derogare a quanto disposto dal paragrafo 3 attraverso l'individuazione e la realizzazione di "misure di compensazione" finalizzate al mantenimento della coerenza della Rete Natura 2000 istituita.

Relazione tra l'Art. 6, paragrafo 2 e l'Art. 6, paragrafo 3

Poiché entrambi i paragrafi hanno obiettivi generali simili, è logico concludere che tutti i piani o progetti approvati ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 3, saranno anche conformi alle disposizioni dell'Art. 6, paragrafo 2.

Ciò è affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza C-127/02, nella quale è asserito che "L'autorizzazione di un piano o di un progetto concesso a norma dell'Art. 6, paragrafo 3, presuppone necessariamente che si ritenga che non possa influire negativamente sull'integrità del sito in questione e, di conseguenza, non suscettibile di provocare deterioramenti o disturbi significativi ai sensi dell'Art. 6, paragrafo 2". Tuttavia, non si può escludere che un piano o progetto possa successivamente dar luogo ad un deterioramento o disturbo, anche nei casi in cui le autorità competenti non possano

essere ritenute responsabili di eventuali errori. 6 In tali condizioni, l'applicazione dell'Art. 6, paragrafo 2, della Direttiva Habitat consente di soddisfare l'obiettivo essenziale della salvaguardia e della tutela della qualità dell'ambiente, ivi compresa la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche, come indicato nel primo "considerando" della Direttiva medesima. D'altro canto, se l'autorizzazione per un piano o progetto è stata concessa senza rispettare l'Art. 6, paragrafo 3, in caso di deterioramento di un habitat o di perturbazione delle specie per i quali il sito è stato designato, si può riscontrare una violazione dell'Art. 6, paragrafo 2. (Causa C-304/05, C-388/05, C-404/09.)".
L'Art. 6, paragrafo 3 definisce una procedura graduale per valutare piani e progetti che possono avere un effetto significativo su un sito Natura 2000. Le attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'Art. 6, paragrafo 3, dovranno comunque essere compatibili anche con le disposizioni dell'Art. 6, paragrafo 1 o, nel caso delle ZPS, dell'Art. 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva Uccelli, e Art. 6, paragrafo 2, della direttiva Habitat.
I piani e i progetti direttamente connessi alla gestione della conservazione del sito, singolarmente o come componenti di altri piani e progetti, dovrebbero generalmente essere esclusi dalle disposizioni dell'Art. 6, paragrafo 3, ma le loro componenti non direttamente finalizzate alla conservazione possono ugualmente richiedere una valutazione.
E' infatti utile tenere in considerazione che ci possono essere anche circostanze nelle quali un piano o un progetto direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito può generare un interferenza significativa su un altro sito Natura 2000. Inoltre è opportuno evidenziare che diversi contenziosi o pre-contenziosi comunitari avviati nei confronti dello Stato italiano relativi ad esclusioni dalla valutazione di incidenza di interventi o attività che possono avere generare incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, possono trovare fondamento nell'ambito della presunta violazione dell'art. 6.2.
Questo in considerazione del fatto che, se non adeguatamente e preventivamente regolamentate attraverso specifiche Misure di Conservazione, tali azioni sono passibili di comportare un potenziale degrado degli habitat e perturbazione delle specie per le quali il sito è stato individuato.
Da ciò ne consegue che, tra le finalità generali del paragrafo 2, è anche ricompresa la corretta applicazione dei successivi paragrafi 3 e 4 e, dunque, eventuali difformità nell'applicazione della valutazione di incidenza, possono configurarsi come inosservanze rispetto all'applicazione dell'articolo 6.2. Proprio per tale ragione le disposizione dell'art. 6.3 devono essere estese non ai soli piani o progetti ma a tutte le azioni che possono generare incidenze significative sul sito/i Natura 2000.
Pertanto, alla luce delle conclusioni sopra raggiunte, la procedura di Valutazione di Incidenza si applica a tutti i piani, programmi progetti, interventi ed attività (di seguito nel testo P/P/P/I/A), compresi i regolamenti ittici ed i calendari venatori, non direttamente connessi alla gestione del sito/i Natura 2000 e la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sul sito/i medesimo.

D.P.R. 357/97, come modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003 - Articolo 5 "Valutazione di Incidenza"

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico- ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. **CONTESTO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE**
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico- venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione

territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. **STUDIO DI INCIDENZA – PIANI**

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. **STUDIO DI INCIDENZA – INTERVENTI** (nel D.P.R. 357/97, modificato ed integrato con D.P.R. 120/2003, oltre a piani e progetti, è introdotta la categoria degli interventi).

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. **VALUTAZIONE DI INCIDENZA INTEGRATA ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)**

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali. **VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER PIANI ED INTERVENTI**

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime. **TEMPISTICHE**

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa. **VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN AREE PROTETTE NAZIONALI**

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. **VALUTAZIONE DI INCIDENZA COME STRUMENTO PREVENTIVO E CONSULTAZIONE PUBBLICA**

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato

per motivi imperativi di rilevante Interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13. **MISURE DI COMPENSAZIONE**

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. **MISURE DI COMPENSAZIONE IN CASO DI PRESENZA DI SPECIE ED HABITAT PRIORITARI**

Habitat e specie di interesse comunitario nel Codice Penale: artt. 727-bis e 733-bis

Con il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, l'Italia ha modificato il codice penale inserendo i reati di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e di "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto". Nello specifico il provvedimento recepisce la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente che richiede agli Stati membri di sanzionare penalmente alcuni comportamenti che costituiscono gravi reati nel rispetto dell'obiettivo di tutela ambientale previsto dall'articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE). Le modifiche al Codice penale hanno portato all'inserimento di due nuovi articoli: l'Art. 727- bis relativo alle specie e l'Art. 733-bis relativo agli habitat.

Art. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 -bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli).

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 -bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat).

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Documenti di indirizzo della Commissione europea

La Valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, e che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete. La Commissione europea, per rispettare le finalità della Valutazione di Incidenza e per ottemperare al suo ruolo di "controllo" previsto dall'art. 9 della direttiva Habitat, ha fornito suggerimenti interpretativi e indicazioni per un'attuazione omogenea della Valutazione di Incidenza in tutti gli Stati dell'Unione.

La bozza della "**Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat**" (2019) rimanda all'autorità individuata come competente dallo Stato membro il compito di esprimere il proprio parere di Valutazione di Incidenza, basato anche sul confronto di dati e informazioni provenienti da più interlocutori e che non può prescindere da consultazioni reciproche dei diversi portatori di interesse. Lo stesso documento e i casi più importanti della prassi sviluppata in ambito comunitario hanno condotto a un consenso generalizzato sull'evidenza che le valutazioni richieste dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat siano da realizzarsi per i seguenti livelli di valutazione:

• **Livello I: screening** – E' disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti , singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti.

• **Livello II: valutazione appropriata** - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.

• **Livello III: possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni**. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.

La bozza della Guida metodologica (2019), ha sostituito la precedente versione del 2002, che prevedeva una valutazione articolata su quattro livelli, uno dei quali, precedente all'attuale Livello III, consistente in una fase a se stante di valutazione delle soluzioni alternative, ovvero la "valutazione delle alternative della proposta in ordine alla localizzazione, al dimensionamento, alle caratteristiche e alle tipologie progettuali del

piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del Sito Natura 2000".
La valutazione delle soluzioni alternative, rappresentando una delle condizioni per poter procedere alla deroga all'articolo 6, paragrafo 3, e quindi proseguire con la procedura prescritta dal paragrafo 4, nella Guida metodologica (2019) è stata inclusa, quale pre-requisito, nelle valutazioni del Livello III.
L'applicabilità della procedura dipende da diversi fattori e, nella sequenza di passaggi, ogni livello è influenzata dal passaggio precedente.
L'ordine in cui vengono seguite le fasi è quindi essenziale per la corretta applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3. Per quanto riguarda l'ambito geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno o coprono un sito protetto; essi hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C┐98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233). Inoltre, la Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat non osta a una misura di protezione nazionale più rigorosa che, ad esempio, potrebbe imporre un divieto assoluto di un determinato tipo di attività, senza alcun obbligo di valutazione dell'impatto ambientale del singolo progetto o piano sul sito Natura 2000 in questione (Causa C-2/10 39-75).
Ulteriori guide europee
La procedura della Valutazione di Incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata dalle parti coinvolte nel procedimento, costituisce una opportunità per garantire, sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario e l'uso del territorio. Questi criteri di base della Direttiva, sono stati in seguito sviluppati anche attraverso la pubblicazione di una serie di documenti tecnici/linee guida predisposti dalla Commissione Europea, indirizzati a fornire indicazioni e suggerimenti in relazione ad una serie di interventi ed attività progettuali, quali, ad esempio:

- Impianti eolici
- Attività estrattive
- Sviluppo portuale ed opere di dragaggio
- Impianti di acquacoltura
- Gestione delle foreste
- Agricoltura

Detti documenti, oltre alla Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat (2018) e alla citata Guida metodologica , sono scaricabili dal sito della Commissione Europea al link:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
L'obiettivo di tali guide è quello di fornire orientamenti su come garantire al meglio lo sviluppo delle attività di volta in volta trattate seguendo le disposizioni delle due direttive comunitarie ("Habitat" ed "Uccelli"). Nello specifico, i documenti affrontano le procedure da seguire ai sensi dell'articolo 6 commi 3 e 4 e forniscono chiarimenti su determinati aspetti chiave di questo processo di valutazione.
In particolare la bozza di aggiornamento della "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat" (2019), al capitolo 5, contiene riferimenti ai processi di integrazione delle valutazioni previste dall'art. 6.3, con le Direttive 2000/60/CE (WDF – Direttiva Quadro Acque), 2011/92/EU e 2014/52/EU, (VIA) e 2001/42/CE (VAS).

L'applicazione dell'Art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat nei tre livelli procedurali

In questo paragrafo, per meglio comprendere le relazioni tra le previsioni della Direttiva e quanto approfondito dai documenti di orientamento dell'UE, sono sintetizzati i principi fondamentali delle fasi procedurali e dei livelli di valutazione che costituiscono la VIncA.
I successivi capitoli delle Linee Guida approfondiscono e forniscono disposizioni per ogni singolo Livello, dando anche risalto ad una fase essenziale della Valutazione di Incidenza quale quella dell'Analisi delle Soluzioni Alternative, in quanto si configura come pre-requisito per acconsentire all'eventuale regime di deroga previsto dall'art. 6.4.
Nelle Figure 1 e 2 viene schematizzato l'intero processo.
I Livelli previsti dalla "Guida metodologica alle disposizioni dell'Art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat", pur rappresentando la necessaria progressione delle fasi di svolgimento della VIncA., debbono comunque essere considerati in coerenza con i rispettivi paragrafi della Direttiva.
In particolare, come espresso in dettaglio nei capitoli specifici, lo screening (Livello I) e la valutazione appropriata (Livello II) sono espressione dell'ambito di applicazione dell'Art. 6.3.
Lo screening (Livello I) non richiede uno Studio di Incidenza e non può prevedere misure di mitigazione che, in questa fase di preesame, comprometterebbero gli elementi della VIncA appropriata (Livello II) che non deve comportare lacune, ma avere rilievi e conclusioni completi, decisi e definitivi.
Anche se la fase di Valutazione delle Soluzioni Alternative, che prima costituiva un livello a se stante, appartiene formalmente all'ambito di applicazione dell'Art. 6.4 e quindi al Livello III, potrebbe, in ogni caso, risultare opportuno che il proponente, anche di concerto con l'Autorità competente, proceda ad una ricognizione preventiva sulle possibili Soluzioni Alternative nell'ambito degli opportuni approfondimenti previsti nella valutazione appropriata.
Infatti, una adeguata e completa analisi preliminare dell'ambito territoriale sul quale si intende intervenire e delle specifiche norme di tutela e di conservazione, può consentire al progettista di sviluppare e indirizzare la proposta verso soluzioni di minore interferenza ambientale senza giungere a conclusioni negative della valutazione appropriata (Art. 6.3).
Nel rispetto della Direttiva Habitat deve, dunque, prevalere il valore della biodiversità rispetto alle tipologie di proposte, qualsiasi esse siano, affinché presentino una interferenza minima o nulla nei confronti dei siti Natura 2000 interessati.
In concreto, l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, dovrà verificare se il proponente nello Studio di Incidenza ha correttamente sviluppato ed analizzato la proposta sulla base della soluzione con minore interferenza sui siti Natura 2000 potenzialmente interessati.
Nel caso in cui nello Studio di Incidenza emergano carenze in tal senso, l'Autorità competente per la VIncA potrà richiedere di rimodulare la proposta con la presentazione di ulteriori soluzioni progettuali e/o localizzative da parte del progettista, oppure proponendo direttamente le soluzioni ritenute più idonee affinché si possa escludere una incidenza significativa nelle conclusioni della Valutazione appropriata.
Tuttavia, da un punto di vista formale, così come riconosciuto nella sentenza della Corte di Giustizia UE nella Causa C 241/08, la "Valutazione delle Soluzioni Alternative", rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6.4 e quindi risulta configurarsi come fase di approfondimento del Livello III.
Invero, è opportuno evidenziare che l'analisi delle Soluzioni Alternative" deve essere considerata come pre-requisito per il ricorso all'applicazione di detto art. 6.4, e quindi propedeutica alle valutazioni concernenti l'accordo del regime di deroga di cui al citato

paragrafo 4 e peculiari del terzo Livello della VIncA, che possono condurre, qualora ne sussistano tutti i requisiti, all'approvazione della proposta con incidenze negative sul sito/i Natura 2000, mediante l'attuazione di idonee Misure di Compensazione.
Da quanto sopra consegue che l'applicazione del Livello III, descritto dalla Guida Metodologica, si applica solo nel caso in cui, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito/i e in mancanza di soluzioni alternative, un P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, adottando ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata.
In conclusione, solo a seguito di dette verifiche infatti, l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza potrà dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta avendo valutato con ragionevole certezza scientifica che essa non pregiudicherà l'integrità del sito/i Natura 2000 interessati.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

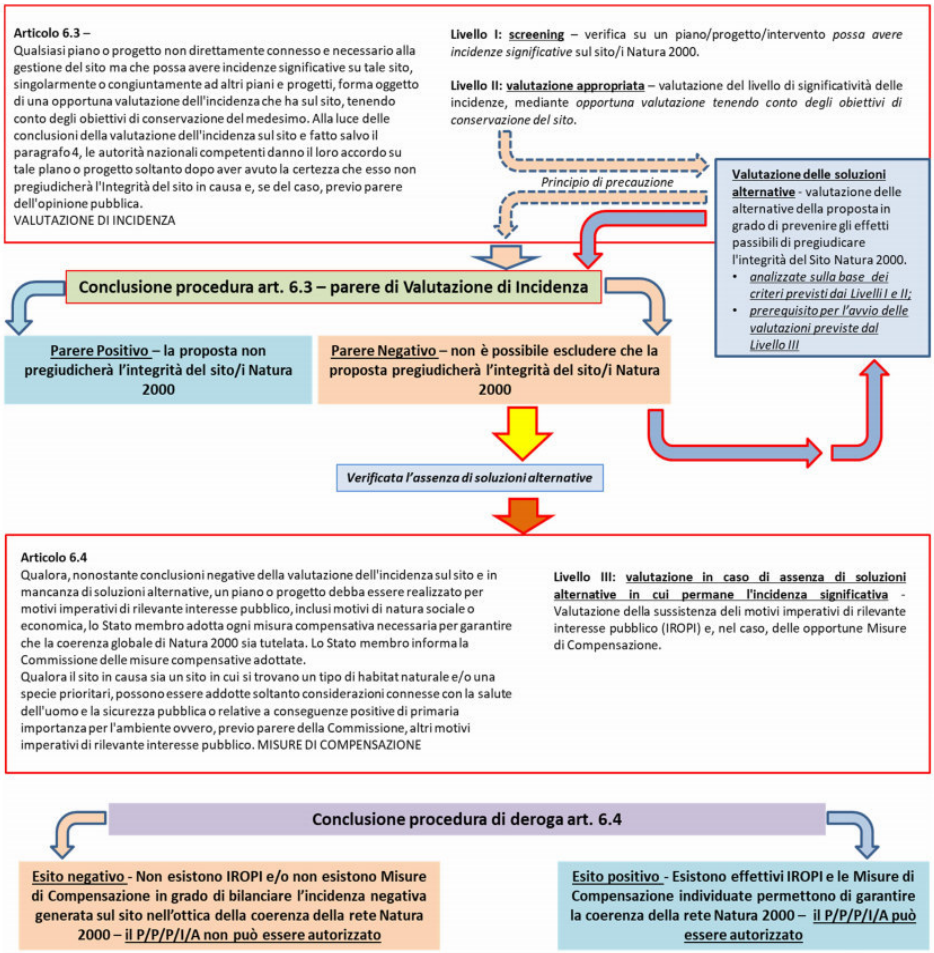

Figura 1 – Schema della procedura Valutazione di Incidenza in relazione all'articolo 6, paragrafo 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

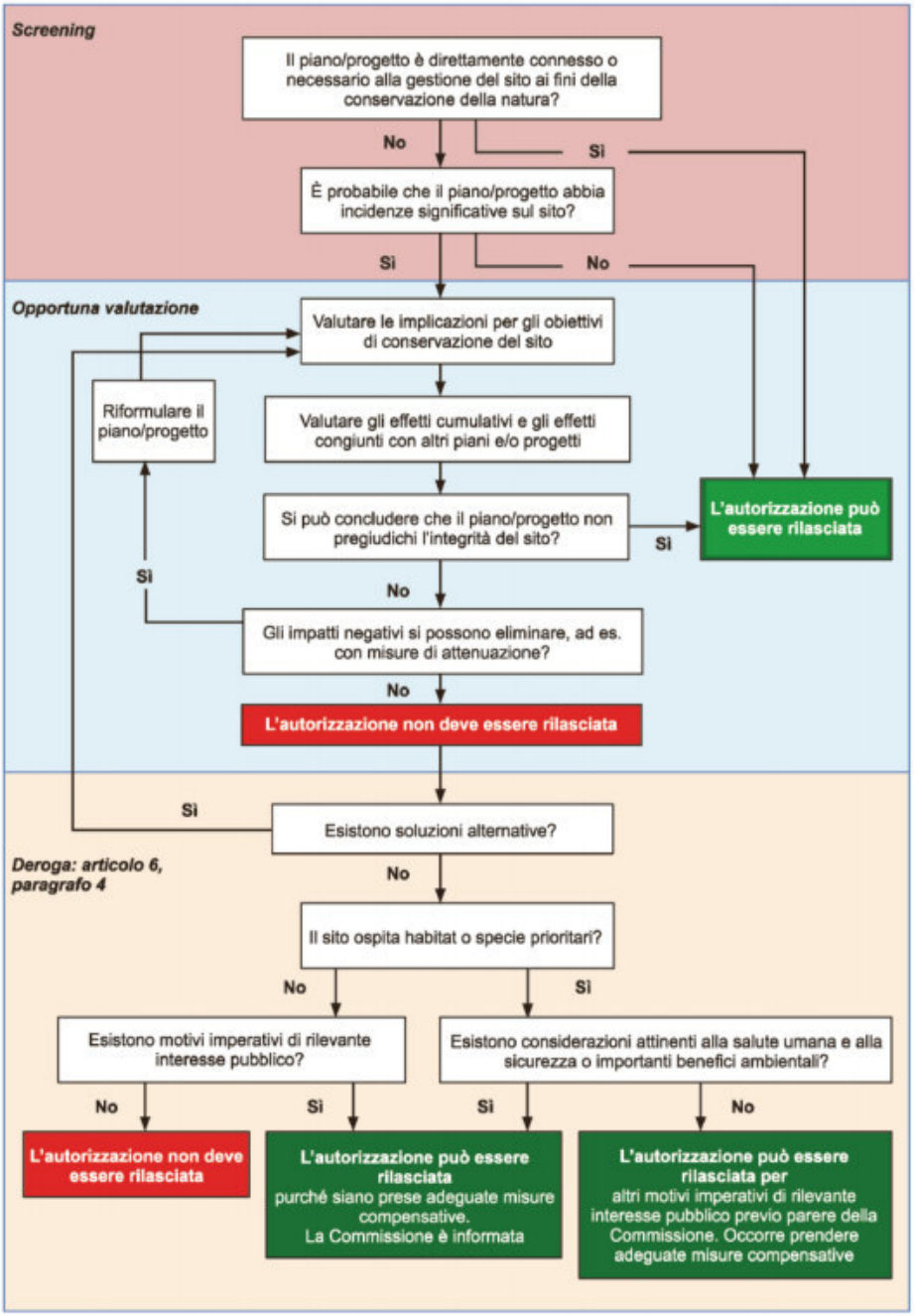

Figura 2 – Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale

)

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

dell'Unione europea 25.01.2019).

31

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Standard Data Form Natura 2000

Il Natura 2000 Standard Data Form (SDF - Scheda o formulario standard Natura 2000) contiene per ogni Sito le informazioni e la documentazione necessaria per individuare gli obiettivi di conservazione (cfr. 1.6) ed il contributo dello stesso all'efficacia e coerenza della rete Natura 2000.

Tale scheda comprende, per ciascun sito, una mappa, la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, nonché i dati ecologici relativi agli habitat e alle specie di Allegato I e II (cfr. art. 4.1 e criteri di cui all'Allegato III della Direttiva 92/43/CEE) per i quali il sito è stato individuato e designato.

Se nella Sezione 3 dello SDF, relativa alle informazioni ecologiche, il campo "rappresentatività" del tipo di habitat o "popolazione nel sito" della specie di interesse comunitario riporta una valutazione «non significativa», indicata con la lettera D, tali habitat e specie possono non essere considerati per definire gli «obiettivi di conservazione del sito». Lo Standard Data Form racchiude inoltre informazioni che facilitano l'attività di gestione e monitoraggio della rete Natura 2000, come la lista delle altre specie animali e vegetali presenti, alle fonti bibliografiche utili, alle pressioni e minacce, etc..

Con la Decisione della Commissione 2011/484/UE dell'11 luglio 2011 C(2011) n. 4892 recante "Nuovo Formulario standard per Zone di Protezione Speciale (ZPS) per zone proponibili per una identificazione come Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e per Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" è stata adottata l'ultima versione dello Standard Data Form con le relative note esplicative.

Sebbene valutati come "non significativi" nello Standard Data Form Natura 2000, nell'ambito di una valutazione ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat, gli effetti di un progetto od intervento su habitat e specie classificati come D nello SDF devono essere analizzati nell'ottica del loro contributo all' integrità del sito Natura 2000, in considerazione della loro funzione di habitat, habitat di specie oppure di specie essenziali al mantenimento della funzionalità delle comunità biologiche presenti.

Obiettivi di Conservazione

Gli obiettivi di conservazione rappresentano delle finalità da conseguire in un sito Natura 2000 affinché questo possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e specie in esso individuati, tenendo in considerazione il livello appropriato (nazionale o regionale, in base anche all'area di ripartizione dei rispettivi tipi di habitat o specie).
Questi sono individuati a partire dalle informazioni ecologiche riportate nello Standard Data Form Natura 2000 per ciascun habitat e specie di Allegato I e II per i quali il sito è stato designato.
Se la presenza del tipo di habitat dell'Allegato I o della specie dell'Allegato II è valutata «non significativa» nello Standard Data Form Natura 2000, tali habitat e specie non vanno considerati come inclusi negli «obiettivi di conservazione del sito», a meno che non sia esplicitamente previsto in ragione della loro potenziale funzione ecologica.
Infatti sulla base del principio di precauzione anche habitat e specie classificati come D possono essere individuati come "obiettivi di conservazione" al fine di addivenire ad un loro miglioramento o ripristino.
Nell'adottare gli obiettivi di conservazione per un sito Natura 2000 è essenziale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva Habitat, "[stabilire] le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti".
Sebbene, la Direttiva Habitat, all'art. 7 prescriva che l'articolo 6, paragrafo 1, non si applica alle ZPS, si evidenzia che gli artt. 3 e 4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva Uccelli, contengono disposizioni analoghe che si applicano a decorrere dalla data della sua attuazione.
Da ciò consegue che, come riportato nella Guida all'interpretazione dell'art. 6 (2018) "è necessario stabilire obiettivi a livello di sito anche per le ZPS di cui alla direttiva Uccelli, per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, di tale direttiva".
Di norma, occorre infatti definire obiettivi di conservazione a livello di sito non solo per tutte le specie e i tipi di habitat di interesse comunitario di cui alla Direttiva Habitat ma anche per tutte le specie ornitologiche di cui all'Allegato I della Direttiva Uccelli che sono presenti in maniera significativa in un sito Natura 2000, nonché per le specie migratrici che vi ritornano regolarmente.
Non è necessario invece stabilire obiettivi o misure di conservazione specifici per specie o tipi di habitat la cui presenza nel sito non è significativa secondo lo Standard Data Form Natura 2000.

Misure di Conservazione e Piano di Gestione

Misure di Conservazione

Le Misure di Conservazione sono misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente (articolo 1, lettera a della Direttiva Habitat). In altri termini, sono misure atte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000. Dette Misure di Conservazione sono individuate ai sensi

- dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva ex 79/409/CEE "Uccelli", per le Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- dell'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Nonostante il collegamento previsto tra le due direttive, l'art. 6, paragrafo 1, della Direttiva Habitat non si applica alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), mentre per esse valgono comunque i disposti dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.
In particolare l'articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva Habitat prevede:

- esplicite misure, che siano conformi alle esigenze ecologiche degli habitat di allegato I e delle specie di allegato II presenti nei siti, intese a raggiungere l'obiettivo generale della direttiva. Le misure possono essere di tipo regolamentare, amministrativo o contrattuale e all'occorrenza prevedere specifici piani di gestione.
- istituisce un sistema di misure di conservazione che si applica a tutte le Zone Speciali di Conservazione della rete Natura 2000, senza eccezioni, ed a tutti i tipi di habitat naturale dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nei siti, ad eccezione di quelli identificati come non significativi nello Standard Data Form Natura 2000.

Inoltre le Misure di Conservazione devono tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lo scopo della Direttiva Habitat è infatti quello di «... contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato». Esiste quindi un obbligo di risultato.
È importante operare una chiara distinzione tra obiettivi e misure di conservazione.
E' ragionevole presupporre che gli obiettivi di conservazione siano relativamente stabili nel tempo, ed infatti, nella maggior parte dei casi debbono essere obiettivi a lungo termine.
E' probabile invece che le misure di conservazione necessarie per realizzare tali obiettivi mutino in risposta all'evoluzione dei tipi di pressioni alle quali i siti sono esposti e, ovviamente, agli effetti, auspicabilmente positivi, delle misure di conservazione già intraprese.
Pertanto, le misure di conservazione costituiscono gli interventi e i meccanismi veri e propri da predisporre per un sito Natura 2000 al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del medesimo e devono:

1. corrispondere alle esigenze ecologiche degli habitat dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nei siti;
2. soddisfare l'obiettivo generale della direttiva di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

È utile ricordare che dette misure devono tenere conto delle priorità di conservazione,

individuate nelle specie e negli habitat di maggiore rilevanza rispetto ai quali intervenire, e/o alle misure più importanti o urgenti da adottare.
Anche per habitat e specie valutati come D ("non significativi") nello SDF ma individuati come obiettivi di conservazione devono essere individuate misure di conservazione almeno relative all'effettuazione di monitoraggi per addivenire ad un loro migliore conoscenza (Assessment).
Le priorità di conservazione sono definite nella nota della Commissione sulla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) - Versione definitiva del 14 maggio 2012 tenendo in considerazione, e riportate nella Guida all'interpretazione all'art. 6 (2018):

- le esigenze ecologiche delle specie e degli habitat elencati nel formulario standard Natura 2000 (ossia presenza nel sito, eccezion fatta per quelli la cui presenza non è significativa secondo il formulario);
- lo stato di conservazione locale, regionale e nazionale degli habitat e delle specie;
- i rischi e i processi di degrado cui sono esposti specie e habitat;
- la coerenza complessiva della rete Natura 2000".

In funzione del recepimento nazionale della Direttiva Habitat, l'adozione e l'approvazione di Misure di Conservazione sito specifiche per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), è propedeutica alla loro designazione quali ZSC.

Piano di Gestione

Il Piano di Gestione si configura come uno strumento di pianificazione la cui adozione risulta necessaria solo qualora la situazione specifica del sito non consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente attraverso l'attuazione delle misure regolamentari, amministrative o contrattuali e il cui principale obiettivo, coerentemente con quanto previsto anche dall'art. 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l'individuazione del sito, mettendo in atto le più opportune strategie di tutela e gestione.
Infatti, secondo quanto stabilito dal DM 3 settembre 2002, solo nel caso in cui le misure di conservazione descritte al paragrafo precedente non siano sufficienti a garantire il conseguimento degli obiettivi di conservazione è opportuno procedere alla elaborazione di piani di gestione specifici per i siti della Rete Natura 2000.
La Direttiva Habitat (art. 6), al fine di garantire la conservazione dei siti Natura 2000, ha individuato nel Piano di Gestione uno strumento di pianificazione idoneo alla salvaguardia delle peculiarità di ogni singolo sito.
Tale strumento è in grado di integrare gli aspetti prettamente naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi. I piani di gestione dei siti Natura 2000 non sono sempre necessari ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste. Essi possono essere documenti a sé stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo.
Il Piano di Gestione, deve integrarsi completamente con altri piani di gestione del territorio ed in particolare con il Piano paesaggistico regionale, il Piano forestale regionale, il Piano faunistico venatorio regionale, i Piani urbanistici provinciali, i Piani urbanistici comunali, i Piani delle aree protette qualora il sito vi ricada in parte o tutto.

Definizioni e criteri da rispettare per la Valutazione di Incidenza

Principio di precauzione

Il **principio di precauzione** è contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) (ex articolo 174 del TCE). La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire obiettivi quali la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".
Secondo la Commissione europea, lo scopo del principio di precauzione è quindi quello di garantire un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Il principio di precauzione è invocato al fine di garantire un livello appropriato di protezione dell'ambiente e della salute, nonché quando un fenomeno, un prodotto o un processo può avere effetti potenzialmente pericolosi, individuati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, se questa valutazione non consente di determinare il rischio con sufficiente certezza.
Nella procedura di Valutazione di Incidenza, il principio di precauzione deve essere applicato ogni qualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano/programma/progetto/intervento/attività sui siti della rete Natura 2000.

Stato di conservazione

Lo stato di conservazione è definito all'articolo 1 della Direttiva 92/43/CEE:

— per un habitat naturale è: «l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche (...)»;

— per una specie è: «l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni

Stato di conservazione soddisfacente

Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che sono interessate sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile,
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.

Lo «stato di conservazione» di una specie è considerato «soddisfacente» quando:

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile,
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue

popolazioni si mantengano a lungo termine.

Habitat di specie

L'habitat di specie è uno spazio multi-dimensionale definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

Integrità di un Sito Natura 2000

L'«integrità del sito» è stata definita come «la coerenza della struttura e della funzione ecologiche del sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato» (Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE, 2000).

Significatività

Il concetto di ciò che è «significativo» deve essere interpretato in modo obiettivo.
La determinazione riguardo all'entità del piano o progetto non afferisce strettamente alla tipologia, bensì al livello di significatività che può generare nei confronti del sito o dei siti Natura 2000.
Al tempo stesso, bisogna determinare la significatività in relazione alle particolarità ed alle condizioni ambientali del sito o dei siti potenzialmente oggetto di impatti da parte del piano o progetto, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione di tale sito o di tali siti.
È importante notare che l'intenzione alla base della disposizione sugli effetti congiunti è quella di tener conto degli impatti cumulativi che spesso si manifestano con il tempo.
La procedura dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, è inoltre attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito, ma anche da quelli al di fuori di esso senza limiti predefiniti di distanza.
Per determinare se un piano o progetto «possa avere incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti» occorre considerare un rapporto di causa ed effetto.
E' da considerare inoltre la valutazione degli effetti a breve o lungo termine, temporanei o permanenti generati dal piano o progetto sul sito o sui siti Natura 2000.

Effetto cumulo

L'articolo 6, paragrafo 3, tratta questo aspetto considerando gli effetti congiunti di altri piani o progetti. Nell'ambito di tale analisi si devono considerare piani o progetti che siano completati; approvati ma non completati; o non ancora proposti ma previsti in uno strumento di pianificazione territoriale e quelli in fase di approvazione.
Una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme produrre un'interferenza significativa sul sito o sui siti Natura 2000.

Effetti probabili

In linea con il principio di precauzione, le salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafi 3, e soprattutto 4, sono attivate non solo da una certezza, ma anche da una probabilità del verificarsi di incidenze significative.

Effetti indiretti

Gli effetti indiretti sono tipologie di interferenze generate dalla realizzazione di una azione esterna o interna ai siti Natura 2000 i cui effetti possono alterare però in modo negativo lo stato di conservazione di habitat e specie presenti nei siti Natura 2000 più prossimi.

Interferenza funzionale

E' definita interferenza funzionale un effetto indiretto di un piano, progetto, intervento o attività esterno o interno all'area SIC/ZSC o ZPS, determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete e corridoi ecologici).

Degrado

Il degrado è un deterioramento fisico che colpisce un habitat. In un sito si ha un degrado quando la superficie dell'habitat interessato viene ridotta oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale, descritta nell'ultimo aggiornamento disponibile degli Standard Data Form Natura 2000 del sito.
La valutazione del degrado è effettuata in funzione del contributo che il sito fornisce alla coerenza della rete. Inoltre deve essere valutato anche in relazione all'obiettivo di conservazione da raggiungere per l'habitat in questione e quindi alle misure di conservazione individuate per lo stesso (es. aumento della superficie dell'habitat del 20%).
Lo stato di conservazione si valuta tenendo conto di tutte le influenze che possono agire sull'ambiente che ospita gli habitat (spazio, acqua, aria, suolo). Se queste influenze tendono a modificare negativamente lo stato di conservazione dell'habitat rispetto alla situazione iniziale, tale deterioramento è da considerare come degrado.
Per valutare questo degrado rispetto agli obiettivi della direttiva, si può far riferimento alla definizione di stato di conservazione soddisfacente di un habitat naturale di cui all'articolo 1, lettera), sulla base dei seguenti fattori:

— «*la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione*».

  Qualsiasi evento o azione che contribuisca a ridurre le superfici di un habitat naturale per il quale il sito è stato designato può essere considerato un degrado. L'importanza della riduzione della superficie dell'habitat va valutata in relazione alla superficie totale che esso occupa nel sito, ed in funzione dello stato di conservazione dell'habitat medesimo, e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito.

— *«La struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile».*

  Qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine degli habitat può essere considerata un degrado. Le funzioni ecologiche necessarie per il mantenimento a lungo termine dell'habitat sono correlate chiaramente alla tipologia dell'habitat interessato e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito.

Perturbazione delle specie

La perturbazione è riferita alle specie, e può essere limitata nel tempo (rumore, sorgente luminosa ecc.) o come conseguenza del degrado del sito. L'intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi parametri importanti. Per essere considerata significativa una perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione della specie, definito all'articolo 1, lettera i) della Direttiva Habitat. Per valutare la significatività della perturbazione rispetto agli obiettivi della direttiva bisogna basarsi sui

seguenti fattori:

— *«I dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene ».*

  Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie sul sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato una perturbazione significativa.

— *«L'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile».*

  Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione dell'areale di distribuzione della specie nel sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato come una perturbazione significativa.

— *«Esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine».*

  Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell'habitat di specie nel sito o compromette il raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie può essere considerato una perturbazione significativa.

Si ha una perturbazione di una specie in un sito quando i dati sull'andamento delle popolazioni di questo sito indicano che tale specie non può più essere un elemento vitale dell'habitat cui appartiene rispetto alla situazione iniziale. Questa valutazione è effettuata anche conformemente al contributo che il sito fornisce alla coerenza della rete in base agli obiettivi di conservazione fissati a livello di sito.

Le perturbazioni devono essere considerate anche in relazione all'obiettivo di conservazione fissato per la specie in questione, e quindi valutate in base agli effetti che esse possono avere sul raggiungimento di tali obiettivi. La perturbazione, così come il degrado , sono quindi valutati rispetto allo stato di conservazione di specie ed habitat interessati e agli obiettivi di conservazione fissati a livello di sito per tali specie ed habitat.

A livello di sito, la valutazione dello stato di conservazione è riportata nell'ultimo aggiornamento disponibile dello Standard Data Form Natura 2000, e sulla base dei monitoraggi di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat e dell'art. 12 della Direttiva Uccelli.

P/P/P/I/A (Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività)

Nel testo del presente documento con P/P/P/I/A si intendono tutti i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività la cui attuazione potrebbe generare interferenze sui siti Natura.

Definizione di piano e programma

Sono definiti piani e programmi gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Incidenza

Per incidenza si intende qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o

lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale in un pSIC, SIC, ZSC o ZPS, da un piano, programma, progetto, intervento o attività (i termini incidenza, effetto, impatto, sono usati con lo stesso significato).

Incidenza significativa

L' incidenza è significativa quando un piano, progetto, intervento o attività produce effetti negativi, da solo o congiuntamente con altri piani, progetti, interventi o attività, sulle popolazioni vegetali ed animali, sugli habitat e sull'integrità del sito medesimo, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione del Sito o dei Siti Natura 2000 interessati. La determinazione della significatività dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni ambientali e dagli obiettivi di conservazione del sito.

Misure di mitigazione (attenuazione)

Misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un piano, progetto od intervento, durante o dopo la sua realizzazione. Costituiscono parte integrante della proposta e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Disposizione generali per la procedura di Valutazione di Incidenza

• Adeguata formazione tecnica per le Autorità delegate alla VIncA

Le Autorità delegate alla VIncA devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza, compreso il livello di screening.
Ai sensi dell'art.5 comma 4 del D.P.R. 357/97, sono le Regioni che, per quanto di propria competenza, normano l'attuazione della Valutazione di Incidenza e individuano l'autorità competente per il suo svolgimento. Non è possibile delegare dette competenze a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico.
Seppure tali deleghe non possono essere normate a livello statale, è necessario che le Amministrazioni regionali provvedano ad una verifica sulle competenze attribuite a Strutture non adeguate, come alcuni Comuni, e individuino specifici Uffici regionali, territoriali o, preferibilmente, gli Enti Gestori dei siti o delle aree protette, che possono disporre di maggiori conoscenze specifiche e tecnico-scientifiche.
Laddove, dovesse verificarsi la compresenza di più soggetti delegati alla Valutazione di Incidenza nell'ambito di uno stesso sito Natura 2000, sarà necessario porre in essere opportune forme di coordinamento a livello regionale al fine di assicurare che le valutazioni condotte garantiscano la corretta analisi dell'effetto cumulo e dell'integrità del sito ed in generale di non incorrere in eventuali violazioni dell'art. 6.2 della Direttiva "Habitat".
In tali casi potrebbe risultare opportuno da parte della Regioni e PP.AA individuare un unico soggetto quale Autorità delegata alla VIncA.
In ogni caso, in attuazione al D.P.R. 357/97, le Regioni e le Provincie Autonome esercitano un ruolo di coordinamento e verifica sulle attività delle Autorità da esse delegate per la VIncA.

• Necessità di coordinamento tra Regioni e PP.AA per le Valutazioni di Incidenza che coinvolgono siti Natura 2000 limitrofi appartenenti a regioni amministrative diverse.

Al fine di garantire la coerenza della rete Natura 2000 ed assicurare livello di valutazione omogeneo delle incidenze generate da P/P/P/I/A, le Regioni e PP.AA assicurano le opportune forme di coordinamento nelle procedure di VIncA nelle seguenti casistiche:

- Siti Natura 2000 limitrofi a confine tra regioni ammnistrative diverse;
- Valutazione delle incidenze generate da P/P/P/I/A interregionali;
- Valutazione delle incidenze generate da P/P/P/I/A da attuare nel territorio di una Regione o PP.AA ma che possono generare interferenze significative su siti Natura 2000 appartenenti a Regioni o PP.AA limitrofe.

Ulteriori forme di collaborazione possono essere instaurate nell'ambito della discrezionalità regionale e delle Province autonome al fine di garantire la piena attuazione dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

• Livello minimo di approfondimento dei progetti, interventi e attività da sottoporre a VIncA

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera f) del D.Lgs.152/2006, gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23,

commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici", o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e delle potenziali interferenze sui siti Natura 2000.
Per interventi ed attività, non sottoposti alle disposizioni della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 per i quali è richiesta la procedura di VIncA, la definizione del livello progettuale è concordata, caso per caso, tra proponente ed Autorità competente per la VIncA: spetta al proponente presentare all'Autorità competente gli elaborati progettuali utili alla corretta analisi della proposta e alla valutazione degli effetti sul sito Natura 2000. Rimane in capo al Valutatore la possibilità di richiedere integrazioni qualora la documentazione fornita non sia sufficiente.

• Varianti di Piani/Programmi

Qualora le varianti di Piani e Programmi comportino possibili impatti che interessano, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS integrata con la VIncA ai sensi della Parte Seconda del D.lgs.152/2006 (artt.13-18).

• Modifiche di Progetti /Interventi/Attività

Qualora le modifiche di progetti riportati negli Allegati II, III, IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, comportino possibili impatti, anche indiretti, sui Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA sono integrate con la VIncA ai sensi della Parte Seconda del D.lgs.152/2006 (artt.19-28).
Per le modifiche di progetti, interventi e attività, che non rientrano nel campo di applicazione della Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e relative a iniziative già approvate con parere positivo di valutazione di incidenza, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VIncA che potrà confermare il parere reso, oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura e, qualora all'interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell'Amministrazione nella quale si incardina il rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.

• Individuazione dell'Area Vasta di potenziale incidenza

Con area vasta di potenziale incidenza si intendono i limiti massimi spaziali e temporali di influenza del piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A), ovvero l'intera area nella quale la proposta può generare tutti i suoi possibili effetti.
Il concetto di Area Vasta ha un campo di applicazione diversificato in considerazione del riferimento ad unità territoriali omogenee o interconnesse tra loro, che possono rivelare affinità sia in un piccolo che in un grande territorio, eventualmente delimitato da confini naturali.
Quindi, l'individuazione dei limiti dell'area vasta deve essere condotta in modo oggettivo e varia in considerazione della tipologia di P/P/P/I/A proposto, della sua localizzazione e della sensibilità dei siti Natura 2000 potenzialmente interessati.
In fase di screening l'area vasta è individuata dall'Autorità competente per la VIncA, sulla base degli elementi informativi forniti dal proponente e della propria discrezionalità tecnica, mentre in fase di valutazione appropriata, l'individuazione dell'area vasta dianalisi è effettuata dal proponente, e deve essere verificata e condivisa dall'Autorità VIncA in sede di valutazione.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

• Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VIncA.

I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità competente per la VIncA. Prima dell'espressione di detto parere, l'Autorità VIncA acquisisce il "sentito" dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale.
Il parere motivato deve dare evidenza in modo chiaro ed univoco delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte.

• L'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla VIncA

L'art. 17bis, comma 4, della Legge 241/90, in merito l'istituto del silenzio-assenso, riporta che: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi".
Pertanto il silenzio-assenso non è applicabile alle previsioni discendenti dall'applicazione dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

La Valutazione di Incidenza integrata nei procedimenti di VIA e VAS

Si richiamano nel seguito i principali aspetti connessi all'integrazione tra le procedure di VIA e di VAS e la Valutazione di Incidenza in base alle vigenti disposizioni normative nazionali ed agli indirizzi comunitari. La complessità e la rilevanza del tema dell'integrazione procedurale e le specificità delle diverse tipologie di Piani/Programmi e Progetti nonché dei contesti territoriali e ambientali coinvolti non possono tuttavia essere trattati in questa sede ma richiedono approfondimenti specifici, sia di carattere procedurale che tecnico, da condurre congiuntamente alle autorità competenti in materia di VIA e di VAS finalizzati ad una esaustiva trattazione che possa fornire criteri omogenei e condivisi a livello nazionale.

La valutazione degli effetti su habitat e specie di interesse comunitario tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli è uno degli elementi cardine delle procedure di Valutazione Ambientale (VAS e VIA) disciplinate dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Per tale ragione la definizione di valutazione di incidenza, è stata inserita dal D.Lgs. 104/2017 all'art. 5, comma 1, lett. b-ter), del D. Lgs. 152/2006, come: "*procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso*".

Il D.Lgs. 104/2017, modificando ed integrando anche l'art. 5 comma 1, lettera c), del D.Lgs.152/2006, ha altresì specificato che per impatti ambientali si intendono gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, su diversi fattori. Tra questi è inclusa la "biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE".

La Valutazione di Incidenza è esplicitamente richiamata anche in altri articoli della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 di seguito riportati:

Art. 6 - Oggetto della disciplina (commi 1 e 2 – VAS; comma 7 - VIA)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a. che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, del trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b. per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

[omissis]

7. La VIA è effettuata per: a) i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto; b) i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre

1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000. [omissis]

Art. 10 - Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale (comma 3)

3. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

Lo stesso D.P.R. 357/97 e ss. mm e ii., art. 5, comma 4, stabilisce che per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito del predetto procedimento che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere in modo ben individuabile gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità di conservazione della Rete Natura 2000, facendo riferimento all'Allegato G ed agli indirizzi di cui alle presenti linee guida.
Gli screening di incidenza o gli studi di incidenza integrati nei procedimenti di VIA e VAS devono contenere le informazioni relative alla localizzazione ed alle caratteristiche del piano/progetto e la stima delle potenziali interferenze del piano/progetto in rapporto alle caratteristiche degli habitat e delle specie tutelati nei siti Natura 2000, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:

- Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dal piano/progetto;
- Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 interessati;
- Le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati e la coerenza delle azioni di piano/progetto con le medesime;
- Tutte le potenziali interferenze dirette e indirette generate dal piano/progetto sui siti Natura 2000, sia in fase di realizzazione che di attuazione.

Sia per la VIA che per la VAS, il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, all'art. 10, comma 3, stabilisce l'inclusione nel rapporto ambientale (procedure di VAS), nello studio preliminare ambientale (procedure di verifica di assoggettabilità a VIA) e nello studio di impatto ambientale (procedure di VIA) degli elementi necessari ad una compiuta valutazione della significatività degli effetti (incidenza) sui siti Natura 2000, che consenta all'autorità competente di accertare il rispetto delle finalità e delle misure di conservazione stabilite per i siti interessati. L'evidenza pubblica dell'integrazione procedurale tra VAS o VIA e VIncA assicura l'informazione al pubblico sin dalle prime fasi del procedimento e la partecipazione del pubblico, anche per gli aspetti relativi alla VIncA, attraverso la possibilità di esprimere osservazioni durante la fase di consultazione pubblica.
Poiché la valutazione dell'autorità competente per la VIA o per la VAS "*si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza*" nell'ambito del provvedimento finale dovranno essere inclusi e chiaramente distinti e definiti gli esiti relativi alla valutazione di incidenza, rispetto ai diversi livelli a cui è stata condotta, ivi incluso quello relativo allo screening di incidenza.
Ai sensi degli articoli 7 e 7bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le Regioni e le Province Autonome, in conformità alla pertinente legislazione europea e nazionale, disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VAS e di VIA, individuando le forme più opportune di coordinamento tra i diversi soggetti o Enti competenti in materia di VAS/VIA

e di VIncA, qualora non coincidenti.
Rispetto alla VIA, effettuata per specifiche tipologie progettuali definite negli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, la VAS ha un campo di applicazione più diversificato, che potenzialmente può interessare tutti i livelli di programmazione e di pianificazione, dal livello statale a quello comunale e di settore. Occorre quindi considerare che i contenuti e il livello di dettaglio con cui è svolta la Valutazione di Incidenza devono corrispondere al livello territoriale degli strumenti di programmazione o di pianificazione oggetto di valutazione ambientale. Ulteriori approfondimenti, progressivamente più significativi a livello di definizione degli impatti, corrispondono alle fasi attuative di tali strumenti, nell'ambito della predisposizione dei progetti e degli interventi.
Caratteristica comune a molti strumenti di programmazione è l'assenza di una preventiva localizzazione degli interventi previsti in quanto espressamente demandati a successive procedure di assegnazione su istanza. In tali casi, uno screening generale, può comunque fornire indicazioni riguardo alle Valutazioni di Incidenza che dovessero rendersi necessarie in attuazione dei progetti previsti, nel momento in cui sono definite le aree di intervento.
Aver assolto alla VIncA di un Piano/Programma in ambito VAS non determina la possibilità di disapplicare la VIncA relativamente ai progetti e alle opere eseguite in attuazione dei detti Piani e Programmi.
In relazione alla scala dimensionale del Piano o Programma si deve quindi applicare progressivamente la metodologia di approfondimento più coerente. Cosi come nell'ambito dei progetti e delle opere.
La bozza di aggiornamento della "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat" (2019), capitolo 4, contiene specifiche indicazioni sull' integrazione tra VAS e livello di Valutazione Appropriata. Utili indicazioni di carattere metodologico sono contenute nel documento predisposto dal MATTM- MIBACT - ISPRA insieme alle Regioni e Province Autonome "VAS- Valutazione di Incidenza - proposta per l'integrazione dei contenuti" (2011).
Per quanto concerne la procedura di VAS, introdotta nell'art. 6, commi 3 e 3-bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e disciplinata dall' art. 12, appare utile tenere conto di quanto affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza nella causa C-177/11.
Il giudice del rinvio aveva chiesto, in sintesi, se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» debba essere interpretato nel senso che esso subordina l'obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba assoggettare a valutazione ai sensi della direttiva «habitat».
Come è noto, il citato articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS», richiede una valutazione ambientale ogni volta che è necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva «habitat».
Dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva «VAS» e dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat» risulta che "una valutazione è richiesta per qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito di importanza comunitaria, ma in grado di avere incidenze significative su un tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti".
A tal riguardo la Corte ribadisce che "*l'articolo 6, paragrafo 3, prima frase, della direttiva «habitat» subordina il requisito di un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato (sentenza del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, Racc. pag. I-7405, punto 43).*"
Condizione soddisfatta nel caso in cui "non possa escludersi, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2007, Commissione/Irlanda, C-418/04, Racc. pag. I-

10947, punto 227)".
La Corte afferma dunque che
"un esame effettuato per verificare se un piano o un progetto può avere incidenze significative su un sito, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «habitat», è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato"
e conclude che
"[…] l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva «VAS» deve essere interpretato nel senso che esso subordina l'obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi della direttiva «habitat», compreso il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito interessato. L'esame effettuato per verificare se quest'ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato."
In tale contesto l'esito dello screening di incidenza condotto in fase di verifica di assoggettabilità a VAS è l'elemento discriminante per determinare la necessità di sottoporre il Piano o Programma a VAS. Tale fase di verifica è inclusa nel Rapporto preliminare ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 12 (Verifica di assoggettabilità a VAS) del D.lgs. 152/06 e s.m.i..
Infine, va in ogni caso considerato che, anche nel caso di Valutazione di Incidenza integrata nelle procedure di VAS o di VIA, l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.
L'esito della Valutazione di Incidenza, integrata nelle procedure di VAS o di VIA, è conseguentemente vincolante anche ai fini delle successive fasi di approvazione/autorizzazione del piano/progetto.

Responsabilità delle Autorità competenti sul rispetto dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat

Con riferimento a quanto espresso nelle sentenze della Corte di Giustizia Europea in merito alla competenza tecnico-scientifica dei valutatori al fine dell'accertamento dell'assenza di effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito, è opportuno ricordare:

- *…, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, un'opportuna valutazione delle incidenze sul sito interessato del piano o progetto implica che, prima dell'approvazione di questo, siano individuati, alla luce delle migliori conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possano, da soli o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare gli obiettivi di conservazione di tale sito. Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun dubbio ragionevole da un punto di vista scientifico quanto all'assenza di tali effetti (v. in C-404/09, EU:C:2011:768, punto 99, C-399/14, EU:C:2016:10, punti 49 e 50, Causa C-243/15.).*
- *Inoltre, va rilevato che l'articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus esige che le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della stessa offrano rimedi «adeguati ed effettivi». A tale proposito, va ricordato che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 istituisce un procedimento di controllo preventivo fondato su un criterio di autorizzazione severo che, contenendo il principio di precauzione, consente di prevenire efficacemente pregiudizi all'integrità dei siti protetti dovute ai piani o ai progetti proposti, dal momento che impone alle autorità nazionali competenti di negare l'autorizzazione di un piano o progetto qualora sussistano incertezze sull'assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l'integrità di tali siti (v. in particolare, C-127/02, EU:C:2004:482, punti 57 e 58, C-399/14, EU:C:2016:10, punto 48, Causa C-243/15).*

Pertanto l'Autorità competente, e nello specifico il soggetto deputato alla valutazione (Valutatore) dei documenti prodotti per i Livelli I, II e III della VIncA, deve essere in possesso delle migliori conoscenze disponibili sul sito Natura 2000 in esame, nonché essere in grado di effettuare una analisi rigorosa degli studi e delle informazioni trasmesse da parte del Proponente del piano/progetto/intervento o attività, ed avere le competenze necessarie per valutare in maniera oggettiva e certa in che modo la proposta possa incidere sul sito Natura 2000 interessato.
In generale il Valutatore, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i, è tenuto ad operare sulla base del principio di buona fede nell'azione amministrativa.

Partecipazione del pubblico ed accesso alla giustizia nei procedimenti di valutazione di incidenza

Diversamente da quanto richiesto per le Valutazioni Ambientali, VAS e VIA (Direttive 2001/42/CE, 2014/52/UE), la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" non impone per la Valutazione di Incidenza l'obbligo generale di acquisire il parere dell'opinione pubblica ma rimanda ad una valutazione da effettuarsi "caso per caso". Infatti, l'articolo 6, paragrafo 3, seconda parte, della Direttiva 92/43/CEE prevede che le Autorità nazionali competenti diano il loro accordo su un piano o progetto, soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

Nell'applicazione di tale disposizione si deve tuttavia tenere conto di quanto espresso dalla Corte di Giustizia europea, nella sentenza C-243/15, in cui si afferma che "l'art 6(3) della DH deve essere letto in combinato disposto con l'art. 6, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Aarhus, quale strumento che costituisce parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'UE".

La Convenzione internazionale di Aarhus (1998) ratificata dall'UE con Direttiva 2003/4/CE e dall'Italia con la legge 16 marzo 2001 n. 108, ha per oggetto l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), indicato dalla Corte nella sentenza C-243/15 dispone che ciascuna Parte contraente "in conformità del proprio diritto nazionale, applica inoltre le disposizioni del presente articolo alle decisioni relative ad attività non elencate nell'allegato I che possano avere effetti significativi sull'ambiente. A tal fine le Parti stabiliscono se l'attività proposta è soggetta a tali disposizioni".

La Corte di Giustizia Europea ha pertanto riconosciuto alle Organizzazione Non Governative (ONG) il diritto alla partecipazione del pubblico alle procedure attuate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, nonché stabilito che le decisioni ad esse correlate rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus, garantendo pertanto l'accesso alla giustizia su tali provvedimenti come, ad esempio, in merito all'adeguatezza delle conclusioni delle valutazioni condotte.

Le associazioni di protezione ambientale, quali portatori di interesse in materia ambientale, sono individuate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, mediante decreto del ministro dell'ambiente.

Alla luce di tali disposizioni di seguito si riporta quanto previsto dall'ordinamento italiano in relazione alle diverse modalità di partecipazione del pubblico nelle procedure di Valutazione di Incidenza considerando che essa, anche nei casi non compresi nell'ambito delle procedure di VAS e VIA, non costituisce di per se un atto autorizzatorio. Infatti, nella quasi totalità dei casi, la Valutazione di Incidenza è parte integrante di un endoprocedimento, che risponde sia per la partecipazione del pubblico che per le modalità di accesso agli atti alle previsioni della Legge 241/90.

Modalità di partecipazione del pubblico nei procedimenti di Valutazione di Incidenza

1) Valutazione di Incidenza ricompresa ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nei procedimenti di VIA, verifica di assoggettabilità a VIA, VAS e verifica di assoggettabilità di VAS:

- **Programmi, Piani, Progetti** che afferiscono alle procedure di VAS e/o VIA, includono la VIncA, e sono regolamentati dal D.lgs. 152/2006 che stabilisce sia il principio che le

modalità atte a favorire la partecipazione e l'accesso agli atti.

- **Progetti**, sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, contengono nello Studio preliminare ambientale gli elementi inerenti la valutazione di incidenza; questi sono resi pubblici nel rispetto dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006.
- **Programmi, Piani** sottoposti a verifica di assoggettabilità VAS contengono nel Rapporto preliminare gli elementi inerenti lo screening di incidenza; questi sono resi pubblici nel rispetto dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

  Nei casi in cui dallo screening di incidenza emerga la possibilità del verificarsi di incidenze negative sui siti Natura 2000, detti piani o programmi sono assoggettati direttamente a VAS, le cui modalità di partecipazione al pubblico sono disciplinate da quanto disposto dagli artt. 13-17 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

In sintesi, il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., così come modificato dal D.lg.s 104/2017, disciplina e regolamenta le modalità di partecipazione del pubblico per le Valutazioni di Incidenza, ricomprese nelle seguenti procedure:

- Verifica di assoggettabilità a VAS (Titolo II - art. 12 D.Lgs.152/2006)
- VAS (Titolo II - artt. 11,13,14,16 e 17 D.Lgs.152/2006)
- Verifica di assoggettabilità a VIA (Titolo III – art. 19 D.Lgs.152/2006)
- VIA (Titolo III - artt. 23, 24, 24-bis e 25 D.Lgs.152/2006)
- Provvedimento unico in materia ambientale (art.27 D.Lgs.152/2006)
- Provvedimento autorizzatorio unico regionale (art.27- bis D.Lgs.152/2006)

2) Valutazione di Incidenza non inclusa nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i. condotta ai soli sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.

- **Piani, Programmi, Progetti, Interventi, Attività**, non sottoposti a procedure di VAS e VIA, rientrano nella sfera degli endoprocedimenti che debbono attenersi a quanto stabilito dalla L. 241/90 in materia di partecipazione del pubblico interessato, al fine di conseguire l'atto finale di approvazione e la conseguente autorizzazione/concessione.
- **I parere resi dall'Autorità competente per la VIncA**, devono essere resi pubblici ai sensi del D. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che disciplina, tra l'altro, gli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi, la pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali e l'accesso civico a dati e documenti.
- Per quanto concerne il sopravvenuto Articolo 57, comma 2, della Legge 28 dicembre 2015, n.221, che prevede: "2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani", è da considerare che lo stesso fa riferimento al solo aspetto della pubblicazione della iniziativa, e quindi non inficia gli altri commi dello stesso articolo 5, per i quali resta stabilito l'obbligo della Valutazione di Incidenza per i Progetti e Interventi. Pertanto, risulta non avere efficacia rispetto a quanto stabilito dalla L.241/90, in materia di partecipazione al procedimento amministrativo.

In sintesi, quanto previsto dalla legge 241/90, dal D.lgs. 33/2013, dal D.lgs. 97/2016 e dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. disciplina e regolamenta, anche per la fase di screening, le modalità di partecipazione del pubblico inerenti le procedure di Valutazione di incidenza non

ricomprese nelle procedure di VAS e/o VIA di cui al D.lgs 152/06 e s.m.i.

Valutazione di Incidenza – fase di Screening

- Per i P/P/P/I/A, sottoposti a solo screening di incidenza, ma non ricompresi all'interno delle procedure di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i, la pubblicazione sul sito web dell'avvio del procedimento e della relativa documentazione è affidata alla discrezionalità dell'Autorità competente per la VIncA, in considerazione della consistenza della proposta e della necessità di approfondimenti con i portatori di interesse.
Il livello minimo garantito deve essere in ogni caso la tempestiva pubblicazione del parere finale nella sezione trasparenza dell'Autorità competente o in una specifica sezione tematica del sito web, in ottemperanza al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.. Resta salva la possibilità di accesso agli atti e accesso alla giustizia (cfr. paragrafo Accesso agli atti e accesso alla giustizia).

Valutazione di Incidenza – Valutazione appropriata e fasi successive

- Le Autorità competenti per la valutazione di incidenza si impegnano alla pubblicazione sui propri siti web, nella fase iniziale del procedimento, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa. Il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 gg. a decorrere dal momento di pubblicazione online. In caso l'Autorità competente richieda integrazioni o venga modificata la proposta, i 30 gg. decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.
Nell'espressione del parere l'Autorità competente si impegna a valutare e a tenere adeguatamente conto dei risultati del processo di partecipazione del pubblico ed a fornire, mediante pubblicazione online, le informazioni sulla decisione adottata, il testo della decisione e/o dell'atto autorizzatorio, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.

Accesso agli atti e accesso alla giustizia

Per i pareri di Valutazione di Incidenza espressi dalle Autorità competenti, la normativa italiana garantisce, oltre all'accesso agli atti e alle informazioni ai sensi della Legge 241/90 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., anche l'accesso alla giustizia da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge n.349/86 che, sulla base di quanto disposto dall'art. 18, comma 5 della medesima legge, hanno la possibilità di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
In sintesi la possibilità per le ONG di accedere agli atti delle P.A. e alla giustizia relative ai pareri espressi sulle Valutazioni di Incidenza è garantita attraverso:
• Legge 349/86 istituzione del Ministero dell'Ambiente (art. 18, comma 5)
• Legge 241/90
• D.lgs 33/2013 e s.m.i. (artt. 5, 9, 9 bis, 35, 40)

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Lo screening di incidenza Livello I

Lo Screening di incidenza

Lo **screening di incidenza** è introdotto e identificato dalla Guida metodologica CE sulla Valutazione di Incidenza art. 6 (3) (4) Direttiva 92/43/CEE "Habitat", come Livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la VIncA. Lo screening dunque è parte integrante dell'espletamento della Valutazione di Incidenza e richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A) sui siti Natura 2000.

In Italia il recepimento della Direttiva Habitat e della valutazione di incidenza è avvenuto con il D.P.R. 357/97, modificato con il D.P.R. 120/2003, senza esplicitare quanto indicato nella citata Guida metodologica CE del 2001 in merito ai quattro livelli e al percorso logico decisionale.

L'articolo 5 comma 3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. ha considerato la stesura di uno studio di incidenza solo per gli "interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi", coerentemente con quanto previsto dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat.

La disposizione relativa al Livello I screening di incidenza, è tuttavia inclusa nel contenuto della prima parte del citato art. 6.3, laddove indica la necessità della verifica su piani e interventi che "possono avere incidenze significative sul sito stesso".

Il mancato esplicito riferimento al principio che lo screening sia parte integrante della procedura di Valutazione di Incidenza (Livello I), e l'assenza di indicazioni sulle modalità del suo espletamento ha comportato una regolamentazione a livello regionale molto diversificata, che comprende al suo interno terminologie e procedure non correttamente aderenti al percorso di screening.

La Guida Metodologica CE identifica lo screening, all'interno della procedura di Valutazione di Incidenza, come un processo di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze.

Funzione dello screening di incidenza è quindi quella di accertare se un Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A) possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P/I/A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti sulla base degli obiettivi di conservazione sito-specifici. Tale valutazione consta di quattro fasi:

1. Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito
2. Descrivere il P/P/P/I/A unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri P/P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito o sui siti Natura 2000
3. Valutare l'esistenza o meno di una potenziale incidenza sul sito o sui siti Natura 2000

4. Valutare la possibile significatività di eventuali effetti sul sito o sui siti Natura 2000.

Per quanto concerne invece la quantificazione e la verifica del livello di significatività dell'incidenza, questa deve essere approfondita con la valutazione appropriata (Livello II) mediante uno specifico studio di incidenza.
Nella Guida metodologica CE viene indicato che *"Per completare la fase di screening l'autorità competente deve raccogliere informazioni da una serie di fonti. Molto spesso le decisioni in merito allo screening devono essere sempre improntate al principio di precauzione proporzionalmente al progetto/piano e al sito in questione. Per i progetti/piani di esigua entità l'autorità competente può concludere che non vi saranno effetti rilevanti semplicemente dopo aver esaminato la descrizione del progetto. Allo stesso modo, tali informazioni possono essere sufficienti per concludere che vi saranno effetti rilevanti per progetti di grande significatività. L'autorità competente deve decidere sulla base delle sue conoscenze sul sito Natura 2000 e a seconda dello status di classificazione e di conservazione. Laddove non è cosi chiaro se si verificheranno effetti rilevanti, è necessario un approccio molto più rigoroso in materia di screening".*
Ne consegue che, essendo l'autorità competente a dover valutare sulla base delle proprie conoscenze sul sito Natura 2000 e sulle caratteristiche del P/P/P/I/A presentato, nella fase di screening non è specificatamente prevista la redazione di uno Studio di Incidenza.
Di fatto la procedura di screening, senza l'obbligatoria necessità della predisposizione dello studio di incidenza, rappresenta la prima vera semplificazione prevista nella Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza art. 6.3 prima frase Direttiva 92/43/CEE.
Il procedimento di Screening si deve concludere con l'espressione di un parere motivato obbligatorio e vincolante rilasciato dall'autorità competente, individuata a livello regionale. Tale parere deve essere reso pubblico (es. Pubblicazione sul sito dell'autorità competente nella sezione dedicata), affinché ne sia garantita la trasparenza (D.lgs 33/2013 e s.m.i.) e la possibilità di accesso alla giustizia.
Detto parere sarà (a seconda dei casi) incluso o meno nell'ambito di un procedimento amministrativo previsto da altra normativa.
La procedura di screening nei casi previsti ex lege (nazionale, regionale, provinciale, etc.) è infatti prevalentemente un endoprocedimento. Pertanto, seppure vincolante, nella maggior parte dei casi, il parere di screening non si configura, da un punto di vista amministrativo, come una vera e propria autorizzazione a sé stante.
Da questo aspetto si evince anche l'importanza di una interazione tra i vari Uffici per pervenire all'autorizzazione conclusiva.

DISPOSIZIONI

Determinazioni sulla fase di screening di Incidenza

• Conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000, che deve comprendere l'individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione

Esiste una stretta correlazione tra conoscenza dei siti Natura 2000 e procedura di valutazione di incidenza. Requisito fondamentale per una corretta valutazione delle possibili incidenze su habitat e specie di interesse comunitario è una conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000 da parte delle Autorità competenti, nonché l'accessibilità per gli estensori degli studi o per gli stakeholders a dette informazioni.

Il completamento del processo conoscitivo dei diversi siti Natura 2000 è strettamente connesso alla individuazione degli obiettivi di conservazione dei singoli siti della Rete. È infatti la definizione degli obiettivi di conservazione che è alla base della individuazione delle misure di conservazione necessarie al mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie per i quali il sito è stato individuato. È attraverso gli obiettivi di conservazione sito specifici, e quindi alle misure di conservazione per essi stabilite, che è possibile correlare la gestione di detti siti con la valutazione di incidenza ed il monitoraggio della Rete Natura 2000. Infatti lo stato di conservazione di habitat e specie deve essere valutato ogni 6 anni mediante il report ai sensi dell'ex art. 17 Direttiva Habitat che dal IV rapporto valuta più dettagliatamente gli habitat e le specie all'interno dei siti. In conseguenza di detta azione di monitoraggio le misure di conservazione e secondariamente gli obiettivi di conservazione possono essere rivisti. Da ciò ne consegue che anche nella fase di screening si dovrà tenere conto degli esiti di tale monitoraggio e dei conseguenti perfezionamenti degli obiettivi di conservazione.

• Terminologia corretta per individuare la fase di screening (Livello I della Valutazione di Incidenza)

Qualsiasi tipologia di verifica atta a determinare se "un P/P/P/I/A possa essere suscettibile di causare incidenze sul sito Natura 2000" (es. denominata "pre-valutazione di VIncA", "procedura di esclusione a VIncA" /'verifica di assoggettabilità a VIncA", etc.) deve essere indicata come screening di incidenza (Livello I della VIncA) e, pertanto, da considerarsi all'interno del campo di applicazione dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii..

Risulta improprio utilizzare terminologie differenti per identificare la fase di screening. Tali verifiche devono essere pertanto indicate esclusivamente come screening di incidenza.

La definizione "procedura di esclusione dalla VIncA" genera contenziosi nazionali e comunitari, anche se sottintende che la fase di screening è stata svolta positivamente e che, pertanto, è stato verificato che non si deve procedere al Livello II di Valutazione di incidenza appropriata.

È fondamentale dichiarare esplicitamente nelle conclusioni del valutatore che la fase di screening è stata svolta.

È improprio dichiarare che P/P/P/I/A è escluso dalla VIncA, intesa come Livello II della Valutazione, senza detta precisazione.

• Non devono essere accettate "liste di interventi esclusi aprioristicamente dalla Valutazione di Incidenza"

La Corte di Giustizia europea ha stabilito che la possibilità di esentare determinate attività dalla procedura di Valutazione di Incidenza non è conforme alle disposizioni dell'articolo 6,

paragrafo 3 della Direttiva Habitat (C-256/98, C-6/04, C-241/08, C-418/04, C-538/09).
Pertanto, non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla VIncA, se non sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dalle Autorità regionali o dagli Enti Gestori dei Siti che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi come screening di incidenza. Per quanto riguarda la necessità di snellimenti procedurali, la corretta individuazione degli obiettivi di conservazione e la dettagliata stesura delle Misure di Conservazione rappresentano il requisito necessario per introdurre semplificazioni nella procedura di screening di incidenza, nonché per eliminare l'utilizzo di prescrizioni nei pareri di screening.
In ogni caso, i richiamati elenchi di esclusioni aprioristica dalla VIncA dovranno essere abrogati ed eventualmente sostituiti da pre-valutazioni effettuate a livello sito–specifico (vedi Paragrafo 2.3).

• In fase di screening il Proponente deve solo presentare una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare, senza la necessità di elaborare uno studio di incidenza.

Lo studio (relazione) di incidenza, propriamente detto, è riconducibile solo alla fase II della procedura di valutazione di incidenza, ovvero alla fase di valutazione appropriata. In fase di screening non è richiesto lo studio di incidenza. Lo screening è finalizzato alla sola individuazione delle implicazioni potenziali di un P/P/P/I/A su un sito Natura 2000. Ciò che viene richiesto al proponente in questa fase è una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P/I/A da attuare.
La predisposizione di studi di incidenza, non richiesti per il Livello I di screening, porta all'aggravio del carico di lavoro sia per il proponente che per il valutatore. Anche per superare queste criticità, detta fase della procedura di VIncA (Livello I) deve essere svolta dal Valutatore, sulla base della documentazione progettuale e della modulistica di cui al punto 2.6.

• La valutazione del livello di screening deve essere svolta esclusivamente dal Valutatore, che già dispone delle necessarie informazioni sul sito Natura 2000 interessato.

La valutazione dello screening deve essere condotta a carico dell'Autorità competente per la VIncA (Valutatore), sulla base degli elementi progettuali ed informazioni fornite dal proponente. Il valutatore è infatti l'unico soggetto in grado di porre in essere una valutazione di screening oggettiva, disponendo già di tutte le informazioni, sia quelle riguardanti la conoscenza del sito Natura 2000 interessato dal P/P/P/I/A, sia quelle relative alle diverse azioni che insistono sul medesimo sito Natura 2000 (componente temporale e geografica) per la verifica dell'effetto cumulo. Condizione necessaria è la preventiva adozione di obiettivi e misure di conservazione sito-specifici, adeguati alle esigenze di conservazione dei relativi habitat e specie, sufficientemente definiti, dettagliati e, il più possibile, quantificati. Inoltre è necessario disporre, per ogni sito, di dati di monitoraggio aggiornati, carte degli habitat complete e a scala adeguata, mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, nonché informazioni complete e aggiornate sulle pressioni e minacce. Altresì è necessario che il valutatore abbia effettivamente accesso a informazioni e dati relativi ad altri P/P/P/I/A che possano determinare effetti cumulativi.
Tale ruolo richiede necessariamente una "presa in carico di responsabilità" da parte della Regione e/o dell'Ente delegato alla VIncA.

• Non devono essere accettate "autocertificazioni"

Le "autocertificazioni" o "dichiarazioni di non Incidenza", non devono essere accettate. Nell'ordinamento giuridico italiano l'autocertificazione è ammessa quale dichiarazione sostitutiva di stati, qualità personali e fatti documentabili dal cittadino che si assume la responsabilità delle dichiarazioni in essa contenute; altrettanto può dirsi per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Tali forme di esclusione rappresentano una mera acquisizione di atti che per la loro natura non sono certificabili in quanto necessitano di essere verificati da parte del Valutatore o dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000. Non sono pertanto autocertificabili le valutazioni circa l'effettiva coerenza della proposta con gli obiettivi di conservazione del sito.

• Non si possono delimitare aree buffer in modo aprioristico

La Direttiva 92/43/CEE "Habitat", il D.P.R. 357/97 e s.m.i, nonché i diversi documenti di indirizzo della Commissione europea, non prevedono l'individuazione di zone di buffer rispetto ai siti Natura 2000 all'interno delle quali i P/P/P/I/A devono essere o meno assoggettati alle disposizione dell'art. 6.3 della Direttiva. Pertanto, nella discrezionalità tecnica delle Autorità regionali e delle Provincie Autonome, il criterio relativo alla individuazione di zone definite come buffer deve corrispondere a prevalutazioni condotte sull'effetto diretto ed indiretto di determinate tipologie di P/P/P/I/A nei confronti di singoli siti, poiché i livelli di interferenza possono variare in base alla tipologia delle iniziative e alle caratteristiche sito-specifiche (si veda paragrafo 2.3). Per tale ragione una individuazione aprioristica di zone buffer non può essere accettata, ma deve essere individuata in modo differenziali per i diversi siti e le diverse categorie di progetto, in considerazione dell'area vasta di influenza del P/P/P/I/A. .

• Standardizzazione delle procedure di screening a livello nazionale mediante Format

Per uniformare a livello nazionale gli standard ed i criteri di valutazione in fase di screening, e condurre analisi che siano allo stesso tempo speditive ed esaustive, è stato prodotto un Format per "Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening", da compilare a carico del Valutatore.

Detto format, relativo agli "screening di incidenza specifici", è dedicato alle istruttorie delle Autorità delegate alla Valutazione di Incidenza. I contenuti minimi presenti e la sequenza logica di valutazione di detto modello non è modificabile.

È stato inoltre elaborato come modello di supporto per le Regioni e Province Autonome un Format "Proponente" da utilizzare per la presentazione del P/P/P/I/A. In tal caso, le singole Regioni e PP.AA possono adeguare ed integrare le informazioni richieste del Format proponente o proporre modelli exnovo sulla base di particolari esigenze operative o peculiarità territoriali, a condizione che gli elementi richiesti siano comunque sufficienti a garantire una esaustiva valutazione della proposta da parte del Valutatore (vedi paragrafo.2.5).

Pre-Valutazioni regionali e delle Province Autonome.

Il processo di semplificazione della procedura di Valutazione di Incidenza e nello specifico della fase di screening, non può ricondursi alla mera esclusione di tipologie di opere ed interventi dalle necessarie ed inderogabili verifiche di cui all'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CEE, in quanto questo approccio non tiene conto della relazione tra potenziale incidenza del P/P/P/I/A rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 oggetto di valutazione.

Tuttavia, le Regioni e PP.AA., di concerto con gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000,

possono svolgere preventivamente screening di incidenza sito-specifici (pre-valutazioni) per alcune tipologie di interventi o attività, tenendo comunque conto degli obiettivi di conservazione dei siti, e delle pressioni o minacce che possono insistere su di essi e nel rispetto dell'art. 6.2 della Direttiva Habitat.

Pertanto le Autorità competenti, sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, possono individuare siti o porzioni di sito nelle quali determinati interventi sono da ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000 stessi.

Le pre-valutazioni possono essere condotte per gruppi di siti omogenei dalle Autorità regionali competenti anche nei casi in cui, all'interno dei confini amministrativi, siano presenti siti della stessa regione biogeografica con un alto livello di omogeneità (es. stessi habitat di allegato I con medesimo grado di conservazione).

A titolo esemplificativo, una pre-valutazione condotta per gruppo di siti omogenei e per regione biogeografica nell'ambito della stessa regione amministrativa, potrebbe riguardare l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti nei centri urbani. Tale attività può essere valutata come non significativa in tutti i siti Natura 2000 nei quali sia stata accertata l'assenza del falco grillaio o dei chirotteri. Oppure altri interventi in aree antropizzate (manutenzione ordinaria dei sedimi stradali e ferroviari, asfaltatura delle strade senza modifica della loro sezione o del tracciato, apposizione di segnaletica, etc.) fatte salve disposizioni più restrittive da parte degli Enti gestori del sito Natura 2000 (es. vincoli legati alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario).

Questa semplificazione deve condurre all'individuazione di tipologie di P/P/P/I/A che, se realizzate in determinate aree del sito Natura 2000, non determinano incidenze significative sul medesimo.

Elementi e contenuti delle pre-valutazioni

L'autorità regionale con **apposito Atto** (DGR, Delibera, Decreto, etc.) da evidenza degli esiti degli screening di incidenza effettuati e dichiara che specifiche tipologie di interventi/attività, ricadenti all'interno di determinati siti Natura 2000, sono stati preventivamente valutati come non incidenti in modo significativo sui siti Natura 2000 medesimi, in quanto è stato verificato che gli stessi non sono in contrastato con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione; con l'attuazione delle misure di conservazione di tali siti; che non rientrano tra le pressione e minacce su tali siti; e che non possono generare effetti cumulativi con altri interventi/attività. Per tali interventi/attività lo screening di incidenza deve considerarsi esperito e non devono essere oggetto di ulteriori valutazioni, fatta salva una **verifica di corrispondenza** tra la proposta presentata dal Proponente e quella pre-valutata.

L'iter procedurale preventivo all'adozione di dette pre-valutazioni da parte delle Autorità regionali deve garantire la partecipazione del pubblico.

Gli elenchi degli interventi pre-valutati, ritenuti "non significativi" nei confronti dei diversi siti Natura 2000, nonché i pareri motivati espressi alla base di dette conclusioni, sono pubblicati sul sito web della Amministrazione competente per un termine minimo di 30 gg prima della loro adozione ufficiale mediate apposito Atto regionale o delle Province Autonome.

Le eventuali osservazioni pervenute dal pubblico dovranno essere esaminate ed eventualmente recepite nel provvedimento finale.

In detti Atti, le Regioni e Province Autonome determinano le modalità procedurali per l'espletamento delle **verifiche di corrispondenza** ed hanno la facoltà di indicare, motivandone la scelta, le tipologie di attività/intervento e/o i siti Natura 2000 per i quali gli esiti di dette verifiche devono essere trasmessi, per informativa, all'Autorità VIncA e/o all'Ente Gestore sito Natura 2000, (es. obbligatorie per interventi forestali). Altresì, se del caso, stabilire un termine massimo di 30 giorni per intervenire nel caso di eventuali difformità di applicazione delle pre-valutazioni da parte delle Autorità delegate

territorialmente (es. Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione finale; Ente Gestore sito Natura 2000; etc.).
A seguito della sua adozione l'Atto regionale di pre-valutazione è comunque soggetto alle disposizioni relative all'accesso alla giustizia in maniera generalizzata, per le materie ambientali, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge n. 349/86, che prevede la possibilità per le Associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della medesima legge n. 349/86, di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
Nel caso in cui le Regioni e PP.AA. adottino tale procedura, il proponente al momento della presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione principale (o del titolo abilitativo) dichiara che il P/P/P/I/A proposto è conforme a quelli già valutati ai sensi del provvedimento di prevalutazione , mentre l'Autorità responsabile del rilascio dell'autorizzazione finale o altra Autorità delegata (es. Ente Gestore del sito Natura 2000) verifica la corrispondenza tra la proposta e le caratteristiche dei P/P/P/I/A pre-valutati. L'esito di tale verifica viene riportato nell'atto autorizzativo finale, come conclusione della procedura di screening derivante da pre-valutazione.
Nei casi previsti, viene informato l'Ufficio competente per la VIncA, senza che venga avviato un procedimento di screening specifico, e l'Ente gestore del sito per l'eventuale coordinamento delle attività di sorveglianza, mediante il supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA).
In conclusione:

- Tutti i P/P/P/I/A oggetto di **pre-valutazioni** da parte delle Regioni e delle PP.AA., devono essere considerati come già sottoposti a **screening di incidenza**, e pertanto la procedura di VIncA su di essi risulta espletata;
- le pre-valutazioni regionali e delle PP.AA. devono basarsi sugli Obiettivi e sulle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000, sugli eventuali Piani di Gestione, nonché sugli elementi minimi inseriti nel "**Format Valutatore**" (vedi Paragrafo 2.6 – Istruttoria per Screening specifico);
- l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione finale od altra Autorità delegata (es. Ente Gestore dei Siti Natura 2000) effettua una verifica sulla corrispondenza tra proposta presentata dal Proponente e P/P/P/I/A pre-valutati (vedi Paragrafo 2.6).

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Condizioni d'Obbligo

Lo screening rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata.
L'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche modo generare una interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali.
Quindi l'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni nel parere di screening di VIncA deve essere esclusa, questo anche alla luce di quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C323/17 del 12.04.2018, nella quale viene riferito che ogni misura atta ad impedire effetti sul sito Natura 2000 non deve essere tenuta in considerazione in questa fase.
In applicazione del principio di precauzione, possono essere individuate tuttavia particolari "indicazioni" atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello di significatività, come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, riconducibili a determinate Condizione d'Obbligo (C.O.) determinate con apposito atto regionale o delle PP.AA., o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di Conservazione sito-specifiche.
Le sole C.O. che possono essere accettate nelle istanze di screening ed integrate nelle proposte, in quanto ritenute di scarsa rilevanza sulla valutazione complessiva delle potenziali incidenze significative, sono oggetto di definizione a livello regionale.
Con Condizioni d'Obbligo, si intende una lista di indicazioni standard che il proponente, al momento della presentazione dell'istanza, deve integrare formalmente nel P/P/P/I/A proposto assumendosi la responsabilità della loro piena attuazione. La funzione prioritaria delle C.O., individuate a livello regionale, per sito o per gruppi di siti omogenei, è quella di indirizzare il proponente ad elaborare correttamente o a rimodulare la proposta prima della sua presentazione.
Se durante la fase di istruttoria il Valutatore rilevi una carenza nell'individuazione delle C.O. da parte del proponente può richiedere l'integrazione di ulteriori C.O. individuate esclusivamente tra quelle già codificate a livello regionale.
Qualora, durante la fase di valutazione, il valutatore ritenga che le C.O. inserite dal proponente non siano sufficienti a mitigare gli impatti del P/P/P/I/A, deve essere avviata la procedura di valutazione appropriata e non possono essere richieste ulteriori misure di mitigazione in fase di screening.
Le C.O sono individuate con atto ufficiale delle Regioni o delle PP.AA., sulla base delle caratteristiche biogeografiche e sito-specifiche dei siti Natura 2000 interessati, che, preventivamente alla loro adozione, ne danno informativa al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ai fini dell'esercizio della funzione di Autorità nazionale di Sorveglianza sui siti Natura 2000.
L'Ente gestore del sito e l'Autorità compente alla VIncA devono rendere pubbliche ed accessibili le informazioni tecnico-naturalistiche necessarie al fine di consentire al proponente di ottemperare alle C.O. da integrare nella proposta, come ad esempio quelle riferite alle indicazioni dei periodi di riproduzione delle specie di interesse comunitario obiettivo di conservazione dei siti, o delle specie avifaunistiche di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE.
Rimane nella facoltà delle Regioni o dalle PP.AA decidere se adottare o meno lo strumento delle C.O..
Il valutatore dovrà verificare che le C.O. pertinenti siano state adeguatamente inserite nella proposta.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Il controllo del rispetto di dette C.O. è in capo all'Ente Gestore del Sito, che può avvalersi del supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA) e degli altri enti territoriali competenti in materia di vigilanza ambientale, i quali possono procedere alla sospensione dei lavori ed avviare le successive fasi di accertamento.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Format del proponente per "Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening"

Coerentemente a quanto previsto dalla CE per P/P/P/I/A, lo screening di incidenza può essere condotto mediante la valutazione da parte del Valutatore delle caratteristiche tecniche e progettuali di quanto proposto, sollevando il proponente da ogni onere connesso al reperimento di informazioni sulle peculiarità del sito Natura 2000, in quanto già in possesso dell'Autorità competente per la valutazione di incidenza.
Per questo motivo, sono stati elaborati due modelli di Format per "Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Fase di screening", uno di supporto per la presentazione del P/P/P/I/A da parte del Proponente e l'altro, da compilare a carico del Valutatore, per standardizzare, a livello nazionale, i criteri di valutazione in fase di screening e condurre analisi che siano allo stesso tempo speditive ed esaustive.
Per i Piani o Programmi gli elementi del Format "Proponente" possono essere inseriti nel Rapporto preliminare ambientale e/o nel Rapporto Ambientale di VAS.
Pertanto in fase di presentazione dell'istanza il Proponente od il Progettista incaricato deve avere cura di dettagliare nel migliore dei modi il P/P/P/I/A che intende proporre, tenendo in considerazione gli elementi presenti nel Format "Proponente", utili alla descrizione esaustiva e contestualizzazione della proposta da presentare.
Per quanto riguarda il Proponente, le informazioni da fornire nel Format sono:

- Nome/denominazione del P/P/P/I/A;
- Classificazione della tipologia del P/P/P/I/A; - Nome/denominazione del Proponente;
- Nome del Sito o dei Siti Natura 2000 interessato/i; - Nome dell'area protetta eventualmente interessata
- Informazioni relative all'esatta localizzazione dell'attività o intervento;
- Allegati tecnici e cartografici necessari alla comprensione dell'intervento e della sua contestualizzazione all'interno del sito Natura 2000;
- Relazione dettagliata dell'attività o intervento;
- Una decodifica delle principali azioni previste, quali trasformazione del suolo, apertura aree di cantiere, taglio o piantumazione di specie vegetali;
- Per interventi urbanistici su strutture esistenti, le informazioni relative alle precedenti autorizzazioni ottenute;
- Informazioni relative all'attività ed ai mezzi di cantiere necessari alla realizzazione dell'intervento, o allo svolgimento delle attività; - Eventuale ripetitività dell'iniziativa;
- Cronoprogramma di dettaglio per la realizzazione e lo svolgimento dell'attività o intervento.

Per gli **aspetti Natura 2000**, nel Format "Proponente" sono inseriti i requisiti relativi a:

- presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione e/o Piano di Gestione dei siti Natura 2000 al fine di appurare se la proposta è coerente con la gestione dei siti stessi;
- qualora il P/P/P/I/A ne possieda i requisiti, **dichiarazione di corrispondenza** della proposta con i P/P/P/I/A pre-valutati dall'Autorità regionale competente per la VIncA.;

- elaborazione del progetto e delle fasi di realizzazione sulla base delle indicazioni fornite nelle Condizioni d'obbligo e alla assunzione di responsabilità sull'attuazione delle stesse.

Una volta verificate le informazioni progettuali acquisite, il Valutatore, avendo già a disposizione le necessarie conoscenze sul sito Natura 2000, può procedere alla valutazione della possibilità del verificarsi di incidenze negative dirette, indirette e cumulative generate dalla realizzazione dell'attività o intervento sul sito stesso, tenendo in considerazione gli obietti di conservazione definiti per gli habitat e le specie per i quali l'area è stata inserita in Natura 2000.
Fermo restando l'ampia tipologia di casistiche rappresentate nel Format "Proponente", predisposto come supporto ed allegato alle presenti linee guida, le singole Regioni e PP.AA possono adeguare, integrare e/o modificare le informazioni presenti nel suddetto Format sulla base delle esigenze operative o peculiarità territoriali, prevedendo, se del caso, anche Format specifici per particolari attività settoriali (es. manifestazioni, interventi edilizi, etc.); per Piani e Programmi; o format semplificati dedicati esclusivamente alle proposte pre-valutate da inoltrare, ove opportuno, alle sole Autorità che rilasciano l'autorizzazione finale.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

La procedura di Screening

Le Regioni e PP.AA. (e dunque l'insieme delle autorità competenti eventualmente delegate) forniscono al pubblico le informazioni necessarie per espletare la procedura di screening mediante due modalità, entrambe attivate dal proponente con l'istanza corredata da un Format di supporto per il "Proponente" e concluse con la successiva valutazione svolta sulla base delle check-list presente nell'apposito Format "Valutatore".
La procedura descritta di seguito è rappresentata nel diagramma di flusso in Figura 3.

Presentazione dell'istanza di screening e avvio del procedimento

Il proponente, mediante uno apposito Format, avvia l'istanza di screening di incidenza, descrivendo in modo dettagliato il P/P/P/I/A.
Nei casi nei quali il proponente abbia verificato e dichiarato che la proposta rientra tra le tipologie oggetto di pre-valutazione regionale, detta istanza viene presentata da parte del soggetto interessato direttamente all'Autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo finale, riportando nell'apposita sezione del Format "proponente" il riferimento normativo all'atto di pre-valutazione regionale.
Nella possibilità di poter applicare le pre-valutazioni, il proponente non ha la necessità di coinvolgere direttamente l'Autorità delegata alla VIncA, e pertanto non viene avviato un procedimento di screening specifico.
Nel caso di screening specifico l'istanza viene invece presentata o direttamente all'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, oppure all'Ufficio tecnico individuato per il rilascio dell'autorizzazione finale, che provvede a richiedere il parere di competenza all'Autorità competente per la VIncA.
Responsabilità del proponente è comunque quella di fornire una esaustiva e completa descrizione del P/P/P/I/A all'Autorità che rilascia l'autorizzazione finale e di attenersi a quanto emanato dal provvedimento regionale di pre-valutazione (es. rispetto delle Condizioni d'Obbligo).
La procedura varia a seconda dei casi in cui il Proponente presenti una proposta di P/P/P/I/A che rientri tra quelle pre-valutate, avviando così un procedura di verifica di corrispondenza (A), oppure, in tutti gli altri casi, richieda l'avvio di uno screening specifico (B).

Istruttorie da parte delle Autorità competenti (casi A e B)

A. Verifica di corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati

L'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione finale verifica:

- Se i contenuti e le modalità della proposta sono riferiti correttamente a pre-valutazioni regionali, conclude positivamente la verifica di corrispondenza. Dell'esito di tale verifica ne viene data evidenza nell'Atto autorizzativo finale.
- In caso di parziale dissonanza, in fase interlocutoria, richiede al proponente di inserire ulteriori riferimenti a pre-valutazioni regionali o integrazioni alla documentazione progettuale.
- Se le integrazioni sono recepite dal proponente che dichiara l'osservanza delle stesse, conclude positivamente la verifica di corrispondenza. Dell'esito di tale integrazione e verifica ne viene data evidenza nell'Atto autorizzativo finale.

Nel caso in cui dall'esame emerga che la proposta non corrisponda a quelle pre-valutate, si procede alla conclusione negativa della verifica e, se del caso, all'avvio della procedura di screening specifico che viene effettuato dall'Autorità competente per la VIncA, oppure

dell'archiviazione istanza per eventuali motivazioni di carattere amministrativo .
Nel caso di esito positivo, quando previsto, viene informata l'Autorità VIncA, che entro 30 giorni può intervenire qualora fossero rilevate carenze valutative (vedi anche indicazioni a paragrafo 2.3) e/o l'Ente Gestore del Sito.
A livello amministrativo il procedimento di verifica di corrispondenza si conclude con il rilascio del provvedimento o atto autorizzativo finale, nel quale viene data evidenza dell'esito positivo della verifica effettuata che assume la valenza di parere di screening derivante da pre-valutazioni.

B. Screening specifico - Istruttoria da parte dell'Autorità competente per la VIncA – Format Valutatore

Il Valutatore, al fine di contestualizzare la proposta, verifica, in prima istanza, l'esaustività delle informazioni fornite dal proponente, la completezza della documentazione tecnico-progettuale e procede ad inserire alcune informazioni generali riguardo al sito/i Natura 2000:

- Identificazione dei siti Natura 2000;
- La distanza del P/P/P/I/A dai siti Natura 2000;
- Se il sito dispone di Obiettivi e Misure di Conservazione e/o del Piano di Gestione;
- Se il sito Natura 2000 è ricompreso parzialmente o integralmente in aree protette.

Successivamente, il Valutatore deve accertare la completezza delle informazioni in suo possesso riguardo al sito Natura 2000; qualora non siano sufficienti alla corretta verifica delle potenziali interferenze della proposta, il Valutatore, sulla base del principio di precauzione, deve richiedere direttamente l'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata (Sezione 3 Format "Valutatore").
Espletata positivamente tale verifica, si procede alla compilazione delle informazioni di maggior dettaglio riguardanti (Sezione 4 Format "Valutatore"):

- Gli obiettivi di conservazione, fissati per gli habitat e le specie di interesse comunitario del sito Natura 2000, presenti nell'area del P/P/P/I/A proposto;
- Lo stato di conservazione degli habitat e specie potenzialmente interferiti dall'iniziativa;
- I fattori di pressione e minaccia che insistono su habitat e specie di interesse comunitario.

Conclusa questa fase preliminare, si procede all'espletamento sostanziale delle quattro fasi di analisi previste dalla Guida Metodologica CE per il livello di screening, mediante il completamento delle varie sezioni del "Format Valutatore":
1) Determinare se il P/P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito:

- Il contenuto del P/P/P/I/A con accertate finalità mirate alla gestione del sito viene considerato quale azione volta alla «conservazione» del sito medesimo.
- Le modalità di attuazione del P/P/P/I/A con accertate finalità mirate alla gestione del sito non devono implicare interferenze significative.
- Se tale verifica risulta positiva, viene fornita comunicazione al proponente riguardo alla compatibilità del P/P/P/I/A con gli obiettivi di conservazione del sito.
- In caso di verifica parzialmente positiva, si deve procedere con le successive fasi dello screening.

2) Verificare gli elementi del P/P/P/I/A e individuazione di altri P/P/P/I/A che insieme

possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000:

- Il Valutatore verifica se la descrizione e caratterizzazione progettuale fornita dal proponente sia adeguata per l'esecuzione dello screening specifico e per l'individuazione di potenziali effetti su area vasta. In caso negativo, si procede alla richiesta di eventuali integrazioni.
- Il Valutatore deve individuare ulteriori P/P/P/I/A che interessano il medesimo sito o i medesimi siti potenzialmente interessati da quelli oggetto del P/P/P/I/A sotto esame. A tale scopo le Autorità competenti si devono dotare di una banca dati contenente l'elenco di tutti i P/P/P/I/A che interessino i siti Natura 2000 presenti sul territorio regionale, rendendola disponibile per la consultazione.
- Se la proposta risulta vincolata al rispetto di alcune C.O., il Valutatore ne verifica la coerenza ed adeguatezza.

Il Valutatore procede alla verifica della completezza delle integrazioni acquisite, sia per gli aspetti tecnico-progettuali che per quelli concernenti le Condizioni d'Obbligo, rispetto alle quali il Proponente ne deve dichiarare l'osservanza.

3) Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000.

Il valutatore, mediante il Format dedicato, effettua l'istruttoria dello screening sul P/P/P/I/A per il quale è stata presentata istanza (Format proponente).

L'istruttoria viene condotta dal valutatore attraverso esplicito confronto e riferimento allo standard Data Form, agli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali il sito è stato designato e al loro stato di conservazione a livello di regione biogeografica (art. 17 Direttiva Habitat e art. 12 Direttiva Uccelli) e di sito.

In questa fase vengono analizzate le potenziali incidenze sul sito Natura 2000, da valutare considerando in particolare:

- Se il P/P/P/I/A proposto rientra nelle pressioni individuate nell'ambito del report di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat;
- Se il P/P/P/I/A proposto rientra nelle pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel Piano di Gestione, e/o nelle Misure di Conservazione, e/o nel formulario standard;
- Se le modalità di esecuzione del P/P/P/I/A sono conformi a quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o Piano di Gestione del Sito Natura 2000;
- Se le eventuali Condizioni d'obbligo sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito.

4) Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.

Descrivere come il P/P/P/I/A, isolatamente o cumulativamente con altri può produrre effetti, sia permanenti che temporanei, sul sito Natura 2000, oppure illustrare le ragioni per le quali tali effetti non sono stati considerati significativi. Per l'analisi della significatività delle potenziali incidenze sul sito Natura 2000, sia permanenti che temporanee, occorre considerare se il P/P/P/I/A proposto comporti:

- La possibile perdita o frammentazione o danneggiamento in termini qualitativi di habitat di interesse comunitario;
- La possibile perturbazione di specie di interesse comunitario, la possibile perdita diretta delle stesse ed il possibile danneggiamento/riduzione dei loro habitat di specie;
- Possibili effetti cumulativi con altre iniziative che insistono nella medesima area;
- Possibili effetti indiretti sul sito Natura 2000.

Nel Format del Valutatore sono riportate le informazioni "standard" necessarie per questo livello di istruttoria, inclusa una sezione per la richiesta di integrazioni ed una di sintesi, che comprende un campo aperto nel quale redigere le conclusioni dell'istruttoria e le motivazioni dell'esito della valutazione (parere motivato)(sez. 11), da riportare nell'atto di conclusione del procedimento.
Superate le fasi sopra descritte, il Valutatore può concludere la procedura esprimendo un parere motivato, che tiene conto delle valutazioni per le quali:

- *L'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;*
- *L'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su specie di interesse comunitario su uno o più siti Natura 2000;*
- *L'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative sull'integrità del sito Natura 2000.*

L'istruttoria da parte del Valutatore termina con la compilazione dell'esito dello screening, sintetizzato nella sezione 12 del Format "Valutatore", che prevede tre possibili risultati: 1) positivo; 2) archiviazione istanza; 3) negativo, in quest'ultimo caso con la possibilità di procedere a valutazione appropriata oppure di ritenere improcedibile l'istanza in quanto in contrasto con obiettivi o misure di conservazione.

Conclusione del procedimento di screening

Fatti salvi i casi di verifiche di corrispondenza derivanti da pre-valutazioni, lo screening specifico si può concludere con le seguenti modalità:

a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.

b) le informazioni acquisite indicano che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significativa, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa.

Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione a) il P/P/P/I/A può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege.
Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), si prosegue nell'ambito della Valutazione Appropriata (Livello II della VIncA.).
Tra i casi di esito negativo dello screening specifico rientrano anche le proposte che risultano essere state valutate in contrasto con gli obiettivi e misure di conservazione generali e/o sito-specifiche.
Nel caso in cui la fase istruttoria si sia invece conclusa con l'archiviazione dell'istanza, motivata da carenze documentali e/o mancate integrazioni, il procedimento amministrativo si conclude con comunicazione scritta al Proponente.
In considerazione della peculiarità della VIncA., intesa come procedura di verifica caso per caso, le conclusioni del Valutatore possono essere riferite a P/P/P/I/A sia di limitata entità che di particolare consistenza.
Pertanto, il documento ufficiale con il quale si esprime il parere motivato definitivo di screening, deve essere rapportato alla rilevanza del P/P/P/I/A e quindi espresso per mezzo di una lettera o mediante altro idoneo provvedimento (Determina Dirigenziale, Delibera, etc.). Il parere di screening viene tempestivamente pubblicato nella sezione trasparenza dell'Autorità competente od in altre sezioni del sito web appositamente dedicate, e comunicato all'Ente Gestore del Sito (se non coincidente con il Valutatore) per il coordinamento dell'esercizio di eventuali attività di sorveglianza, mediante il supporto del Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA).

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

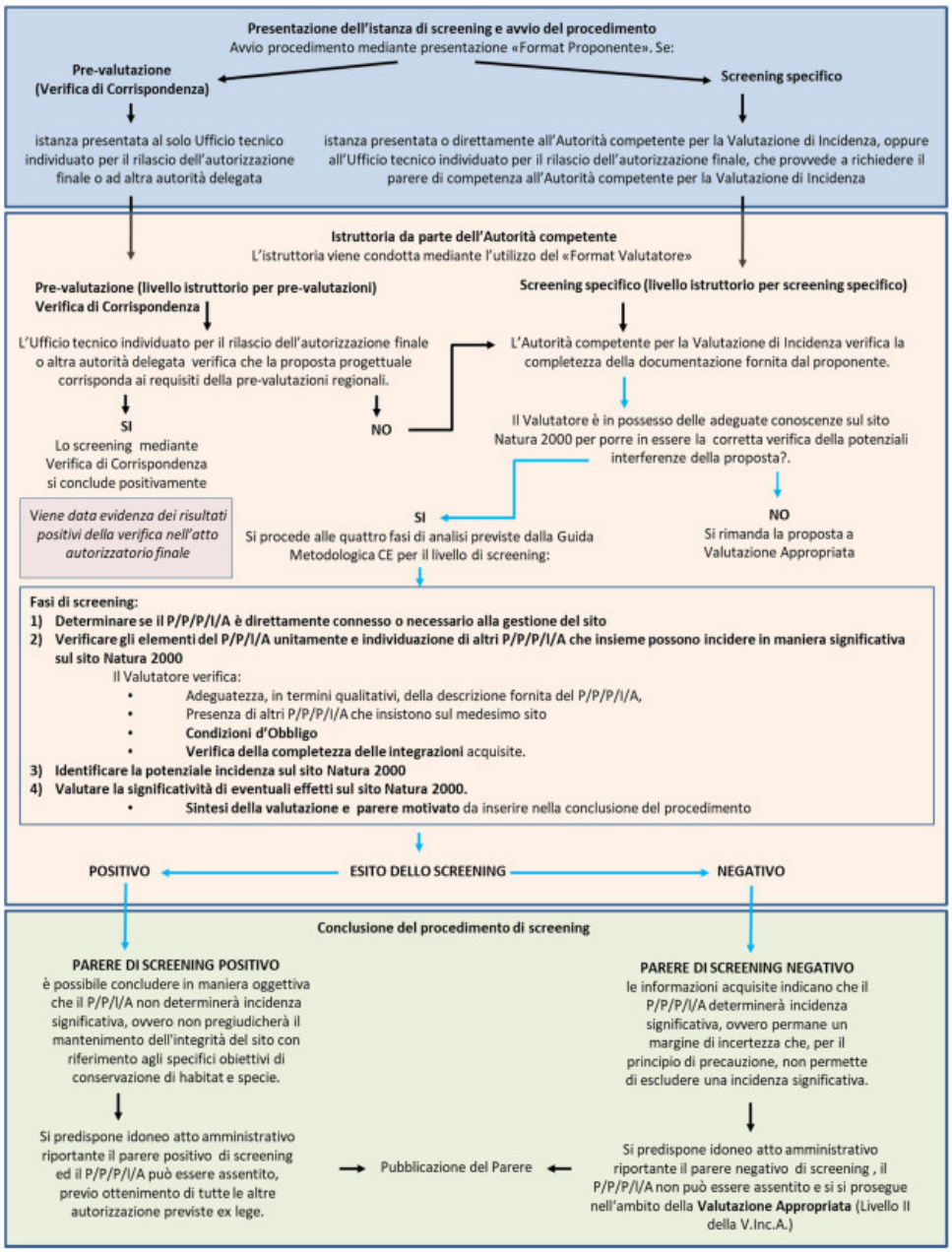

Figura 3 – Diagramma di flusso della procedura di screening di incidenza

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Tempistiche e validità temporale dello screening

Tempistiche

Il D.P.R. 357/97 e s.m.i., all'art. 5, comma 6, prevede che la Valutazione di Incidenza Appropriata sia effettuata entro il termine di 60 giorni; tale termine è esteso anche allo screening di incidenza.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, le Autorità regionali e le PP.AA., nell'ambito della propria discrezionalità sulla individuazione di modalità e tempistiche più idonee per effettuare le verifiche previste ai sensi del comma 3, possono individuare tempistiche più brevi per l'effettuazione dello screening, purché coerenti con i disposti della Legge 241/90 ed il D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Nei casi nei quali lo screening di incidenza su P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, il rilascio del parere di screening da parte dell'Autorità competente è subordinato al rispetto dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all'ottenimento del "sentito" dell'Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91.

In tali casi, qualora l'Ente di Gestione dell'area protetta non si sia già espresso, rilasciando sia il "sentito" sulla Valutazione di Incidenza, che l'eventuale nulla-osta ai sensi dell'art. 13 della legge 394/91, i termini per la conclusione del procedimento di screening, coerentemente a quanto disposto dall'art.2, comma 7, e dall'art. 17, della Legge 241/90, vengono sospesi, fino all'ottenimento del relativo parere.

Il "sentito", previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all'Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l'Autorità competente per la VIncA.

Rimane nella discrezionalità delle Regione e Province Autonoma, la facoltà di inserire il "sentito" anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000

Per quanto riguarda la richiesta di integrazione da parte del Valutatore, questa comporta una interruzione dei termini del procedimento fino alla data di acquisizione della documentazione richiesta. Il termine di 60 giorni decorre nuovamente a partire da tale data.

Validità temporale del parere di screening

Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali. Nei casi di procedura integrata VIA-VIncA, si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

Per le varianti di P/P/P/I/A è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VIncA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura e, qualora all'interno di un endoprocedimento, anche per il tramite dell'Amministrazione deputata al rilascio del provvedimento finale di approvazione della variante.

Nei casi di attività ripetute con cadenza temporale prestabilita (es. sfalcio degli argini dei canali), il parere ha valenza pluriennale e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l'intervento. Nel caso in cui la periodicità di esecuzione del P/P/P/I/A non sia puntualmente definita nella proposta approvata, l'Autorità VIncA può specificare nel parere di screening l'obbligo da parte del Proponente di comunicare con un anticipo di 30 giorni l'avvio delle attività all'Ente Gestore del Sito Natura 2000, per l'espletamento delle

opportune verifiche e per il coordinamento dell'esercizio di eventuali attività di sorveglianza. In ogni caso, al termine dei cinque anni è necessario ripetere la procedura di screening.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Lo screening di incidenza nelle procedure di VIA e VAS

Nel caso in cui lo screening di incidenza sia ricompreso nelle procedure di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i., di VIA e VAS, l'Autorità competente per la valutazione, oltre ad acquisire gli elementi minimi individuati nel Format "Proponente", può richiedere anticipatamente anche le informazioni ed i dati concernenti i siti Natura 2000 interessati dalla proposta, con un livello minimo di dettaglio utile ad espletare in modo esaustivo lo screening di incidenza medesimo.
L'utilizzo del Format, nonché la raccolta delle suddette informazioni sui siti Natura 2000, può essere sostituita dai contenuti dello Studio preliminare ambientale e/o dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), per la VIA, e dal Rapporto Preliminare o dal Rapporto Ambientale (RA), per la VAS.
Tali studi devono quindi contenere gli aspetti riconducibili alla dislocazione del P/P/P/I/A in rapporto alla pianificazione e alle tutele ambientali presenti nell'area, ed è condizione fondamentale che le analisi svolte tengano in considerazione:

- La coerenza del P/P/P/I/A con le Misure di Conservazione dei siti Natura 2000 interessati;
- Gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 eventualmente interessati dal P/P/P/I/A;
- Lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti;
- Tutte le eventuali interferenze generate dal P/P/P/I/A sui siti Natura 2000
- La presenza di altri P/P/P/I/A realizzati, in fase di realizzazione o approvazione, in fase di valutazione.

Se sulla base degli elementi forniti non è possibile escludere la possibilità del verificarsi di incidenze negative sul sito Natura 2000, si avvia il Livello II di Valutazione Appropriata con la redazione di uno specifico Studio di Incidenza, che andrà integrato con lo Studio di Impatto Ambientale e/o con il Rapporto Ambientale.
Nel caso in cui il livello di pianificazione oggetto di VAS non individui la localizzazione delle progettualità previste, occorre prescrivere la valutazione di incidenza dei singoli interventi che dovranno tuttavia essere verificati anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dagli stessi.
Come è noto, i Giudici della Corte di giustizia delle comunità europee, nella causa C-177/11, hanno interpretato l'art. 3, paragrafo 2, lettera (b) della direttiva VAS nel senso che esso "subordina l'obbligo di sottoporre un determinato piano o programma a valutazione ambientale strategica al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione d'incidenza - ai sensi della direttiva habitat", pertanto la verifica della sussistenza di possibili impatti sui siti della rete Natura 2000 (esito negativo dello screening di incidenza) effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS del piano o programma, determina il successivo assoggettamento dello stesso a VAS e a Valutazione di Incidenza appropriata.
In tale contesto appare evidente il significativo contributo rappresentato dalla completezza di informazioni inerenti la Direttiva Habitat, che non ammette deroghe alla applicazione del proprio art. 6.3, in materia di Valutazioni di Incidenza.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Valutazione Appropriata - Livello II

La Valutazione Appropriata.

La Valutazione Appropriata è identificata dalla Guida metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza (art. 6.3 Direttiva 92/43/CEE "Habitat"), come Livello II del percorso logico decisionale che caratterizza la VIncA. formato da quattro livelli. Essa segue il Livello I e viene attivata qualora la fase di screening di incidenza si sia conclusa in modo negativo, ovvero nel caso in cui il Valutatore, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, non sia in grado di escludere che il (P/P/P/I/A) possa avere effetti significativi sui siti Natura 2000.
Per quanto riguarda la Valutazione Appropriata è opportuno evidenziare che gli interessi di natura sociale ed economica non possono prevalere rispetto a quelli ambientali. Ai sensi dell'articolo 5 commi 2 e 3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. la Valutazione Appropriata prevede la presentazione di informazioni da parte del proponente del (P/P/P/I/A) sotto forma di Studio di Incidenza. Spetta all'autorità delegata alla VIncA condurre l'istruttoria della Valutazione Appropriata. Anche in questa fase l'incidenza del P/P/P/I/A sull'integrità del sito Natura 2000, sia isolatamente che congiuntamente con altri P/P/P/I/A, è esaminata in termini di rispetto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e in relazione alla loro struttura e funzione ecologica.
Per quanto riguarda i progetti ricadenti nelle procedure VIA, l'articolo 5 comma 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. prevede che la Valutazione di incidenza sia ricompresa nell'ambito della medesima procedura e lo Studio di impatto ambientale debba contenere gli elementi finalizzati alla conservazione di habitat e specie tutelati dalla Rete Natura 2000. Tuttavia con l'emanazione del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. all'articolo 10, comma 3, detta previsione viene meglio esplicitata e, in combinato disposto con l'articolo sei, estesa anche ai Piani e Programmi assoggettati alla procedura di VAS.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Lo Studio di Incidenza

L'art. 5 del D.P.R. 357/97, ai commi 2 e 3 recepisce la Valutazione di Incidenza Appropriata individuando in un apposito studio (Studio di Incidenza), lo strumento finalizzato a determinare e valutare gli effetti che un P/P/P/I/A può generare sui Siti della rete Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi

Lo Studio (o Relazione) di Incidenza è stato quindi introdotto nella normativa italiana con lo scopo di ottenere un documento ben identificabile che renda conto della "opportuna valutazione d'incidenza" richiesta dall'art.6, commi 3 e 4, della direttiva Habitat.

Tale studio deve essere predisposto dai proponenti degli strumenti di pianificazione (piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti) e dai proponenti di P/P/P/I/A non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000.

In merito all'integrazione della Valutazione di incidenza nelle procedure di VIA e VAS (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale (SIA), devono quindi contenere in modo ben individuabile lo Studio di incidenza.

I professionisti incaricati dal proponente a svolgere lo Studio di Incidenza devono preliminarmente verificare e documentare, in modo trasparente e adeguato, tutti i potenziali elementi che potranno essere oggetto di valutazione.

• Allegato G al D.P.R. 357/97

L'attuale normativa prevede che lo Studio di Incidenza debba essere elaborato sulla base degli indirizzi forniti dall'Allegato G del D.P.R. 357/97, denominato "Contenuti della Relazione per la Valutazione di Incidenza di Piani e Progetti". La formulazione di tale documento di indirizzo è invariata rispetto a quanto definito nel 1997 dal D.P.R. 357, non essendo stato raggiunto l'accordo in Conferenza Stato Regioni sul nuovo testo discusso nel 2003, quando è stato emanato il D.P.R. di modifica e integrazione n. 120, che ha consentito di archiviare la procedura di infrazione avviata per recepimento non conforme della direttiva Habitat.

Tale allegato, se da una parte ha rappresentato per i primi anni di attuazione del D.P.R. un punto di riferimento utile per comprendere che l'espletamento della Valutazione di Incidenza, a differenza della VIA, non dipende dalle tipologie progettuali, dall'altra ha comportato e tutt'ora comporta delle limitazioni dovute all'eccessiva generalizzazione degli aspetti trattati rispetto agli obiettivi di conservazione richiesti dalla direttiva Habitat.

Tali aspetti sono infatti individuati genericamente come interferenze sul sistema ambientale considerando le componenti abiotiche, biotiche e le loro connessioni ecologiche. L'assenza nell'Allegato G di definizioni e/o riferimenti a habitat e specie di interesse comunitario, all'integrità di un sito, alla coerenza di rete, e alla significatività dell'incidenza, rappresenta nella prassi un limite al corretto espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Alcune Regioni e PP.AA., nell'ottemperare a quanto previsto dallo stesso art. 5, comma 5, del regolamento, hanno superato tale criticità elaborando delle specifiche Linee Guida che interpretano e approfondiscono i contenuti minimi di indirizzo individuati nell'Allegato G.

Le disposizioni di seguito riportate nelle presenti Linee Guida costituiscono interpretazione e approfondimento dei disposti dell'Allegato G assicurandone la piena e corretta attuazione in modo uniforme e coerente in tutte le regioni italiane.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

DISPOSIZIONI

Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata

• Requisiti della Valutazione Appropriata:

1. Deve obbligatoriamente prendere in considerazione gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000;
2. Deve riportare i risultati e le conclusioni delle analisi svolte sulle specie di Allegato II della Direttiva Habitat, delle specie di Allegato I della Direttiva Uccelli e di tutti gli uccelli migratori che ritornano regolarmente nel sito, nonché di tutti gli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;
3. L'analisi deve essere svolta alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili;
4. Deve essere fornita una approfondita analisi rispetto agli obiettivi di conservazione stabiliti per il sito;
5. Deve contenere complete, precise e definitive dichiarazioni e conclusioni sui risultati ottenuti;
6. Deve essere interamente documentata;
7. Deve essere garantita la partecipazione del pubblico

• Peculiarità e specificità dello Studio di Incidenza

Al fine di consentire il corretto espletamento di detta Valutazione, uno Studio di Incidenza, oltre a quanto stabilito nell'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., deve essere integrato con i riferimenti:

- *agli obiettivi di conservazione del sito/dei siti;*
- *agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nel sito/nei siti;*
- *agli habitat di specie presenti nel sito/nei siti;*
- *al loro stato di conservazione a livello di sito e di regione biogeografica; • all'integrità del sito;*
- *alla coerenza di rete;*
- *alla significatività dell'incidenza.*

Lo Studio di Incidenza ha la finalità di approfondire e analizzare in dettaglio l'incidenza dell'azione nei confronti dei siti natura 2000.
Tale incidenza deve essere valutata singolarmente o congiuntamente ad altre azioni, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito stesso e del contributo che il Sito fornisce alla coerenza della rete, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.
Seppure l'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. risulta contenere alcuni elementi tipici degli Studi di Impatto Ambientale (SIA), lo Studio di Incidenza si deve distinguere da esso per i riferimenti specifici agli habitat e alle specie per cui i siti Natura 2000 potenzialmente interessati sono stati designati.
Nello studio di incidenza le analisi delle componenti ambientali tipiche del SIA (es. aria, acqua, atmosfera, suolo, rumore, fauna e flora, etc.), vengono approfondite e riportate solo quando ritenute fondamentali per la valutazione delle interferenze nei confronti degli obiettivi di conservazione sito specifici.

• Completezza, esaustività e oggettività delle analisi esperite negli

Studi di Incidenza.

Non è consentito sottostimare alcune tipologie di incidenza, oppure tralasciare taluni approfondimenti su habitat, specie o habitat di specie presenti, potenzialmente interferiti dal P/P/P/I/A poiché ciò potrebbe condurre a raggiungere conclusioni non oggettive dello Studio di Incidenza.

• Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza

Gli Studi di Incidenza devono essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito/i siti Natura 2000 è/sono stato/i individuato/i.

L'estensore dello studio di incidenza deve essere in grado di esporre in modo adeguato le argomentazioni necessarie, dimostrando di conoscere le componenti ambientali oggetto di tutela, le caratteristiche del sito, con riferimento ai contenuti dello Standard Data Form Natura 2000 e degli obiettivi di conservazione del sito e di poter valutare le eventuali interferenze che il P/P/P/I/A può determinare sull'integrità del sito stesso, anche con riferimento a quegli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche così come riportato dall'art. 10 della Direttiva 92/43/CEE.

Quando necessario, lo studio dovrà essere redatto da un gruppo interdisciplinare che coinvolga figure con competenza ed esperienza specifica e documentata nelle diverse specializzazioni in campo ambientale.

Nel caso in cui l'Autorità competente per la VIncA rilevi carenze tecnico-scientifiche nello Studio di Incidenza, questa potrà richiedere l'integrazione dello stesso, indicando gli aspetti settoriali da approfondire.

• Requisiti ed adempimenti richiesti dalle Regioni e Provincie autonome agli estensori degli Studi di Incidenza

Come sopra riportato, i professionisti incaricati di redigere lo Studio di Incidenza devono essere in possesso di effettive competenze per l'analisi del grado di conservazione di habitat e specie, degli obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, nonché per la valutazione delle Interferenze generate dal P/P/P/I/A sul sito o sui siti Natura 2000 interessati.

Negli atti di indirizzo regionale e della PP.AA deve essere data evidenze pertanto che "lo Studio di Incidenza debba essere redatto secondo i criteri metodologici ed i contenuti descritti nelle presenti linee guida e deve essere predisposto preferibilmente da un gruppo interdisciplinare ed necessariamente firmato da un professionista con esperienza specifica, documentabile in campo naturalistico ed ambientale, nonché, se diverso, dal progettista del piano/programma/intervento/attività".

L'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, potrà riservarsi comunque la possibilità di richiedere la presentazione di specifico curriculum vitae comprovante il possesso delle necessarie specifiche competenze professionali. Inoltre, anche al fine di evitare il cosiddetto fenomeno del copia/incolla, il/i professionisti incaricati dovrebbero rilasciare la liberatoria di responsabilità sulla proprietà Industriale e Intellettuale dei dati presentati (D.lgs. 10.2.2005, n. 30 e L. 633/1941).

Trattandosi di dati di tipo ambientale, deve essere inserita la previsione che consente all'Autorità competente la diffusione, la comunicazione, e la pubblicazione dei contenuti e delle risultanze degli studi con qualsiasi modalità, accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore. Quanto sopra in ottemperanza al D.lgs 33/2013 e s.m.i. sulla trasparenza.

Sarà cura poi dell'Amministrazione interessata rendere accessibili tali dati, anche nel

rispetto dell'art. 40 "Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali" del citato D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e della Convenzione di Aarhus.

• Indicazioni sulla qualità dei dati

Nello studio di incidenza devono essere indicati l'origine, le caratteristiche principali e il livello di completezza delle informazioni utilizzate, evidenziando eventuali lacune e incertezze nella raccolta ed elaborazione dei dati. Vanno indicati i principali studi e pubblicazioni scientifiche (e divulgative) e le banche dati utilizzate per le analisi dei contenuti naturalistici e per l'analisi dell'incidenza. Vanno indicati gli Organismi e gli Enti consultati (referenti). La completa citazione delle fonti utilizzate va inserita nella bibliografia.

• Adeguata formazione tecnica per le Autorità delegate alla VIncA.

Le Autorità delegata alla VIncA. devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., sono le Regioni che, per quanto di propria competenza, normano l'attuazione della Valutazione di Incidenza e individuano l'autorità competente per il suo svolgimento. Non è possibile delegare dette attività a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico.

E' necessario quindi che le Amministrazioni regionali provvedano ad una verifica nel merito delle effettive capacità tecniche degli Uffici ai quali intende delegare l'attuazione della procedura. Pertanto devono essere individuate specifiche strutture regionali, territoriali, o Enti Gestori dei siti o delle aree naturali protette - che dispongono di maggiori conoscenze specifiche sugli aspetti concernenti la gestione di rete Natura 2000.

• Congruità delle misure di mitigazione appropriate al Livello II

Come introdotto dalle Guide dell'Unione europea, le misure di mitigazione, o attenuazione, sono misure intese a ridurre al minimo, o addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A, durante o dopo la sua realizzazione. Ne costituiscono parte integrante e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

Gli Studi di Incidenza con esito positivo relativo al Livello II, non debbono presentare l'inserimento di un elevato numero di misure di mitigazione o attenuazione, poiché questo condurrebbe erroneamente a non avviare una esaustiva analisi di soluzioni alternative.

Le misure di mitigazione utilizzate nelle procedure di VIA non sono sempre configurabili come misure idonee nell'ottica della procedura di Valutazione di Incidenza. Infatti le mitigazioni in ottica VIA possono fare riferimento anche ad eventuali misure non strettamente riconducibili agli effetti generati dal progetto, quali: provvedimenti di carattere gestionale; mitigazioni di natura sociale ed economica; interventi di ottimizzazione dell'inserimento paesaggistico; interventi tesi a riequilibrare eventuali impatti indotti sull'ambiente non relazionati alla coerenza della rete Natura 2000; etc.

Le mitigazioni, nei criteri della Direttiva "Habitat", devono invece avere la sola finalità di ridurre le interferenze su habitat e specie di interesse comunitario, garantendo che non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e il contenimento degli effetti negativi sull'integrità del sito/i Natura 2000 al di sotto della soglia di significatività.

Le misure di mitigazione possono essere considerate congrue solo se non si configurano come Misure di Compensazione tese a bilanciare una incidenza significativa non mitigabile, in quanto la loro individuazione corrisponde al Livello III della Valutazione di Incidenza.

Solo dopo la conclusione della valutazione delle incidenze, il Valutatore può accettare le eventuali misure di mitigazione presentate dal proponente, rifiutarle e/o chiederne modifiche ed integrazioni, oltre che stabilirne di nuove.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Qualora non previste nel P/P/P/I/A, nelle sue integrazioni, o comunque ritenute insufficienti dall'Autorità competente alla VIncA, nel parere espresso di Valutazione Appropriata debbono essere identificate e integrate ulteriori misure di mitigazione, sotto forma di prescrizioni.
Quanto considerato per le misure di mitigazione presentate dal proponente, vale anche per il Valutatore che deve evitare di inserire nel proprio parere un elevato numero di prescrizioni, anziché procedere all'eventuale possibilità di avviare l'analisi di soluzioni alternative.
Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del P/P/P/I/A.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Contenuti dello Studio di Incidenza

Nello Studio di Incidenza devono essere descritte ed identificate le potenziali fonti di impatto ed interferenza generate dal P/P/P/I/A sul sistema ambientale, con riferimento a parametri quali: estensione, durata, intensità, periodicità e frequenza.
Nel caso in cui non sia possibile utilizzare metodologie standard o indici esistenti, si può ricorrere a metodi "soggettivi" di previsione (es. il "giudizio esperto"). In tal caso, qualora la stima degli effetti di tali fonti di impatto sia valutata non significativa dallo studio e confermata come tale dal valutatore, la conseguente approvazione dovrà contenere comunque una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un programma di monitoraggio, che ha la sola funzione di verificare i metodi soggettivi con dati oggettivi, allo scopo di accertare la coerenza delle previsioni di incidenza individuate nella V.In.cA e, se del caso, attuare misure correttive.
Il monitoraggio non deve essere utilizzato come strumento per la verifica degli effetti degli impatti significativi negativi già ritenuti probabili in sede di Valutazione di Incidenza. Quanto sopra in considerazione della sentenza C-142/16 che cita quanto segue: "Le autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che essa è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità del detto sito".
Sulla base della stima dei potenziali impatti deve essere identificato e definito il limite temporale e spaziale di riferimento dell'analisi. In termini spaziali deve essere individuata una area vasta all'interno della quale possono verificarsi interferenze generate dal P/P/P/I/A sul sistema ambientale. Al di fuori di detti limiti spaziotemporali deve essere escluso, con ragionevole certezza scientifica, il verificarsi di effetti legati al P/P/P/I/A.
La descrizione del P/P/P/I/A e degli effetti deve tenere in considerazione tutti gli ulteriori P/P/P/I/A (già eseguiti, adottati, approvati o in progetto) i cui effetti si manifestano interamente o parzialmente all'interno del sito.
Lo studio di Incidenza, deve contenere come requisiti minimi le seguenti informazioni ed illustrare in modo completo ed accurato i seguenti aspetti:
I. Localizzazione e descrizione tecnica del P/P/P/I/A
II. Raccolta dati inerenti i siti della Rete Natura 2000 interessati dai P/P/P/I/A
III. Analisi e individuazione delle incidenze sui siti Natura 2000
IV. Valutazione del livello di significatività delle incidenze
V. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione
VI. Conclusioni dello Studio di Incidenza
VII. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio

I. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE TECNICA DEL P/P/P/I/A

In questa fase dello Studio di Incidenza si inseriscono tutti quegli elementi utili a rappresentare e comprendere il contesto territoriale in cui si colloca il P/P/P/I/A, nonché si descrivono ed identificano tutte le azioni della proposta che, che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000. In particolare:

- Localizzazione ed inquadramento territoriale
- Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti

Per una migliore comprensione delle informazioni da fornire nell'ambito delle diverse azioni potenzialmente suscettibili di generare incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, si ritiene opportuno dettagliare per ogni tipologia (P/P/P/I/A) gli elementi minimi da considerare.

Piani o Programmi) (P/P)

Per i Piani o Programmi) (P/P) la descrizione deve essere rivolta essenzialmente alla trattazione delle strategie, degli obiettivi e delle azioni previsti in relazione alle aree ove si applicano, in rapporto alla pianificazione e/o programmazione e alle previsioni precedentemente in essere e al loro periodo di validità e durata. Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del Piano sono connessi o necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

- Localizzazione ed inquadramento territoriale
  - Dato vettoriale e cartografia generale del Piano o Programma con sovrapposti i perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS, rappresentate in scala adeguata con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (richiesta soprattutto per Piani esterni ai siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sui siti più prossimi);
  - Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio¬ interessato dal Piano o Programma;
  - Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;
  - Settore di pertinenza del Piano o Programma (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale,¬ industriale, ecc.);
  - Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il Piano o Programma con indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non direttamente connessi ai contesti ambientali tutelati delle Direttive Habitat ed Uccelli.

- Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti, con riferimento a:
  - Tipologia di piano e programma e le relazioni con altri strumenti pianificatori specificando se questi sono stati già stato oggetto di valutazione di incidenza all'interno di una procedura di VAS;
  - Relazione di piano o programma, azzonamento o carta delle previsioni di piano (con indicazione delle variazioni nel caso di variante parziale), norme di piano, eventuale Rapporto Preliminare ambientale di VAS;
  - Qualora si tratti di una variante di piano o programma relazione che metta in evidenza, anche a livello cartografico, le norme o gli elementi oggetto di modificazione;
  - Verifica di compatibilità:
    - con gli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree naturali protette, qualora il piano interessi territorialmente un Parco naturale o una Riserva , sia nazionale che regionale, istituita ai sensi della L. 394/91;
    - con gli obiettivi di conservazione dei Natura 2000 interessati; o con le misure di conservazione o con i piani di gestione vigenti nei siti Natura 2000 interessati; o con altre norme e regolamentazioni in materia di tutela della biodiversità;
  - Eventuali altri pareri/autorizzazioni ambientali acquisiti o da acquisire (nulla osta idraulico,¬ vincolo idrogeologico, paesaggistico, architettonico, archeologico, altro);
  - Dati dimensionali di pertinenza e/o altri dati ritenuti necessari per la comprensione del piano tra cui (se pertinenti al tipo di piano o programma):
    - superficie del piano (Ha); superficie coperta prevista/consentita (mq)

- indice di copertura medio (mq/mq);
- volumetria prevista/consentita (mc)
- indice volumetrico medio (mc/mq);
- altezza massima prevista/consentita (m);
- incremento della capacità insediativa residenziale, turistica, ecc.;

➢ Cambiamenti fisici che deriveranno dall'attuazione del Piano o Programma;

➢ Descrizione delle eventuali alternative strategiche o pianificatorie prese in esame nella stesura del piano o programma e motivazione delle scelte effettuate.

Progetti/Interventi/Attività (P/I/A)

Per i progetti ed interventi (P/I) la descrizione deve invece incentrarsi sull'analisi delle loro finalità in relazione alle aree direttamente interessate, tenendo conto del consumo di suolo e delle risorse naturali, delle caratteristiche dimensionali, del cronoprogramma dei lavori, delle infrastrutture da utilizzare durante il cantiere (es. viabilità) e deve inoltre contenere una descrizione di tutte le precauzioni adottate al fine di evitare possibili impatti sull'ambiente, come ad esempio le iniziative volte alla riduzione del verificarsi di incidenti ambientali rilevanti o più semplicemente le misure di gestione del cantiere volte a ridurre al minimo le interferenze con il territorio o le specie (es. lavaggio degli attrezzi).
Per le attività (A), in genere legate allo svolgimento di eventi e manifestazioni (gare sportive, concerti, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.), nella descrizione, oltre alle finalità dell'evento e alla stima del carico antropico previsto (es. partecipanti su mq), devono essere analizzati diversi fattori quali: l'occupazione temporanea di suolo; il rumore prodotto; la necessità di realizzare infrastrutture permanenti o temporanee, la produzioni di rifiuti o reflui, etc..
Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del P/I/A sono connessi o necessari ulteriori P/P/P/I/A e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

❖ <u>Localizzazione ed inquadramento territoriale</u>

➢ Dato vettoriale e cartografia generale del P/I/A con sovrapposti i perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS con campitura riferita all'interno del SIC/ZSC e delle ZPS, rappresentate in scala adeguata con legende riferite a tutti i tematismi raffigurati sulle cartografie medesime (richiesta soprattutto per P/I/A esterni ai siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sui siti più prossimi);

➢ Dato vettoriale e cartografia con l'ubicazione del P/I/A in area vasta (scala 1:25.000 o minore, se necessario) ed in area ristretta (auspicabile la scala 1:10.000 /1:5.000), riferiti ai perimetri dei SIC/ZSC e delle ZPS, con adeguata legenda.

➢ Localizzazione territoriale del P/I/A, possibilmente su ortofoto, rispetto ai siti Natura 2000 interessati (mediante cartografia di dettaglio) con indicazione delle coordinate geografiche che individuano il punto (se trattasi di intervento puntuale) o serie di punti che delimitano il poligono interessato (se l'intervento interessa un'area): il sistema geografico di riferimento deve essere specificato.

➢ Informazioni circa la distanza dal Sito o dai Siti Natura 2000 rispetto all'area nella quale si colloca il P/I/A (per P/I/A esterni ai siti Natura 2000, ma per i quali è comunque necessario condurre una valutazione ai sensi dell'art. 6.3 della Direttiva Habitat);

➢ Documentazione fotografica a colori riportante la data dell'Istantanea e l'identificazione su cartografia delle foto, dei relativi coni visuali e didascalie,

attinenti l'area d'intervento;

- Relazione generale tecnico-descrittiva che illustri i vincoli e le tutele presenti sul territorio¬ interessato dal P/I/A;
- Descrizione del rapporto con le pianificazioni territoriali esistenti e previste;
- Settore di pertinenza del P/I/A (residenziale, turistico ricreativo, infrastrutturale, industriale, evento o manifestazione privata o pubblica, ecc.);
- Descrizione generale del contesto territoriale nel quale si colloca il P/I/A con indicazione degli eventuali elementi naturali e/o antropici salienti, anche se non strettamente riconducibili agli habitat di Direttiva (ad esempio presenza di siepi, alberi isolati, cespuglieti, muri a secco, edifici diroccati, attività agro-zootecniche in atto, pozze permanenti e corsi d'acqua, pareti rocciose, scarpata sabbiosa, etc.), e sintetica descrizione degli eventuali principali fattori di degrado o alterazione del medesimo contesto territoriale

❖ <u>Descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti, con riferimento a:</u>

- Indicazioni in merito all'interesse pubblico o privato del P/I/A;
- Elaborati grafici del P/I/A (piante, prospetti, sezioni, etc.);
- Identificazione di limiti temporali e spaziali dell'analisi ambientale;
- Descrizione ed individuazione dell'area vasta potenzialmente interferita dal P/I/A;
- Attestazione inerente la destinazione urbanistica del sito d'intervento e il rispetto delle norme nazionali e regionali in materia urbanistica;
- Descrizione delle eventuali alternative strategiche, progettuali od organizzative prese in esame nella stesura del P/I/A e motivazione delle scelte effettuate;
- Per i P/I/A, qualora si tratti di una variante progettuale, relazione che metta in evidenza, anche a livello cartografico, gli elementi oggetto di modificazione;
- Riferimenti alle sostanze e alle tecnologie utilizzate;
- Dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di cantiere (movimenti¬ terra, mezzi utilizzati e quantificazione del loro utilizzo, viabilità e piste temporanee, nuove o preesistenti, etc);
- Dimensioni, entità, superficie e/o volumi occupati, riferiti alla fase di esercizio del P/I oppure allo svolgimento permanente o temporaneo dell'attività (A);
- Cambiamenti fisici che deriveranno dal P/I/A (da scavi, fondamenta, opere di dragaggio, livellamenti, etc.);
- Identificazione e quantificazione delle emissioni sonore, luminose e di sostanze nell'aria, nell'acqua e nel suolo,
- Quantificazione delle risorse naturali utilizzate (per es. gestione della risorsa idrica, gestione¬ forestale, etc.);
- Produzione di rifiuti ed altri materiali di risulta e loro modalità di smaltimento;
- Specifico cronoprogramma;
- Durata e periodo complessivo di attuazione del P/I/A;
- Durata, periodo e modalità di svolgimento delle singole fasi di realizzazione del P/I/A (fasi di cantiere, di realizzazione, di esercizio, etc.);
- Descrizione ed individuazione degli impatti cumulativi con altri P/I/A;

- Ogni altra informazione ritenuta utile alla migliore comprensione del P/I/A e del contesto in cui si colloca.

II. RACCOLTA DATI INERENTI I SITI NATURA 2000 INTERESSATI DAI P/P/P/I/A

In questa sezione dello Studio di Incidenza rientra la raccolta e la descrizione dei dati inerenti i siti della rete Natura 2000 oggetto della Valutazione Appropriata. Pertanto è necessario che vengano acquisite le seguenti informazioni:

A. Standard Data Form Natura 2000; Obiettivi di conservazione specifici da conseguire nel sito stabiliti nell'atto di designazione ai sensi dell'articolo 4(4) della Direttiva Habitat

B. Piano di Gestione o Misure di Conservazione sito specifiche;

C. Documentazioni e pubblicazioni esistenti sul sito Natura 2000 interessato;

D. Documentazioni e pubblicazioni disponibili afferenti le componenti naturalistiche presenti nell'area di intervento al momento della progettazione (studi su habitat, specie e habitat di specie);

E. Carta degli habitat e carta di distribuzione delle specie di interesse comunitario eventualmente disponibili presso le Autorità competenti;

F. Eventuali altre carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, carta degli acquiferi e geologiche, ecc.), in scala adeguata;

G. Con riferimento a P/I/A, eventuali rilievi di campo se necessari.

Approfondimento di dettaglio sulla porzione del sito/i Natura 2000 interessati dal P/I/A

Per l'area specifica di intervento dei P/I/A, sulla base di tutti i dati raccolti (punti A-G) e di eventuali rilievi di campo, devono essere acquisite le seguenti informazioni:

- Carta degli habitat puntuale e delle componenti naturalistiche relative alla zona di attuazione del P/I/A con sovrapposizione dell'impronta delle opere, del cantiere e delle azioni collegate - (dato vettoriale);
- Descrizione delle componenti naturalistiche d'interesse comunitario cioè habitat, specie e habitat di specie, così come individuati nel Natura 2000 - Standard Data Form del Sito, esistenti sull'area di intervento e nell'area immediatamente circostante, al momento della progettazione del P/I/A.

Il livello di dettaglio da raggiungere deve essere sufficiente a fornire i seguenti elementi:

Specie floristiche e faunistiche

1. Individuazione delle stazioni (siti o aree circoscritte, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici e di collegamento) di presenza delle specie di interesse comunitario o prioritarie ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE individuate nello Standard Data Form Natura 2000 del Sito o degli habitat di specie, potenzialmente idonei ad ospitarle e loro descrizione (indispensabile);
2. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) delle stazioni di presenza delle specie di interesse comunitario/prioritarie ai sensi delle direttive 2009/147/CE idem e 92/43/CEE o degli habitat faunistici potenzialmente idonei, con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici ed ai corridoi di collegamento (indispensabile);
3. Individuazione delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello

Standard Data Form Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali;

4. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello Standard Data Form Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali;

Habitat sensu direttiva 92/43/CEE

1. Individuazione e descrizione degli habitat di interesse comunitario o prioritari ai sensi della direttiva 92/43/CEE, Allegato I, segnalati nella scheda Natura 2000 del sito e presenti nell'area di intervento; (indispensabile)
2. Cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) degli habitat di interesse comunitario prioritari e non, presenti nell'area di Intervento, se già non rese disponibili dall'Autorità competente; (indispensabile)
3. Descrizione di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse segnalati da enti o associazione scientifiche o individuati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento;
4. Cartografia della vegetazione in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse individuati da enti o associazione scientifiche o rilevati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento.

I **rilievi di campo** per l'approfondimento della presenza di specie faunistiche e floristiche oltre che degli habitat devono essere realizzati in periodi coerenti rispetto all'ecologia delle singole specie. Le Autorità competenti e gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000 hanno la facoltà di individuare, sulla base delle conoscenze dei siti designati a gestire, calendari e periodi idonei per l'effettuazione di rilievi, analisi e monitoraggi di campo delle specie ed habitat di interesse comunitario presenti nei diversi siti (es. periodo di fioritura orchidee per habitat cod. 6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalla) (*stupenda fioritura di orchidee)).

III. ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000

Per l'individuazione delle incidenze devono essere individuati gli effetti del P/P/P/I/A sui siti Natura 2000 mediante sovrapposizione delle informazioni progettuali con i dati raccolti sui siti stessi.

L'analisi dovrà prevedere una relazione generale tecnico-descrittiva che illustri gli elementi del P/P/P/I/A in rapporto ai siti della Rete Natura 2000.

Con riferimento alla integrità e coerenza della rete Natura 2000, agli habitat e alle specie interessati dall'analisi, deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, della coerenza tra i piani adottati e approvati e delle indicazioni derivanti dagli obiettivi di conservazione individuati per i siti, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione dei siti interessati.

Le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti determinati dal P/P/P/I/A devono essere esplicite e documentate con riferimento al grado di conservazione di habitat e specie e agli obiettivi di conservazione dei siti, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto".

Per ciascun habitat e specie, elencati nel formulario ed eventualmente individuati nei rilievi di campo, deve essere indicato se l'effetto è diretto o indiretto, a breve o a lungo termine, durevole o reversibile, e deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di attuazione del P/P/P/I/A.

Deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e specie, se l'effetto sia isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto possa essere cumulativo con quello di altri P/P/P/I/A. Pertanto gli elementi essenziali che devono essere valutati sono i seguenti:

- Effetti Diretti e/o Indiretti;
- Effetto cumulo;
- Effetti a breve termine (1-5 anni) o a lungo termine;
- Effetti probabili;
- Localizzazione e quantificazione degli habitat, habitat di specie e specie interferiti;
- Perdita di superficie di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie (stimata sia in ettari sia in percentuale rispetto alla superficie di quella tipologia di habitat indicata nello Standard Data Form del sito Natura 2000 interessato);
- Deterioramento di habitat di interesse comunitario e di habitat di specie in termini qualitativi;
- Perturbazione di specie.

Nello specifico deve essere valutato e descritto quanto segue:

✓ Il P/P/P/I/A interessa habitat prioritari (*) di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della¬ Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se, Si:

- ➢ Quali habitat prioritari vengono interferiti?
- ➢ Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
- ➢ Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?

✓ Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati? Se, Si:

- ➢ Quali habitat di interesse comunitario vengono interferiti?
- ➢ Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
- ➢ Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?

✓ Il P/P/P/I/A interessa habitat di interesse comunitario ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, non figuranti tra quelli per i quali il sito/i siti sono stati designati (riportati con la lettera D nel Site Assessment)? Se, Si:

- ➢ Quali habitat prioritari vengono interferiti?
- ➢ Quanta superficie viene interessata nel sito/siti?
- ➢ Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine?

✓ Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario prioritarie (*) dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE per i quali il sito/i siti sono stati designati?

- ➢ Quali specie vengono interessate nel sito/siti?
- ➢ Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.)?
- ➢ Qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
- ➢ Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
- ➢ Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie?

- ✓ Il P/P/P/I/A interessa o può interessare specie e/o il loro habitat di specie, di interesse comunitario non prioritarie dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE per i quali il sito/i siti sono stati designati?
  - ➢ Quali specie vengono interessate nel sito/siti?
  - ➢ Quale è la loro consistenza di popolazione nel sito /siti (es. individui, coppie etc.)?
  - ➢ Qual è l'impatto sulla popolazione a livello di sito e nell'area di ripartizione?
  - ➢ Quanta superficie del loro habitat di specie viene interferita?
  - ➢ Vengono impattate la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat di specie?
- ✓ Il P/P/P/I/A ha un impatto sugli obiettivi di conservazione fissati per gli habitat/specie per i quali il sito/i siti sono stati designati? Il loro raggiungimento è pregiudicato o ritardato a seguito del P/P/P/I/A? Il P/P/P/I/A può interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione?
- ✓ In che modo il P/P/P/I/A incide, sia quantitativamente che qualitativamente , su habitat/specie/habitat di specie sopra individuati? Deve essere indicato e descritto quanto segue:
  - ➢ la superficie di habitat di interesse comunitario interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente?
  - ➢ la superficie di habitat di specie interessata dal P/P/P/I/A viene persa definitivamente ?
  - ➢ la superficie di habitat di interesse comunitario o habitat di specie viene frammentata?
  - ➢ il P/P/P/I/A interessa direttamente un sito riproduttivo, di svernamento, sosta, transito, rifugio o foraggiamento di specie di interesse comunitario?
  - ➢ il P/P/P/I/A produce perturbazioni o disturbi su una o più specie nelle fasi del proprio ciclo biologico, su uno o più habitat/habitat di specie?
  - ➢ la realizzazione del P/P/P/I/A comporta cambiamenti in altri elementi ambientali, naturali e seminaturali, e morfologici del sito (es. muretti a secco, ruderi di edifici, attività agricole e forestali, zone umide permanenti o temporanee, etc.)?
  - ➢ la realizzazione del P/P/P/I/A comporta l'interruzione di potenziali corridoi ecologici? Se si, in che modo e da quali specie possono essere utilizzati?
- ✓ La realizzazione del P/P/P/I/A comporta il rischio di compromissione del raggiungimento degli obiettivi di conservazione individuati per habitat e specie di interesse comunitario sia in termini qualitativi che quantitativi? Perché?
- ✓ In che modo il P/P/P/I/A incide sull'integrità del sito? Deve essere descritto quanto segue:
  - ➢ la realizzazione del P/P/P/I/A può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti che determinano la funzionalità del sito in quanto habitat o ecosistema?
  - ➢ la realizzazione del P/P/P/I/A può condurre alla modifica delle dinamiche ecosistemiche che determinano la struttura e/o le funzioni del sito?
  - ➢ la realizzazione del P/P/P/I/A può condurre a modifiche degli equilibri tra le specie principali e ridurre la diversità biologica del sito?
  - ➢ la realizzazione del P/P/P/I/A può provocare perturbazioni che possono incidere sulle

dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali?

Tale analisi deve essere accompagnata da una quantificazione delle incidenze per ogni habitat, habitat di specie e specie interferiti, indicatori come indicato nella Figura 4.

Perdita di superficie di habitat/habitat di specie per effetti:						Sintesi	
					ettari tot. Habitat SDF*		
Diretti	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**	☐	Ettari totali interferiti permanentemente
Indiretti	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**	☐	incidenza %**
A breve termine	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**	☐	Ettari totali interferiti temporaneamente
A lungo termine	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**	☐	incidenza %**
Permanente/irreversbile	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**		
Legati alla fase di :							
Cantiere	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**	☐	Ettari totali interferiti
Esercizio	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**	☐	incidenza %**
Dismissione	☐	☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**		
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat/habitat di specie:		Si / No	Descrivere:			☐	ettari tot. Habitat OdC***
		☐	ettari interferiti	☐	incidenza %**	☐	incidenza %****

Frammentazione di habitat/habitat di specie per effetti:			Descrivere:
Diretti	☐	Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine degli habitat(habitat di specie:	
Indiretti	☐		
A breve termine	☐		
A lungo termine	☐	Si / No	
Permanente/irreversbile	☐		
Legati alla fase di :			
Cantiere	☐		
Esercizio	☐		
Dismissione	☐		

Perturbazione di specie per effetti:						Sintesi	
Specificare se: Indivudi - Coppie - Nidi:					n. individui/coppie/nidi nel sito SDF*		
Diretti	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**	☐	N.tot. individui/coppie/nidi interferiti permanentemente
Indiretti	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**	☐	incidenza %**
A breve termine	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**	☐	N.tot. individui /coppie/nidi interferiti temporaneamente
A lungo termine	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**	☐	incidenza %**
Permanente/irreversbile	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**		
Legati alla fase di :							
Cantiere	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**	☐	N.tot. individui/coppie/nidi interferiti
Esercizio	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**	☐	incidenza %**
Dismissione	☐	☐	n. individui/coppie/nidi interferiti	☐	incidenza %**		
Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dlle specie:		Si / No	Descrivere:			☐	n. individui/coppie/nidi nel sito OdC***
						☐	incidenza %****

6

Effetti sull'integrità del sito/i Natura 2000			Descrivere in che modo viene perturbata l'integrità del sito/i Natura 2000:
Diretti	☐	Vengono interferite la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell'integrità del sito/i Natura 2000:	
Indiretti	☐		
A breve termine	☐		
A lungo termine	☐	Si / No	
Permanente/irreversbile	☐		
Legati alla fase di :			
Cantiere	☐		
Esercizio	☐		
Dismissione	☐		

* Superficie habitat riportato o Numero di individui/coppie/nidi riportati sull'ultimo aggiornamento dello Standard Data Form (SDF)
** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbarti rispetto al valore riprotato su SDF
*** Superficie di habitat o numero di individui/coppie/nidi previsti dallo specifico Obiettivi di Conservazione (OdC) da raggiungere individuato (se disponibile)
**** Rapporto tra superficie di habitat interferita o numero totale di individui/coppie/nidi perturbarti rispetto al valore indivuato negli OdC

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Figura 4: Quantificazione delle incidenze

IV. VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE

Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario deve essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti, il livello di significatività relativo all'interferenza negativa individuata nella fase di screening. Si ha una incidenza significativa quando dagli esiti della valutazione emerge una perdita o variazione sfavorevole del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o degli habitat di specie all'interno del sito e in riferimento alla regione biogeografica di appartenenza. Altresì l'incidenza è significativa se viene alterata l'integrità del sito o viene pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione sito-specifici.

Per gli **habitat di interesse comunitario**, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, devono essere valutati i seguenti aspetti:

I. il grado di conservazione della struttura

II. il grado di conservazione delle funzioni

I - *Il grado di conservazione della struttura* viene valutato mediante la comparazione della struttura della specifica tipologia di habitat con quanto previsto dal manuale d'interpretazione degli habitat (http://vnr.unipg.it/habitat/) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione biogeografica. Più la struttura dell'habitat si discosta dalla struttura tipo, minore sarà il suo grado di conservazione.

II - *Il grado di conservazione delle funzioni* viene valutato attraverso:

a) il mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi,

b) le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.

Per le **specie di interesse comunitario**, incluse le specie avifaunistiche tutelate dalla Direttiva 2009/147/UE, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, devono essere valutati i seguenti aspetti:

I. il grado di conservazione degli habitat di specie

I – Per il grado di conservazione degli habitat di specie si effettua una valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione alle esigenze biologiche della specie. Per ciascun habitat di specie vengono verificate e valutate la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.

Sulla base delle indicazioni sopra fornite, ad ogni habitat e specie di importanza comunitaria o habitat di specie interferito o meno dagli effetti del P/P/P/I/A, deve essere associata una valutazione della significatività dell'incidenza:

- Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito)
- Bassa (non significativa – genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza)
- Media (significativa, mitigabile)
- Alta (significativa, non mitigabile)

I criteri in base ai quali sono individuati i diversi livelli di significatività dell'incidenza (incidenza non significativa o nulla - bassa - media - alta) con riferimento agli habitat e alle specie devono essere espressamente indicati e descritti. Parimenti, le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti devono essere espresse e documentate, anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto".

I dati relativi agli areali delle specie e degli habitat di interesse comunitario che potenzialmente potranno subire incidenze significative basse, medie, o alte legate all'attuazione del P/P/P/I/A in esame dovranno essere prodotti in formato vettoriale specificando il sistema di riferimento geografico utilizzato.

L'analisi di cui sopra deve potersi concludere con:

- una valutazione delle alterazioni sull'Integrità del Sito Natura 2000;
- una sintesi del livello di Significatività del P/P/P/I/A nei confronti degli habitat, habitat di specie, specie;
- una scheda sintetica di valutazione accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto¬ anche delle modalità del verificarsi delle diverse incidenze generate dall'insieme degli effetti (cumulo, diretti e/o indiretti, a breve/lungo termine, alla fase di cantiere/funzionamento/dismissione, etc.).

V. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI MISURE DI MITIGAZIONE

Le Guide dell'Unione europea introducono le misure di mitigazione, o attenuazione, della Valutazione di incidenza quali misure intese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un piano/programma o progetto durante o dopo la sua realizzazione. Dunque le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o annullare gli effetti negativi del P/P/P/I/A sui siti al di sotto della soglia di significatività, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento, senza arrecare ulteriori effetti negativi sugli stessi. L'individuazione delle misure di mitigazione deve essere riferita a ciascun fattore di alterazione che implica incidenze significative negative.

Ogni misura di mitigazione proposta deve basarsi su principi scientifici che ne garantiscono l'efficacia.

La descrizione della misura di mitigazione deve chiarire dettagliatamente in che modo la stessa annullerà o ridurrà gli effetti negativi che sono stati identificati, definendo le condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere l'effetto al di sotto della soglia di significatività.

La descrizione di ciascuna misura di mitigazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:

- il responsabile dell'attuazione;
- le modalità di finanziamento;
- i fattori di disturbo e/o interferenza coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte; la fattibilità tecnico-scientifica e l'efficacia;
- le modalità di attuazione;
- l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione a livello di ciascun sito interessato;
- la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione a livello di ciascun sito interessato;
- i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;
- le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;
- la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al P/P/P/I/A;
- il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura;
- le modalità di controllo sull'attuazione della misura;
- le probabilità di esito positivo.

A seguito della previsione degli esiti delle misure di mitigazione sulla significatività dell'incidenza riscontrata è necessario svolgere una verifica nell'ambito dello Studio di

Incidenza tenendo conto dell'applicazione di dette misure di mitigazione, ed esprimere una valutazione complessiva utilizzando sinteticamente i diversi livelli di seguito elencati:
Verifica dell'incidenza a seguito dell'applicazione di misure di mitigazione:

- Mitigata/Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito)
- Mitigata/Bassa (non significativa – incidenza già mitigata che genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza) • Mitigata/Media (significativa, non ulteriormente mitigabile)
- Mitigata/Alta (significativa, non ulteriormente mitigabile)

La verifica deve essere accompagnata da una descrizione motivata che tenga conto anche degli effetti e dell'efficacia, sia in termini qualitativi che quantitativi, derivanti dall'applicazione delle misure di mitigazione sopra richiamate. In caso di esito di incidenza mitigata Media e Alta, le interferenze si devono considerare come significative.
Se le misure di mitigazione sono valutate sufficienti, diventano parte integrante delle specifiche del P/P/P/I/A.
A conclusione di questa fase, è necessario inserire una tabella riassuntiva sull'esito delle valutazioni svolte in merito alla significatività delle interferenze, con e senza l'individuazione di misure di mitigazione (Figura 5).
E' opportuno evidenziare che qualora, nonostante l'individuazione delle Misure di Mitigazione permanga una incidenza significativa (media ed alta), e via intenzione da parte del proponente di realizzare comunque il P/P/P/I/A, occorre avviare una fase di analisi e valutazione delle Soluzioni Alternative, che a loro volta possono prevedere mitigazioni.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Tabella riassuntiva sulla significatività delle incidenze

Elementi rappresentati nello Standard Data Form del Sito Natura 2000 IT.....	Descrizione sintetica tipologia di interferenza	Descrizione di eventuali effetti cumulativi generati da altri P/P/I/A	Significatività dell'incidenza	Descrizione eventuale mitigazione adottata	Significatività dell'incidenza dopo l'attuazione delle misura di mitigazione
Habitat di interesse comunitario					
.....					
.....					
.....					
.....					
Specie di interesse comunitario					
.....					
.....					
.....					
.....					
Habitat di specie					
.....					
.....					
.....					
.....					
Altri elementi naturali importante per l'integrità del sito Natura 2000					
.....					
.....					
.....					

Figura 5 – Tabella riassuntiva del livello di significatività delle incidenze prima e dopo l'adozione delle misure di mitigazione.

VI. CONCLUSIONI DELLO STUDIO DI INCIDENZA

In base al percorso fin qui effettuato, nelle conclusioni dello Studio di incidenza, è necessario esplicitare se l'incidenza sul Sito o sui siti Natura 2000 può essere significativa, non significativa, o non conosciuta o prevedibile. Lo studio si può concludere con due modalità:

a) è possibile concludere in maniera oggettiva che il P/P/P/I/A non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito/i Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

b) non è possibile escludere che il P/P/P/I/A determinerà incidenza significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000.

La conclusione riportata dovrà essere sottoscritta, per assunzione di responsabilità, dal Tecnico o dal team di specialisti incaricati alla redazione dello Studio di Incidenza.
Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), lo Studio di incidenza da presentare all'Autorità competente per la valutazione potrà già contenere una analisi delle possibili Soluzioni Alternative a minor impatto ambientale.

VII. BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA E APPENDICE ALLO STUDIO

Al fine di consentire una consultazione speditiva dello Studio di Incidenza da parte del valutatore, si suggerisce di inserire oltre alla bibliografia anche un'appendice che includa tutti gli strumenti e i documenti di consultazione bibliografico utili, anche utilizzando collegamenti ipertestuali.
A titolo di esempio, possono essere inseriti:

• Scheda Natura 2000 (Standard Data Form - Natura 2000) aggiornata del sito e relativa cartografia;
• Misure di conservazione dei siti Natura 2000 generali e specifiche;
• Eventuali Piani di Gestione di Siti Natura 2000 adottati dalla Regione;
• Eventuali studi specifici o risultati di attività di monitoraggio;
• Bibliografia scientifica di settore; • La gestione dei siti della rete natura 2000. Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat" 92/43/CEE" - Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee, 2018;
• Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della Direttiva "Habitat" (92/43/CEE). "Chiarificazione dei concetti di: soluzioni alternative, motivi Imperativi di rilevante interesse pubblico, misure compensative, Coerenza globale, parere della commissione";
• "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE" - Commissione europea DG Ambiente, Novembre 2001;
• "Manuale per la gestione dei siti Natura 2000", elaborato dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del progetto LIFE Natura 99/NAT/IT/006279;
• "Le misure di compensazione nella direttiva habitat" (2014) della DG PNM del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;
• Manuale italiano di interpretazione degli habitat (Direttiva 92/43/CEE) (2010) http://vnr.unipg.it/habitat/
• Genovesi P., Angelini P., Bianchi E., Dupré E., Ercole S., Giacanelli V., Ronchi F., Stoch F. (2014). Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend. ISPRA, Serie Rapporti, 194/2014

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

- etc.

Obblighi e procedure da osservare da parte del Valutatore (Autorità competente per la VIncA)

L'Autorità competente per la VIncA, acquisito lo Studio di Incidenza ne dispone la tempestiva pubblicazione online.
Il Valutatore deve verificare la qualità, la completezza e la coerenza dello Studio prodotto e, nel corso dell'intero iter, notifica al proponente e contestualmente al pubblico le relative decisioni riguardanti eventuali richieste di integrazioni o il rigetto dello Studio medesimo in caso di gravi carenze.
Durante la fase istruttoria, il Valutatore acquisisce il sentito dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000 (se non coincidente con il Valutatore medesimo) (o gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati), e quello dell'eventuale Area protetta nazionale presente (art. 5, comma 7, D.P.R. 357/97 s.m.i.).
Rimane nella discrezionalità delle Regione e Province Autonoma, la facoltà di inserire il "sentito" anche per le aree protette di competenza regionale, individuate ai sensi del Titolo III della Legge 394/91, qualora lo stesso non sia individuato quale Ente gestore dei siti Natura 2000.
Le osservazioni dei diversi portatori di interesse e delle ONG dovranno pervenire entro il 30 esimo giorno dalla data di pubblicazione e, se debitamente motivate, tenute in considerazione in fase istruttoria e di predisposizione del parere e della conclusione della valutazione appropriata.
L'istruttoria da parte del Valutatore deve prevedere:

- Analisi della completezza dello Studio di Incidenza;
- Analisi della coerenza delle informazioni riportate per i siti Natura 2000 rispetto alle informazioni già in possesso del Valutatore;
- Analisi della coerenza e della riproducibilità dei metodi e degli indicatori usati per la valutazione del grado di significatività delle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario;
- Analisi sulla completezza e coerenza della valutazione condotta sugli impatti cumulativi ed eventuale integrazione, sulla base delle conoscenze del Valutatore, in merito ad ulteriori P/P/P/I/A in fase di autorizzazione/valutazione;
- Analisi della coerenza della stima dell'incidenza riportata (nulla, bassa, media, alta) su habitat e specie di interesse comunitario rispetto ai dati, agli indicatori e alle informazioni fornite;
- Analisi della validità ed efficacia delle Misure di mitigazione proposte ed eventuale integrazione delle stesse;
- Analisi della coerenza delle determinazioni raggiunte nello Studio di Incidenza sul mantenimento dell'integrità del sito Natura 2000;
- Analisi della necessità di richiedere integrazioni, a seguito di eventuali carenze riscontrate e¬ osservazioni da parte degli stakeholders;
- Analisi della completezza e della coerenza, rispetto ai punti precedenti, delle integrazioni pervenute da parte del Proponente;
- Analisi della coerenza delle conclusioni riportate nello Studio di Incidenza rispetto alle indicazioni ed alle informazioni fornite nello stesso.

Il Valutatore, concluse queste verifiche e valutate in modo oggettivo le informazioni

riportate nello Studio e nelle eventuali integrazioni richieste, può procedere alla stesura del parere motivato di competenza, confermando le conclusioni raggiunte nello Studio medesimo o rifiutando le stesse rigettando la proposta.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Conclusioni della procedura di Valutazione Appropriata

La procedura di Valutazione appropriata, si conclude con provvedimento espresso dall'Autorità competente (parere), sentito l'Ente gestore dei sito/i Natura 2000 interessati (se non coincidenti), entro 60 gg consecutivi dal ricevimento dell'istanza e dell'allegata documentazione. Per le procedure di Valutazione di Incidenza integrate nelle procedure di VIA e VAS si fa riferimento ai termini previsti dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.
Durante l'istruttoria è possibile richiedere, di norma una sola volta, precisazioni, chiarimenti e integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione allegata all'istanza, con conseguente interruzione dei termini della procedura.
Allo stesso tempo l'istruttoria deve esaminare le osservazioni espresse nella fase di partecipazione del pubblico.
Resta in ogni caso ferma la possibilità di archiviare l'istanza, nei termini usuali del procedimento amministrativo, per improcedibilità determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione o da carenze nei contenuti di merito, non colmate a seguito di eventuale richiesta di integrazione.
La Valutazione appropriata si conclude con un parere favorevole, con o senza prescrizioni, o con un parere negativo.
In entrambi i casi le conclusioni devono essere debitamente motivate e rese pubbliche .
Nello specifico nel parere dell'Autorità competente deve essere esplicitato che le informazioni trasmesse dal Proponente sono complete, che non vi sono omissioni significative, e che le conclusioni sono ragionevolmente e oggettivamente accettabili.
Quindi, completate tutte le necessarie analisi e approfondimenti da parte del Valutatore, la Valutazione di Incidenza potrà concludersi con una delle due seguenti modalità:

a) *si rilascia parere positivo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative sul sito/i Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie. Il parere di cui al punto a) può eventualmente contenere prescrizioni, che dovranno essere rispettate integralmente da parte del Proponente.*

b) *si rilascia parere negativo di valutazione di incidenza, in quanto sulla base delle informazioni acquisite, non è possibile concludere che il P/P/P/I/A non determinerà incidenze significative, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere effetti negativi sul sito/i Natura 2000.*

Solo nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione a) il P/P/P/I/A può essere assentito, previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste ex lege.
Nel caso in cui si sia pervenuti alla conclusione b), e qualora il Proponente sia interessato a proseguire l'iter di valutazione per l'eventuale approvazione del P/P/P/I/A, si prosegue nell'ambito della Valutazione delle Soluzioni Alternative.
L'esito della Valutazione appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e/o misure di mitigazione, deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo. In caso di esito positivo i riferimenti ed i contenuti, anche con riguardo alle eventuali prescrizioni, dovranno essere esplicitati anche nel provvedimento di approvazione e autorizzazione del P/P/P/I/A.
E' bene ricordare che, qualora permangano incidenze significative anche a seguito dell'individuazione di Misure di Mitigazione, secondo gli orientamenti della Corte di Giustizia europea, gli Stati Membri non devono autorizzare "interventi che rischiano di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di questi siti, Pertanto in tali casi non è possibile approvare o autorizzare il piano, progetto o intervento con i procedimenti

previsti dall'art. 6.3".

Validità temporale della valutazione appropriata

La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.). Nei casi di procedura integrata VIA-VIncA, si applica quanto previsto dall'art. 25, comma 5 del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

In caso di attività che si ripetono annualmente o con cadenza temporale predefinita e con le stesse modalità di intervento (es. ripulitura degli argini dei canali di bonifica), nel parere può essere espressamente previsto che l'autorizzazione rilasciata per quello specifico intervento è da intendersi confermata annualmente per l'intero periodo dei 5 anni, senza necessità di avvio di una nuova istanza, a condizione che le modalità di realizzazione dell'attività siano le stesse dell'intervento approvato. Il Proponente ha l'obbligo in ogni caso di comunicare l'avvio delle attività all'Ente Gestore del Sito Natura 2000 ed al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA), per l'espletamento delle opportune verifiche circa il rispetto delle modalità operative approvate. Oltre i 5 anni è necessario espletare nuovamente l'istruttoria di Valutazione di Incidenza, in considerazione delle eventuali modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione determinati per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000.

Qualora non sottoposte a valutazioni ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per le varianti sostanziali, è fatto obbligo al proponente di presentare istanza di verifica all'Autorità competente per la VIncA che potrà confermare il parere reso oppure richiedere l'avvio di una nuova procedura. Qualora la variante sia soggetta ad ulteriori autorizzazioni, il parere dell'Autorità competente per la VIncA viene espresso in fase endoprocedimentale.

Sorveglianza

Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 357/1997, il provvedimento formale deve essere trasmesso anche all'unità del CUFA competente per territorio ed eventualmente ad altre strutture di sorveglianza previste dai diversi ordinamenti delle Regioni e PP.AA.

Inoltre, nel caso di progetti, interventi o attività, il provvedimento favorevole di Valutazione appropriata, deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle richiamate autorità di sorveglianza competenti per territorio.

Valutazione Soluzioni Alternative: pre-requisito alla deroga dell'art.6.4.

L'analisi della Valutazione delle Soluzioni Alternative

In caso di incidenza negativa o nessuna certezza in merito all'assenza di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, occorre esaminare lo scenario delle eventuali soluzioni alternative possibili per l'attuazione e/o realizzazione del P/P/P/I/A.

La procedura di cui all'art.6.3 della Direttiva Habitat non prevede esplicitamente che vengano prese in considerazione soluzioni alternative.

Tuttavia nei casi previsti dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, relativo alle Misure di Compensazione (Livello III della Valutazione di Incidenza), è necessario dimostrare innanzitutto che non ci sono Soluzioni alternative, in grado di mantenere il P/P/P/I/A al di sotto della soglia di incidenza negativa significativa.

Nella nuova "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat" (2019), la "valutazione delle soluzioni alternative" non è più considerata come un livello a se stante, tuttavia nelle presenti Linee Guida si ritiene opportuno trattarlo attraverso un capitolo specifico in considerazione della sua rilevanza nell'ottica della possibilità di derogare l'art. 6.3 della Direttiva.

Infatti, sebbene la Corta di Giustizia europea nella Causa C-241/08 ne abbia riconosciuto la sussistenza solo in connessione con il successivo art. 6.4, dal punto di vista metodologico l'individuazione di Soluzioni Alternative segue le verifiche previste dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat, in quanto la valutazione delle stesse è attuata con gli stessi criteri della opportuna valutazione.

Per tale motivo, anche alla luce del principio di precauzione, si ritiene che la valutazione delle soluzioni alternative, essendo pre-requisito all'avvio dell'iter di cui all'art. 6.4, debba essere integrata nelle verifiche previste nella fase di opportuna valutazione di cui all'art. 6.3 della Direttiva Habitat, in quanto l'analisi di ogni alternativa progettuale/pianificatoria della proposta è effettuata sulla base dei principi previsti dal medesimo articolo.

Nella Guida metodologica CE (2019), la valutazione delle soluzioni alternative implica l'analisi delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.

A seguito della decisione del Proponente di proseguire nel procedimento nonostante la conclusione negativa della Valutazione Appropriata, spetta comunque all'autorità competente la decisione di procedere o meno alla revisione del P/P/P/I/A mediante soluzioni alternative.

Tali alternative possono risultare da indicazioni della stessa autorità competente, da ipotesi del proponente, così come da quelle di altri interlocutori che hanno formulato motivate osservazioni nella fase di Valutazione Appropriata di cui al Livello II.

Nella documentazione finale relativa alla valutazione delle soluzioni alternative o di modifica del P/P/P/I/A, è importante menzionare tutte le soluzioni considerate e il loro rispettivo impatto sul sito/sui siti Natura 2000.

Occorre comunque considerare che una progettazione svolta sulla base di una corretta e completa analisi di tutte le componenti ambientali può condurre alla formulazione di una proposta che già costituisce quella con interferenza minore o nulla. Il raggiungimento di tale impostazione rappresenterebbe uno snellimento procedurale, in quanto la preventiva individuazione e aprioristica ricerca di soluzioni alternative di minore o nulla interferenza

potrebbe condurre ad una conclusione positiva del Livello II di Valutazione Appropriata.

DISPOSIZIONI

Determinazioni sulla Valutazione delle Soluzioni Alternative

• Valutazione delle Soluzioni Alternative all'interno della Valutazione Appropriata

La fase di valutazione delle Soluzioni Alternative, ed in considerazione della sua rilevanza quale prerequisito alla deroga dell'art.6.4, andrebbe espletata nel processo di opportuna valutazione, prima della conclusione della Valutazione Appropriata e dopo aver esaminato tutte le misure di mitigazione possibili, nel caso in cui lo studio di incidenza evidenzi impatti significativi su uno o più siti Natura 2000 rispetto alla proposta originaria.

Infatti, gli elementi di approfondimento del Livello II devono essere considerati in ogni valutazione concernente le diverse Soluzioni Alternative, in altre parole su ogni Soluzione Alternativa proposta deve essere svolta nuovamente una analisi basata sui criteri della Valutazione Appropriata.

Di fatto, qualora sia individuata una soluzione alternativa non incidente sulla Rete Natura 2000, tale soluzione conduce a una conclusione positiva della Valutazione Appropriata posta in essere sull'alternativa esaminata.

Pertanto, si configura opportuno procedere all'integrazione della verifica delle soluzioni alternative anche all'interno della Valutazione Appropriata, in ogni caso, laddove, accertata l'incidenza significativa della proposta originaria, si ritenga comunque necessario realizzare il P/P/P/I/A in presenza di ulteriori motivazioni.

• Criteri obbligatori di individuazione delle Soluzioni Alternative

Con riferimento alla Direttiva Habitat, l'analisi e l'individuazione delle Soluzioni Alternative di un P/P/P/I/A deve essere condotta in modo appropriato, in considerazione degli effetti che le stesse possono avere sull'integrità del sito o dei siti Natura 2000. Questo significa che:

a) l'esame delle soluzioni Alternative deve avere il solo scopo di fare in modo che l'impatto sulla rete Natura 2000 sia nullo o comunque sotto la soglia di significatività;

b) gli unici criteri che devono essere presi in considerazione devono essere quelli ambientali ed in particolare occorre valutare la potenziale incidenza sugli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati;

c) deve essere considerata anche l'opzione "zero".

• Esame approfondito delle Soluzioni Alternative proposte

Il necessario confronto delle Soluzioni Alternative deve essere svolto solo in considerazione della minore o maggiore incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 avendo già acquisito, nel Livello II, i fattori che hanno determinato risultanze di incidenze significative negative

Tale esame è infatti mirato a determinare se esista una soluzione con minore interferenza sul sito/sui siti Natura 2000 o se, al contrario, concludere che obiettivamente non esistono alternative al P/P/P/I/A proposto.

La possibilità di non procedere con il P/P/P/I/A (opzione zero) deve essere sempre analizzata e valutata in questa fase, ed è considerata soluzione alternativa.

In assenza di una valutazione adeguata di tutte le alternative ragionevoli disponibili, non si può concludere che non vi siano soluzioni alternative.

Le soluzioni devono quindi essere comparate fra di loro rispetto a ciascun habitat, habitat di specie e specie interessati dall'incidenza significativa.

Nel caso in cui, a seguito del periodo di consultazione, l'autorità competente ritiene che permangano alcuni effetti negativi nonostante le soluzioni alternative e le misure di mitigazione per il P/P/P/I/A proposto, si può ragionevolmente e oggettivamente concludere che non esistono soluzioni alternative.

• Non possono essere considerate soluzioni alternative non praticabili o che già

prevedono lo sviluppo di un maggior impatto

Le diverse proposte devono rispettare i criteri di fattibilità ed avere un impatto inferiore rispetto alla proposta iniziale. In altre parole, tra le alternative proposte non possono essere considerate soluzioni non praticabili o che già prevedono un impatto maggiore.

Non è accettabile da parte dei proponenti di P/P/P/I/A la presentazione di alternative con impatti ambientali più elevati, al fine di orientare l'Autorità competente a mantenere il progetto iniziale.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Risultanze dell'analisi e individuazione delle Soluzioni Alternative

La corretta individuazione delle Soluzioni Alternative richiede che l'analisi sia svolta a partire dalle risultanze dello Studio d'incidenza, concluso con esisto negativo, e contestualizzata nell'ambito dei fattori di pressione sugli obiettivi di conservazione individuati nel corso della valutazione. In particolare, si devono considerare i seguenti elementi emersi nel Livello II:

- Localizzazione di dettaglio del P/P/P/I/A rispetto ai siti Natura 2000 interessati con indicazione degli habitat, specie, e habitat di specie;
- Elementi interessati e risultati interferiti quali - obiettivi di conservazione, habitat, specie, habitat di specie, processi/funzioni ecologiche, etc.;
- Elementi interessati nelle aree del P/P/P/I/A inclusi i cantieri:
- Elementi interessati negli sviluppi lineari del P/P/P/I/A inclusi cantieri,
- Elementi interessati dai periodi di attività dei cantieri,
- Elementi interessati dallo smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A,
- Elementi interessati dai metodi di ripristino delle aree, nella condizione ante operam:
- Carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, ecc.) a scala adeguata;
- Altro

In considerazione delle risultanze degli elementi sopra descritti, le diverse Soluzioni Alternative devono essere vagliate sulla base delle seguenti indicazioni: Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero", per P/P/P/I/A permanenti:

- Aree interessate dal P/P/P/I/A; Ubicazioni alternative (parziali o totali):
- Aree di cantiere; Ubicazioni alternative (parziali o totali):
- Sviluppi lineari interessati dal P/P/P/I/A; tracciati infrastrutturali alternativi (parzialio totali):
- Sviluppi lineari interessati dai cantieri; tracciati alternativi (parziali o totali):
- Dimensioni del P/P/P/I/A; modifiche (parziali o totali):
- Dimensioni del cantiere; modifiche (parziali o totali):
- Nuova impostazione generale del P/P/P/I/A:
- Nuova impostazione generale del cantiere:
- Nuova impostazione delle fasi di sviluppo, dei processi e delle metodologie costruttive del P/P/P/I/A:
- Nuova impostazione delle fasi di attività e dei metodi operativi del cantiere;
- Nuova impostazione di gestione del P/P/P/I/A post-operam.
- Calendarizzazione dei cantieri;
- Tipologie progettuali alternative per il conseguimento della stessa finalità
- «Opzione zero»;
- Altro .

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

In alcuni casi, la valutazione delle soluzioni alternative dovrebbe anche tenere presenti tipologie progettuali differenti, in grado di garantire il raggiungimento del medesimo interesse pubblico e finalità della proposta originale. Qualora la proposta sia presentata e accertata come di interesse pubblico riferito ad esempio alla produzione di una determinata quantità' di energia da fonte rinnovabile da un progetto di produzione di energia idroelettrica, tra le alternative dovrebbero essere valutate anche quelle basate sulle scelte energetiche strategiche e strutturali già pianificate a livello territoriale, concernenti la produzione di energia rinnovabile da fonti alternative, come quella solare, eolica e geotermica. In tali casi, la Valutazione di Incidenza deve essere conclusa con esito negativo opportunamente motivato con l'indicazione della soluzione alternativa individuata. Il proponente potrà quindi presentare il nuovo progetto e relativo studio di incidenza.

Individuazione e descrizione delle potenziali soluzioni alternative, ivi compresa l'opzione "zero", per P/P/P/I/A temporanei:

- Aree interessate dal P/P/P/I/A; Ubicazioni alternative (parziali o totali):
- Aree di cantiere; Ubicazioni alternative (parziali o totali):
- Dimensioni del P/P/P/I/A; modifiche (parziali o totali):
- Dimensioni del cantiere; modifiche (parziali o totali):
- Tipologie progettuali alternative per il conseguimento della stessa finalità
- Metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A:
- Metodi di ripristino delle aree, nella condizione ante-operam:
- Calendarizzazione dei cantieri:
- Calendarizzazione dell'utilizzo temporaneo:
- «Opzione zero»
- Altro

Individuazione e descrizione di eventuali misure di mitigazione relative alle potenziali soluzioni alternative per P/P/P/I/A/ sia permanenti che temporanei:

Misure di Mitigazione in grado di ridurre le interferenze su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie, quali:

- date e tempi di realizzazione (ad esempio divieto di interventi durante il periodo di riproduzione di una data specie);
- tipo di strumenti ed interventi da realizzare (ad esempio uso di una draga speciale ad una distanza stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile);
- zone rigorosamente inaccessibili all'interno di un sito (ad esempio tane di ibernazione di una specie animale);
- Altro.

Un esame di possibili misure di mitigazione collegate alle soluzioni alternative può consentire di appurare se, alla luce di tali soluzioni e misure di mitigazione, il P/P/P/I/A non interferirà in maniera significativa sull'integrità del sito.

Secondo i principi di mitigazione, come già indicato nel Livello II, le misure possono riferirsi a:

• Evitare o ridurre interferenze alla fonte
• Evitare o minimizzare interferenze sul sito

Documentazione da produrre:

- Rappresentazione con localizzazione di dettaglio delle modifiche apportate al P/P/P/I/A rispetto ai siti Natura 2000 interessati con indicazione degli habitat, specie, e habitat di specie, risultati interferiti dalla Valutazione di Incidenza Appropriata di Livello II;
- Rappresentazione delle modifiche apportate alle fasi di sviluppo del P/P/P/I/A;
- Rappresentazione delle fasi di attività e dei metodi operativi del P/P/P/I/A modificato e del cantiere;
- Calendarizzazione dei cantieri;
- Metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del P/P/P/I/A;
- Metodi di ripristino delle aree, nella condizione ante operam;
- Calendarizzazione dell'utilizzo temporaneo:
- Altro.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

4.4 Conclusioni della Valutazione Appropriata a seguito della verifica delle Soluzioni Alternative

A seguito della valutazione delle Soluzioni Alternative, il nuovo percorso di Valutazione Appropriata può concludersi in tre diversi modi:

a) qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, senza mitigazioni, la Valutazione Appropriata si conclude con esito positivo;

b) qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni adottate non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, la Valutazione Appropriata si conclude con esito positivo, riportando tutte le mitigazioni necessarie nell'atto autorizzativo e le indicazioni sui relativi monitoraggi;

c) se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta, anche con le mitigazioni identificate, presenta ancora incidenze significative, la Valutazione Appropriata si conclude con esito negativo e il P/P/P/I/A non può essere autorizzato;

d) qualora il P/P/P/I/A debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico previa verifica della rispondenza a quanto stabilito dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 s.m.i. e dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat, in materia di Misure di Compensazione si procede con il Livello III.

L'esito della Valutazione delle Soluzioni Alternative viene espresso nel parere di Valutazione Appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e misure di mitigazione, e deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo. Tali contenuti, devono essere esplicitati anche nel provvedimento di approvazione e autorizzazione del P/P/P/I/A.

Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1 del D.P.R. 357/97, il provvedimento formale deve essere trasmesso anche all'unità del CUFA competente per territorio, e/o ad altre strutture di sorveglianza previste dai diversi ordinamenti delle Regioni e PP.AA.

Nel caso di progetti, interventi o attività il provvedimento favorevole di Valutazione appropriata, inoltre, deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle richiamate autorità di sorveglianza competenti per territorio.

Tempistiche

L'analisi delle Soluzioni Alternative da parte dell'Autorità competente viene effettuata nell'ambito dei 60 giorni previsti dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. La richiesta di ulteriori soluzioni alternative rispetto a quelle già previste nello Studio di Incidenza avviene o nell'ambito della richiesta di integrazioni o nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi: in entrambi i casi si ricade nelle forme di interruzione del procedimento amministrativo e quindi il termine di 60 giorni si riavvia nuovamente al sopraggiungere delle integrazioni o delle controdeduzioni ai motivi ostativi.

Qualora le soluzioni proposte come Soluzioni Alternative si configurino come un nuovo progetto, che richiede pertanto la redazione di un nuovo Studio di Incidenza, la procedura di valutazione appropriata si chiude in modo negativo indicando al proponente la necessità di avviare un nuovo iter di valutazione di incidenza.

Misure di Compensazione - Livello III

Le Misure di Compensazione

In caso di incidenza negativa, che permane nonostante le misure di mitigazione definite nella Valutazione di Incidenza Appropriata, di cui al Livello II, e dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili soluzioni alternative del P/P/P/I/A, compresa l'opzione "zero", qualora si sia in presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI - Imperative Reasons of Overriding Public Interest) opportunamente motivati e documentati, può essere avviata la procedura di cui all'art. 6.4 della Direttiva Habitat, ovvero il Livello III della Valutazione di Incidenza, corrispondente all'individuazione delle Misure di Compensazione.

Il Livello III della VIncA è normato a livello nazionale dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e s.m.i., che corrispondono all'art. 6.4, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

In questo Livello si valuta la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, che consentirebbero, in deroga ai disposti dell'art. 6 della Direttiva Habitat, di realizzare comunque un P/P/P/I/A, attuando però preliminarmente ogni necessaria Misura di Compensazione atta a garantire comunque gli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza della rete Natura 2000.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell'uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro.

A livello regionale, la valutazione della consistenza e dell'importanza strategica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico rispetto al verificarsi di un impatto significativo sul sito Natura 2000 è effettuata dalle Giunte regionali o delle Provincie Autonome, sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dal proponente e delle valutazioni dell'Autorità competente per la VIncA.

Le Misure di Compensazione si configurano pertanto come deroga alla Direttiva "Habitat" e per tale motivo il ricorso a questa tipologia di misura deve rispettare gli stringenti criteri previsti dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva e dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico documentati è necessario verificare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dal paragrafo 4, dell'art. 6, della Direttiva 92/43/CEE.

Di seguito si riportano i tre scenari possibili:

1) art. 6, par. 4.1: non sono coinvolti habitat e specie prioritari

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza non coinvolge habitat e specie prioritarie e al P/P/P/I/A è riconosciuta una motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette lo specifico Format al MATTM che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.

2) art. 6 par. 4.2 parte 1: sono coinvolti habitat e specie prioritari

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e la realizzazione del P/P/P/I/A comporta esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, opportunamente

dimostrate e ufficializzate, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'autorità competente verifica, e se del caso, adotta tali misure, compila e trasmette il Format al MATTM che, in qualità di autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.

3) art. 6 par. 4.2 parte 2: sono coinvolti habitat e specie prioritari ma si è in assenza delle precedenti motivazioni

Se l'esito negativo della Valutazione di Incidenza coinvolge habitat e specie prioritarie e sussistono altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico diversi da esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, l'autorità competente può avviare l'iter di adozione delle Misure di Compensazione, compilare il Format e inviarlo al MATTM per la verifica e il successivo inoltro per richiesta di parere alla CE.

Si ricorda che la Commissione Europea non esprime pareri sull'adozione di Misure di Compensazione prima che sia stata conclusa da parte dello Stato Membro la valutazione dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ed adottato il relativo provvedimento ufficiale.

Se le condizioni illustrate nei punti 1, 2 non sono verificate o in caso di parere negativo della Commissione Europea nello scenario 3, non è possibile accettare le Misure di Compensazione, né autorizzare il P/P/P/I/A.

Considerato che l'attuazione delle Misure di Compensazione richiede il rispetto di stringenti requisiti, tale procedura è stata chiarita ed esplicitata in diversi documenti tecnici, tra i quali:

- Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) - CHIARIFICAZIONE DEI CONCETTI DI: SOLUZIONI ALTERNATIVE, MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO, MISURE COMPENSATIVE, COERENZA GLOBALE, PARERE DELLA COMMISSIONE (Commissione europea 2007/2012)

  (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Documento_di_orientamento_sullxarticolo_6x_paragrafo_4x_della_direttiva_xHabitatx_92-43- CEE_-_Gennaio_2007.PDF);

- "Le Misure di Compensazione nella Direttiva Habitat" - Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare - 2014 (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/misure_compensazione_direttiva_habitat.pdf).

Determinazioni sulle Misure di Compensazione

PRESUPPOSTI PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE

Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, vanno applicate quando i risultati della valutazione svolta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, sono negativi o incerti, ossia:

1. quando un P/P/P/I/A incide negativamente sull'integrità del sito/siti interessato/i;
2. quando permangono dubbi sull'assenza di effetti negativi per l'integrità del sito/siti dovuti al P/P/P/I/A interessato;
3. dopo che si è proceduto a verificare e documentare in maniera inequivocabile l'assenza di soluzioni alternative in grado di non generare incidenza significativa sui siti Natura 2000.
4. quando sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI), inclusi "motivi di natura sociale o economica".

I punti 1 e 2 e 3 sono direttamente collegati alle conclusioni della valutazione delle Soluzioni Alternative, tenendo presente che l'alternativa finale prescelta deve essere comunque la meno dannosa per gli habitat, le specie, gli habitat di specie e per l'integrità dei siti Natura 2000 interessati, a prescindere dalle considerazioni economiche, ed avendo accertato l'assenza di altre alternative possibili in grado di non presentare incidenze significative.
Quanto indicato al punto 4, evidenzia che le Autorità competenti possono autorizzare l'attuazione di un P/P/P/I/A, in deroga ai disposti dell'art. 6.3, solo nei casi in cui sia stato verificato che l'equilibrio di interessi tra gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 prescelti per la loro realizzazione ed i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia a favore di questi ultimi.

MOTIVI IMPERATIVI DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO (IROPI)

La verifica sulla sussistenza degli IROPI deve basarsi sulle seguenti considerazioni:

a) l'interesse pubblico deve essere **rilevante**: è chiaro quindi che non tutti i tipi di interesse pubblico, di natura sociale o economica, sono sufficienti, principalmente se contrapposti al peso particolare degli interessi tutelati dalla direttiva;

b) l'interesse pubblico deve essere rilevante unicamente se si tratta di un interesse **a lungo termine**. Gli interessi economici a breve termine o altri interessi che apporterebbero soltanto benefici nel breve periodo per la società non sembrano sufficienti per superare in importanza gli interessi di conservazione a lungo termine tutelati dalla direttiva.

È importante considerare che i "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica" (IROPI) si devono riferire a situazioni nelle quali i P/P/P/I/A previsti risultano essere indispensabili e opportunamente attestati:

A. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (sanità, sicurezza, ambiente);

B. nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società;

C. nell'ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.

INDIVIDUAZIONE E CONGRUITÀ DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE

Le Misure di Compensazione previste dalla direttiva Habitat devono mirare a garantire il mantenimento del contributo di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat naturali, habitat di specie e/o popolazioni di specie di interesse comunitario nell'ambito della Regione Biogeografica e/o rotta di migrazione per cui il sito è stato individuato. Tali misure vanno valutate principalmente alla luce dei criteri di mantenimento e di accrescimento della coerenza globale della rete Natura 2000.

Lo studio di incidenza concluso con esito negativo, e nel quale sono state già esaminate le soluzioni alternative idonee e gli IROPI, può contenere al suo interno la proposta di Misure di Compensazione, atte a compensare l'incidenza significativa su habitat e specie di interesse comunitario e habitat di specie.

Qualora nello Studio di Incidenza non siano state già individuate dette Misure, spetta all'Autorità competente richiedere al proponente l'elaborazione della proposta, eventualmente fornendo le indicazioni più idonee.

L'individuazione delle Compensazioni è strettamente collegata ad aspetti quantitativi e qualitativi degli habitat, delle specie e degli habitat di specie interferiti.

L'entità da compensare deve essere individuata sia sulla base delle superfici di habitat di interesse comunitario e habitat di specie compromesse e/o del numero di esemplari della specie perturbata, tenendo in considerazione fattori quali la localizzazione, l'estensione degli habitat di specie e la presenza di corridoi ecologici e rotte di migrazione.

Per tali ragioni, individuata l'area funzionalmente più idonea alla realizzazione della misura, ne consegue anche l'opportunità di considerare livelli di compensazione superiori al rapporto 1:1.

A livello generale i coefficienti minimi di compensazione da garantire, possono essere basati sui seguenti rapporti:

- Rapporto 2:1 per habitat e/o specie prioritari di interesse comunitario (valido anche per habitat¬ di specie prioritarie);
- Rapporto 1.5:1 per habitat e/o specie di interesse comunitario (valido anche per habitat di¬ specie);
- Rapporto 1:1 per ulteriori habitat, specie o habitat di specie.

TIPOLOGIA DI MISURE DI COMPENSAZIONE

Le Misure di Compensazione rappresentano provvedimenti indipendenti dal progetto (comprese le eventuali misure di mitigazioni connesse) e finalizzati a contrastare l'incidenza significativa di un P/P/P/I/A su uno o più siti Natura 2000 (da accertare tramite VIncA) per mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000.

Le categorie di Misure di Compensazione previste dal documento Guidance document on Article 6(4) of the "Habitat Directive" 92/43/EEC sono:

- il ripristino o il miglioramento di siti esistenti: si tratta di ripristinare l'habitat per garantire che ne venga mantenuto il valore in termini di conservazione e il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito, o di migliorare l'habitat restante in funzione della perdita causata dal piano o dal progetto ad un sito Natura 2000;
- la ricostituzione dell'habitat: si tratta di ri-creare un habitat su un sito nuovo o ampliato, da inserire nella rete Natura 2000;
- l'inserimento di un nuovo sito ai sensi delle direttive Habitat e/o Uccelli, unitamente alla gestione del sito.

E' importante evidenziare che le misure di compensazione devono essere complementari alle azioni di conservazioni già previste ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli.

Pertanto l'attuazione delle misure di conservazione individuate ai sensi dell'articolo 6,

paragrafo 1, o la proposta/designazione di una nuovo sito già inventariato come di importanza comunitaria, non possono essere considerate come misure di compensazione, in quanto costituiscono obblighi "normali" già previsti per uno Stato membro. In pratica una misura di compensazione non può contemplare, ad esempio, il ripristino o miglioramento di un habitat già stabilito come misura di conservazione.
Da questo ne consegue che le misure di compensazione dovrebbero essere addizionale rispetto alle misure standard necessarie per la designazione, la protezione e la gestione dei siti Natura 2000.

TEMPISTICA DI ADOZIONE, LOCALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE

Tempi di attuazione della compensazione I tempi stabiliti per l'attuazione delle Misure di Compensazione devono consentire la continuità dei processi ecologici necessari per il mantenimento delle caratteristiche strutturali e funzionali della rete Natura 2000.
Le Misure di Compensazione vanno dunque concordate e attuate antecedentemente rispetto all'inizio degli interventi che possono interferire negativamente sul sito.
Alcune eccezioni sui tempi di realizzazione sono comunque valutabili qualora sia effettivamente dimostrabile che le azioni legate all'attuazione del P/P/P/I/A, possano interferire negativamente con le Misure di Compensazione adottate. Solo in questo caso è possibile attuare le Misure di Compensazione, successivamente alla realizzazione del P/P/P/I/A.
Localizzazione delle Misure di Compensazione Prioritariamente, la localizzazione più opportuna per individuare e attuare le Misure di Compensazione è all'interno o in prossimità del Sito o dei Siti interessato dal P/P/P/I/A. La misura di compensazione può riguardare anche l'individuazione di un nuovo sito della Rete Natura 2000. Più in generale, l'area prescelta deve rientrare nella stessa Regione Biogeografica o all'interno della stessa area di ripartizione per gli habitat e le specie della direttiva Habitat, o rotta migratoria, o zona di svernamento per l'avifauna della direttiva Uccelli.
È importante tuttavia precisare che la distanza tra il sito originario e il luogo dove sono messe in atto le Misure di Compensazione non deve rappresentare una ulteriore criticità rispetto agli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000, dunque non deve incidere sulla funzionalità del sito, sul ruolo che esso svolge nella distribuzione biogeografica e sulle ragioni per le quali è stato individuato. In altre parole il sito prescelto per l'attuazione delle misure di compensazione deve essere collegato funzionalmente ed ecologicamente con l'area nella quale si verificherà un'incidenza significativa, e la misura di compensazione da realizzare non deve interferire con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito.
Monitoraggi Viste le finalità a lungo termine che caratterizzano le Misure di Compensazione, è necessario prevedere un programma di monitoraggio sull'attuazione delle stesse, sia ante che post operam, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato al momento della loro individuazione e proposizione.
La realizzazione delle Misure di Compensazione deve essere finanziata e garantita dal proponente del P/P/P/I/A, che si assume sia la responsabilità di attuazione delle stesse, nonché gli oneri connessi al monitoraggio della loro efficacia.

Valutazione delle Misure di Compensazione e conclusione del procedimento

A seguito delle verifiche inerenti i contenuti dello Studio di Incidenza che include la proposta di Misure di Compensazione, accertata la possibilità di accogliere i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, il Valutatore verifica la coerenza delle Misure di Compensazione con la necessità di garantire la tutela degli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza globale della rete Natura 2000.
Le Misure di Compensazione presentate nello Studio devono essere valutate da parte dell'Autorità competente per la VIncA, sentito l'Ente gestore del sito Natura 2000.
Qualora il Valutatore ritenga la proposta non congrua, non sufficiente o non adeguata deve:

- procedere alla richiesta di presentazione di una nuova proposta di Misure di Compensazione evidenziando le motivazioni ostative che hanno condotto al rigetto della prima proposta;
- proporre e/o concordare con il Proponente ulteriori Misure di Compensazione se ritenute insufficienti;
- prescrivere l'inserimento di Misure di Compensazione specifiche, integrative a quelle proposte.
- o, in alternativa, rigettare la proposta e concludere la procedura di Valutazione di Incidenza, specificando che, nonostante la presenza di motivi imperativi di interesse pubblico, non è possibile individuare misure di compensazione idonee a garantire la coerenza di rete Natura 2000, archiviando il procedimento.

Qualora l'esito della valutazione delle Misure di Compensazione sia positivo, l'Autorità competente per la VIncA , con provvedimento espresso, provvede alla conclusione della procedura di Valutazione di Incidenza, e predispone, anche con l'ausilio del Proponente, il *Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat*.
Le Misure di Compensazione da attuare devono essere obbligatoriamente notificate alla Commissione europea, per informazione o per richiesta di parere, per il tramite del Ministero dell'Ambiente, che deve acquisire la seguente documentazione:

- lo Studio di Incidenza comprensivo della valutazione delle soluzioni alternative e delle Misure di Compensazione;
- gli atti ufficiali di attestazione degli IROPI;
- il Formulario per la Trasmissione di Informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat opportunamente compilato;
- l'approvazione ufficiale dell'Autorità preposta alla VIncA, con annesso il parere del Valutatore.

La documentazione di cui sopra è inoltrata al Ministero dell'Ambiente da parte delle Regioni e/o dalle Provincie Autonome territorialmente competenti che, in quanto esercitano una attività di coordinamento e verifica sulle attività delle Autorità da esse delegate per la VIncA, in attuazione del D.P.R. 357/97, esprimono in tal modo il loro accordo sulle Misure di Compensazioni presentate e se ne assumono la diretta responsabilità.
Nel caso di Aree Protette Nazionali, delegate anche come Autorità competenti per la VIncA, la documentazione può essere inoltrata direttamente dall'Ente Gestore medesimo, acquisito il concerto della Regione e/o dalle Provincia Autonome interessata.

Il Ministero dell'Ambiente verifica ed esamina la documentazione di cui sopra e procede, in caso di esito positivo, all'inoltro alla Commissione europea, oppure formula le proprie osservazioni anche rigettando la proposta, entro un termine di 30 giorni.

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

ALLEGATO 1 - FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività – PROPONENTE	
Oggetto P/P/P/I/A:	…… …… …… ……..

☐ Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06)

☐ Progetto/intervento (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06)

Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

☐ Si indicare quale tipologia:

……..

☐ No

Il progetto/intervento è finanziato con risorse pubbliche?

☐ Si indicare quali risorse:

……..

☐ No

Il progetto/intervento è un'opera pubblica?

☐ Si

☐ No

☐ Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale)

☐ *PROPOSTE PRE-VALUTATE (VERIFICA DI CORRISPONDENZA)*

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Tipologia P/P/P/I/A:	☐ *Piani faunistici/piani ittici* ☐ *Calendari venatori/ittici* ☐ *Piani urbanistici/paesaggistici* ☐ *Piani energetici/infrastrutturali* ☐ *Altri piani o programmi……* ☐ *Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001* ☐ *Realizzazione ex novo di strutture ed edifici* ☐ *Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti* ☐ *Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua* ☐ *Attività agricole* ☐ *Attività forestali* ☐ *Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari etc.* ☐ *Altro (specificare)* ……
Proponente:	……

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: …… Comune: …… Prov.: …….. Località/Frazione: …… Indirizzo: ……				*Contesto localizzativo* ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana ☐ Aree agricole ☐ Aree
Particelle catastali: *(se utili e necessarie)*				

115

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

				industriali ☐ Aree naturali ☐ …… ……

Coordinate geografiche: *(se utili e necessarie)* S.R.: ……	LAT.					
	LONG.					

Nel caso di **Piano o Programma**, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazioni pertinenti:
……
……
……

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000

SIC	cod.	**IT** _ _ _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	
ZSC	cod.	**IT** _ _ _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	
ZPS	cod.	**IT** _ _ _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	

E' stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di Gestione e delle Condizioni d'Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000 ? ☐ Si ☐ No
Citare, l'atto consultato:
……

2.1 - Il P/P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? ☐ Si ☐ No	**Aree Protette ai sensi della Legge 394/91**: EUAP _ _ _ _ _ _ …… …… Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (*se disponibile e già rilasciato*): ……

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

	…… ……

2.2 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000:

- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (_ metri)
- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (_ metri)
- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (_ metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

☐ Si ☐ No

Descrivere:
……
……
……

SEZIONE 3 – SCREENING MEDIANTE VERIFICA DI CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PRE-VALUTATE

Si richiede di avviare la procedura di Verifica di Corrispondenza per P/P/P/I/A pre-valutati?
☐ Si ☐ No
Se, Si, il presentare il Format alla sola Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione finale del P/P/P/I/A, e compilare elementi sottostanti. Se No si richiede di avviare screening specifico.

PRE-VALUTAZIONI – per proposte già assoggettate a screening di incidenza

PROPOSTE PRE-VALUTATE: **Si dichiara**, assumendosi ogni responsabilità, che il piano/progetto/intervento/attività rientra ed è conforme a quelli già **pre-valutati** da parte dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza, e pertanto non si richiede l'avvio di uno screening di incidenza specifico? *(n.b.: in caso di risposta negativa (**NO**), si richiede l'avvio di screening specifico)*	☐ SI ☐ NO	*Se, **Si**, esplicitare in modo chiaro e completo il riferimento all'Atto di pre-valutazione nell'ambito del quale il P/P/P/I/A rientra nelle tipologie assoggettate positivamente a screening di incidenza da parte dell'Autorità competente per la V.Inc.A:* …… …… …… …… …… ……

SEZIONE 4 – DESCRIZIONE E DECODIFICA DEL P/P/P/I/A DA ASSOGGETTARE A SCREENING

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P/P/P/I/A

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

(n.b.: nel caso fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)

4.3 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata
(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)

☐ File vettoriali/shape della localizzazione dell'P/P/P/I/A	☐ Eventuali studi ambientali disponibili
☐ Carta zonizzazione di Piano/Programma	☐ Altri elaborati tecnici: …… ……
☐ Relazione di Piano/Programma	☐ Altri elaborati tecnici: …… ……
☐ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere	☐ Altri elaborati tecnici: …… ……
☐ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere	☐ Altro: …… ……
☐ Documentazione fotografica *ante operam*	☐ Altro: …… ……

4.2 - CONDIZIONI D'OBBLIGO *(n.b.: da non compilare in caso di screening semplificato)*	Se, **Si**, il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo riportate nella	Condizioni d'obbligo rispettate:

Il P/P/P/I/A è stato elaborato ed è conforme al rispetto della **Condizioni d'Obbligo**? ☐ Si ☐ No	proposta. Riferimento all'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo: …… ……	➢ …… …… ➢ …… …… ➢ …… …… ➢ …… …… ➢ …… …… ➢ …… ……
	Se, **No**, perché: …… …… …… …… ……	

SEZIONE 5 - DECODIFICA DEL PIANO/PROGETTO/INTERVENTO/ATTIVITA'
(compilare solo parti pertinenti)

E' prevista trasformazione di uso del suolo?	☐ SI	☐NO	☐ PERMANENTE	☐ TEMPORANEA
Se, **Si**, cosa è previsto: …… …… ……				
Sono previste movimenti terra/sbancamenti/scavi?	☐ SI ☐ NO	Verranno livellate od effettuati interventi di spietramento su superfici naturali?	☐ ☐	
Se, **Si**, cosa è previsto: …… …… ……		Se, **Si**, cosa è previsto: …… …… …… ……		

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.? ☐ SI ☐ NO		Se, **Si**, cosa è previsto: …… …… …… ……	
E' necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?	☐ SI ☐ NO	Le piste verranno ripristiniate a fine dei lavori/attività?	☐ ☐
Se, **Si**, cosa è previsto: …… ……		Se, **Si**, cosa è previsto: …… …… ……	
E' previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale? ☐ Si ☐ No		Se, **Si**, descrivere: …… …… …… ……	
Specie vegetali	E' previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali? ☐ SI ☐ NO	Se, **SI**, descrivere: …… …… …… …… ……	
La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie vegetali alloctone e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)? ☐ SI ☐ NO		Sono previsti interventi di piantumazione/rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali? ☐ SI ☐ NO Se, **Si**, cosa è previsto: …… …… …… …… Indicare le specie interessate: ……	

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Specie animali	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionale riguardante le specie animali alloctone e la loro attività di gestione? ☐ SI ☐ NO	Sono previsti interventi di controllo/immissione/ ripopolamento/allevamento di specie animali o attività di pesca sportiva? ☐ SI ☐ NO ☐ Se, **Si**, cosa è previsto: …… …… …… …… Indicare le specie interessate: ……
Mezzi meccanici	Mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento	➢ Pale meccaniche, escavatrici, o altri mezzi per il movimento terra: ➢ Mezzi pesanti (Camion, dumper, autogru, gru, betoniere, asfaltatori, rulli compressori): ➢ Mezzi aerei o imbarcazioni (elicotteri, aerei, barche, chiatte, draghe, pontoni):

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Fonti di inquinamento e produzione di rifiuti	La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti? ☐ SI ☐ NO	La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore? ☐ SI ☐ NO Descrivere: …… …… …… ……

Interventi edilizi		Estremi provvedimento o altre informazioni utili:
Per interventi edilizi su strutture preesistenti Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o struttura oggetto di intervento	☐ Permesso a costruire ☐ Permesso a costruire in sanatoria ☐ Condono ☐ DIA/SCIA ☐ Altro ……	…… …… …… …… …… …… ……

Manifestazioni	
Per manifestazioni, gara, motoristiche, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, sagre, etc.	➢ Numero presunto di partecipanti: ➢ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): ➢ Numero presunto di mezzi di supporto (ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): ➢ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagni chimici:

Attività ripetute	Descrivere:
L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni? ☐ Si ☐ No	…… …… …… …… …… …… …… Possibili varianti - modifiche:

122

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A? ☐ Si ☐ No Se, **Si**, allegare e citare precedente parere in "Note".	…… …… …… …… …… Note: …… …… …… ……

SEZIONE 6 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A	
Descrivere: …… …… …… …… …… …… …… …… ……	Legenda: ☐ …….. ☐ …… ☐ …… ☐ …… ☐ …… ☐ ……

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Anno: ____	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	N
1° sett.											
2° sett.											
3° sett.											
4° sett.											

Anno: ____	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	N
1° sett.											
2° sett.											
3° sett.											
4° sett.											

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data

124

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

ALLEGATO 2 - FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

FORMAT SCREENING DI V.INC.A per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - ISTRUTTORIA VALUTATORE SCREENING SPECIFICO	
Oggetto P/P/I/A:	…… …… ……
Tipologia P/P/I/A:	☐ *Piani faunistici/piani ittici* ☐ *Calendari venatori/ittici* ☐ *Piani urbanistici/paesaggistici* ☐ *Piani energetici/infrastrutturali* ☐ *Altri piani o programmi:* …… ☐ *Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001* ☐ *Realizzazione ex novo di strutture ed edifici* ☐ *Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti* ☐ *Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua* ☐ *Attività agricole* ☐ *Attività forestali* ☐ *Manifestazioni motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, sagre e/o spettacoli pirotecnici, eventi/riprese cinematografiche e spot pubblicitari, etc.* ☐ *Altro (specificare)* …… ……
Proponente:	…… …… ……
La proposta è assoggetta alle disposizioni dell'art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e pertanto è valutata nell'ambito di altre procedura integrate VIA/VAS -V.Inc.A.? ☐ SI ☐ NO Se, SI, fare riferimento alla procedura e specificare: …… …… ……	

126

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

SEZIONE 1 – LOCALIZZAZIONE, INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VERIFICA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E SINTESI DELLA PROPOSTA

1.1. LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: …… Comune: …… Prov.: …….. Località/Frazione: …… Indirizzo: ……	*Contesto localizzativo* ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana ☐ Aree agricole ☐ Aree industriali

Particelle catastali: *(se ritenute utile e necessarie)*					
Coordinate geografiche: *(se ritenute utili e necessarie)* S.R.:	LAT.				
	LONG.				

Nel caso di **Piano/Programma**, descrivere area vasta di attuazione *(oppure fare riferimento alla specifiche della documentazione di piano o programma)*: ……
……
……..

1.2 Documentazione progettuale: VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL PROPONENTE *(compilare solo se la documentazione è ritenuta utile alla valutazione)*

	SI	No			
☐ File vettoriali/shape della localizzazione dell'P/P/I/A			☐ Relazione descrittiva ed esaustiva dell'intervento/attività		
☐ Carta zonizzazione di Piano			☐ Eventuali studi ambientali disponibili		
☐ Relazione di Piano/Programma			☐ Cronoprogramma di dettaglio		
☐ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere			☐ Altri elaborati tecnici: ……		
☐ Ortofoto con localizzazione delle aree di P/I/A e eventuali aree di cantiere			☐ Altri elaborati tecnici: ……		
☐ Adeguate cartografie dell'area di intervento (anche GIS)			☐ Altro: ……		
☐ Informazioni per l'esatta localizzazione e cartografie			☐ Altro: ……		
☐ Documentazione fotografica *ante operam*					

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

La documentazione fornita dal Proponente è completa e sufficiente ad inquadrare territorialmente il P/P/I/A e comprenderne la portata?

☐ SI ☐ NO

*Se, **No**, indicare la documentazione ritenuta necessaria e/o mancante e vedere sez. 5.1 e 7:*
……
……
……..

1.3 - SINTESI DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Descrivere (oppure fare riferimento alla specifiche della documentazione presentata dal proponente)**:**
……
……
……
……
……
……
……

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/P/I/A IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000

SIC	cod.	**IT** _ _ _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	
ZSC	cod.	**IT** _ _ _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	
ZPS	cod.	**IT** _ _ _ _ _ _ _	*denominazione*
		IT _ _ _ _ _ _ _	
		IT _ _ _ _ _ _ _	
Obiettivi e Misure di conservazione e/o Piano di Gestione		*<u>Per ogni sito Indicare lo strumento di gestione e l'atto approvativo</u>* **IT** _ _ _ _ _ _ _ Strumento di gestione:…… **IT** _ _ _ _ _ _ _ Strumento di gestione:…… **IT** _ _ _ _ _ _ _ Strumento di gestione:…… **IT** _ _ _ _ _ _ _ Strumento di gestione:…… *(compilare solo se utile alla valutazione della proposta)*	

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

2.1 - Il P/P/I/A interessa aree naturali protette nazionali o regionali? ☐ Si ☐ No	**Aree Protette ai sensi della Legge 394/91**: EUAP _ _ _ _ _ …… …… Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (*se disponibile e già rilasciato*): …… …… Riportare eventuale elementi rilevanti presenti nell'atto (*se utile*): …… …… ……

Il P/P/I/A interessa altre tipologie di aree tutelate (Ramsar, IBA, fasce di rispetto PAI o D.lgs 42/04 s.m.i., etc.)? *(verifica facoltativa, laddove ritenuta opportuna)*

☐ Si ☐ No

Se, Si, indicare quale ed allegare eventuale parere ottenuto: ……
Indicare eventuali vincoli presenti: ……

2.2 - ANALISI PER P/P/I/A ESTERNI AI SITI NATURA 2000

- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (_ metri)
- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (_ metri)
- Sito cod. **IT** _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (_ metri)

Sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, la distanza dai siti e gli elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.) presenti tra l'area di attuazione del P/P/I/A ed i siti sopra indicati, sono sufficienti ad escludere il verificarsi di incidenze sui sito/i Natura 2000 medesimi??

☐ Si ☐ No

Se, **Si**, descrivere perchè: ……
……
……
……
……

SEZIONE 3 - ADEGUATE CONOSCENZE E BASI INFORMATIVE DEL SITO/I NATURA 2000 INTERASSATO/I

Nel caso specifico, considerata la proposta in esame, le informazioni disponibili sul sito/i Natura 2000 in possesso dell'Autorità delegata alla V.Inc.A sono sufficienti per poter procedere all'istruttoria di screening*? (se, **No**, quindi se le informazioni in possesso del Valutatore non sono adeguate si procede a Valutazione Appropriata – sez. 12).*

☐ SI ☐ NO

*Se, **No**, perché:* ……
……
……
……
……

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

SEZIONE 4 - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SITO NATURA 2000			
SITO NATURA 2000 – cod. sito IT _ _ _ _ _ _ _ Stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario ed obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 presenti nell'area del P//P/I/A (*n.b. ripetere tabella per ogni sito/i Natura 2000 interessato/i dalla proposta*)			
STANDARD DATA FORM *Habitat e Specie di interesse comunitario presenti (All. I e II DH, Art. 4 DU),*	**STATO DI CONSERVAZIONE** *Report art. 17 DH o 12 DU, o info più di dettaglio da PdG e MdC.*	**OBIETTIVO E/O MISURE DI CONSERVAZIONE** *Obiettivi* e/o Misure di Conservazione e/o Piani di Gestione. (*se definiti)*	**PRESSIONI E/O MINACCE *[1]** *Report art. 17 DH o 12*
Ulteriori utili informazioni sulle caratteristiche del sito/i Natura 2000 e/o eventuali ulteriori pressioni e minacce identificate nello SDF: *(informazioni facoltative)*	…… …… …… …… ……..		
4.1 - Determinare se il P/P/I/A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000?			
La proposta è direttamente connessa alla gestione del sito Natura 2000? ☐ SI ☐ NO	Se, **Si**, in che modo la proposta potrà contribuire al raggiungimento di uno o più obiettivi di conservazione del sito? …… …… …… ……		

[1] Per elenco pressioni e minacce e relativi codici consultare Appendice

	……

SEZIONE 5 – ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI DI INCIDENZA

5.1 - Analisi gli elementi del P/P/I/A ed individuazione di altri P/P/I/A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000

La descrizione e la caratterizzazione della proposta fornita dal proponente è adeguata per la valutazione del possibile verificarsi di incidenza negativa sul sito/i Natura 2000 per il livello di screening?

☐ SI ☐ NO

Se, **No**, perché:
……
……
……
……
……

Specificare gli elementi del P/P/I/A che possono generare interferenze sul sito Natura 2000:

1. ……..
2. ……..
3. ……..
4. ……..
5. ……..

5.2 - E' necessario richiedere integrazioni alla documentazione relativa alla proposta al fine di identificare tutti i possibili fattori di incidenza? Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (A) "*Verifica completezza integrazioni*".

. ☐ SI ☐ NO

Se **SI**, perché:
……
……
……

131

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

5.3 - Analisi di eventuali effetti cumulativi di altri P/P/I/A	Esistono altri P/P/I/A che insistono sul medesimo sito Natura 2000? ☐ SI ☐ NO Se, Si, quali: 1. …….. 2. …….. 3. …….. 4. …….. In che modo gli effetti di questi ulteriori P/P/I/A possono essere correlati alla proposta in esame? …… …… …… Evidenziare gli effetti cumulativi e/o sinergici: 1. …….. 2. …….. 3. …….. 4. ……..

SEZIONE 6 – VERIFCA CONDIZIONI D'OBBLIGO
(n.b. sezione da compilare solo per le Regioni e PP.AA che hanno individuato mediante apposito atto Condizioni d'obbligo)

6.1 – Sono state inserite condizioni d'obbligo per la realizzazione della proposta?
☐ SI ☐ NO

6.2 - Sono state correttamente individuate Condizioni d'obbligo coerenti con la proposta? *(n.b. per ogni condizione d'obbligo inserita valutare se corretta/coerente ed idonea Si/No)*

132

Riferimento l'Atto di individuazione delle Condizioni d'Obbligo: ……

Condizioni d'obbligo inserite:

- …… ☐ SI ☐ NO
- …… ☐ SI ☐ NO
- …… ☐ SI ☐ NO
- …… ☐ SI ☐ NO

*Se **No**, perché:*
……
……
……

6.3 - Sono state richieste integrazioni e/o l'inserimento di ulteriori Condizioni d'obbligo? Se, Si, riportare elenco nella sezione 7, parte (B) "*Verifica completezza integrazioni".*
☐ SI ☐ NO
*Se **SI**, perché:*
……
……
……

SEZIONE 7- VERIFICA COMPLETEZZA INTEGRAZIONI RICHIESTE

Con comunicazione n. …..*(citare riferimento*) … sono state richieste integrazioni al proponente.

Il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni?

☐ SI ☐ NO

Se **No**, procedere all'archiviazione dell'istanza.
Se **Si**, specificare gli estremi della comunicazione con il quale sono state acquisite le integrazioni richieste: …….……

A) La documentazione integrativa riguardo la descrizione e documentazione progettuale è completa e coerente con la richiesta (5.2)?

1) …… ☐ SI ☐ NO
2) ……. ☐ SI ☐ NO
3) ……. ☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché: *(n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'**archiviazione dell'istanza**- sez. 12)*
……
Se, **Si**, ritornare a sezione 1.3.

B) La documentazione integrativa riguardo le Condizioni d'Obbligo è completa e coerente con la richiesta (6.3)?

1) …….…….. ☐ SI ☐ NO
2) …….…….. ☐ SI ☐ NO
3) …… ☐ SI ☐ NO

Se **No**, perché: *(n.b.. Un eventuale risposta negativa (NO) in questa sezione, determina l'**archiviazione dell'istanza** – sez. 12)*
……
……
……

133

SEZIONE 8 – VERIFICA DELLE POTENZIALI INCIDENZE SUL SITO NATURA 2000
(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)

8.1 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e/o minacce individuate nell'ambito del Report di cui all'art. 17 DH o 12 DU e/o inserite nello Standard Data Form?

☐ SI ☐ NO
Se **SI**, quali:

1. ……..
2. ……..
3. ……..

8.2 Le azioni previste nella proposta corrispondono a pressioni e minacce individuate per gli obiettivi di conservazione del sito nel Piano di Gestione e/o nelle Misure di Conservazione?

☐ SI ☐ NO

Se **SI**, quali:
1. ……..
2. ……..
3. ……..

8.3 La proposta rientra tra quelle non ammissibili secondo quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?

☐ SI ☐ NO

Se **Si,** *concludere lo screening negativamente e specificare le motivazione (da riportare in sez. 11)*:
……
……
……

Le modalità di esecuzione della proposta sono conformi con quanto previsto dalle Misure di Conservazione e/o dal Piano di Gestione del sito Natura 2000?
☐ SI ☐ NO
Se **No**, perché:
……
……
……

Le Condizioni d'obbligo inserite sono sufficienti a garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito?
☐ SI ☐ NO
Se **No**, perché:
……
……
……

SEZIONE 9 - VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA SUL SITO NATURA 2000
(ripetere per ogni sito Natura 2000 coinvolto)

9.1 HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Habitat di interesse comunitario (Allegato I DH) interessati dalla proposta:

- ……..
- ……..
- ……..

Possibile perdita di habitat di interesse comunitario: cod. habitat: …… *(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)*	☐ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo

Possibile frammentazione di habitat di interesse comunitario: cod. habitat: …… *(n.b. ripetere per ogni habitat coinvolto)*	☐ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo
9.2 - SPECIE ED HABITAT DI SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO		
Specie di interesse comunitario (Allegato II DH e art. 4 DU) interessati dalla proposta: • …….. • …….. • ……..		
Possibile perturbazione/disturbo di specie di interesse comunitario: specie: …… *(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)*	☐ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo
Possibile perdita diretta/indiretta di specie di interesse comunitario *(n.b. ripetere per ogni specie coinvolta)* specie: …… N. coppie, individui, esemplari da SDF: ……	☐ No	☐ SI Stima n. (*coppie, individui, esemplari*) persi: …… ……
Possibile perdita/frammentazione di habitat di specie: specie: …… tipologia habitat di specie: …… …… *(n.b. ripetere per ogni habitat di specie coinvolto)*	☐ No	☐ SI ☐ Permanente ☐ Temporaneo

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

9.3 – Valutazione effetti cumulativi	Gli altri P/P/I/A che insistono sul sito Natura 2000 in esame possono generare incidenze cumulative e/o sinergiche significative congiuntamente con la proposta in esame? ☐ SI ☐ NO Se **Si**, quali ed in che modo incidono significativamente sul sito, congiuntamente alla proposta in esame: …… …… …… …… …… ……
9.4 – valutazione effetti indiretti	La proposta può generare incidenze indirette sul sito Natura 2000? ☐ SI ☐ NO Se **Si**, quali: …… …… …… …… …… ……

SEZIONE 10 - SINTESI VALUTAZIONE

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su habitat di interesse comunitario

☐ SI ☐ NO

Se, ***Si,*** *perché:*

……
……
……
……
……
……

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, su specie di interesse comunitario

☐ SI ☐ NO

Se, ***Si,*** *perché:*

……
……
……
……
……
……

L'intervento può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali, sull'integrità del sito/i Natura 2000?

☐ SI ☐ NO

Se, ***Si,*** *perché:*

……
……
……

136

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

……
……

SEZIONE 11 – CONCLUSIONE DELLO SCREENING SPECIFICO

Conclusioni e motivazioni (parere motivato): *(n.b. da riportare nel parere di screening)*
……
……
……
……
……
……
……
……

SEZIONE 12 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI SCREENING

	Esito positivo	***Esito negativo***
ESITO DELLO SCREENING: *(le motivazioni devono essere specificate nella sezione 11)*	☐ ***POSITIVO (Screening specifico)*** *Lo screening di incidenza specifico si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata; nell'atto amministrativo riportare il parere motivato (Sez. 12) sulla base del quale lo screening si è concluso con Esito positivo.*	☐ ***NEGATIVO*** ☐ ***RIMANDO A VALUTAZIONE APPROPRIATA***
		☐ ***ARCHIVIAZIONE ISTANZA*** *(motivata da carenze documentali/mancate integrazioni – sez. 8. oppure da altre motivazioni di carattere amministrativo)* Specificare *(se necessario):* …… …… …… ……

Ufficio / Struttura competente:	Valutatore	Firma	Luogo e data
…… …… …… …	……	…… .	…… ……

137

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

APPENDICE - LISTA PRESSIONI E MINACCE

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035
Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

Di seguito si riportata l'elenco codificato delle pressioni e minacce da utilizzare per uniformare le informazioni pertinenti al grado di conservazione di habitat e specie nei siti della Rete Natura 2000, con riferimento agli esiti degli studi per la valutazione di incidenza svolte ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE.
Tale elenco, aggiornato al 07/05/2018, è disponibile, esclusivamente in lingua inglese,
al sito http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17
al sito http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12
cliccando al link "List of threats and pressures.xls"
Nel presente documento l'elenco è stato tradotto in italiano per consentirne un suo più agevole utilizzo. Si raccomanda tuttavia di consultare i siti sopra indicati al fine di poter fare riferimento alla versione originale nella quale i codici sono periodicamente aggiornati.

Codice	Pressione/minaccia	
A	**A - Agricoltura**	
A01	Conversione di terreni ad uso agricolo (con l'esclusione dei drenaggi (bonifiche)) e uso del fuoco Eccetto • cambiamenti idrologici come i drenaggi devono essere classificati come **A31;** • l'uso del fuoco per trasformare un suolo (occupato da habitat naturali o semi-naturali) deve essere classificato come **A11**; la conversione ad aree adibite a produzioni agricole per energie rinnovabili deve essere classificata **A35**	
A02	Conversione da un tipo di uso del suolo agricolo ad un altro (con l'esclusione dei drenaggi (bonifiche) e uso del fuoco Eccetto: • cambiamenti idrologici come i drenaggi devono essere classificati come **A31**; • l'uso del fuoco per trasformare un suolo (occupato da habitat naturali o semi-naturali) deve essere classificato come **A11**; • la conversione di aree adibite a produzioni agricole per produzioni alimentari a produzione di energie rinnovabili deve essere classificata **A35**; • cambiamenti dei sistemi agricoli a larga scala (**A03**); cambiamenti connessi per lo più alle pratiche gestionali come il cambiamento da prati a pascoli (devono essere classificati come **A09** o**A10**); conversioni da produzioni estensive ad intensive (devono essere classificate usando i rispettivi codici **A15**, **A16**, **A18**, **A20**, **A21**)	
A03	Conversione da sistemi di agricoltura mista e agro-forestali ad agricolura specializzata (es. monocoltura). Questa pressione è connessa con i grandi cambiamenti dei sistemi agricoli, i cambiamenti a piccola scala (es. a livello di singola particella) deve essere classificata sotto i rispettivi codici (es. **A02** o **A05**)	
A04	Lavorazioni dei terreni (sistemazione delle pendici, terrazzamenti, livellamenti, spietramenti, ecc.)	
A05	Rimozione dei piccoli elementi del paesaggio del paesaggio agricolo (siepi, muretti a secco, canali, sorgenti, alberi isolati) ai fini della ricomposizione fondiaria. Per i cambiamenti su larga scala (es. ricomposizione fondiaria mediante accorpamento di piccole particelle a causa della conversione di aziende agricole miste in aziende intensive) usare **A03**	
A06	Abbandono della gestione dei pascoli (es. fine della pratica del pascolo o dello sfalcio dei prati)	
A07	Abbandono della gestione/uso di altri sistemi agricoli e agroforestali (con eccezione dei pascoli). Con esclusione dell'abbandono del fuoco (**A12**)	
A08	Sfalcio o taglio dei pascoli	
A09	Pascolo intensivo o sovrapascolamento del bestiame	
A10	Pascolo estensivo o sottopascolamento del bestiame	
A11	Uso del fuoco come pratica agricola (es. per creare pascoli, bruciatura delle stoppie). Eccetto: • incendi accidentali devono essere classificati come **H08**; • incendi dolosi (**H04**)	
A12	Mancato uso del fuoco prescritto in agricoltura	
A13	Risemina dei pascoli e di altri habitat semi-naturali	
A14	Allevamenti di bestiame (senza pascolo). Eccetto: • pascolo o sovrapascolo di bestiame che deve essere classificato come **A09**; • altre attività indirettamente correlate all'allevamento di bestiame (come attività collegate alla produzione di carne di allevamento che deve essere riportata come **A08** per lo sfalcio, **A01** o **A02** per la conversione a colture per la produzione di foraggio per gli allevamenti	
A15	Aratura mediante tecniche o in periodi inappropriati	
A16	Altre pratiche gestionali di uso del suolo in agricoltura	
A17	Eccetto: sfalcio e taglio dei pascoli	Eccetto: sfalcio e taglio dei pascoli

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

A18	Irrigazione dei campi agricoli. Eccetto: • prelievo di acque (deve essere classificata come **A30**); • realizzazione ed esercizio delle dighe (chiuse) per irrigazione (**A32**); • altre modificazioni idrologiche dei corpi idrici per irrigazione (**A33**); • conversione degli habitat non agricoli o habitat agricoli estensivi in altre tipologie di uso agricolo creati o agevolati dall'irrigazione
A19	Uso dei fertilizzanti naturali sui terreni agricoli
A20	Uso dei fertilizzanti sintetici (minerali) sui terreni agricoli. Questa pressione deve essere usta anche laddove la fonte (naturale (**A18**) ovvero artificiale (**A20**) è sconosciuta
A21	Uso degli antiparassitari chimici in agricoltura
A22	Uso delle protezioni fisiche in agricoltura. Eccetto l'aratura che deve essere classificata **A15**
A23	Uso di altri metodi per il controllo dei parassiti (eccetto l'aratura)
A24	Pratiche di gestione degli scarti agricoli. Eccetto: • l'accumulo temporaneo di letame o prodotti equivalenti prima dell'uso come fertilizzanti deve essere classificato come **A19**; • bruciatura delle stoppie **A11**
A25	Attività agricole che generano sorgenti puntuali di inquinamento per le acque superficiali o di falda. Eccetto: • inquinamento marino che deve essere classificato come **A28**; • immissioni in atmosfera da sorgenti agricole che devono essere classificate come **A27**
A26	Attività agricole che generano inquinamento diffuso per le acque superficiali o di falda
A27	Attività agricole che generano inquinamento per l'aria
A28	Attività agricole che generano inquinamento marino
A29	Attività agricole che generano inquinamento del suolo
A30	Prelievo dalle falde acquifere, dalle acque di superficie per l'agricoltura. Eccetto: • cambio delle condizioni ecologiche a causa dell'irrigazione negli habitat irrigati (**A18**); • drenaggi per la bonifica di habitat naturali o semi-naturali per la loro trasformazione a campi coltivati (**A31**); opere idrauliche come canalizzazioni o dighe (chiuse) per le bonifiche (**A33**, **A32**)
A31	Bonifiche per usi agricoli
A32	Realizzazione e uso di dighe (chiuse) in agricoltura
A33	Modifiche del flusso idrico o alterazioni dei corpi idrici per l'agricoltura (eccetto la realizzazione e l'esercizio delle dighe (delle chiuse))
A34	Introduzione e diffusione di nuove colture (compresi OGM)
A35	Coltivazioni agricole al fine della produzione di fonti di energia rinnovabile
A36	Attività agricole non riferibili alle precedenti
B	**B - Selvicoltura**
B01	Conversione di superfici boscate ad altri tipi di uso del suolo o forestazione (eccetto le bonifiche). Eccetto: • conversione in piantagioni per la produzione di biomasse forestali ad uso energetico (**B28**); • le opere di bonifiche devono essere classificate come **B27**
B02	Conversioni ad altri tipi di foreste compresa la costituzione di boschi monospecifici. Eccetto: • la piantagione di specie non tipiche e alloctone (**B03**); • conversione in piantagioni per la produzione di biomasse forestali ad uso energetico (**B28**); • bonifiche (**B27**)
B03	Riforestazione con l'introduzione di specie alloctone o non tipiche (comprese nuove specie e OGM). Eccetto la forestazione con specie alloctone o non tipiche che deve essere classificata come **B01**
B04	Abbandono della gestione forestale tradizionale
B05	Tagli boschivi senza rinnovazione artificiale posticipata o naturale
B06	Tagli boschivi (eccetto i tagli a raso) di singoli alberi. Eccetto: • attività di taglio relativi a tagli di diradamento (**B12**); • rimozione di alberi morti e moribondi (**B07**); • rimozione di alberi senescenti o taglio di boschi vetusti (**B08**); taglio a raso (**B09**)
B07	Rimozione di alberi morti e moribondi, inclusi gli scarti di lavorazione
B08	Rimozione dei vecchi alberi (eccetto gli alberi morti e moribondi). Eccetto:

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

	• rimozione di alberi morti e moribondi (**B07**); • danni agli alberi vicini, al suolo o alle sorgenti (**B06**)
B09	Taglio raso, rimozione di tutti gli alberi. Comprende i danni agli habitat forestali o agli habitat di specie, al suolo o alle sorgenti o agli altri elementi correlati ai tagli boschivi (a piccola o a larga scala)
B10	Tagli illegali
B11	Estrazione della corteccia ed esbosco eccetto il taglio. Eccetto: • raccolta di legno morto per legna da ardere (**B07**); • raccolta di specie non arboree, come funghi o frutti (**G09**)
B12	Diradamento
B13	Uso del fuoco come pratica forestale Eccetto: incendi accidentali **H08**, incendi dolosi (**H04**)
B14	Abbandono dell'uso del fuoco nelle attività forestali Eccetto: • azioni volte alla riduzione dei rischi di incendi (es. fuoco prescritto) per la rimozione del sottobosco (**B29**); • rimozione del legno morto (**B07**)
B15	Gestione forestale che riduce le foreste vetuste Gli impatti diretti sugli ecosistemi forestali o sul disturbo delle specie a causa di queste attività deve essere classificata con i rispettivi codici (**B12**, **B09** o **B06**)
B16	Trasporto del legname
B17	Arature nella forestazione e altre pratiche di lavorazione del suolo nelle attività forestali
B18	Uso di fertilizzanti naturali
B19	Uso di fertilizzanti sintetici
B20	Uso di pesticidi, fungicidi, ferormoni o repellenti nelle attività forestali
B21	Uso di protezioni fisiche nelle attività forestali (es. recinzioni) Eccetto: • diradamenti (**B12**); • arature (**B17**)
B22	Uso di altri metodi di controllo dei parassiti
B23	Attività forestali che generano inquinamento delle acque di superficie e di falda Eccetto: • inquinamento marino (B25); • immissioni in atmosfera da fonti forestali (**B24**)
B24	Attività forestali che generano inquinamento dell'aria
B25	Attività forestali che generano inquinamento del mare
B26	Attività forestali che generano inquinamento del suolo
B27	Modificazione delle condizioni idrologiche o alterazioni fisiche dei corpi idrici e bonifiche per le attività forestali (comprese le dighe)
B28	Foreste per la produzione di energia rinnovabile Non include l'uso delle tecniche di protezione delle piante e l'uso di fertilizzanti che devono essere classificati come **B17**-**B27**
B29	Altre attività selvicolturali escludendo quelle relative all'agro-selvicoltura
C	**C - Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia**
C01	Estrazione di minerali (pietra, metalli, ghiaia, sabbia,conchiglie)
C02	Estrazione di sale
C03	Estrazione di minerali (pietra, metalli, ghiaia, sabbia,conchiglie) Eccetto: • oleodotti e gasdotti (D07); • fuoriuscita di carburante da autobotti (**E02**)
C04	Estrazione del carbone
C05	Estrazione di torba
C06	Scarico/deposito di materiali inerti prodotti dall'estrazione terrestre
C07	Scarico/deposito di materiali di dragaggio prodotti dall'estrazione terrestre
C08	Abbandono o conversione di bacini salini
C09	Indagini geotecniche
C10	Inquinamento puntiforme alle acque superficiali e sotteranee causato da attività estrattive Eccetto: inquinamento marino che deve essere classificato come **C12**
C11	Inquinamento diffuso alle acque sotteranee e superficiali causato da Attività estrattive Eccetto: inquinamento marino che deve essere classificato come **C12**
C12	Inquinamento marino causato da attività estrattive
C13	Rumore, luce, e altre forme di inquinamento causati da attività estrattive
C14	Prelievo delle acque sotterranee e superficiali per l'estrazione di risorse. Invece le attività di drenaggio e prelievo di acqua correlate all'estrazione e alla ricerca (es. prelievo di torba o

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

	di acque minerali devono essere classificate nelle rispettive categorie)
C15	Attività minerarie e di estrazione non menzionate sopra
D	**D – Infrastrutture per la produzione e il trasporto dell'energia**
D01	Impianti per la produzione di energia eolica, marina e tidiale, compese le infrastrutture Eccetto: le infrastrutture per la trasmissione elettrica (**D06**)
D02	Centrali idroelettriche (dighe, briglie, turbine), comprese le infrastrutture Eccetto: le infrastrutture per la trasmissione elettrica (**D06**)
D03	Centrali ad energia solare, comprese le infrastrutture Eccetto: le infrastrutture per la trasmissione elettrica (**D06**)
D04	Centrali geotermiche (comprese le infrastrutture) Eccetto: le infrastrutture per la trasmissione elettrica (**D06**)
D05	Sviluppo esercizio degli impianti per la produzione di energia (comprese gli impianti a bioenergia, impianti a combustibili fossili e nucleari) Eccetto: • produzione di energia da biomasse (agricoltura (**A35**) e forestali (B27); • estrazione di risorse energetiche che devono essere classificate con i corrispondenti codici **C03**, **C04**; • infrastrutture per la trasmissione elettrica (**D06**)
D06	Infrastrutture di trasmissione dell'elettricità e delle comunicazioni (cavi)
D07	Oleodotti e gasdotti
D08	Attività di produzione e trasmissione di elettricità che generano inquinamento nelle acque di superficie e di falda Eccetto: • inquinamento del mare (**D10**); • immissione in atmosfera derivante dalla produzione di energia (**D09**)
D09	Attività di produzione e trasmissione di elettricità che generano inquinamento dell'aria
D10	Attività di produzione e trasmissione di elettricità che generano inquinamento del mare
D11	Attività di produzione e trasmissione di elettricità che generano inquinamento sonoro
D12	Attività di produzione e trasmissione di elettricità che generano inquinamento luminoso, termico o altro
D13	prelievo dalle falde acquifere, dalle acque di superficie per la produzione di energia (escluso l'energia idroelettrica) Eccetto: • fonti geotermiche (**D04**); • energia idroelettrica (**D02**)
D14	Attività di produzione e trasmissione di energia diverse dalle precedenti
E	**E - Realizzazione ed esercizio delle infrastrutture di trasporto**
E01	Strade, percorsi, ferrovie e relative infrastrutture Eccetto: • azioni dei veicoli fuoristrada classificate come **F07**; • piccole strade associate con altre infrastrutture classificate con i relativi codici; parcheggi auto classificati con i relativi codici nella categoria F (es. **F07**); • strade di esbosco chiuse alla circolazione classificate **B16**
E02	Rotte marittime Eccetto: punti di ormeggio dei natanti da diporto (**F07**)
E03	Rotte marittime e punti di ancoraggio Eccetto: • punti di ormeggio dei natanti da diporto (**F07**); • infrastrutture portuali terrestri che sono classificate usando le rispettive pressioni
E04	Rotte aeree per aerei, elicotteri e altri velivoli Eccetto: • costruzione ed esercizio di infratrutture aereoportuali, elicotteristiche che sono classificate sotto la categoria F (es. **F03**, **F04**); • aerei da diporto e droni (**F07**)
E05	Attività di trasporto via terra, via acque, via aerea che generano inquinamento alle acque di superficie e di falda Eccetto: • inquinamento del mare classificato **E07**; • immissione in atmosfera derivante dalla produzione di energia (**E06**)
E06	Attività di trasporto via terra, via acque, via aerea che generano inquinamento dell'aria
E07	Attività di trasporto via terra, via acque, via aerea che generano inquinamento del mare
E08	Attività di trasporto via terra, via acque, via aerea che generano inquinamento acustico e di altre forme
E09	Attività di trasporto via terra, via acque, via aerea diverse dalle precedenti
F	**F - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale**
F01	Conversione da altre forme di uso del suolo a insediamenti residenziali, aree ricreative (eccetto bonifiche e modifiche della linea di costa, estuari e condizioni della costa)

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

	Eccetto: • sviluppo delle infrastrutture per lo sport e il tempo libero all'esterno delle aree urbane e ricreative (**F05**); • bonifiche (**F26**); • modifiche della linea di costa, degli estuari e delle condizioni della costa (**F08**)
F02	Costruzioni o modifiche (di insediamenti edilizi) all'interno di aree urbane o ricreative
F03	Conversione da altre forme di uso del suolo a insediamenti commerciali/industriali aree ricreative (eccetto bonifiche e modifiche della linea di costa, estuari e condizioni della costa) Eccetto: • bonifiche (**F27**); • modifiche della line adi costa, degli estuari e delle condizioni della costa (**F08**); • trasformazioni del territorio per lo sviluppo delle reti di trasporto (**E01**, **E03**), • estrazioni di risorse minerarie (**C**…); • produzione di energia (**D**...); • infrastrutture all'esterno delle aree urbane (**E**…)
F04	Costruzioni o modifiche di infrastrutture commerciali/industriali all'interno di aree commerciali/industriali Comprende gli effetti negativi dei lavori di ricostruzione e di demolizione degli edifici
F05	Creazione o sviluppo delle infrastrutture per lo sport, il turismo e il tempo libero (all'esterno delle aree urbane o ricreative Eccetto: • lo sviluppo delle aree ricreative (**F01**); • lo sviluppo delle spiagge (**F06**), • attività sportive, turistiche e del tempo libero (**F07**)
F06	Sviluppo e manutenzione delle spiagge per il turismo e la ricreazione incluso il ripascimento e la pulizia delle spiagge
F07	Attività sportive, turistiche e del tempo libero Eccetto: • impatti legati allo sviluppo e alla manutenzione della aree ricreative (**F01**, **F02**); • crazione o sviluppo delle infrastrutture del turismo e del tempo libero (**F05**); • sviluppo e mantenimento delle spiagge per il turismo e la ricreazione (**F06**)
F08	Modifiche della linea di costa degli estuari e delle condizioni della costa per lo sviluppo, l'uso e la protezione delle infrastrutture residenziali, commerciali e ricreazionali (comprese le opere e le infrastrutture di difesa della costa dall'erosione marina) Eccetto:lo sviluppo e la manutenzione delle infrastutture costiere per l'ormeggio di navi e battelli (trasporto passeggeri, industriali, commerciali) (**E03**) e battelli da diporto (**F07**), modifiche della linea di costa relative allo sviluppo delle infrastrutture per la produzione di energia da fonti eoliche, marine e tidiali
F09	Deposito e trattamento dei rifiuti da insediamenti residenziali/ricreativi
F10	Deposito e trattamento dei rifiuti da insediamenti commerciali e industriali Eccetto deposito e trattamento dei rifiuti derivanti dall'estrazione di materie prime e della produzione di energia
F11	Inquinamento delle acque di superficie e di falda causati da perdite
F12	Scarico di acque reflue urbane (eccetto acque di prima pioggia e/o perdite della rete fognaria) che generano inquinamento alle acque di superficie e/o di falda
F13	Impianti, siti industriali contaminati o abbandonati che generano inquinamento alle acque di superficie e di falda. Eccetto: • inquinamento del mare (**F21**); • immissioni in atmosfera (**F19**)
F14	Altre attività residenziali e ricreazionali e infrastrutture che generano inquinamento localizzato alle acque di superficie e di falda Se possibile, l'inquinamento urbano da sorgenti localizzate da scarichi idrici di reflui urbani e perdite della rete fognaria urbana devono essere classificati come **F12** o **F11** rispettivamente. Eccetto inquinamento marino (**F20**)
F15	Altre attività industriali e commerciali e infrastrutture che generano inquinamento localizzato alle acque di superficie e di falda Eccetto: • inquinamento del mare (**F21**); • immissioni in atmosfera da sorgenti industriali localizzate (**F19**); • inquinamento puntuale causato dalle industrie di trasporto (**E05**); • estrazione di materie prime (**C10**) e produzione di energia (**D08**)
F16	Altre attività residenziali e ricreazionali e infrastrutture che generano inquinamento diffuso alle acque di superficie e di falda
F17	Altre attività industriali e commerciali e infrastrutture che generano inquinamento diffuso alle acque di superficie e di falda
F18	Attività e strutture residenziali e ricreative che generano inquinamento atmosferico Eccetto: inquinamento atmosferico da trattamento dei rifiuti (**F09**)
F19	Attività e strutture industriali e commerciali che generano inquinamento atmosferico

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

F20	Attività e strutture residenziali e ricreative che generano inquinamento del mare (eccetto macro e micro particellare inquinamento marino)
F21	Attività e strutture industriali e commerciali che generano inquinamento del mare (eccetto macro e micro particellare inquinamento marino) Eccetto: • inquinamento marino causato da trasporti industriali (**E07**); • estrazione di materi prime (**C12**) e produzione di energia (**D10**)
F22	Attività e strutture residenziali e ricreative che generano macro e micro particellare inquinamento marino (es. buste di plastica)
F23	Attività e strutture industriali e commerciali che generano macro e micro particellare inquinamento marino (es. buste di plastica)
F24	Attività e strutture residenziali e ricreative che generano inquinamento acustico, luminoso, termico, ecc.
F25	Attività e strutture industriali e commerciali che generano inquinamento acustico, luminoso, termico, ecc.
F26	Bonifica, recupero di terreni acquitrinosi, paludi, torbiere e riconversione per uso edilizio o ricreativo
F27	Bonifica, recupero di terreni acquitrinosi, paludi, torbiere e rincoversione per uso industriale/commerciale
F28	Modifiche del regime idrico dei corsi d'acqua, opere di regimazione idraulica per lo sviluppo residenziale o ricreativo
F29	Costruzione o sviluppo di riserve idriche e dighe per lo sviluppo residenziale o ricreativo Eccetto: dighe per la regimazione idraulica e riserve idriche (**F28**)
F30	Costruzione o sviluppo di riserve idriche e dighe per lo sviluppo industriale o commerciale Eccetto: dighe che forniscono acque di raffreddamento per le centrali idroelettiche (**D13**)
F31	Altre modifiche delle condizioni idrauliche per lo sviluppo residenziale o ricreativo
F32	Altre modifiche delle condizioni idrauliche per lo sviluppo industriale o commerciale
F33	Prelievo di acqua di falda e di superficie (incluso quella marina) per usi pubblici e ricreativi Eccetto: prelievo da dighe e riserve idriche (**F29**)
F34	Prelievo di acqua di falda e di superficie (incluso quella marina) per usi commerciali/industriali (escluso produzione di energia) Eccetto: prelievo da dighe e riserve idriche (**F30**) e prelievo per raffreddamento degli impianti di produzione di energia (**D13**)
G	**G - Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura**
G01	Pesca e raccolta di mitili (professionale, amatoriale) che causa riduzione di specie/popolazioni di prede e disturbo delle specie Eccetto: • attività che causano disturbo e distruzione fisica degli habitat dei fondali (**G03**); • cattura e uccisioni accidentali (es. a causa di collisioni con i pescherecci) (**G12**)
G02	Attività connesse alla pesca e alla raccolta di mitili
G03	Pesca e raccolta di mitili (professionale, amatoriale) che causano disturbo e distruzione fisica degli habitat dei fondali. Eccetto: attività che causano riduzione di specie/predatori e disturbo delle specie che devono essere classificate come **G01**.
G04	Raccolta commerciale e amatoriale di micro e macro alghe
G05	Pesca e raccolta di mitili in acqua dolce (professionale) Eccetto: • pesca sportiva in acqua dolce (G06); • pressioni relative alla gestione delle riserve ittiche quali quelle legate alla competizione con specie di allevamento (G08); • cattura accidentale e uccisioni accidentali (**G12**)
G06	Pesca e raccolta di mitili acqua dolce (amatoriale) Eccetto: • pesca professionale in acqua dolce (**G06**); ….. (**G08**); • cattura accidentale e uccisioni accidentali (**G12**)
G07	Caccia Eccetto: • pressioni connesse alla gestione (**G08**); • uccisioni accidentali (**G12**)
G08	Gestione delle riserve ittiche e di selvaggina
G09	Raccolta e collezione di altre piante selvatiche e animali (eccetto caccia e pesca sportiva) Eccetto: • pesca sportiva (**G06**); • caccia (**G07**); • raccolta di alghe marine (**G04**); • cattura e uccisioni accidentali (**G12**)
G10	Caccia/uccisioni illegali Eccetto: raccolta illegale, raccolta di specie vegetali (**G11**)

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

G11	Raccolta illegale, raccolta di specie Eccetto: uccisione e cattura di specie animali (**G10**)
G12	Cattura e uccisioni illegali (dovute alle attività di pesca e di caccia)
G13	Avvelenamento di animali (eccetto avvelenamento da piombo) Eccetto: avvelenamento da piombo che deve essere classificato **G14**
G14	Uso di munizioni di piombo o piombini per la pesca L'avvelenamento in generale deve essere classificato **G13**
G15	Modificazioni delle condizioni della costa per l'acquacoltura in mare
G16	Acquacoltura che genera inquinamento del mare Eccetto: inquinamento fisico (es. rumore o luce) (**G19**)
G17	Introduzione e diffusione di specie (compresi OGM) nell'acquacoltura in mare
G18	Abbandono dell'acquacoltura in mare
G19	Altri impatti derivanti dall'acquacoltura in mare, comprese le infrastrutture
G20	Prelievo di acqua, deviazioni di flussi idrici, dighe e altre modificazioni per l'acquacoltura in acqua dolce
G21	Acquacoltura in acque dolci che determinano fonti di inquinamento localizzato alle acque di superficie o di falda
G22	Acquacoltura in acque dolci che determinano fonti di inquinamento diffuso alle acque di superficie o di falda
G23	Acquacoltura in acque dolci che genera inquinamento del mare
G24	Introduzione e diffusione di specie (comprese specie aliene e OGM) in acquacoltura di acqua dolce
G25	Abbandono dell'acquacoltura in acque dolci
G26	Altri impatti derivanti dall'acquacoltura in acque dolci, comprese le infrastrutture
G27	Altre attività correlate al prelievo e alla coltivazione di risorse biologiche viventi non comprese tra le precedenti
H	**H - Attività militari, misure di pubblica sicurezza, altre attività antropiche**
H01	Esercitazioni e operazioni militari, paramilitari o di polizia a terra Eccetto: le basi militari nelle aree urbane che devono essere classificata come **F**
H02	Esercitazioni e operazioni militari, paramilitari o di polizia in acque dolci o in ambiente marino
H03	Termine delle esercitazioni militari terrestri che determinano la perdita di habitat degli spazi aperti a seguito della successione naturale
H04	Vandalismo o incendi dolosi
H05	Dendrochirurgia, abbattimento/rimozione di alberi e della vegetazione lungo le strade per la sicurezza pubblica
H06	Accessi preclusi o limitati a siti e/o habitat Eccetto: • recinzioni protettive dei corridoi di trasporto (E01); • recinzioni protettive dei campi agricoli classificati nella categoria **A**; • recinzioni protettive dei giovani rimboschimenti classificati nella categoria **B**; • recinzioni protettive delle aree estrattive classificate nella categoria **C**; • recinzioni protettive degli impianti di produzione e trasmissione di energia classificate nella categoria **D**
H07	Attività di ricerca e monitoraggio intrusive e distruttive Eccetto: ricerche sismiche e geologiche (**C09**)
H08	Altre attività umane determinanti disturbo non riportate precedentemente
	I – Specie aliene e problematiche
I01	Invasione di specie aliene di interesse dell'Unione europea Per altre specie aliene usare il codice **I02**
I02	Altre specie aliene (a parte le specie di interesse dell'Unione europea) Per le specie invasive di interesse dell'Unione usare **I01**. I problemi con le specie native (entro il loro spazio naturale) con comportamento invasivo sono classificate come **I04** o con altri codici di pressione che rappresentano attività umane più specifiche. Problemi con malattie, patogeni e parassiti (compresi insetti parassiti e nematodi) devono essere classificati come **I03**.
I03	DA NON UTILIZZARE (Altre specie aliene non invasive)
I04	Specie autoctone problematiche (es. cinghiali, cani e gatti randagi, ecc.)
I05	Malattie di piante e animali, patogeni e parassiti
J	**J - Fonti di inquinamento varie**
J01	Sorgenti inquinanti di diverso tipo per le acque di superficie e di falda
J02	Sorgenti inquinanti di diverso tipo per le acque marine
J03	Sorgenti inquinanti di diverso tipo per l'aria
J04	Sorgenti inquinanti di diverso tipo per il suolo e i rifiuti solidi (escluso gli scarichi)
J05	Sorgenti inquinanti di diverso tipo da eccesso energetico
K	**K – Alterazioni ai regimi idraulici indotti da attività antropiche**
K01	Prelievo di acque di falda, di superficie o miste
K02	Drenaggi (bonifiche)
K03	Realizzazione e uso di dighe (chiuse)
K04	Modifiche del flusso idrico

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

K05	Alterazioni fisiche dei corpi idrici
L	**L - Processi naturali (con esclusione di eventi catastrofici e di quelli indotti da attività antropiche o cambiamenti climatici)**
L01	Processi naturali abiotici (es. erosione, insabbiamento, prosciugamento, sommersione, salinizzazione)
L02	Successioni naturali costituite da cambiamenti della composizione di specie (oltre che direttamente causate da pratiche agricole o forestali)
L03	Accumulo di materiale organico
L04	Processi naturali di eutrofizzazione o di acidificazione
L05	Riduzione della fertilità/depressione genetica (es. per incroci tra consanguinei o endogamia)
L06	Relazioni interspecifiche (competizione, predazione, parassitismo, patogeni)
L07	Assenza o riduzione di relazioni faunistiche e floristiche interspecifiche (es. impollinatori) Eccetto cambi nelle relazioni interspecifiche connesse ai cambiamenti climatici che devono essere classificate in base ai rispettivi codici della categoria **N**
M	**M – Fenomeni geologici, catastrofi naturali**
M01	Attività vulcaniche
M02	Onde di marea, maremoti Eccetto: tempeste classificate come **M07**
M03	Terremoti Eccetto: terremoti derivanti da attività antropiche (es. produzione non convenzionale di gas **G03** o ricerche geotecniche G09)
M04	Valanghe Incrementi di valanghe dovute a cambiamenti climatici devono essere classificate N01 o dovute attività antropiche (sci fuori pista) come **F07**
M05	Frane Grane e smottamenti correlate all'erosione del suolo dovute da tempeste (**M07**) o incendi (**M09**) devono essere correlate alla causa corrispondente
M06	Crollo di cavità sotterranee Non include crolli dovuti alle attività umane (es. attività minerarie (**C01**))
M07	Tempeste, cicloni Eccetto: • effetti indiretti di tempeste e precipitazioni intense come deflussi verso vale (**M08**) • aumento della quantità e dell'intensità delle tempeste (**N03**)
M08	Alluvioni Non comprende i fenomeni alluvionali dovuti o accentuati dalle attività umane
M09	Incendi Eccetto: • incendi incontrollati dovuti ad attività agricole (**A11**) o forestali (**B13**); • incendi incontrollati appiccati con dolo (**H04**)
M10	Altre catastrofi naturali
N	**N - Cambiamenti climatici**
N01	Cambiamenti della temperatura (es. innalzamento della temperatura o estremi termici) causati da cambiamenti climatici
N02	Siccità e diminuzione delle precipitazioni causate dai cambiamenti climatici
N03	Aumento o variazioni delle precipitazioni causate dai cambiamenti climatici
N04	Livello del mare e erosione marina causata dai cambiamenti climatici
N05	Cambiamenti della localizzazione, delle dimensioni e/o della qualità di habitat dovuti ai cambiamenti climatici
N06	Desincronizzazione dei processi biologici/ecologici causati dai cambiamenti climatici
N07	Declino o estinzione di specie dovuti ai cambiamenti climatici
N08	Mutamento della distribuzione delle specie a causa dei cambiamenti climatici
N09	Altri cambiamenti delle condizioni abiotiche
X	**X - Pressioni sconosciute, assenza di pressioni e pressioni provenienti dall'esterno degli Stati membri**
Xu	Pressioni sconosciute
Xxp	Nessuna pressione
Xxt	Nessuna minaccia
Xp	Nessuna informazione sulle pressioni
Xt	Nessuna informazione sulle minacce
Xe	Minacce e pressioni proveniente dall'esterno del territorio dell'UE
Xo	Minacce e pressioni proveniente dall'esterno del territorio degli Stati membri

Codice CIFRA:A0089/DEL/2021/00035

Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1516

COMUNE DI TARANTO – Variante puntuale al PRG. Ritipizzazione aree distinte in catasto al fg. 265, ptc. 157-158, site alla Via Fusaro-Via Scoglio del Tonno in contrada Cesareo, da attrezzatura scolastica ad attrezzatura sanitaria. – Approvazione ex art. 16 LR 56/1980 e Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96 c.1 lett. c) NTA del PPTR.

L'Assessora all'Urbanistica, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

PREMESSO

Il Comune di Taranto, munito di PRG approvato con DPGR n. 421 del 20/03/78 (con declaratoria di adeguamento alla LR n. 56/1980), con DCC n. 124 del 06/10/2020 ha adottato la Variante al PRG per la ritipizzazione del suolo sito alla Via Fusaro - Via Scoglio del Tonno in contrada Cesareo, distinto in catasto al fg. 265, ptc. 157-158 di 1.848 mq complessivi, da zona per *"Servizi d'interesse pubblico: distretto scolastico - B2.3"* (art. 29 delle NTA del PRG), a zona per *"Attrezzature d'interesse collettivo: sanitaria - B1.4"* (art. 28 delle NTA del PRG).

La relativa documentazione, trasmessa con nota comunale prot. 89436 del 14/06/2021 per l'approvazione ex art. 16 della LR n. 56/1980, comprende:
- DCC n. 124 del 06/10/2020 di adozione;
- relazione tecnica istruttoria comunale;
- atti di pubblicazione (non sono segnalate osservazioni/opposizioni);
- n. 6 elaborati progettuali:
  - tav. 1 - stralci planimetrici (catastale; PRG; IGM con stato di fatto e di progetto; PPTR);
  - tav. 1 (bis) - stralci planimetrici (inclusa tavola 5.2 del PRG);
  - tav. 2 - stralci tavole 5.3 e 5.4 del PRG;
  - elaborato comprendente scheda urbanistica, estratto di mappa e visure catastali, titolo di proprietà e altro;
  - relazione tecnica progettuale;
  - istanza di parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96.1, lett. D delle NTA del PPTR.

Sono inoltre pervenuti in atti:
- nota prot. 8945 del 24/07/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, dalla quale risulta, per quanto attiene agli adempimenti in materia di VAS, che la procedura di registrazione ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento Regionale 18/2013 risulta conclusa e non selezionata per la verifica (condizione di esclusione ex art. 7.2.a.viii);
- nota prot. 3642 del 09/03/2021 della Sezione Lavori Pubblici regionale, con parere di compatibilità geomorfologica ex art. 89 del DPR 380/2001, favorevole con prescrizioni.

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso con nota prot. 8290 del 10/11/2020 il parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica in ordine alla compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, favorevole con le seguenti conclusioni:

""Si ritiene necessario, con riferimento alla sola zona "Attrezzature di interesse collettivo: sanitaria" interessata dalla variante, integrare la norma per detta zona (art 28 delle NTA del PRG), con il seguente comma:
"*Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:*

- *realizzare le recinzioni evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici con maglia idonea al passaggio di animali e affiancate da siepi, cespugli e o alberature;*
- *utilizzare specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;*
- *garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a parcheggi e servizi utilizzando materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;*
- *utilizzare per l'illuminazione impianti a basso consumo e/o alimentate con energie rinnovabili anche in applicazione della LR n 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico". ""*

Il Servizio Strumentazione Urbanistica, con parere tecnico ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al PRG in oggetto, con la precisazione che i parametri relativi agli "spazi a verde attrezzato" (0,4 mq/mq) e ai "parcheggi pubblici" (0,25 mq/mq) devono intendersi quali dotazioni minime e di conseguenza l'indice di copertura indicato di 0,4 mq/mq, in quanto non congruente con i precedenti, debba essere contenuto nel valore residuale pari a 0,35 mq/mq al massimo.

VISTO

- il parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;
- il parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica posto in allegato B al presente provvedimento.

RITENUTO CHE

Alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai pareri tecnici allegati A e B, per la Variante al PRG del Comune di Taranto adottata con DCC n. 124 del 06/10/2020, per la ritipizzazione del suolo sito alla Via Fusaro - Via Scoglio del Tonno in contrada Cesareo, distinto in catasto al fg. 265, ptc. 157-158 di 1.848 mq complessivi, da zona per *"Servizi d'interesse pubblico: distretto scolastico - B2.3"* (art. 29 delle NTA del PRG), a zona per *"Attrezzature d'interesse collettivo: sanitaria - B1.4"* (art. 28 delle NTA del PRG), sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

1. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
2. **RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini e prescrizioni di cui al parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B).

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione

dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché agli allegati A e B al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. n. 7/97 punto d), che attribuisce la competenza dell'atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata.
2. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante al PRG del Comune di Taranto adottata con DCC n. 124 del 06/10/2020, per la ritipizzazione del suolo sito alla Via Fusaro - Via Scoglio del Tonno in contrada Cesareo, distinto in catasto al fg. 265, ptc. 157-158 di 1.848 mq complessivi, da zona per *"Servizi d'interesse pubblico: distretto scolastico - B2.3"* (art. 29 delle NTA del PRG), a zona per *"Attrezzature d'interesse collettivo: sanitaria - B1.4"* (art. 28 delle NTA del PRG).
3. **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la suddetta Variante al PRG del Comune di Taranto, per le motivazioni e nei termini e prescrizioni di cui al parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B).
4. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)

Il Funzionario P.O. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(Dott. Giuseppe MAESTRI)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DPGR n. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L'Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

L A G I U N T A

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata.

2. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante al PRG del Comune di Taranto adottata con DCC n. 124 del 06/10/2020, per la ritipizzazione del suolo sito alla Via Fusaro - Via Scoglio del Tonno in contrada Cesareo, distinto in catasto al fg. 265, ptc. 157-158 di 1.848 mq complessivi, da zona per *"Servizi d'interesse pubblico: distretto scolastico - B2.3"* (art. 29 delle NTA del PRG), a zona per *"Attrezzature d'interesse collettivo: sanitaria - B1.4"* (art. 28 delle NTA del PRG).

3. **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la suddetta Variante al PRG del Comune di Taranto, per le motivazioni e nei termini e prescrizioni di cui al parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B).

4. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taranto, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE URBANISTICA

SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

Maestri Giuseppe 23.07.2021 07:13:35 GMT+00:00

ALLEGATO A

oggetto: **COMUNE DI TARANTO** – Variante puntuale al PRG. Ritipizzazione aree distinte in catasto al fg. 265, ptc. 157-158, site alla Via Fusaro-Via Scoglio del Tonno in contrada Cesareo, da attrezzatura scolastica ad attrezzatura sanitaria. Approvazione.

PARERE TECNICO

Il Comune di Taranto, munito di PRG approvato con DPGR n. 421 del 20/03/78 (con declaratoria di adeguamento alla LR n. 56/1980), con DCC n. 124 del 06/10/2020 ha adottato la Variante al PRG per la ritipizzazione del suolo sito alla Via Fusaro - Via Scoglio del Tonno in contrada Cesareo, distinto in catasto al fg. 265, ptc. 157-158 di 1.848 mq complessivi, da zona per *"Servizi d'interesse pubblico: distretto scolastico - B2.3"* (art. 29 delle NTA del PRG), a zona per *"Attrezzature d'interesse collettivo: sanitaria - B1.4"* (art. 28 delle NTA del PRG).

La relativa documentazione, trasmessa con nota comunale prot. 89436 del 14/06/2021 per l'approvazione ex art. 16 della LR n. 56/1980, comprende:

- DCC n. 124 del 06/10/2020 di adozione;
- relazione tecnica istruttoria comunale;
- atti di pubblicazione (non sono segnalate osservazioni/opposizioni);
- n. 6 elaborati progettuali:
  - tav. 1 - stralci planimetrici (catastale; PRG; IGM con stato di fatto e di progetto; PPTR);
  - tav. 1 (bis) - stralci planimetrici (inclusa tavola 5.2 del PRG);
  - tav. 2 - stralci tavole 5.3 e 5.4 del PRG;
  - elaborato comprendente scheda urbanistica, estratto di mappa e visure catastali, titolo di proprietà e altro;
  - relazione tecnica progettuale;
  - istanza di parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96.1, lett. D delle NTA del PPTR.

Sono inoltre pervenuti in seguenti atti:

- nota prot. 8945 del 24/07/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, dalla quale risulta, per quanto attiene agli adempimenti in materia di VAS, che la procedura di registrazione ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento Regionale 18/2013 risulta conclusa e non selezionata per la verifica (condizione di esclusione ex art. 7.2.a.viii);
- nota prot. 3642 del 09/03/2021 della Sezione Lavori Pubblici regionale, con parere di compatibilità geomorfologica ex art. 89 del DPR 380/2001, favorevole con prescrizioni;
- nota prot. 8290 del 10/11/2020 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale, di trasmissione del parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica in ordine alla compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, favorevole con prescrizioni.

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5406821
mail: servizio.urbanistica@regione.puglia.it - pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Come da relazione istruttoria del Servizio Tecnico comunale, la Variante al PRG è stata adottata in esito ad istanza della ditta proprietaria del suolo, propedeutica all'ampliamento della contigua struttura sanitaria esistente (sulla ptc. 43, di 1.414 mq), realizzata con titolo edilizio n. 115 del 18/05/1983 e successivi (fino a condono n. 143 del 07/07/2006 e certificato di agibilità n. 62 del 08/08/2006), assentita in variante al PRG con delibera del Commissario Prefettizio n. 9 del 24/08/1999, ai sensi delle LLRR n. 3/1998 e n. 8/1998, e accreditata al servizio sanitario regionale giusta DGR n. 1188 del 18/07/2017.

Lo stesso Servizio Tecnico evidenzia che la maglia interessata, sita in periferia a sud del centro cittadino, risulta prevalentemente edificata ed urbanizzata e di fatto già compromessa rispetto alla destinazione di PRG di “distretto scolastico”, come risulta dalla lettura dello stato dei luoghi; inoltre stante le ridotte dimensioni dell’area di che trattasi, alcun progetto di scuola superiore potrebbe trovare ivi allocazione e peraltro un'ipotesi di intervento pubblico a carattere espropriativo e in base alle previsioni di PRG risulterebbe preclusa per caducazione del vincolo quinquennale.

In particolare, la Variante al PRG proposta comporta la riclassificazione del suolo in questione nei termini di seguito specificati:

- da *"Servizi d'interesse pubblico: distretto scolastico - B2.3"* disciplinata dall'art. 29 delle NTA del PRG, destinata a un raggruppamento unitario di scuole superiori per servire circa 50.000 abitanti, pertanto zona omogenea di tipo "F" ex art. 4, punto 5 del DM 1444/1968 (attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo, esclusi gli istituti universitari), normata con i seguenti principali indici e parametri:
  - indice di fabbricabilità territoriale: 1,5 mc/mq e fondiario 5,0 mc/mq;
  - indice di copertura: 0,4 mq/mq;
  - altezza max: 30,00 mt;
  - verde attrezzato: 0,4 mq/mq e parcheggi pubblici 0,2 mq/mq;
  - obbligo di piano attuativo esteso all'intera area delimitata nelle tavole di PRG (nella fattispecie indicata di circa 30.387 mq);
- ad *"Attrezzature d'interesse collettivo: sanitaria - B1.4"* disciplinata dall'art. 28 delle NTA del PRG, destinata ad ambulatori, poliambulatori e locali di assistenza medica (escluse strutture di degenza), e pertanto anch'essa zona omogenea di tipo "F" ex art. 4, punto 5 del DM 1444/1968 (attrezzature sanitarie e ospedaliere), normata con i seguenti principali indici e parametri:
  - indice di fabbricabilità fondiario: 3,0 mc/mq;
  - indice di copertura: **0,4 mq/mq** (fissato con la DCC n. 124/2020, rispetto a 0,5 mq/mq indicato dalle NTA del PRG);
  - altezza max 20,00 mt;
  - verde attrezzato: **0,4 mq/mq** (fissato con la DCC n. 124/2020, rispetto a 0,25 mq/mq indicato dalle NTA del PRG), e parcheggi pubblici 0,25 mq/mq.

Ciò stante, la proposta di Variante al PRG avviene nell'ambito delle zone territoriali omogenee di tipo "F" destinate a servizi territoriali di interesse generale ex art. 4, punto 5 del DM

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5406821
mail: servizio.urbanistica@regione.puglia.it - pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

1444/1968, segnatamente da attrezzature scolastiche "B2.3" (corrispondente alle attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo), ad attrezzature sanitarie "B1.4".

Circa il decremento di 1.848 mq delle aree previste nell'ambito del vigente PRG per l'istruzione superiore all'obbligo, nell'istruttoria comunale viene evidenziato che a fronte di una popolazione di previsione di 365.000 abitanti (cui corrisponde, ai sensi del DM, un fabbisogno di 547.500 mq) ed effettiva ad oggi di 201.000 abitanti (cui corrisponde, ai sensi del DM, un fabbisogno di 301.500 mq), le aree destinate a "distretto scolastico" ammontano a circa 1.292.802 mq (al netto di 341.489 mq di "aree compromesse") e pertanto ultra sovrabbondanti.

Quanto proposto si ritiene condivisibile dal punto di vista tecnico-urbanistico perché finalizzato alla realizzazione di un servizio di utilità pubblica, in ampliamento ad una attrezzatura sanitaria esistente, con la precisazione che i parametri relativi agli "spazi a verde attrezzato" (0,4 mq/mq) e ai "parcheggi pubblici" (0,25 mq/mq) devono intendersi quali dotazioni minime con conseguenza che l'indice di copertura indicato di 0,4 mq/mq, in quanto non congruente con i precedenti, debba essere contenuto nel valore residuale pari a 0,35 mq/mq al massimo.

Conclusivamente, con la precisazione di cui innanzi, si esprime parere favorevole di approvazione ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, in merito alla Variante al PRG adottata dal Comune di Taranto con DCC n. 124 del 06/10/2020, per la ritipizzazione del suolo sito alla Via Fusaro-Via Scoglio del Tonno in contrada Cesareo, distinto in catasto al fg. 265, ptc. 157-158 di 1.848 mq complessivi, da zona per *"Servizi d'interesse pubblico: distretto scolastico - B2.3"* (art. 29 delle NTA del PRG), a zona per *"Attrezzature d'interesse collettivo: sanitaria - B1.4"* (art. 28 delle NTA del PRG).

il funzionario p.o.
(Geom. Emanuele Moretti)

Moretti Emanuele
22.07.2021
14:03:49
GMT+00:00

il dirigente di Servizio
(Arch. Vincenzo Lasorella)

Lasorella
Vincenzo
22.07.2021
13:56:28
GMT+00:00

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5406821
mail: servizio.urbanistica@regione.puglia.it - pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

ALLEGATO B

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Comune di TARANTO. Proposta di variante urbanistica al PRG, da "*Zona per servizi di interesse pubblico: distretto scolastico*" ad "*Attrezzature di interesse collettivo: sanitaria*", di un'area localizzata alla Via Fusaro C.da Cesareo Taranto, adottata con Delibera di CC n.124 del 06.10.2020
(art. 96.1.c delle NTA del PPTR)

PARERE TECNICO

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
Con nota prot. n 113059 del 26.10.2020 acquisita al prot. di questa Sezione n. 145/7912 del 26.10.2020 il Comune di Taranto ha trasmesso la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la Variante urbanistica in oggetto. La documentazione trasmessa dal Comune di Taranto in formato pdf risulta costituita dai seguenti elaborati:

NOME File	IMPRONTA MD5
Delibera di C.C. 1242020.pdf	0087e74e27ed799482dc1edaeb34c2c3
Relazione di Compatibilit… Paesaggistica.pdf	935177b040fe7c87daf350b6a8f91f71
istanza di parere di compatibilit… paesaggistica.pdf	a3a584cd452a55977bc005bf50faf575
parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96 co. 1 delle N.T.A. del P.P.T.R., relativa ad una proposta di variante urbanistica al P.R.G., da Zona per servizi di .pdf	00382bd396fc7b63e4805b887005fe70

Con nota prot. n 089/8945 del 24.07.2020, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia in relazione alle procedure di VAS ha comunicato che detta Variante risulta compresa tra i piani urbanistici comunali per i quali si è conclusa la procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del RR 18/2013 nel periodo 25.06.2020 – 23.07.2020.

(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)
Il Comune di Taranto è dotato di un Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 421 del 20.03.1978.

La Variante al PRG in oggetto, come adottata con Delibera di CC n. 124 del 06.10.2020, interessa alcune aree site in via Fusaro e riportate in catasto terreni del Comune di Taranto al foglio 265, p.lle nn 157 e 158. In particolare, l'area interessata dalla Variante, che ha una superficie complessiva pari a 1848 mq, è collocata a Sud del nucleo urbano di Taranto ed è racchiusa ad Est da via Scoglio del Tonno (Lago di Fusaro) a Nord, Sud ed Ovest da altre costruzioni persistenti.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Entrando nel merito della proposta di variante al PRG essa prevede la ritipizzazione urbanistica della suddetta area attualmente tipizzata a "*Zona per servizi d'interesse pubblico: Distretto scolastico*", disciplinata dall'art. 29 delle NTA del PRG in "*Attrezzature di interesse collettivo: sanitaria*", disciplinata dall'art. 28 delle NTA del PRG.
In particolare, nella "Relazione Paesaggistica" viene rappresentato che detta Variante è richiesta allo scopo di poter realizzare un Poliambulatorio in ampliamento alla struttura sanitaria esistente CREA –srl.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Premesso che il vigente PRG del Comune di Taranto non risulta adeguato al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi dell'art. 97 delle NTA, dalla consultazione degli elaborati del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), si rileva quanto segue.

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della variante in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area interessata dalla Variante ricade nell'Ambito Territoriale dell'"***Arco Jonico Tarantino***" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "***L'anfiteatro e la piana tarantina***", mentre non risulta interessata né da "*Beni Paesaggistici*" né da "*Ulteriori Contesti Paesaggistici*" di cui all'art 38 delle NTA del PPTR.

Il valore paesaggistico - ambientale del **contesto** in esame è rilevabile nelle componenti del tipico paesaggio dell'arco ionico tarantino, strutturato nella parte meridionale da zone pianeggianti con esigui rilievi delle Murge tarantine ed organizzate prevalentemente da una matrice agricola a vigneto, associato localmente al seminativo e intervallato unicamente dai centri urbani (Talsano, Leporano, Pulsano ecc.) e dal relativo mosaico periurbano.

Con riferimento all'**area d'intervento**, si rappresenta che essa risulta ricadere nello spazio periurbano interno alla nuova tangenziale sud-ovest di Taranto, caratterizzato dall'alternarsi delle geometrie del mosaico agricolo e dai margini dei contesti urbani periferici.

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare per la Variante in oggetto il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate le modifiche di cui al paragrafo seguente, da verificare in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi da parte dell'ente.
Le seguenti modifiche sono dettate al fine di assicurare il miglior inserimento delle previsioni della variante nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito, ciò con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

- salvaguardare e riqualificare le relazioni fra l'insediamento e il suo contesto paesaggistico e ambientale;
- riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
- garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani;
- riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi;
- elevare la qualità abitativa delle urbanizzazioni periferiche, ristabilire un rapporto fruitivo fra città e campagna.

(CONCLUSIONI)

Si ritiene necessario, con riferimento alla sola zona "*Attrezzature di interesse collettivo: sanitaria*" interessata dalla variante, integrare la norma per detta zona (art 28 delle NTA del PRG), con il seguente comma:

"*Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:*

- *realizzare le recinzioni evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici con maglia idonea al passaggio di animali e affiancate da siepi, cespugli e o alberature;*
- *utilizzare specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;*
- *garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree da adibire a parcheggi e servizi utilizzando materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;*
- *utilizzare per l'illuminazione impianti a basso consumo e/o alimentate con energie rinnovabili anche in applicazione della LR n 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";*

Il Funzionario PO
Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri
(arch. Luigi Guastamacchia)

Firmato digitalmente da: Luigi Guastamacchia
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 10/11/2020 16:50:14

Il Dirigente della Sezione
(Ing. Barbara Loconsole)

LOCONSOLE BARBARA
10.11.2020 12:49:44 UTC

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1517

Comune di Ascoli Satriano (FG) – Variante Strutturale al Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art.11 della L.R.n.20/2001. Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.96, comma 1, lett. c) delle NTA del PPTR.

L'Assessora all'Urbanistica, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermate dal Dirigente della Sezione Urbanistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.

Vista la Legge regionale n.20 del 27/07/2001 *"Norme generali di governo e uso del territorio"* che all'art.12 comma 1 stabilisce che "*Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11"* che, ai commi 7 e 8, stabilisce quanto segue:
"Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art.5 del D.Lgs. 267/2000.
La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo."

Visto che con Deliberazione di Giunta Regionale n.1328 del 03/08/07 è stato approvato il *"Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)"*, di cui all'art.4 comma 3 lett.b) della L.R. n.20/2001.

Premesso che il Comune di Ascoli Satriano è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato definitivamente con D.C.C. n.33 del 29/05/2008.

Dato atto che, con riferimento agli aspetti paesaggistici:

- Con D.C.C. n. 16 del 21/06/2018 il Comune di Ascoli Satriano ha adottato la proposta di Adeguamento del PUG al PPTR, dando così avvio al procedimento di adeguamento come previsto dall'art. 97 co. 3 delle NTA del PPTR e con D.C.C. n. 2 del 29/03/2019 ha controdedotto le osservazioni pervenute sulla proposta di Adeguamento del PUG al PPTR;

- nell'ambito del procedimento di cui all'art.97 delle NTA del PPTR per l'Adeguamento del PUG al PPTR, con nota prot. n. 5727 del 23/05/2019 il Comune ha convocato la Conferenza di servizi ai sensi del comma 2 dell'art.97 delle NTA del PPTR;

- la Conferenza di Servizi si è conclusa il 26/05/2020 pronunciandosi favorevolmente in merito alla compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96, co. 1 relativamente alla Variante di Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR come modificata/integrata a seguito delle determinazioni della Conferenza stessa;

- Con D.G.R. n.789 del 17/05/2021 la Regione Puglia ha rilasciato parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.96, co.1, lett.a) delle NTA del PPTR per l'Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR.

Dato atto che il Comune, con nota prot.n.5563 del 29/04/2021 ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla variante puntuale al PUG adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 26/01/2021 avente ad oggetto: *"Variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del*

PUG vigente a seguito del suo adeguamento al PPTR – art.12 L.R. n.20/2001. Adozione" per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art.11 e dell'art. 12 comma 1 della L.R. n.20 del 27/07/2001.

Dato atto che il Segretario Comunale con nota prot. n. 5509 del 29/04/2021 ha attestato l'assenza di osservazioni.

Dato atto che:

- la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot.n. 15201 del 10/12/2019 ha comunicato l'elenco dei piani urbanistici comunali per i quali si è conclusa la procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del R.R. n. 18/2013, tra cui la variante in esame che risulta non selezionata;
  la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con propria nota prot.n. 8201 del 7/09/2021 ha stabilito quanto segue:
  "...richiamata la DGR n.789 del 17.05.2021 con la quale la Regione Puglia ha rilasciato parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.96, co.1, lett.a) delle NTA del PPTR per l'Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR e considerato che la variante in oggetto non modifica o contrasta con quanto statuito in sede di adeguamento del PUG al PPTR, fermo restando le disposizioni normative del PPTR approvato con DGR 176/2015 e fatti salvi gli atti di governo del territorio ove più restrittivi, si ritiene che possa essere espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.96 c.1 lett.c) delle NTA del PPTR per la Variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 26.01.2021".

- il Servizio Strumentazione Urbanistica ha ritenuto di:
  - ***attestare la compatibilità alla L.R. n. 20/2001 e al DRAG, della variante approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 29/01/2021 per le sole nuove perimetrazioni dei contesti rurali determinate sulla scorta delle caratteristiche fisiche e funzionali del territorio;***
  - ***di escludere dalla stessa attestazione di compatibilità la modifica proposta alla Superficie fondiaria minima per le motivazioni sopra descritte".***

Preso atto del parere tecnico della Sezione Urbanistica (Allegato A).

Preso atto del parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Allegato B).
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai Pareri Tecnici allegati (Allegati A e B), sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

- **ATTESTARE LA COMPATIBILITA'** alla L.R. n.20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R.n.1328/07, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.20/2001, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere riportate in narrativa, della variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021 relativa alla sola riperimetrazione delle zone agricole conseguente all'adeguamento del PUG al PPTR;
- **RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96, comma1, lett.c) delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 8201 del 7/09/2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B), per la variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste

dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art.4 – comma 4 della L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell'atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione ivi compresi gli allegati di cui alle lettere A e B, nelle premesse riportati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti e condivisi.
2. **DI ATTESTARE LA COMPATIBILITA'** alla L.R. n.20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R.n.1328/07, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.20/2001, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere riportate in narrativa, della variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021 relativa alla sola riperimetrazione delle zone agricole conseguente all'adeguamento del PUG al PPTR.
3. **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96, comma1, lett.c) delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 8201 del 7/09/2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B), per la variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021.
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di Ascoli Satriano.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. della Sezione Urbanistica
(arch. Maria MACINA)

Il Funzionario P.O. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Giuseppe ORLANDO)

Il Funzionario P.O. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Luigia CAPURSO)

Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI)

Il Direttore ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L'Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

L A G I U N T A

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione ivi compresi gli allegati di cui alle lettere A e B, nelle premesse riportati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti e condivisi.
2. **DI ATTESTARE LA COMPATIBILITA'** alla L.R. n.20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R.n.1328/07, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.20/2001, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere riportate in narrativa, della variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021 relativa alla sola riperimetrazione delle zone agricole conseguente all'adeguamento del PUG al PPTR.
3. **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96, comma1, lett.c) delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 8201 del 7/09/2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B), per la variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021.
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di Ascoli Satriano.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

Maestri
Giuseppe
13.09.2021
07:40:18
GMT+00:00

Parere tecnico - Allegato A

OGGETTO: Comune di Ascoli Satriano (FG) – D.C.C. n.3/2021. Adozione variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del Piano Urbanistico Generale vigente.

Premessa

Il Comune di Ascoli Satriano è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato definitivamente con D.C.C. n.33 del 29/05/2008.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 29/01/2021 avente ad oggetto: *"Variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del PUG vigente a seguito del suo adeguamento al PPTR – art.12 L.R. n.20/2001. Adozione"* ha adottato una variante strutturale al PUG.

Con nota prot. n.5563 del 29/04/2021, integrata con note prot. n. 6428 del 20/05/2021, ha trasmesso la seguente documentazione:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 29/01/2021
- Elab.1: Relazione Illustrativa
- Elab.2a: Zone Agricole
- Elab.2b: Zone Agricole
- Elab.3: Norme Tecniche di Attuazione
- Attestazione del segretario comunale prot. n. 5509 del 29.04.2021 in merito all'assenza di osservazioni.

Con nota prot. n. 7793 del 28/06/2021 la Sezione scrivente ha precisato quanto segue:

"La variante proposta è stata adottata ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 20/2001 e pertanto, variante alle previsioni strutturali del Piano Urbanistico Generale.
Il suddetto articolo stabilisce che "Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del P.U.G. mediante lo stesso procedimento previsto dall'art.11" che, a sua volta, prevede l'adozione del Documento Programmatico Preliminare.

Dall'esame della Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021 di adozione della variante alle previsioni strutturali del Piano e dalla Relazione Illustrativa si desume che durante la conferenza di servizi ex art. 97 per l'adeguamento del PUG al PPTR è emersa la necessità di riclassificare le zone agricole con una nuova perimetrazione e con una nuova formulazione delle relative NTA. Dallo stesso atto comunale si rileva inoltre che con Delibera n. 126 del 14/10/2020 la Giunta comunale ha avviato la procedura per la formazione della Variante al PUG in aderenza alle risultanze della Conferenza di servizi conclusasi il 26/05/2020.

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

L'adeguamento del Piano al PPTR ha comportato la necessità di sopprimere gli Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/p e di ridefinire le zone agricole che nel Piano erano coincidenti con gli ATE.
La variante propone di distinguere i contesti rurali in:

- *Zone per attività agricola (art. 4.02/var delle NTA)*
- *Zone agricole di interesse paesaggistico (art. 4.06/var delle NTA)*

Dall'analisi delle NTA della variante si evince che l'art. 4.06/var – Zone agricole di interesse paesaggistico, sostituisce l'art. 4.06 – Zona agricola sottoposta a tutela: ambiti territoriali estesi del PUTT/p.
Nel suddetto articolo modificato è stata indicata un'unica Sf = superficie fondiaria minima, di 10.000 mq ed una H = altezza massima di zona, di 4,5 m che, nella norma del PUG approvato nel 2008, sono maggiormente dettagliate; in particolare la Sf del PUG vigente è di 20.000 mq per l'Ambito Territoriale Esteso "B" e di 10.000 mq per gli Ambiti Territoriali Estesi "C" e "D".
Considerato il pregio ambientale e paesaggistico dell'ambito in esame, caratterizzato dalla presenza del Parco Regionale dell'Ofanto, della ZSC Valle Ofanto-Lago Capaciotti e del Paesaggio rurale delle "marane d'Ascoli Satriano", all'interno della Figura territoriale paesaggistica de "Le marane di Ascoli Satriano" del PPTR, si ritiene necessario acquisire un elaborato di confronto tra la perimetrazione degli ATE e quella delle nuove zone agricole, corredata da una relazione contenente la descrizione delle caratteristiche che ne hanno determinato la nuova classificazione.
Inoltre, dall'esame dei verbali relativi alla conferenza di servizi ex art.97 delle NTA del PPTR non si rileva alcuna giustificazione a supporto del ridimensionamento della Sf quale diretta conseguenza della rideterminazione dei perimetri delle zone agricole dovuta all'adeguamento del Piano al PPTR.
Peraltro, le motivazioni della riduzione della superficie fondiaria minima, non sono state descritte nella Relazione Illustrativa della variante proposta.
Le suddette motivazioni risultano ancor più necessarie in quanto, dall'esame del verbale del 28/02/2008 della conferenza di servizi conclusiva, finalizzata all'attestazione di compatibilità regionale del PUG di Ascoli Satriano, emerge l'espressa richiesta di riportare la Sf a 20.000 mq nell'art. 4.06 delle NTA.

In conclusione la procedura di variante alle previsioni strutturali del PUG, conseguente all'adeguamento del PUG al PPTR, sarà valutata esclusivamente in merito alla rideterminazione dei perimetri delle zone agricole.

La modifica introdotta alla Superficie fondiaria minima, non determinata o scaturita dalla necessità di adeguare il Piano urbanistico ad uno strumento di pianificazione sovraordinato, richiede l'adozione del DPP ai sensi dell'art.11 della L.R. n.20/2001 ed uno studio approfondito sulle caratteristiche dei luoghi che possa motivare la scelta di ridurre la Superficie fondiaria minima da 20.000 mq a 10.000 mq".

Con nota prot. n. 9207 del 22/07/2021 il Comune ha trasmesso gli elaborati richiesti:

- Elab.1: Relazione Illustrativa – Confronto tra perimetrazione ATE e Zone Agricole variate
- Elab.2a: Confronto tra perimetrazione ATE e Zone Agricole variate
- Elab.2b: Confronto tra perimetrazione ATE e Zone Agricole variate

- Elab.3: Struttura delle zone agricole di interesse paesaggistico

Contenuti della variante ed istruttoria regionale

La variante presentata dal Comune si è resa necessaria a seguito dell'adeguamento del Piano Urbanistico Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato definitivamente con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015.
Le Zone Agricole individuate dal PUG per il territorio di Ascoli Satriano coincidono con i cinque Ambiti Territoriali Estesi del previgente Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (A, B,C,D,E) e le relative norme, contenenti le disposizioni del PUTT/P, non distinguono tra norme urbanistiche e norme paesaggistiche.
Peraltro, così come si evince dalla "*Relazione Illustrativa – Confronto tra perimetrazione ATE e Zone agricole variate",* nel vigente PUG *"un ATE di tipo A si sovrappone all'intero centro urbano, comprese le zone di espansione e/o di completamento, e che, analogamente alcuni ATE di Tipo C e di Tipo D si sovrappongono alla Zona industriale ex ASI del PUG, tutto ciò in contrasto con le NTA del PUTT/P che si applicano esclusivamente ai territori rurali. A causa di tale incongruenza si sono avuti in passato contenziosi per diniego al rilascio del Permesso di Costruire dovuto al fatto che la normativa del PUTT/P relativa agli ATE A non consente trasformazioni edilizie. Il contenzioso è giunto sino al Consiglio di Stato e ha visto soccombenti sia il Comune che la Regione"*.
Con l'adeguamento del PUG al PPTR e, nello specifico, durante la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 97 delle NTA del PPTR, è emersa la necessità di una Variante al PUG per una nuova perimetrazione e classificazione delle Zone Agricole con la riformulazione delle relative norme tecniche di attuazione.
Queste ultime sono state riperimetrate in funzione della definizione contenuta nel Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) approvato con D.G.R. n.1328/2007, ovvero in funzione dei caratteri dominanti ed *"articolati in base a considerazioni integrate di tipo ambientale, paesaggistico, produttivo/colturale e/o insediativo".*

La variante pertanto, a seguito di approfondimenti conoscitivi operati sul territorio extraurbano, propone due tipologie di contesti rurali:

- Zone per attività agricola: sono le zone destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione
- Zone agricole di interesse paesaggistico: aree fortemente caratterizzate dal punto di vista paesaggistico-ambientale, nelle quali è anche presente in modo diffuso l'attività agricola. In dette aree rientra il parco Regionale dell'Ofanto, il SIC di Valle Ofanto-Lago di Capaciotti, il Paesaggio Rurale delle marane d'Ascoli Satriano.

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

Per queste ultime zone, nel Paesaggio rurale, è prevista una Superficie fondiaria minima pari a 10.000 mq in variante rispetto a quanto previsto dal PUG vigente.

Nel merito della variante in oggetto si premette che è stata valutata esclusivamente la variante conseguente all'adeguamento del PUG al PPTR, ovvero la variante alle previsioni strutturali del PUG che riguarda la sola riperimetrazione delle zone agricole che si ritiene condivisibile in quanto individua contesti in funzione di caratteristiche geomorfologiche ed ambientali e funzionali all'attività agricola in linea con la classificazione adottata.

Per quanto già comunicato al Comune con nota prot. n. 7793 del 28/06/2021, la modifica alla Superficie fondiaria minima da 20.000 mq a 10.000 mq non risulta motivata, né determinata dall'adeguamento del PUG al PPTR; infatti dall'esame dei verbali relativi alla conferenza di servizi ex art. 97 delle NTA del PPTR non si rileva alcuna giustificazione a supporto del ridimensionamento della Sf quale diretta conseguenza della riperimetrazione delle zone agricole dovuta all'adeguamento del Piano al PPTR.
Peraltro, le motivazioni della riduzione della superficie fondiaria minima non sono riportate nella Relazione Illustrativa della variante proposta.
La suddetta modifica alla Superficie fondiaria minima non è oggetto della presente istruttoria e dovrà conseguentemente essere stralciata dalla variante al PUG in fase di approvazione definitiva ai sensi del comma 12 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001 da parte del Consiglio Comunale.

Conclusioni

Premesso quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di:

- **attestare la compatibilità alla L.R. n. 20/2001 e al DRAG, della variante approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 29/01/2021 per le sole nuove perimetrazioni dei contesti rurali determinate sulla scorta delle caratteristiche fisiche e funzionali del territorio;**
- **di escludere dalla stessa attestazione di compatibilità la modifica proposta alla Superficie fondiaria minima per le motivazioni sopra descritte.**

Il Funzionario P.O.
(arch. Maria Macina)

MACINA MARIA
06.09.2021
11:51:18 UTC

Il Dirigente del Servizio
Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo Lasorella)

Lasorella
Vincenzo
07.09.2021
07:26:38
GMT+00:00

Allegato B

Prot. r_puglia/AOO_145-07/09/2021/8201

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

REGIONE PUGLIA
Sezione Urbanistica
servizio.urbanistica@regione.puglia.it

e, p.c.

SEGRETARIATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA PUGLIA
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA, ANDRIA, TRANI E FOGGIA
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente,
Paesaggio, Qualità urbana,
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Comune di ASCOLI SATRIANO (FG) – Variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del PUG vigente.
Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96, co. 1, lett. c) NTA PPTR per la variante ai sensi dell'art. 12 LR 20/2001 del PUG di Ascoli Satriano.

Con note prot. nn. 7167 e 9168 del 9.06.2021 il Comune di Ascoli Satriano ha trasmesso alla scrivente Sezione la documentazione relativa alla proposta di variante del PUG adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 26.01.2021, deliberazione avverso alla quale - come attestato dal Segretario Generale, dott. Vincenzo Zanzarella, con nota prot. n. 5509 del 29.04.2021 - non sono state proposte osservazioni ai sensi della LR 20/2001.

Nello specifico, la variante ha ad oggetto la individuazione e la classificazione delle zone agricole individuate nel PUG, nonché della relativa disciplina urbanistica, al fine di rendere la definizione spaziale e normativa di dette aree (attualmente indissolubilmente aderente a quella degli Ambiti Territoriali Estesi previsti dal PUTT/p) compatibile con quanto operato dal Comune di Ascoli Satriano in sede di adeguamento del PUG al PPTR, procedimento positivamente conclusosi con il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96, co. 1, lett. a) delle NTA del PPTR di cui alla DGR n. 789 del 17.05.2021.

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
v. Gentile, 52 - 70126 Bari
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
ing. Giuseppe Orlando | 080 540 3529 | g.orlando@regione.puglia.it

Allegato B

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Preso atto della documentazione trasmessa dal Comune di Ascoli Satriano, composta dai seguenti elaborati:

- Documentazione tecnica
  - Elaborato 1 - Relazione Illustrativa
  - Elaborato 2 a/b – Zone agricole (scala 1:20.000)
  - Elaborato 3 - Norme Tecniche di Attuazione
- Documentazione amministrativa
  - Deliberazione di C.C. n. 3/2021
  - Attestazione Segretario Comunale in merito alle osservazioni pervenute,

richiamata la DGR n. 789 del 17.05.2021 con la quale la Regione Puglia ha rilasciato parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96, co. 1, lett. a) delle NTA del PPTR per l'Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR e considerato che **la variante in oggetto non modifica o contrasta con quanto statuito in sede di adeguamento del PUG al PPTR, fermo restando le disposizioni normative del PPTR approvato con DGR 176/2015 e fatti salvi gli atti di governo del territorio ove più restrittivi, si ritiene che possa essere espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 c.1 lett. c) delle NTA del PPTR per la Variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.01.2021.**

Il Funzionario istruttore
ing. Giuseppe Orlando
Orlando Giuseppe
07.09.2021 10:35:51
GMT+00:00

La PO "Compatibilità Piani Urbanistici Generali"
arch. Luigia Capurso
CAPURSO
LUIGIA
07.09
.2021
09:17:46
UTC

Il Dirigente della Sezione
ing. Barbara Loconsole
LOCONSOLE
BARBARA
07.09.2021
15:24:55
UTC

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
v. Gentile, 52 - 70126 Bari
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
ing. Giuseppe Orlando | 080 540 3529 | g.orlando@regione.puglia.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1518

"Biennale del Mediterraneo" nella Città di Taranto. Approvazione schema di Accordo di programma tra Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Taranto.

L'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, Dott. Massimo Bray, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore P.O. Coordinamento strategico tra programmi CTE e programmazione unitaria in tema Turismo e Cultura, Dott.ssa Bianca Bellino, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- secondo i principi costituzionali di cui agli articoli 9, 33 e 117 comma III della Costituzione, la Repubblica concorre alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali;
- gli artt. 118 e 119 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. prevedono che i Ministeri, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possano realizzare, promuovere e sostenere, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive inerenti ai beni culturali, anche con il fine di favorirne la fruizione;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. promuove la valorizzazione del patrimonio culturale e mira ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;
- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- l'art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;
- l'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un Accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

CONSIDERATO CHE:

- con la L.R. n. 6 del 29/04/2004 e ss.mm.ii. *"Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali",* nello spettacolo e nella cultura è stata riconosciuta una componente fondamentale dell'identità dei Territori;
- con la L.R. n. 17 del 25/06/2013 e ss.mm.ii. *"Disposizioni in materia di beni culturali",* è stata disciplinata la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale per il potenziamento e il miglioramento della fruizione, della conoscenza e della conservazione dei beni culturali e dello sviluppo del territorio, al fine di promuovere percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale**;**
- al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell'intero sistema, nonché le priorità di intervento, con DGR n. 543 del 19/3/2019 la

Regione ha approvato il Piano Strategico della cultura per la Puglia *PiiiL Cultura in Puglia,* sviluppato su un arco decennale 2017-2026;

- il Piano Strategico della Cultura rappresenta un mezzo di pianificazione e crescita del Territorio nel medio-lungo periodo. La Regione Puglia risulta tra le prime regioni italiane ad avvalersi in modo strutturato di tale strumento in relazione ai temi della Cultura e su un territorio vasto, differenziato e, dunque, complesso;
- con DGR n. 191 del 14/2/2017, la Regione ha altresì approvato il Piano strategico regionale del Turismo *Puglia 365* sviluppato su un arco decennale 2016/2025;
- il Piano strategico del Turismo, sviluppato parallelamente ed omogeneamente alla costruzione del Piano Nazionale del Turismo, prevede tra gli obiettivi principali: far crescere la competitività della destinazione Puglia in Italia e all'estero, aumentare i flussi di turisti internazionali, dare una spinta positiva alla destagionalizzazione, potenziare l'innovazione organizzativa e tecnologica del settore, con l'intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto l'anno, promuovere la destinazione attraverso il turismo culturale;
- con la L.R. n. 2/2018 "Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto", la Regione Puglia ha delineato l'obiettivo programmatico di mettere a disposizione della Città di Taranto ogni sforzo ed ogni azione di governo, ordinaria e straordinaria, in grado di promuovere uno sviluppo diverso, basato sulla fiducia e la speranza di un futuro migliore, per le persone, le famiglie e le imprese che la compongono;
- il Comune di Taranto ha adottato il Piano Strategico per il turismo, con Deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 29/01/2019 ed ha approvato un atto di indirizzo recante "Patto per il turismo Taranto Capitale di mare" con Deliberazione della Giunta Comunale n. 364 del 29/01/2020.

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Taranto ha presentato la propria candidatura al bando pubblicato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo in data 15/11/2019 per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, successivamente assegnato all'isola di Procida;
- nell'ambito del dossier di candidatura denominato "La Cultura cambia il clima", il Comune di Taranto ha presentato, quale progetto strategico, l'istituzione, in partnership con il Ministero della Cultura e la Regione Puglia, di una Biennale del Mediterraneo allo scopo di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee (arte, architettura, design) legate al Mediterraneo, mediante attività stabili, mostre, manifestazioni, sperimentazioni, progetti;
- la Giunta Regionale, con deliberazione 11 gennaio 2021, n. 1 ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Comune di Taranto e Comune di Bari per disciplinare i reciproci impegni, strategie e attività in relazione all'eventuale riconoscimento di "Capitale italiana della cultura 2022", con l'impegno, in caso di mancato riconoscimento del suddetto titolo, di selezionare di comune accordo talune iniziative particolarmente significative dei programmi culturali presentati in sede di candidatura, al fine di valorizzare il lavoro svolto e utilizzarlo per un rafforzamento dell'offerta turistico-culturale territoriale;
- la Regione Puglia intende far crescere la competitività della Città di Taranto in Italia e all'estero, favorendo nuovi modelli di sviluppo attraverso la qualificazione e l'internazionalizzazione dell'offerta culturale, la promozione e valorizzazione di attività e beni di interesse culturale, la coesione ed inclusione sociale, il rilancio di flussi turistici di qualità con una diversificazione e innovazione del prodotto turistico-culturale, in ottica di destagionalizzazione e fruizione tutto l'anno della destinazione;
- per le suddette ragioni, la Regione Puglia riconosce, d'intesa con il Comune di Taranto e con il Ministero della Cultura, la rilevanza della istituzione a Taranto di una rassegna culturale internazionale stabile quale la Biennale del Mediterraneo nel comune interesse a valorizzare la centralità di Taranto e della Puglia in Italia e in Europa, esaltandone la vocazione mediterranea, fondata su profondi legami interculturali, interreligiosi, economici e commerciali con gli altri Paesi e le altre regioni dell'area

ATTESO CHE:

- per l'organizzazione e gestione stabile della rassegna artistica e culturale internazionale "Biennale del Mediterraneo" da tenersi nella Città di Taranto a partire dall'anno 2022 si rende necessario sottoscrivere apposito Accordo di programma tra il Ministero della Cultura, la Regione Puglia e il Comune di Taranto, il cui schema viene allegato sub A) alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri, nè con il comma 6 dell'art. 5. "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti);
- i soggetti sottoscrittori dell'Accordo sono organismi di diritto pubblico, cui la legge affida il compito di soddisfare interessi pubblici, consistenti specificamente nella valorizzazione della Città di Taranto e della Puglia nell'ambito del Mediterraneo attraverso la Cultura, esplorando le nuove tendenze della creatività contemporanea in relazione ai seguenti campi: arte ed architettura, arti performative, fotografia, video arte, moda, design, cinema, audiovisivo, creatività digitale, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività da svolgere entro un progetto unitario a vocazione internazionale.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:

- **di prendere atto** di quanto indicato in premessa, che si intende integralmente riportato;
- **di approvare** lo schema di Accordo di Programma tra Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Taranto, finalizzato alla organizzazione e gestione stabile della rassegna artistica e culturale internazionale "Biennale del Mediterraneo" da tenersi nella Città di Taranto a partire dall'anno 2022, allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- **di dare mandato** all'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, Dott. Massimo Bray di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, apportandovi eventuali modifiche non sostanziali ove dovessero rendersi utili nel prosieguo e nella vigenza dello stesso;

- **di dare mandato** al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di mettere in atto tutti i successivi adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente Accordo;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il funzionario istruttore
P.O. Coordinamento strategico tra programmi CTE e programmazione unitaria in tema Turismo e Cultura
Bianca Bellino

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio
Aldo Patruno

IL PROPONENTE
L' Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica
Massimo Bray

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta all'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1. **di prendere atto** di quanto indicato in premessa, che si intende integralmente riportato.
2. **di approvare** lo schema di Accordo di Programma tra Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Taranto, finalizzato alla Organizzazione e gestione stabile della rassegna artistica e culturale internazionale "Biennale del Mediterraneo" da tenersi nella Città di Taranto a partire dall'anno 2022, allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. **di dare mandato** all'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica, Dott. Massimo Bray di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma,

apportandovi eventuali modifiche non sostanziali ove dovessero rendersi utili nel prosieguo e nella vigenza dello stesso.

4. **di dare mandato** al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente Accordo**.**
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

MINISTERO DELLA CULTURA

REGIONE PUGLIA

COMUNE di TARANTO

ALLEGATO A
Proposta A04/DEL/2021/00023

SCHEMA di

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

MINISTERO DELLA CULTURA

e

REGIONE PUGLIA

e

COMUNE DI TARANTO

PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STABILE DELLA RASSEGNA ARTISTICA E CULTURALE INTERNAZIONALE DENOMINATA *"BIENNALE DEL MEDITERRANEO"* DA TENERSI NELLA CITTÀ DI TARANTO

Firmato digitalmente da:
ALDO PATRUNO
Regione Puglia
Firmato il: 21-09-2021 19:39:09
Seriale certificato: 636011
Valido dal 20-03-2020 al 20-03-2023

ACCORDO DI PROGRAMMA

per l'organizzazione e gestione stabile della rassegna artistica e culturale internazionale "BIENNALE DEL MEDITERRANEO" da tenersi nella Città di Taranto a partire dall'anno 2022.

L'anno duemilaventuno il giorno_____ del mese di _____ in Taranto, con il presente atto stipulato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

TRA

- Ministero della Cultura (di seguito, "*MIC*"), nella persona del Ministro On.le Dario Franceschini;
- Regione Puglia, nella persona dell'Assessore alla Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Dott. Massimo Bray, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____;
- Comune di Taranto, nella persona del Sindaco Dott. Rinaldo Melucci, giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del_____;

PREMESSO che:

- la Repubblica, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117 comma III della Costituzione, concorre alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali;
- la Costituzione prevede la leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. promuove la valorizzazione del patrimonio culturale e mira ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;
- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
- con la L.R. n. 6 del 29/04/2004 e ss.mm.ii. *"Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali",* nello spettacolo e nella cultura è stata riconosciuta una componente fondamentale dell'identità dei Territori;
- con la L.R. n. 17 del 25/06/2013 e ss.mm.ii. *"Disposizioni in materia di beni culturali",* è stata disciplinata la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale per il potenziamento e il miglioramento della fruizione, della conoscenza e della conservazione dei beni culturali e dello sviluppo del territorio, al fine di promuovere percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale;
- l'art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;

- l'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- gli artt. 118 e 119 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. prevedono che i Ministeri, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possano realizzare, promuovere e sostenere, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive inerenti ai beni culturali, anche con il fine di favorirne la fruizione;
- gli artt. 6 e 112 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. prevedono la valorizzazione dei beni culturali, promuovendo la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurando le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, e la valorizzazione dei beni pubblici anche per il tramite di accordi tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione;
- nel rispetto del principio di sussidiarietà, lo Stato, le Regioni, i Comuni ed i soggetti privati collaborano per lo sviluppo della cultura, del territorio, dell'architettura nel contesto sociale;
- la qualità dell'architettura, della città e del territorio assume un ruolo fondamentale nel determinare la stessa qualità della vita dei cittadini, essendo strettamente connessa a temi nodali quali il benessere sociale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico;
- la riqualificazione e il rinnovamento della città e del territorio costituisce una delle azioni primarie per lo sviluppo sociale, culturale ed economico di una comunità;
- le città d'arte, come Taranto, rivestono un ruolo di rilievo nell'offerta culturale e turistica a livello regionale, nazionale e internazionale;
- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali, come sancito dalla Costituzione, costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- occorre perseguire azioni per incrementare la qualità della fruizione oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, andando oltre i meri eventi estemporanei in favore di interventi strutturali che lascino segni permanenti sul Territorio, in ottica di sviluppo economico e di benessere, coesione e inclusione sociale;
- la Città di Taranto, che fonda nel suo rapporto con il mare la propria identità, occupa una posizione baricentrica nel bacino del Mediterraneo ed è storicamente un importante crocevia di popoli, culture e tradizioni;
- il MIC, la Regione Puglia e il Comune di Taranto riconoscono l'interesse comune a:
    - sviluppare forme di collaborazione per promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti e degli altri linguaggi della creatività contemporanea legati al Mediterraneo, mediante attività stabili, manifestazioni, sperimentazioni, progettualità innovative;
    - intercettare, elaborare e diffondere le nuove tendenze della creatività contemporanea nell'area del Mediterraneo in relazione ai seguenti ambiti: arte e architettura

contemporanee, arti performative, fotografia, video-arte, moda, design, cinema, audiovisivo, creatività digitale;

- valorizzare la centralità del Mezzogiorno in Italia e in Europa, esaltandone la vocazione mediterranea, fondata su profondi legami interculturali, interreligiosi, economici e commerciali con gli altri Paesi e le altre regioni dell'area;

CONSIDERATO che

- il Comune di Taranto ha tra le proprie priorità programmatiche il rilancio culturale e turistico della Città – anche in ottica di riconversione della propria economia – attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, la promozione dei linguaggi legati alla creatività contemporanea e la definizione di progettualità ad elevato valore aggiunto, in grado di definire un nuovo e diverso posizionamento del territorio anche a livello internazionale;
- in tale ottica l'Amministrazione comunale, a partire dall'anno 2017, in collaborazione con lo Stato e con la Regione, ha supportato e collaborato direttamente alla organizzazione di numerose iniziative in ambito artistico e culturale, anche con riferimento specifico alla promozione della qualità nei settori della architettura e del *design*, fra cui si riportano, a mero titolo esemplificativo:
  - le tre edizioni del Festival di architettura, *design* e arte denominato *"MAS WEEK"*, promosso dalla società di architettura e ingegneria *Modern Apulian Style* (di seguito, "*MAS*"), tenutosi a Taranto in strutture messe a disposizione dal Comune dal 2017 al 2019;
  - il Workshop e la mostra *"Cantieri Tosi - Polo del Mare"* tenutisi all'interno del Castello Aragonese di Taranto in data 16 maggio 2019 in occasione della Giornata Europea del Mare e dedicati al rilancio degli *ex* Cantieri Tosi come volano per la rinascita turistica, economica e culturale della città;
  - la Mostra *"Cesare Bazzani. Progetti e Opere nella Città dei Due Mari - Taranto (1899 – 1938)"* organizzata in collaborazione con l'associazione Orizzonte Cultura 2.0 e con gli Archivi di Stato di Taranto e Terni, inaugurata il 30 aprile 2019;
  - il Workshop PHI 2018, laboratorio creativo-sperimentale promosso da Officina PHI, tenutosi a Taranto dal 15 al 20 ottobre, avente come oggetto *"Villa Peripato come cerniera urbana e sociale del Borgo Ottocentesco"*;
  - il seminario itinerante di progettazione architettonica VILLARD:21 tenutosi a Taranto nel giugno 2020 con il tema *"Taranto: from Social Housing to Social Habitat"*;
  - la partecipazione alla XVII edizione della Biennale di Architettura di Venezia, nell'ambito del Padiglione Italia dedicato alle "Comunità resilienti", con la presentazione del piano "Ecosistema Taranto" e della *road map* disegnata dall'Amministrazione comunale - sulla scorta degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 - relativamente alla transizione economica, ecologica ed energetica;
  - l'organizzazione del "MAP Festival 2021" insieme ad ICO Magna Grecia ed all'Ordine degli Architetti;
  - la collaborazione con l'Arcidiocesi Metropolitana di Taranto, la Soprintendenza per i beni architettonici e monumentali, il DICAR del Politecnico di Bari ed il MIC – Direzione generale creatività contemporanea - funzionale alla valorizzazione e promozione della Concattedrale "Gran Madre di Dio" dell'architetto Giò Ponti, in ricorrenza del

cinquantenario della sua inaugurazione, attraverso una serie di mostre ed eventi dedicati (2021);

- il MIC, nel quadro del complessivo sforzo del Governo verso la definizione ed implementazione del cosiddetto "Cantiere Taranto", intende promuovere il ruolo di Taranto quale polo culturale, non solo attraverso il recupero e la valorizzazione del prezioso patrimonio storico-artistico della città, ma anche attraverso il supporto ad iniziative di ricerca e sviluppo nel campo delle arti, dei linguaggi della creatività contemporanea e delle nascenti industrie creative che la città ospita;
- la Regione Puglia intende far crescere la competitività della Città di Taranto in Italia e all'estero, favorendo nuovi modelli di sviluppo attraverso la qualificazione e l'internazionalizzazione dell'offerta culturale, la promozione e valorizzazione di attività e beni di interesse culturale, la coesione ed inclusione sociale, il rilancio di flussi turistici di qualità con una diversificazione e innovazione del prodotto turistico-culturale, in ottica di destagionalizzazione e fruizione tutto l'anno della destinazione;

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra individuate si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra il Ministero della Cultura (d'ora innanzi "MIC"), la Regione Puglia ed il Comune di Taranto (di seguito anche le "Parti") relativamente alla istituzione, organizzazione e gestione stabile della rassegna culturale internazionale denominata "*Biennale del Mediterraneo*" (di seguito anche "Biennale") da tenersi nella Città di Taranto a partire dalla primavera del 2022 - con un'edizione *"pilota"* - assicurandone la continuità nel tempo e la necessaria dotazione finanziaria, logistica e strumentale.
2. Per le suddette finalità, ciascuna delle Parti sottoscrittrici – in relazione alle rispettive competenze e nell'ambito della *"cornice di intervento"* definita dal presente atto – potrà porre in essere tutte le attività ritenute necessarie e funzionali ad assicurare la piena ed efficace realizzazione della Biennale, secondo la progettualità e i programmi in fase di definizione tra le Parti; altresì, anche eventualmente al di fuori del perimetro attuativo della Biennale stessa – comunque in un'ottica di massimizzazione degli effetti virtuosi della rassegna – potranno essere implementate azioni tese al recupero, restauro valorizzazione di beni di interesse culturale, storico, artistico ed ambientale nella città di Taranto funzionali all'ospitalità dell'evento, nonché azioni tese alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e promozionali anche in funzione del potenziamento dell'attrattività del territorio.

ART. 3 – IMPEGNO DELLE PARTI E RISORSE FINANZIARIE

1. Il MIC fornisce indirizzi e inquadra la Biennale nell'ambito della propria programmazione culturale pluriennale, concorrendo alla sua realizzazione e gestione tramite un finanziamento dedicato annuo – a partire dall'edizione *pilota* della primavera del 2022 - da definire sulla base del progetto e del relativo Piano Economico Finanziario, nel limite delle risorse da stanziare nel bilancio dello Stato a copertura parziale o totale dei costi necessari.

2. La Regione Puglia, anche per il tramite delle Agenzie e degli Enti partecipati, si impegna a inserire la Biennale nella propria pianificazione strategica e nella programmazione unitaria 2021-2027, concorrendo direttamente alla sua *governance* e al funzionamento, sulla base del progetto e del relativo Piano Economico Finanziario, con un finanziamento dedicato annuo - a partire dall'edizione *pilota* della primavera del 2022 - nel limite delle risorse da stanziare nel bilancio regionale a copertura parziale o totale dei costi necessari.
3. Il Comune di Taranto si impegna a inserire la Biennale nei diversi piani e programmi strategici già attivi o da attivarsi su Taranto e ad elaborare, anche attraverso il ricorso a figure professionali dotate di idonee competenze tecniche e specialistiche, il progetto scientifico della Biennale, comprensivo di *business plan*. Il Comune si impegna, altresì, a concorrere direttamente alla *governance* e al funzionamento della stessa Biennale, anche mettendo a disposizione, oltre alla sede ufficiale, edifici e luoghi idonei per lo svolgimento delle manifestazioni e degli eventi programmati, nonché e a fornire ogni necessario supporto amministrativo, organizzativo e logistico.
4. Al fine di assicurare la *governance,* il funzionamento efficace ed efficiente e la continuità nel tempo della Biennale, le Parti sottoscrittrici del presente Accordo potranno procedere alla costituzione di una Fondazione di partecipazione o di altro organismo a partecipazione pubblica ritenuto idoneo al perseguimento delle suddette finalità.
5. Altre Amministrazioni pubbliche, nonché soggetti privati di varia natura, potranno contribuire alla organizzazione e al buon funzionamento della Biennale, attraverso partecipazione all'organismo di governo della stessa e/o contribuzione finanziaria a copertura delle spese e/o altre forme condivise di sostegno. La Biennale potrà altresì beneficiare di ulteriori finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi pubblici e privati, sponsorizzazioni o gestione attiva del proprio eventuale patrimonio.

ART. 4 - DURATA

1. Il presente Accordo ha validità per un periodo di 5 (cinque) anni a far data dalla sottoscrizione ed è rinnovabile previo atto scritto delle Parti.

ART. 5 - COLLEGIO DI VIGILANZA

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è istituito un "Collegio di Vigilanza".
2. Le Parti convengono che il Collegio di Vigilanza sarà composto come di seguito rappresentato:
   - Il Sindaco del Comune di Taranto con il ruolo di Presidente;
   - n. 1 (uno) componente individuato/nominato dal MIC con apposito e successivo atto;
   - n. 1 (uno) componente individuato/nominato dalla Regione Puglia con apposito e successivo atto.
3. Il Collegio di Vigilanza avrà il compito, in particolare:
   a. di vigilare sulla corretta e tempestiva attuazione dell'Accordo;
   b. di individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si potrebbero frapporre all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c. di provvedere, ove necessario, alla convocazione delle Parti e degli altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo;

d. di dirimere, in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;

e. di deliberare in merito all'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'Accordo;

ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo sarà effettuato tra le Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità ed indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Parti.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").
3. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per le attività di cui al presente Accordo o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione dello stesso, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'Accordo. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti agli art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
5. Titolari del trattamento dei dati personali:
   a. per il MiC, con sede legale in […], è […]. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), è […], contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: […], telefono: […];
   b. per la Regione, con sede legale in [...], è [...]. Il Responsabile della protezione dei dati personali - RPD può essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail: […], telefono: […];
   c. per il Comune, con sede legale in [...], è [...]. Il Responsabile della protezione dei dati personali - RPD può essere contattato ai seguenti recapiti: e-mail: […], telefono: […].

ART. 7 – CLAUSOLE FINALI

1. Eventuali atti di intesa attuativa e/o esecutiva ritenuti necessari dalle Parti in funzione del del presente Accordo saranno raggiunti, approvati e sottoscritti dagli organi e dagli uffici delle stesse secondo il rispettivo regime di competenza ordinamentale.
2. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Accordo che si rendessero necessarie saranno concordate in forma scritta tra le Parti. Qualora si verifichino sopravvenienze di fatto e di diritto di rilievo significativo, le Parti hanno la facoltà di richiedere la revisione del presente Accordo, tramite nota inviata via PEC.

3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo, con preavviso di almeno 6 mesi, in tutti i casi, compreso l'inadempimento delle altre Parti, che possono compromettere l'ottemperanza degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo.
4. L'Ente destinatario della proposta di revisione è tenuto, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, ad esaminarla e ad inviare le proprie deduzioni al riguardo con specifica motivazione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, valgono le norme generali dell'Ordinamento Giuridico dello Stato.
6. Per ogni eventuale contenzioso, che non sia possibile definire in via amichevole, si dichiara competente il Foro di Taranto.
7. Il presente atto è esente dall'Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 16 della Tariffa allegata sub B al DPR n. 642/ 1972 e ss.mm.ii.

Per il MIC (f.to digitalmente)

_____

Per la Regione Puglia (f.to digitalmente)

_____

Per il Comune di Taranto (f.to digitalmente)

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1519

POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 "Azioni di sistema". Approvazione delle LINEE GUIDA REGIONALI PER L'EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE DELLA PRODUZIONE OLEARIA.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e condivisa dalla Dirigente del Servizio programmazione della formazione professionale, Claudia Claudi, dal Dirigente del Servizio associazionismo qualità e mercati, Nicola Laricchia, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale Anna Lobosco, dal Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, Luigi Trotta e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini, e dal Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, Gianluca Nardone, riferisce quanto segue.

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

VISTA la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01);

VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTO il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018 riguardante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico";

VISTO l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP";

VISTO l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 26/07/2016 "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)";

VISTO l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN).

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale 24 marzo 2014, n. 9 "Norme sull'impresa olearia", successivamente modificata con Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 31 "Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2014 n. 9 (Norme sull'impresa olearia)" è stata istituita la figura del "mastro oleario", quale responsabile della conduzione tecnica del frantoio;

- la predetta legge definisce altresì le funzioni in capo al "mastro oleario", l'istituzione, presso l'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari, dell'Albo regionale dei mastri oleari, nonché la relativa formazione;

- con D.G.R. n. 1619 del 26 ottobre 2016 è stato istituito l'Albo regionale dei mastri oleari, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge Regionale 24 marzo 2014, n. 9 e sono state approvate le Linee Guida per l'iscrizione dei mastri oleari al predetto Albo regionale;

- con riferimento alla formazione dei mastri oleari, la legge n. 9/2014, nello stabilire alcuni principi e aspetti generali relativi ai corsi di formazione, rinvia per la definizione della durata, delle modalità

di svolgimento e dei relativi programmi a successiva deliberazione di concerto tra i due Assessorati competenti (risorse agroalimentari e formazione professionale);

- il sistema regionale della formazione professionale si fonda sull'applicazione di standard professionali (figure descritte per competenze), standard formativi (modalità di attuazione dei corsi) e standard di certificazione (procedure per la certificazione finale delle competenze), in attuazione delle norme che regolamentano in Sistema Nazionale di certificazione istituito con la L. 92/2012 e il D.lgs. n. 13/2013;

- con la D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 è stato istituito il "Repertorio Regionale delle Figure Professionali" (RRFP) e con Atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale n. 1277 del 02/12/2013, sono stati adottati i contenuti descrittivi del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, consultabile anche sul portale www.sistema.puglia.it, che costituisce il riferimento per l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

CONSIDERATO CHE:

- nel corso dei lavori di aggiornamento del repertorio realizzati dalla Sezione formazione professionale attraverso focus group con esperti dei diversi settori, nel 2015 si è proceduto alla costruzione di diverse figure della filiera agroalimentare, tra le quali quelle della produzione olearia;

- in ragione dell'esistenza della Legge Regionale n. 9/2014 e della specifica competenza nella materia, per l'analisi delle proposte relative alla filiera olearia è stata avviata la collaborazione con la Sezione competitività delle filiere agroalimentari, che ha portato a diversi momenti di confronto in esito ai quali si è ritenuto di affiancare alla figura del Responsabile tecnico dell'impresa Olearia (mastro oleario) anche una figura di Tecnico che ricopra il ruolo di gestione dell'impianto, tanto anche allo scopo di promuovere la formazione dei giovani nelle figure tecniche;

- le due figure "RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPRESA OLEARIA" e "TECNICO DELLA GESTIONE DEL FRANTOIO" sono state quindi inoltrate al partenariato di settore e infine discusse nella riunione del 14.11.2019 alla quale erano presenti, oltre ai referenti regionali dei due, Dipartimenti, i rappresentanti di: Università degli studi di Bari, CISL, Confartigianato, Fondazione ITS agroalimentare Puglia, CRSFA Basile Caramia, CopAgri, Associazione Frantoiani di Puglia;

- in esito alla riunione, le due Sezioni competenti hanno raccolto e vagliato le proposte per l'implementazione delle linee guida afferenti i percorsi formativi e le schede delle figure professionali, pervenute dal partenariato;

- in applicazione delle disposizioni regionali inerenti l'aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (A. D. n. 974/2015), l'inserimento di nuove Figure richiede l'acquisizione del parere positivo da parte del Comitato tecnico di cui alla D.G.R. n. 2273/2012 e smi;

- con nota prot. n. 0030640 del 29/07/2021l, la Sezione Formazione Professionale ha trasmesso ai componenti di detto Comitato tecnico, la proposta di "LINEE GUIDA REGIONALI PER L'EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE DELLA PRODUZIONE OLEARIA" nonché le schede delle figure di "RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPRESA OLEARIA" e "TECNICO DELLA GESTIONE DEL FRANTOIO" e decorsi i termini per l'approvazione (attraverso silenzio assenso), la documentazione è stata approvata senza richieste di interruzione del procedimento;

RITENUTO, pertanto di dover dare seguito alla Legge Regionale n. 9/2014 e s.m.i. e consentire la promozione

sul territorio regionale di percorsi formativi qualificanti per la filiera olearia, con il presente provvedimento si intende:

1. approvare il documento sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "LINEE GUIDA REGIONALI PER L'EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE DELLA PRODUZIONE OLEARIA: RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPRESA OLEARIA (mastro oleario in attuazione della L.R. 24.03.2014 n. 9 e s.m.i.) e TECNICO DELLA GESTIONE DEL FRANTOIO";
2. approvare l'inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali delle nuove Figure:

TIPO INTERVENTO	CODICE FIGURA ATTRIBUITO	DENOMINAZIONE FIGURA	STANDARD FORMATIVO
nuova figura	482	RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPRESA OLEARIA	Qualifiche professionali di livello 5 EQF Standard formativo specifico adottato come da "Linee Guida" allegate al presente provvedimento
nuova figura	483	TECNICO DELLA GESTIONE DEL FRANTOIO	Qualifiche professionali di livello 4 EQF Standard formativo specifico adottato come da "Linee Guida" allegate al presente provvedimento

3. approvare i contenuti delle suddette, come analiticamente descritte nelle relative Schede di Figura, rispettivamente, **allegati A.1 e A.2**, parti integranti del presente provvedimento, come approvate dal Comitato tecnico;
4. di disporre che ai percorsi formativi riferiti alle suddette figure, rispettivamente di Livello 5EQF e 4EQF, si applichino gli *standard formativi specifici come da indicazioni delle "Linee guida" Allegato A al presente provvedimento;*
5. stabilire che la pubblicazione dei contenuti specifici delle schede di Figura di cui ai suddetti allegati al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione Repertorio Regionale delle Figure Professionali, avvenga a cura della Sezione Formazione Professionale, al fine di favorirne la massima diffusione;
6. pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
7. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGs. 196/03

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria innanzi esposta espletata dal funzionario istruttore e condivisa dalla Dirigente del Servizio programmazione della formazione professionale, Claudia Claudi, dal dirigente del Servizio associazionismo qualità e mercati, Nicola Laricchia, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco, dal Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari, Luigi Trotta e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini e dal Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, Gianluca Nardone, nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali, tra l'altro, attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propongono alla Giunta:

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;

2. di approvare il documento sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "LINEE GUIDA REGIONALI PER L'EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE DELLA PRODUZIONE OLEARIA: RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPRESA OLEARIA (mastro oleario in attuazione della L.R. 24.03.2014 n. 9 e s.m.i.) e TECNICO DELLA GESTIONE DEL FRANTOIO";

3. di approvare l'inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali delle nuove Figure:

TIPO INTERVENTO	CODICE FIGURA ATTRIBUITO	DENOMINAZIONE FIGURA	STANDARD FORMATIVO
nuova figura	482	RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPRESA OLEARIA	Qualifiche professionali di livello 5 EQF Standard formativo specifico adottato come da "Linee Guida" allegate al presente provvedimento
nuova figura	483	TECNICO DELLA GESTIONE DEL FRANTOIO	Qualifiche professionali di livello 4 EQF Standard formativo specifico adottato come da "Linee Guida" allegate al presente provvedimento

4. di approvare i contenuti delle suddette, come analiticamente descritte nelle relative Schede di Figura, rispettivamente, **allegati A.1 e A.2**, parti integranti del presente provvedimento, come approvate dal Comitato tecnico;

5. di disporre che ai percorsi formativi riferiti alle suddette figure, rispettivamente di Livello 5EQF e 4EQF, si applichino gli *standard formativi specifici come da indicazioni delle "Linee guida" Allegato A al presente provvedimento;*

6. di stabilire che la pubblicazione dei contenuti specifici delle schede di Figura di cui ai suddetti allegati al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione Repertorio Regionale delle Figure Professionali, avvenga a cura della Sezione Formazione Professionale, al fine di favorirne la massima diffusione;

7. pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;

8. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La funzionaria Resp. Sub. Az. 10.7 **PO Puglia FESR-FSE 2014-2020**	(Rossana Ercolano)
Dirigente del Servizio Programmazione **Della Formazione Professionale**	(Claudia Claudi)
Dirigente del Servizio **associazionismo qualità e mercati**	(Nicola Laricchia)

Dirigente della Sezione Formazione Professionale	(Anna Lobosco)
Dirigente della Sezione competitività **delle filiere agroalimentari**	(Luigi Trotta)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento **NON RAVVISANO** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.

_____

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, **Istruzione e Formazione**	(Silvia PELLEGRINI)
Il Direttore del Dipartimento **agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale**	(Gianluca NARDONE)
L'Assessore alle *Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio,* ***Scuola, Università, Formazione Professionale***	(Sebastiano LEO)
l'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, ***Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria,*** ***Caccia e pesca, Foreste***	(Donato PENTASSUGLIA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro,

Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo di concerto con l'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
2. di approvare il documento sub ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, "LINEE GUIDA REGIONALI PER L'EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE DELLA PRODUZIONE OLEARIA: RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPRESA OLEARIA (mastro oleario in attuazione della L.R. 24.03.2014 n. 9 e s.m.i.) e TECNICO DELLA GESTIONE DEL FRANTOIO";
3. di approvare l'inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali delle nuove Figure:

TIPO INTERVENTO	CODICE FIGURA ATTRIBUITO	DENOMINAZIONE FIGURA	STANDARD FORMATIVO
nuova figura	482	RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPRESA OLEARIA	Qualifiche professionali di livello 5 EQF Standard formativo specifico adottato come da "Linee Guida" allegate al presente provvedimento
nuova figura	483	TECNICO DELLA GESTIONE DEL FRANTOIO	Qualifiche professionali di livello 4 EQF Standard formativo specifico adottato come da "Linee Guida" allegate al presente provvedimento

4. di approvare i contenuti delle suddette, come analiticamente descritte nelle relative Schede di Figura, rispettivamente, **allegati A.1 e A.2**, parti integranti del presente provvedimento, come approvate dal Comitato tecnico;
5. di disporre che ai percorsi formativi riferiti alle suddette figure, rispettivamente di Livello 5EQF e 4EQF, si applichino gli *standard formativi specifici come da indicazioni delle "Linee guida" Allegato A al presente provvedimento;*
6. di stabilire che la pubblicazione dei contenuti specifici delle schede di Figura di cui ai suddetti allegati al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione Repertorio Regionale delle Figure Professionali, avvenga a cura della Sezione Formazione Professionale, al fine di favorirne la massima diffusione;
7. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
8. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A - Codice CIFRA: FOP/DEL/2021/00015 - OGGETTO: POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 "Azioni di sistema".". Approvazione delle LINEE GUIDA REGIONALI PER L'EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE DELLA PRODUZIONE OLEARIA.

Allegato A

LINEE GUIDA REGIONALI PER L'EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE DELLA PRODUZIONE OLEARIA:
RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPRESA OLEARIA (MASTRO OLEARIO IN ATTUAZIONE DELLA L. R. 24.03.2014 N. 9 E S.M.I.) E TECNICO DELLA GESTIONE DEL FRANTOIO.

1. Descrizione delle figure professionali

Il **mastro oleario** (Responsabile tecnico dell'impresa olearia) è il responsabile della conduzione tecnica del frantoio; egli si occupa di coordinare le seguenti attività:
a) la gestione del magazzino e dei registri;
b) la fase di molitura;
c) la fase di confezionamento dell'olio;
d) la gestione, l'utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione: acqua di vegetazione e sansa.
Di norma, il mastro oleario coincide con il titolare dell'impresa.
Nell'ipotesi in cui il mastro oleario sia persona diversa dal titolare dell'impresa, egli si adegua alle direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.
La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.r. 9/2014, favorisce, attraverso specifici corsi, la formazione e l'aggiornamento professionale dei mastri oleari.

Il **tecnico della gestione del frantoio** svolge attività di conduzione tecnica del frantoio. Opera nella conduzione degli impianti dedicati alla trasformazione di olive in olio. Si occupa dell'organizzazione del magazzinaggio delle olive e delle attività preliminari all'estrazione dell'olio, delle attività di produzione, della gestione, utilizzo e/o smaltimento dei sottoprodotti e reflui della lavorazione, dello stoccaggio dell'olio, della sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni, delle analisi dei parametri chimici e commerciali, delle valutazioni sensoriali dell'olio prodotto e del controllo del confezionamento.

2. Articolazione dei percorsi

I corsi di formazione per *Tecnico della gestione del frantoio* hanno una durata complessiva di 600 ore di cui una parte teorica ed una parte pratica (stage).
In deroga agli standard formativi regionali, i corsi di formazione per *Mastro oleario* hanno una durata complessiva di 210 ore.
Lo stage deve avere una durata minima di 180 ore per i percorsi di tecnico della gestione del frantoio e di 60 ore per i percorsi di mastro oleario (in entrambi i casi fino ad un massimo del 50% delle ore complessive).

Lo svolgimento delle lezioni tecnico – pratiche e dello stage deve essere effettuato presso le imprese olearie (art. 4 comma 2 della L.r. 9/2014). In fase di presentazione del progetto volto al riconoscimento del corso, l'organismo formativo proponente dovrà garantire la disponibilità delle imprese olearie presso cui svolgere lo stage. In fase di richiesta di autorizzazione all'avvio dei corsi,

la disponibilità delle imprese olearie dovrà essere dimostrata attraverso apposito titolo (convenzione, contratto di affitto, comodato, altro).

L'articolazione didattica dei corsi deve essere correlata allo standard professionale della figura rispettivamente di "**Tecnico della gestione del frantoio**" e di "**Responsabile tecnico dell'impresa olearia"**.

3. Soggetti attuatori

I corsi di formazione di cui al presente atto sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della D.G.R. 195/2012 e s.m.i. e/o specificamente riconosciuti.
Le Università e le Fondazioni ITS si considerano soggetti riconosciuti per la realizzazione dei percorsi di formazione di cui al presente atto, nella modalità autofinanziata. In ogni caso, ai fini del riconoscimento del progetto/corso, dovranno fare apposita istanza all'amministrazione regionale (Sezione Formazione professionale) secondo le procedure di seguito descritte.
Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 9/2014, le attività formative possono essere realizzate da consorzi di imprese e/o loro associazioni, temporaneamente associate con enti di formazione riconosciuti/autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia, con specifiche e documentate competenze nella trasformazione dei prodotti agricoli e dotati di laboratori e apparecchiature per le attività formative.

Tutti i percorsi formativi erogati dai soggetti di cui sopra dovranno essere previamente riconosciuti e autorizzati dalla Regione. In particolare, trattasi principalmente di interventi formativi autonomamente finanziati, la cui autorizzazione e gestione compete alla Sezione Formazione Professionale, sulla base delle disposizioni adottate con DGR 29 maggio 2018, n. 879.

4. Requisiti di accesso al corso

Per accedere al corso per ***Tecnico della gestione del frantoio*** è necessario il possesso, in alternativa, dei seguenti requisiti:

- Titolo di istruzione secondaria di secondo grado.
- Almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'attività professionale di riferimento.

Ai fini dell'accesso al corso di formazione per **Responsabile tecnico dell'impresa olearia (*Mastro Oleario)*** è necessario il possesso, in alternativa, dei seguenti requisiti:

- Essere soggetti che già esercitano i compiti attribuiti al mastro oleario, di cui all'art. 2 della L.R. 9/2014, ai quali viene riconosciuto un credito in ingresso come meglio specificato nel paragrafo 6;
- titolo di istruzione secondaria di secondo grado

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero dovranno presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
I cittadini stranieri inoltre dovranno dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta (livello minimo A2), che consenta di partecipare attivamente al percorso

formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

5. Formatori

I docenti devono essere in possesso di adeguate e specifiche competenze teorico / pratiche.
Almeno il 70% delle attività di docenza deve essere erogato da esperti/formatori con almeno 5 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento.

I docenti delle lezioni teoriche dovranno essere in possesso di titolo di laurea coerente con l'oggetto dell'insegnamento e con almeno 5 anni di documentata esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento.

6. Riconoscimento crediti formativi

In coerenza con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2014 e con le normative vigenti in materia, previa valutazione, saranno riconosciuti crediti formativi per l'accesso al **corso per Responsabile tecnico dell'impresa olearia (*Mastro Oleario)*** al fine di valorizzare le competenze acquisite attraverso i titoli pregressi e/o l'esperienza professionale.
Le modalità operative per la procedura di valutazione, riconoscimento e quantificazione del credito formativo, da espletare nella fase di iscrizione al percorso, saranno definite con successivo provvedimento della Sezione competente.
Il credito non può superare il 70% del monte ore complessivo del percorso.

Nei percorsi rivolti ai soggetti occupati al momento dell'avvio del corso è possibile non prevedere lo stage se la formazione è mirata a sviluppare competenze attinenti l'ambito di lavoro dei destinatari (es. dipendente di un frantoio che necessita di integrare singole competenze della figura).

7. Esame finale e Commissione d'esame

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno il 70% delle ore complessive del corso di Tecnico e di almeno il 90% delle ore complessive del corso di Responsabile (nel caso di crediti la percentuale si applica alla formazione da svolgersi) nonché il superamento delle verifiche di apprendimento in itinere e l'esito positivo dell'attività di stage.

La prova finale, da svolgere secondo i vigenti standard regionali per la valutazione e certificazione delle competenze correlate a Figure del Repertorio Regionale, si compone di prova tecnico-pratica e colloquio ed è diretta a verificare l'effettivo possesso di tutte le Unità di Competenze previste dalla Figura professionale di riferimento.
La prova si considera superata con una valutazione complessiva non inferiore a 60/100.

Nelle more della completa attuazione del processo di riforma in corso, la prova finale sarà sostenuta innanzi una commissione composta ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 15/2002 e s.m.i.

8. Certificazione finale

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualifica professionale rispettivamente di *"Tecnico della gestione del frantoio"* di livello 4 EQF o di *"Responsabile Tecnico dell'impresa olearia"*, di livello 5 EQF elaborato secondo i vigenti standard regionali di attestazione,

nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 ed in coerenza con le disposizioni regionali in materia.

L'attestato rilasciato al termine del corso per "Responsabile Tecnico dell'impresa olearia" (*mastro oleario*), di livello 5 EQF, costituisce titolo per l'iscrizione nell'Albo regionale dei mastri oleari, tenuto presso il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale e ambientale.

ALLEGATO A.1 - Codice CIFRA: FOP/DEL/2021/00015 - OGGETTO: POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 "Azioni di sistema".". Approvazione delle LINEE GUIDA REGIONALI PER L'EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE DELLA PRODUZIONE OLEARIA.

Allegato A.1	
FIGURA PROFESSIONALE	
Codice	***482***
Denominazione Figura	Responsabile Tecnico dell'impresa olearia
Denominazione sintetica	Mastro oleario
Settore di riferimento	Produzioni alimentari
Ambito di attività	amministrazione e gestione
Livello di Complessità	gruppo-livello C
Descrizione	E' responsabile della conduzione tecnica del frantoio e, di norma, la figura coincide con il titolare dell'impresa olearia. Si occupa del coordinamento delle seguenti attività: gestione del magazzino e dei registri, della fase di molitura e di confezionamento nonché della gestione, utilizzo e smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione (acqua di vegetazione e sansa).
Tipologia Rapporti di lavoro	Di norma, coincide con il titolare dell'impresa. Può essere anche dipendente privato nell'impresa olearia.
Collocazione contrattuale	Contratto collettivo nazionale di riferimento delle aziende private del settore Agricoltura.
Collocazione organizzativa	Quando non è egli stesso titolare dell'impresa, assolve al ruolo di massima responsabilità e si rapporta direttamente al titolare. A questa figura fanno capo tutti i dipendenti/collaboratori/operai dell'impresa. Si rapporta anche con una serie di figure esterne all'impresa quali clienti, fornitori e consulenti.
Opportunità sul mercato del lavoro	La figura, se coincide con quella del titolare dell'attività d'impresa deve disporre a vario titolo delle competenze e delle strutture/attrezzature necessarie all'attività. La filiera olivicola-olearia della Puglia rappresenta un sistema produttivo che riveste una fondamentale importanza nella economia agroalimentare non solo regionale ma nell'intera filiera nazionale. Le imprese della filiera olivicola-olearia pugliesi si trovano ad affrontare importanti sfide, dalla competizione dei sistemi produttivi concorrenti, (UE ed extra UE), all'aumento di potere di mercato delle imprese di confezionamento oltre che di quelle della distribuzione, sino ai recenti mutamenti della politica agricola comunitaria (PAC). L'imprenditore o responsabile di impresa dovrà definire strategie di differenziazione (certificazione biologica e DOP/IGP) e individuare i modelli produttivi (intensivo e superintensivo). Dovrà porre particolare attenzione alla tutela del prodotto tipico, alle tecniche di estrazione dell'olio dalle olive in conformità alle normative vigenti e, in particolare, a quelle relative all'igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro e alla tutela dell'ambiente, al fine di fornire le necessarie informazioni sull'identità, la qualità e la tracciabilità del prodotto.
Percorsi formativi	Si richiede preferibilmente il possesso di un titolo di istruzione superiore, cui si aggiungono conoscenze e capacità/abilità inerenti la gestione dell'impresa olearia da integrare con esperienza/ stage presso aziende operanti nel settore olivicolo - oleario. E', inoltre, opportuna la propensione all'autoimprenditorialità e all'autopromozione. I requisiti di accesso al percorso di formazione professionale sono disciplinati dalla normativa di settore. La Regione Puglia favorisce la formazione e l'aggiornamento professionale dei mastri oleari, attraverso l'attivazione di specifici corsi destinati a coloro i quali esercitano i compiti attribuiti al mastro oleario ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n.9 del 24 marzo 2014 e smi e a coloro i quali, in possesso del titolo di studio di diploma di istruzione media di secondo grado, intendono svolgere l'attività di mastro oleario. Le persone che dimostrino di aver svolto negli ultimi cinque anni precedenti la domanda di iscrizione

	al corso i compiti di Mastro oleario potranno beneficiare di crediti formativi definiti in specifica Deliberazione di Giunta regionale. L'attestato di qualifica rilasciato al termine del corso costituisce titolo per la iscrizione nell'Albo regionale dei mastri oleari, istituito presso il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale.
Fonti documentarie consultate per la realizzazione della descrizione	L.R. n.9 del 24 Marzo 2014 e smi Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni: **Produzioni alimentari** ADA.2.136.405 - Organizzazione e gestione del processo produttivo

CLASSIFICAZIONI
Repertorio ISCO 2008
121 - Directors and chief executives
131 - Managers of small enterprises
221 - Life science professionals
321 - Life science technicians and related associate professional
ISTAT Professioni 2011

UNITA' DI COMPETENZA	
CODICE UC – *2095*	
Denominazione AdA	Gestione del frantoio
Descrizione della *performance*	Coordinare le attività di ricevimento delle olive, dei processi di estrazione, della classificazione, conservazione e confezionamento dell'olio di oliva.
Capacità/Abilità	• definire caratteristiche tecniche e funzionali delle strutture produttive e anche definendo incarichi, compiti, funzioni, turni e periodi di lavoro • sviluppare metodologie innovative sui processi produttivi, tecniche e tecnologie • individuare la materia prima al fine di gestire il processo di approvvigionamento e l'idoneità delle attrezzature necessarie al processo produttivo definito • mantenere le strutture produttive nelle idonee condizioni di funzionalità, di igiene e di sicurezza richieste dalle vigenti normative anche in relazione alle procedure relative all'analisi del rischio

	• predisporre le dichiarazioni e le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente sui processi produttivi adottati e sui prodotti ottenuti • verificare la rispondenza della qualità dei prodotti ottenuti alle modalità di produzione, stoccaggio, confezionamento ed etichettatura • monitorare le varie fasi del processo di estrazione nei cicli a lavorazione continua e discontinua • classificare l'olio prodotto in base alla normativa merceologica vigente • gestire il magazzino e il sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)
Conoscenze	• Tecniche di direzione ed organizzazione aziendale • tipologie di fornitori per la gestione del processo di approvvigionamento • caratteristiche delle principali cultivar di olivo per produzioni di qualità • caratteristiche delle olive e patologie per effettuare le valutazioni qualitative • caratteristiche tecniche e di funzionamento degli impianti di estrazione a ciclo continuo e a ciclo discontinuo • normativa relativa al settore olivicolo – oleario (dop, igp, agricoltura biologica, agricoltura integrata) per la produzione di olio certificato • norme di igiene nel frantoio (haccp) per un miglioramento degli standard qualitativi di produzione • norme di sicurezza sui luoghi di lavoro per minimizzare i rischi derivanti dall'impiego dei macchinari per l'estrazione dell'olio • norme e procedimenti per lo stoccaggio e la gestione del magazzino • Registro prodotti olio sul sistema SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale)

UNITA' DI COMPETENZA	
CODICE UC – *2096*	
Denominazione AdA	Interventi di recupero/smaltimento dei residui di lavorazione
Descrizione della *performance*	Coordinare le fasi di recupero/smaltimento dei residui di lavorazione garantendo la sicurezza sul lavoro ed evitando contaminazioni ambientali
Capacità/Abilità	• interagire con gli enti e le autorità preposte nelle fasi di smaltimento dei reflui di lavorazione, secondo le procedure prestabilite • coordinare l'intervento di tutti gli addetti all'impianto per la sua conduzione in sicurezza • controllare le caratteristiche dei sottoprodotti e dei reflui ottenuti, sviluppando le opportune metodologie di conferimento o di smaltimento, nel rispetto della normativa vigente
Conoscenze	• fattori di rischio legati al ciclo di produzione per la prevenzione di possibili contaminazioni ambientali • informazioni sulla gestione agronomica dei reflui di lavorazione oleari • procedure di conduzione di impianti di recupero per il trattamento dei sottoprodotti oleari

UNITA' DI COMPETENZA	
CODICE UC – *2097*	
Denominazione AdA	Promozione dei prodotti e dei servizi
Descrizione della *performance*	Promuovere sul mercato i prodotti e i servizi aziendali utilizzando tecniche e tecnologie adeguate alle diverse caratteristiche dell'impresa
Capacità/Abilità	• eseguire indagini e analisi di mercato relative alle produzioni di interesse per focalizzare meglio le azioni commerciali e le scelte produttive • gestire attività promozionali di prodotti e servizi anche attraverso l'impiego di strumenti telematici quali internet, posta elettronica, pagine html • sviluppare iniziative promozionali ed azioni pubblicitarie mirate alla commercializzazione dei propri prodotti e servizi • applicare la normativa relativa all'etichettatura ed al packaging • progettare servizi innovativi per sviluppare la multifunzionalità dell'impresa olearia • tenersi aggiornati sulle attività e gli eventi presenti sul territorio (es. fiere) utili alla promozione dei propri prodotti/servizi • promuovere e valorizzare metodi di fidelizzazione del cliente e tecniche di ospitalità aziendale • programmare attività e promuovere azioni innovative anche attraverso l'acceso ai Fondi comunitari, nazionali e regionali
Conoscenze	• Inglese - linguaggio tecnico - a livello intermedio • elementi di analisi dei mercati per una corretta lettura dei fabbisogni espressi al fine di orientare la produzione • elementi di marketing mix e di marketing plan per programmare le azioni da attuare sul mercato e potersi interfacciare nei modi più efficaci • normative nazionali ed internazionali relative ad etichettatura e packaging dei prodotti finiti • tecniche di promozione dei prodotti e servizi dell'impresa verso i potenziali clienti • strumenti di finanziamento per agricoltura e innovazione

Allegato A.2	
FIGURA PROFESSIONALE	
Codice	***483***
Denominazione Figura	Tecnico della gestione del frantoio
Denominazione sintetica	
Settore di riferimento	Produzioni alimentari
Ambito di attività	Produzione di beni e servizi
Livello di Complessità	gruppo-livello B
Descrizione	Svolge attività di conduzione tecnica del frantoio. Opera nella conduzione degli impianti dedicati alla trasformazione di olive in olio. Si occupa dell’organizzazione del magazzinaggio delle olive e delle attività preliminari all’estrazione dell'olio, del monitoraggio e delle attività di produzione, della gestione, utilizzo e/o smaltimento dei sottoprodotti e reflui della lavorazione, dello stoccaggio dell’olio, della sanificazione degli impianti e delle strutture adibite alle lavorazioni, delle analisi dei parametri commerciali, delle valutazioni sensoriali dell’olio prodotto e del controllo del confezionamento.
Tipologia Rapporti di lavoro	Lavora prevalentemente con contratto di lavoro dipendente in aziende di settore, anche se non sono escluse forme di lavoro autonomo.
Collocazione contrattuale	CCNL del settore agricoltura ed attività affini come figura di II° o III° livello
Collocazione organizzativa	Svolge generalmente funzioni con un livello medio alto di autonomia. Può occuparsi anche della programmazione e coordinamento di specifiche attività nel corso del ciclo produttivo.
Opportunità sul mercato del lavoro	Gli sbocchi occupazionali per questa figura includono, oltre all'inserimento nelle aziende della filiera olivicolo-olearia, anche attività di consulenza per le aziende che operano nel settore dalla fase di magazzinaggio delle olive e di gestione delle operazioni in oleificio. Le competenze acquisite, in linea con obiettivi di qualificazione del prodotto, anche in termini di sicurezza alimentare, di valorizzazione del paesaggio e difesa dell'ambiente, offriranno sbocchi occupazionali nelle aree a vocazione olivicola olearia.
Percorsi formativi	Si richiede preferibilmente il possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore come perito agrario o agrotecnico. Per sviluppare le competenze e acquisire maggiore professionalità, il soggetto può aver frequentato corsi di formazione post diploma specifici.
Fonti documentarie consultate per la realizzazione della descrizione	Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni: Produzioni alimentari ADA.2.150.462 - Produzione di olio vergine

UNITA' DI COMPETENZA	
CODICE UC – *2098*	
Denominazione AdA	Accettazione delle olive in frantoio
Descrizione della *performance*	Programmare i flussi di produzione in ingresso al fine di minimizzare i tempi e ottimizzare la gestione degli spazi destinati allo stoccaggio
Capacità/Abilità	• Gestire la fase di ricevimento della materia prima in ingresso e controllarne la qualità attraverso verifiche visive e documentali (stato sanitario, grado di maturazione, contenuto in acqua e olio) • Gestire la fase di stoccaggio e movimentazione della materia prima in frantoio • Supportare l'individuazione del processo produttivo più idoneo in relazione alle caratteristiche delle olive in ingresso • Gestire le attrezzature, le macchine e gli impianti per l'alimentazione delle linee di estrazione e curarne la manutenzione • Curare i rapporti clienti/fornitori e attuare le pratiche per la tracciabilità della materia prima in entrata
Conoscenze	• Caratteristiche e patologie delle olive per effettuare le valutazioni qualitative delle diverse cultivar di olive • Principali caratteristiche meccanico costruttive degli impianti (capacità oraria, equipaggiamenti e motore) per l'alimentazione delle linee di estrazione • sistemi di tracciabilità delle produzioni

UNITA' DI COMPETENZA	
CODICE UC – 2099	
Denominazione AdA	Operazioni di frantoio
Descrizione della *performance*	Effettuare l'estrazione dell'olio dalle olive con processi di lavorazione continua e discontinua nel rispetto delle caratteristiche chimiche e organolettiche dei prodotti
Capacità/Abilità	• regolare i parametri operativi delle macchine e degli impianti in relazione alle caratteristiche della materia prima in ingresso • gestire e controllare il processo di estrazione • effettuare il controllo funzionale delle macchine e degli impianti di estrazione • gestire il processo produttivo in base a protocolli di certificazione • gestire il processo produttivo conformemente alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Conoscenze	• caratteristiche delle principali cultivar di olivo presenti nel territorio di riferimento • caratteristiche tecniche e di funzionamento delle macchine e degli impianti di estrazione a ciclo continuo e discontinuo

	• tecniche di gestione dei sottoprodotti e reflui • elementi della normativa relativa al settore olivicolo (dop, igp, agricoltura biologica) per la produzione di olio certificato • norme di igiene del frantoio (haccp) per un miglioramento degli standard qualitativi di produzione • norme relative allo smaltimento dei reflui • norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)

UNITA' DI COMPETENZA	
CODICE UC – 2100	
Denominazione AdA	Analisi chimiche fisiche e sensoriali dell'olio
Descrizione della *performance*	Controllare la materia prima secondo standard qualitativi organolettici, cernita e stoccaggio in olivaio per l'avvio della produzione di olio vergine
Capacità/Abilità	• Eseguire analisi visive, olfattive e gustative del prodotto olio • valutare la qualità alimentare del prodotto sulla base delle analisi sensoriali • riconoscere le caratteristiche fisiche, chimico-biologiche, salutistiche ed organolettiche dell'olio
Conoscenze	• caratteristiche analitiche e sensoriali dell'olio di oliva • Regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) sulla sicurezza sul lavoro • caratteristiche fisiche, chimico-biologiche ed organolettiche dell'olio • principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza alimentare • parametri di genuinità e qualità dell'olio • strumenti per la misurazione e valutazione della qualità dell'olio • normativa comunitaria, nazionale e regionale e criteri per l'autocontrollo igienico e sanitario (HACCP) • tecniche di degustazione ed analisi sensoriale dell'olio

UNITA' DI COMPETENZA	
CODICE UC – 2101	
Denominazione AdA	Manutenzione degli impianti di produzione e delle strutture adibite allo stoccaggio delle olive, all'estrazione, allo stoccaggio dell'olio e confezionamento
Descrizione della *performance*	Gestire la manutenzione ordinaria e programmare la manutenzione straordinaria degli impianti, tenendo conto

	delle esigenze e dei tempi delle lavorazioni e l'operazione di lavaggio e sanificazione delle macchine, impianti e locali.
Capacità/Abilità	• programmare la manutenzione degli impianti secondo i programmi concordati con il responsabile di stabilimento ed in base a quanto previsto dalle istruzioni per l'uso delle macchine ed impianti. • gestire gli impianti cpi (cleaning in place) di trattamento e lavaggio automatico verificando il rispetto delle procedure previste • gestire la documentazione relativa alle procedure di sanificazione delle industrie di produzione alimentare • applicare le tecniche idonee per la valutazione dell'efficacia delle procedure di sanificazione • coordinare le squadre addette alla manutenzione • mettere gli impianti in sicurezza a conclusione delle attività di manutenzione • ordinare le attrezzature, pezzi di ricambio e materiali di consumo necessari
Conoscenze	• tipologie di fornitori di ricambi e attrezzature necessari • caratteristiche e modalità di funzionamento degli impianti e dei macchinari cpi (cleaning in place) • principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro • requisiti igienico-sanitari degli ambienti di produzione e stoccaggio • tecniche e procedure di sanificazione degli impianti • tipologie di controllo della sanificazione • meccanica ed elettronica di base degli impianti per le attività operative di conduzione degli stessi • attrezzi ed utensili utilizzati per la manutenzione • norme di sicurezza prevista dal piano Haccp e dalla L. 81/08

UNITA' DI COMPETENZA	
CODICE UC – *2102*	
Denominazione AdA	Controllo del confezionamento dell'olio
Descrizione della *performance*	Controllare il processo di confezionamento dell'olio, l'imballaggio e lo stoccaggio secondo le esigenze aziendali e quelle espresse dal cliente
Capacità/Abilità	• gestire lo stoccaggio e l'imballaggio delle confezioni per la spedizione/vendita • monitorare il confezionamento dell'olio garantendo il rispetto delle norme in materia di formati e etichettature • monitorare l'imbottigliamento ed il confezionamento dell'olio garantendo il rispetto delle norme di igiene e sicurezza alimentare • verificare la corretta etichettatura delle confezioni

	• impiegare le tecnologie di chiarificazione e stabilizzazione degli oli vergini di oliva
Conoscenze	• caratteristiche chimiche e sensoriali dell'olio • caratteristiche e modalità di funzionamento dei macchinari e degli impianti per il confezionamento e l'etichettatura • elementi per la definizione della qualità del prodotto • etichettatura dell'olio di oliva e i marchi di qualità • norme relative al confezionamento dell'olio, formati e etichettature • norme tecniche di imballaggio e stoccaggio • principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza • principi di contabilità di magazzino • procedure aziendali di carico e scarico dei materiali • sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) • specifiche norme sanitarie per il confezionamento • influenza delle tecnologie di chiarificazione e stabilizzazione e stoccaggio degli oli vergini di oliva sulla shelf-life del prodotto e sulla individuazione del Termine minimo di conservazione o TMC

UNITA' DI COMPETENZA	
CODICE UC – 2103	
Denominazione AdA	Gestione dei sottoprodotti e reflui di lavorazione
Descrizione della *performance*	Gestire le fasi di recupero dei sottoprodotti e smaltimento dei reflui di lavorazione garantendo la sicurezza sul lavoro ed evitando contaminazioni ambientali
Capacità/Abilità	• Interagire con gli enti e le autorità nelle fasi di smaltimento dei reflui di lavorazione, seguendo le procedure prestabilite • lavorare in squadra e coordinare l'intervento di tutti gli addetti all'impianto per la sua conduzione in sicurezza • risolvere problemi ed imprevisti che interferiscono con il normale funzionamento degli impianti • utilizzare gli strumenti e le attrezzature per la conduzione degli impianti di recupero dei sottoprodotti • controllare il/i percorso/i di riutilizzo delle sanse per vivaismo olivicolo, concimazione, produzione energia • valorizzare i sottoprodotti oleari per la multifunzionalità dell'impresa olearia e il miglioramento della competitività del settore • controllare il percorso di smaltimento delle sanse

Conoscenze	• fattori di rischio legati al ciclo di produzione al fine di prevenire possibili contaminazioni ambientali • tecniche di gestione agronomica dei reflui di lavorazione oleari • procedure di conduzione di impianti di recupero per il trattamento dei sottoprodotti oleari • tecniche di riutilizzo e valorizzazione energetica dei sottoprodotti oleari (nocciolino e sansa di oliva) • regole e modalità di comportamento (generali e specifiche) sulla sicurezza sul lavoro • norme in materia di smaltimento, riciclo delle acque di vegetazione/sanse • principali riferimenti legislativi e normativi, comunitari, nazionali e regionali, in materia di HACCP e igiene dei prodotti alimentari • principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1520

POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 "Azioni di sistema". Disposizioni sui percorsi formativi per "Direttore tecnico di Agenzia viaggi" (D.G.R. n. 1785/2019) in applicazione delle norme transitorie di cui al Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, d'intesa con l'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Massimo Bray, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale, Claudia Claudi, dalla Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, Angela Gabriella Belviso, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco e dal Dirigente della Sezione Turismo, Salvatore Patrizio Giannone e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119, 4.5.2016;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

VISTA la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01);

VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

VISTO il Decreto legislativo novembre 2007, n. 206 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

VISTO il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";

VISTO il Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 (1) Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE;

VISTO il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

VISTO il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico";

VISTO l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP";

VISTO l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 26/07/2016 "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)";

VISTO l'Atto del Dirigente del Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN).

VISTA la D.G.R. 1474/2018 "Nuove linee guida per l'accreditamento degli Organismi formativi";

Premesso che:

- la professione di "Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo" è contemplata dall'art. 20 c.d."Codice del Turismo"approvato con D.lgs. 23 Maggio 2011, n. 79, secondo cui "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano";

- nelle more dell'adozione del succitato decreto, la Regione Puglia con la Legge Regionale 30 aprile 2019, n. 17 e ss.mm.ii, "Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo" (BURP - n. 46 suppl. del 2-5-2019), al Titolo II ha definito le caratteristiche ed i requisiti del "Direttore tecnico di Agenzia di viaggi", specificando che la relativa abilitazione "si ottiene a seguito di specifico corso di formazione professionale e relativo esame di abilitazione";

- con D.G.R. n. 1785 del 7 ottobre 2019 sono state approvate le "Linee guida regionali per l'erogazione dei percorsi formativi per "Direttore Tecnico di Agenzia Viaggi - L.R. 30 aprile 2019 n. 17 "Disciplina delle agenzie di viaggi e turismo";

- nella seduta del 4 agosto 2021 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha adottato, su proposta del Ministero del Turismo, l'intesa ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sullo schema di decreto del Ministro del turismo concernente la disciplina dei requisiti professionali a livello nazionale dei Direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo (Rep. Atti n. 147/CSR del 4 agosto 2021);

- il Decreto, prot. n. 1432, sottoscritto dal ministro in data 5 agosto 2021 è entrato in vigore con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del Turismo in data 6 agosto 2021 ed è stato comunicato alle regioni con nota prot. n. 1531 del 30 agosto 2021 mediante Pec del 31 agosto 2021, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto.

Premesso ulteriormente che:

- le linee guida regionali per la formazione del Direttore tecnico di Agenzia di viaggi, adottate con D.G.R. 7 ottobre 2019, n. 1785, stabiliscono che l'abilitazione di tale figura professionale si ottiene a seguito di specifico corso di formazione professionale, fatti salvi i casi di esonero dall'obbligo di frequenza del corso stabiliti dalla l.r. 17/2019, e del superamento del relativo esame di abilitazione;

- i predetti corsi di formazione sono erogati da organismi formativi accreditati ai sensi della D.G.R. 195/2012 e s.m.i. e DGR n.1474 del 2 agosto 2018 e DGR n.358 del 26 febbraio 2019 e/o specificamente autorizzati ai sensi del quadro normativo vigente in materia di formazione professionale;

- i corsi formativi, erogati dai soggetti di cui sopra, sono previamente riconosciuti e autorizzati dalla Regione. Trattasi in particolare di interventi formativi autonomamente finanziati, la cui autorizzazione e gestione compete alla Regione Puglia, sulla base delle disposizioni adottate con D.G.R. 29 maggio 2018, n. 879;

- per conseguire l'abilitazione, al termine del percorso formativo, è previsto inoltre un esame finale dinanzi ad una commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di certificazione delle competenze, la cui gestione, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 17/2019, è a cura della Sezione regionale competente in materia di Turismo;

- sintetizzando, per quanto detto, l'abilitazione si consegue all'esito di un percorso che prevede un corso di formazione e un esame abilitativo finale: sul piano amministrativo ne discende un procedimento complesso articolato in più fasi afferenti peraltro a competenze di più strutture regionali;

Considerato quindi che:

- l'articolo 3 (Norma transitoria e clausola di salvaguardia), comma 1, del D.M. che ci occupa, dispone che il medesimo "si applica ai procedimenti abilitativi **avviati successivamente** alla sua entrata in vigore" e quindi, posta la sua decorrenza alla data del 6 agosto 2021, non si applica a quelli avviati in data precedente all'entrata in vigore;

- ne discende sul piano giuridico e sostanziale che gli individuati requisiti professionali, e relative modalità abilitative, per la figura professionale di Direttore tecnico di agenzia di viaggi, a far data dal 6 agosto, sono quelli stabiliti dal D.M. mentre per i procedimenti abilitativi già avviati in data antecedente continuano a essere valide ed efficaci le disposizioni vigenti a livello regionale sia in ordine ai requisiti richiesti che alle modalità abilitative;

- ne discende ulteriormente la necessità di stabilire, con riferimento ai corsi riconosciuti dalla Regione in data precedente al 6 agosto 2021, quali di questi possano essere ritenuti ancora utili ai fini del conseguimento dell'abilitazione, posto che la norma si riferisce ai "procedimenti abilitativi" e non al mero riconoscimento del corso tenuto conto altresì che i requisiti stabiliti dal D.M. (peraltro anche le concrete modalità abilitative) non coincidono con quelli sanciti dalla vigente normativa regionale (ragione per la quale sarà necessario intervenire sulla normativa regionale adeguandola a quella nazionale);

- a tali fini appare utile evidenziare che il procedimento amministrativo propedeutico alla effettiva realizzazione di un percorso formativo consta di più fasi successive, che constano di altrettanti provvedimenti formali, e precisamente: Riconoscimento del corso, sulla base di apposita istanza di riconoscimento da parte di organismi accreditati; Autorizzazione all'avvio del corso, a seguito di formale richiesta di autorizzazione all'avvio di corsi già riconosciuti. A questa ultima segue formale comunicazione da parte dell'ente di formazione autorizzato corredata da documentazione relativa, tra l'altro, al calendario didattico e all'elenco degli allievi;

- sintetizzando appare evidente, sia sotto l'aspetto formale che sostanziale, nel lessico utilizzato dal normatore nazionale, che debbano intendersi quali procedimenti abilitativi avviati prima dell'entrata in vigore del D.M., e quindi utili ai fini del conseguimento dell'abilitazione a Direttore tecnico di agenzia di viaggi quelli per i quali sia stata prodotta, in data antecedente al 6 agosto 2021, da parte dell'ente di formazione autorizzato, formale comunicazione di avvio del corso al competente settore regionale; conseguentemente non possano essere più ritenuti utili i corsi, ancorchè autorizzati, non formalmente oggetto di comunicazione di avvio entro la medesima data.

Ritenuto quindi, sulla base delle premesse e considerazioni formulate, di dover disciplinare nello specifico il periodo transitorio, in attuazione dell'art. 3 del D.M. del 5 agosto 2021, **nelle more dell'adozione dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sui contenuti del corso di cui all'art. 2 comma 7 lett. e) del D.M**. stesso, si rende necessario:

1. sospendere il rilascio delle autorizzazioni all'avvio di nuovi corsi per Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggi;

2. consentire sia la conclusione dei corsi già avviati in data antecedente al 6 agosto 2021 a seguito di formale comunicazione di avvio del corso, sia l'organizzazione e realizzazione del correlato esame finale di abilitazione secondo le disposizioni regionali vigenti, allo scopo di garantire la conclusione del procedimento abilitativo per coloro che abbiano frequentato con esito positivo i corsi in oggetto.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGs. 196/03
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, d'intesa con l'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Massimo Bray, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione della Formazione Professionale, Claudia Claudi, dalla Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, Angela Gabriella Belviso, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco e dal Dirigente della Sezione Turismo, Salvatore Patrizio Giannone e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali, tra l'altro, attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propone alla Giunta:

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;
2. di sospendere il rilascio delle autorizzazioni all'avvio di nuovi corsi per Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggi;
3. di consentire sia la conclusione dei corsi già avviati in data antecedente al 6 agosto 2021 a seguito di formale comunicazione di avvio del corso, sia l'organizzazione e realizzazione del correlato esame finale di abilitazione secondo le disposizioni regionali vigenti, allo scopo di garantire la conclusione del procedimento abilitativo per coloro che abbiano frequentato con esito positivo i corsi in oggetto;
4. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.sistema.puglia.it, avvenga a cura della Sezione Formazione Professionale, al fine di favorirne la massima diffusione;
5. di stabilire che il presente provvedimento venga comunicato, a cura della Sezione Formazione Professionale, agli enti di formazione professionali con corsi riconosciuti per la figura professionale di cui trattasi;
6. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La funzionaria Resp. Sub. Az. 10.7
PO Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Rossana Ercolano)

Dirigente del Servizio Programmazione
Della Formazione Professionale (Claudia Claudi)

Dirigente del Servizio
Sviluppo del Turismo (Angela Gabriella Belviso)

Dirigente della Sezione Formazione Professionale (Anna Lobosco)

Dirigente della Sezione Turismo (Salvatore Patrizio Giannone)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento **NON RAVVISANO** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.

_____

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione (Silvia PELLEGRINI)

Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio (Aldo PATRUNO)

L'Assessore alle *Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio,*
Scuola, Università, Formazione Professionale (Sebastiano LEO)

L'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle
Imprese Culturali , Turismo, Sviluppo
e Impresa Turistica (Massimo BRAY)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo di concerto con l'Assessore alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, Massimo Bray;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s'intende integralmente riportata;

2. di sospendere il rilascio delle autorizzazioni all'avvio di nuovi corsi per Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggi;

3. di consentire sia la conclusione dei corsi già avviati in data antecedente al 6 agosto 2021 a seguito di formale comunicazione di avvio del corso, sia l'organizzazione e realizzazione del correlato esame

finale di abilitazione secondo le disposizioni regionali vigenti, allo scopo di garantire la conclusione del procedimento abilitativo per coloro che abbiano frequentato con esito positivo i corsi in oggetto;

4. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.sistema.puglia.it, avvenga a cura della Sezione Formazione Professionale, al fine di favorirne la massima diffusione;
5. di stabilire che il presente provvedimento venga comunicato, a cura della Sezione Formazione Professionale, agli enti di formazione professionali con corsi riconosciuti per la figura professionale di cui trattasi;
6. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1521

Variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n.36/2020, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n.71/2021 – ex art.51 c.2 D.lgs. n.118/11 e ss.mm.ii. Fondi per l'Istruzione e Formazione Tecnica del Ministero dell'Istruzione, in virtù del Decreto Direttoriale n. 181 del 17/06/2021.

L'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, Dott. Gabriele Valerio e dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Dott.ssa Anna Lobosco, confermata dalla Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Avv. Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue:

- **VISTO** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, l'articolo 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del Sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e il comma 875, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, della legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, così come modificato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 ottobre 2017, n. 205;
- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori";
- **VISTA** la legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", in particolare l'articolo 52, riguardante misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti Tecnici Superiori;
- **VISTA** la legge 3 luglio 2015, n. 107, concernente la "Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", in particolare l'articolo 1, comma 45, che stabilisce l'assegnazione alle singole Fondazioni ITS, quale elemento di premialità, di quota parte non inferiore al trenta per cento del Fondo per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
- **VISTO** l'Accordo in Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, all'articolo 2, comma 2-bis, nel quale è stabilito che la quota di premialità, destinata alle Fondazioni ITS per la realizzazione di nuovi percorsi, garantisce maggiore qualità del sistema, valorizza il profilo internazionale, assicura la dotazione strumentale e lo sviluppo di attività di ricerca;
- **VISTO** il suddetto Accordo, che modifica l'Accordo in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, di definizione dei criteri di riparto a livello regionale del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazione, e del sistema di monitoraggio e valutazione degli ITS;
- **VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione del 17 giugno 2021, n. 181, che definisce i criteri di riparto della somma complessiva disponibile, pari a euro 67.125.038,00, sul citato Fondo per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per l'anno 2021 e gli indirizzi di programmazione nazionale del sistema ITS.

Nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, il Ministero dell'Istruzione, in virtù del Decreto Direttoriale n. 181 del 17/06/2021 ha assegnato alla Regione Puglia euro 5.605.896,00.

VISTI inoltre:

- il D.Lgs.n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – "*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili*

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009";

- l'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;

- la L.R. n. 35 del 30/12/2020 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021*";

- la L.R. n. 36 del 30/12/2020 recante "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021 – 2023 della Regione Puglia*";

- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021 – 2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.*";

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO:

con il presente atto, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, si provvede ad effettuare una variazione al Bilancio Regionale di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, in termini di competenza e di cassa, pari complessivamente ad euro 5.605.896,00, riveniente dai fondi assegnati dal suddetto Decreto, come indicato nella sezione "*Copertura Finanziaria*" del presente provvedimento.

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla L.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Il presente atto verrà pubblicato integralmente sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art.6, nonché sui siti istituzionali.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Viene apportata la variazione, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, come di seguito esplicitato:

CRA	**62** DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, FORMAZIONE **11** SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
Tipo Bilancio	**VINCOLATO**

PARTE ENTRATA
Cod. UE: 2 "altre entrate"
Entrate Ricorrenti

CRA	**62 –** Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro **11** – Sezione Formazione Professionale
Capitolo	**E2101010** "*Decreti M.I.U.R. nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore*"
P.d.C.F.	**E.2.01.01.01.001**
Competenza e cassa 2021	**€ 5.605.896,00**

Si attesta che l'importo di € 5.605.896,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo Ministero dell'Istruzione, in virtù del Decreto Dipartimentale n. 181 del 17/06/2021 (tale importo è stato accreditato giusto provvisorio di entrata n. 8527 del 10/08/2021)

PARTE SPESA
Cod. UE: 8 "Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea"
Spesa Ricorrente

CRA	**62 –** Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro **11** – Sezione Formazione Professionale
Capitolo	**U1502002** "*Trasferimenti ai soggetti attuatori delle attività finanziate con le risorse disponibili a valere sui Decreti M.I.U.R. per l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore*"
Missione	**15** – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	**02** – Formazione professionale
Titolo	**1** – Spese correnti
Macroaggregato	**04** – Trasferimenti correnti
P.d.C.F.	**U.1.04.01.01**
Competenza e cassa 2021	**€ 5.605.896,00**

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Ai successivi atti di impegno, derivanti dal presente provvedimento, provvederà la **Dirigente della Sezione Formazione Professionale**, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.

***L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie, nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte con le quali, tra l'altro, si attesta che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e della D.G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta*:**

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione "*copertura finanziaria*" del presente atto.

3. di dare atto che il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

4. di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione;
6. di demandare alla Dirigente della Sezione Formazione Professionale tutti gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Dott. Gabriele Valerio

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015

La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini

L'Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale

2021-2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come indicata nella sezione "*copertura finanziaria*" del presente atto.

3. di dare atto che il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Formazione Professionale tutti gli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../……. n. protocollo …….
Rif. Proposta di delibera del FOP/DEL/2021/00018

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
MISSIONE	***15***	***POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE***					
Programma	2	Formazione professionale					
Titolo	1	Spese correnti	**residui presunti**				
			previsione di competenza		**5.605.896,00**		
			previsione di cassa		**5.605.896,00**		
Totale Programma	**2**	Formazione professionale	**residui presunti**				
			previsione di competenza		**5.605.896,00**		
			previsione di cassa		**5.605.896,00**		
TOTALE MISSIONE	**15**	***POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**residui presunti**				
			previsione di competenza		**5.605.896,00**		
			previsione di cassa		**5.605.896,00**		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**5.605.896,00**		
			previsione di cassa		**5.605.896,00**		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**5.605.896,00**		
			previsione di cassa		**5.605.896,00**		

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
TITOLO	**2**	**Trasferimenti correnti**					
Tipologia	**101**	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti				
			previsione di competenza		**5.605.896,00**		
			previsione di cassa		**5.605.896,00**		
TOTALE TITOLO	**2**		**residui presunti**				
			previsione di competenza		**5.605.896,00**		
			previsione di cassa		**5.605.896,00**		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**5.605.896,00**		
			previsione di cassa		**5.605.896,00**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**5.605.896,00**		
			previsione di cassa		**5.605.896,00**		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
FOP	DEL	2021	18	22.09.2021

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021-2023, APPROVATO CON L.R. N.36/2020, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO GESTIONALE 2021-2023, APPROVATO CON D.G.R. N.71/2021 # EX ART.51 C.2 D.LGS. N.118/11 E SS.MM.II. FONDI PER L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, IN VIRTÙ DEL DECRETO DIRETTORIALE N. 181 DEL 17/06/2021.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1522

Variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021/2023 per restituzione alla Regione Abruzzo di somme non dovute relative al Progetto POWERED – P.O. IPA/ADRIATIC c.b.c. 2007/2013

L'Assessore allo Sviluppo Economico, dr. Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Gestione Finanziaria e Controlli" e confermata dal Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale, riferisce quanto segue:

- **VISTO** il regolamento U.E. 1083/2006;
- **VISTO** il regolamento U.E. 1080/2006;
- **VISTO** il regolamento U.E. 1828/2006;
- **VISTO** il regolamento U.E. 1085/2006;
- **VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009";
- **VISTO**, in particolare, l'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- **VISTA** la L.R. del 30/12/2020 n. 35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021";
- **VISTA** la L.R. del 30/12/2020 n. 36 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia";
- **VISTA** la DGR n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale, previsti dall'art.39, co.10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..

PEREMESSO CHE:

- ✓ con deliberazione n. 1017/2009, la Giunta Regionale prendeva atto della eleggibilità del territorio pugliese e dei relativi potenziali Beneficiari Finali ai progetti del Programma di Cooperazione Territoriale Europea *"I.P.A. ADRIATIC c.b.c. 2007_2013"*, dettando le indicazioni relative alla *"governance"* e alla partecipazione di enti e soggetti Pugliesi, ivi inclusi Uffici e Servizi regionali, ai progetti da presentare per l'eventuale ammissione a finanziamento;
- ✓ a seguito della "*call for proposal"* pubblicata dall'Autorità di Gestione del Programma – Regione Abruzzo – l'allora Servizio Mediterraneo partecipò, unitamente a partner del Montenegro, della Croazia e dell'Albania, al progetto POWERED, il cui Lead Partner era la Regione Abruzzo;
- ✓ tale progetto, approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma, fu ammesso a finanziamento per un totale di € 4.453.000,00. La quota di budget per le attività della Regione Puglia ammontava ad € 164.000,00 dei quali € 139.400,00 di cofinanziamento U.E. (FESR) ed € 24.600,00 di cofinanziamento nazionale (FdR);
- ✓ con Deliberazione n. 1770 del 02/08/2011 la Giunta Regionale prendeva atto dell'avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento del progetto e provvedeva alla Variazione di Bilancio necessaria per il tracciamento dei flussi finanziari iscrivendo in Bilancio i capitoli:
  - 2033501 – parte Entrata
  - 1083501 – parte spesa – per il cofinanziamento U.E. (85%)
  - 1083511 – parte spesa – per il cofinanziamento nazionale (15%);

- ✓ a seguito dell'implementazione delle attività previste, il Servizio Mediterraneo provvedeva, nel tempo, a rendicontare - tramite le apposite DVE - le spese sostenute e certificate dalle autorità di controllo del programma e ad incassare, sul capitolo all'uopo deputato, i rimborsi effettuati dalla Autorità di Gestione;
- ✓ le attività progettuali sono state regolarmente implementate e il progetto vedeva la sua conclusione nel corso dell'anno 2015; nel periodo intercorso tra l'avvio delle attività e la sua conclusione, l'allora Servizio Mediterraneo inviava alla Regione Abruzzo n. 14 DVE (Dichiarazioni di Spesa certificata) a seguito delle quali la stessa Regione Abruzzo provvedeva a rimborsare alla Regione Puglia le spese sostenute e certificate;
- ✓ successivamente, la Sezione Cooperazione Territoriale – subentrata a seguito della riorganizzazione MAIA al Servizio Mediterraneo – nel prendere atto che anche l'ultima DVE inoltrata era stata rimborsata e sulla base delle informazioni ricevute dal funzionario P.O. (in quiescenza dal 01/09/2019), che era stato RUP del progetto per la parte relativa alla Regione Puglia, il quale confermava che tutte le attività del progetto erano concluse anche dal punto di vista contabile, provvedeva ad archiviare la documentazione progettuale nonché, in sede di ricognizione dei residui di bilancio 2019 effettuata nel 2020, a cancellare i Residui Attivi e Passivi e le Economie Vincolate presenti sui capitoli di Bilancio Vincolato aperti a seguito della precitata DGR 1017/2009.

RILEVATO CHE:

- ✓ con nota prot. 0226204/20 del 27/07/2020, acquisita gli atti, la Regione Abruzzo ha comunicato che, a seguito della verifica delle attività inerenti il Programma *"I.P.A. ADRIATIC 2007/2013 c.b.c."*, aveva riscontrato un maggiore trasferimento di Risorse Comunitarie alla Regione Puglia rispetto alle DVE presentate e approvate pari ad € 19.671,54 (€ 127.440,15 trasferiti; € 107.768,61 spettanti), chiedendo la restituzione dell'importo eccedente il dovuto;
- ✓ tale maggiore erogazione scaturiva dal fatto che l'Autorità di Gestione del Programma, nel rimborsare periodicamente le DVE, non aveva provveduto a detrarre sistematicamente – *pro quota*, così come previsto dal Manuale di Implementazione del Programma – le somme erogate a tutti i partner di progetto a titolo di anticipazione all'avvio delle attività progettuali; per la Regione Puglia l'anticipazione ricevuta ammontava ad € 19.686,37.

ATTESO CHE:

- ✓ la Sezione Cooperazione Territoriale, con nota AOO_178_PROT – n. 0000257 del 07/08/2020, riscontrava la precedente comunicazione della Regione Abruzzo chiedendo di acquisire tutta la documentazione probatoria inerente la richiesta di restituzione trasmessa;
- ✓ la Regione Abruzzo, solo con nota n. 0109784/21 del 18/03/2021, provvedeva ad inviare la documentazione richiesta;
- ✓ a seguito dell'esame di tali atti, è risultato che effettivamente la Regione Abruzzo ha erroneamente erogato maggiori rimborsi rispetto al dovuto alla Regione Puglia e, pertanto, bisogna provvedere al rimborso della somma di € 19.671,54.

CONSIDERATO CHE:

- ✓ la Regione Puglia non può trattenere la somma introitata che occorre restituire alla Regione Abruzzo.

ACCERTATO CHE:

- ✓ dall'esame della documentazione esistente agli atti, risulta in maniera inoppugnabile che l'importo di

€ 19.671,54 è stato indebitamente incassato dalla Regione Puglia e che, pertanto, si deve procedere alla liquidazione a rimborso di tale somma.

RILEVATO CHE:

- ✓ le somme riferibili al progetto e relative a Residui Attivi, Residui Passivi, Economie Vincolate sono state eliminate in sede di Riaccertamento Ordinario dei Residui nel corso dell'Esercizio Finanziario 2019 – come indicato dalla Sezione Cooperazione Territoriale – si rende necessaria una variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021/2023 al fine di disporre di apposito capitolo di spesa per la restituzione dell'importo in argomento alla regione Abruzzo.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento comporta l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione al Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., come di seguito indicato:

BILANCIO AUTONOMO

Spesa non ricorrente – cod. U.E. : 8

Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 - Gestione Economica, finanziaria, Programmazione, provveditorato.

VARIAZIONE DI BILANCIO

C.R.A.	CAPITOLO	DECLARATORIA	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	VARIAZIONE E.F. 2021 Competenza e Cassa
66.03	**U0003860**	**Rimborso di Entrate e proventi diversi Erroneamente riscossi**	**U.1.09.99.05.000**	**- € 19.671,54**
44.02	**c.n.i. U_____**	**Restituzione a Regione Abruzzo di somme Incassate in eccesso relative al progetto POWERED – P.O. IPA/ADRIATIC 2007/13**	**U.1.09.99.02.000**	**+ € 19.671,54**

L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Con successivi atti del Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale si procederà ad effettuare l'impegno e la liquidazione della spesa derivante dal presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, rilevato, accertato, atteso e considerato

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo dell'art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. **di prendere atto** che, nell'implementare le attività relative al Progetto POWERED, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma c.t.e. IPA/ADRIATIC 2007/2013, del quale la Regione Puglia era partner progettuale come da DGR 1017/2009, la Regione Abruzzo – Autorità di Gestione del Programma *"de quo"* - ha chiesto la restituzione della somma di € 19.671,54, che erroneamente aveva accreditato quale rimborso delle spese certificate alla Regione Puglia;
3. **di prendere atto** che, a seguito dell'istruttoria espletata dalla Sezione Cooperazione Territoriale subentrata – a seguito della riorganizzazione MAIA - al Servizio Mediterraneo, tale richiesta di rimborso è fondata e, pertanto, la somma citata deve essere restituita;
4. **di prendere atto** che, a seguito della chiusura delle attività relative al Progetto POWERED, la Sezione Cooperazione Territoriale, in sede di riaccertamento ordinario dei Residui dell'esercizio finanziario 2019, aveva provveduto alla cancellazione dei Residui Attivi, dei Residui Passivi e delle Economie Vincolate iscritte ai capitoli di Bilancio Dedicati al progetto in argomento;
5. **di prendere atto** che, a causa della cancellazione dei residui Attivi, Residui Passivi e delle economie vincolate sui precitati capitoli è necessario procedere ad una variazione di Bilancio al fine di disporre delle risorse atte a soddisfare la richiesta di rimborso avanzata dalla Regione Abruzzo;
6. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa sul bilancio Autonomo, così come espressamente riportato nella sezione "Copertura Finanziaria" del presente provvedimento;
7. **di prendere atto** del rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..;
8. **di dare mandato** alla Sezione Cooperazione Territoriale di procedere al rimborso della Somma di € 19.671,54 alla Regione Abruzzo – Autorità di Gestione del Programma IPA/ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 – scaturente da somme erroneamente erogate in misura maggiore di quanto rendicontato;
9. **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Gestione Finanziaria
(Giuseppe Aprile)

Il Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale
(ing. Giuseppe Rubino)

La sottoscritta Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico **non ravvisa** la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 26 del D.P.G.R. n° 443/2015

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
(d.ssa GiannaElisa Berlingerio)

L'Assessore alla Sviluppo Economico
(ing. Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. **di prendere atto** di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2. **di prendere atto** che, nell'implementare le attività relative al Progetto POWERED, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma c.t.e. IPA/ADRIATIC 2007/2013, del quale la Regione Puglia era partner progettuale come da DGR 1017/2009, la Regione Abruzzo – Autorità di Gestione del Programma *"de quo"* - ha chiesto la restituzione della somma di € 19.671,54, che erroneamente aveva accreditato quale rimborso delle spese certificate alla Regione Puglia;

3. **di prendere atto** che, a seguito dell'istruttoria espletata dalla Sezione Cooperazione Territoriale subentrata – a seguito della riorganizzazione MAIA - al Servizio Mediterraneo, tale richiesta di rimborso è fondata e, pertanto, la somma citata deve essere restituita;

4. **di prendere atto** che, a seguito della chiusura delle attività relative al Progetto POWERED, la Sezione Cooperazione Territoriale, in sede di riaccertamento ordinario dei Residui dell'esercizio finanziario 2019, aveva provveduto alla cancellazione dei Residui Attivi, dei Residui Passivi e delle Economie Vincolate iscritte ai capitoli di Bilancio Dedicati al progetto in argomento;

5. **di prendere atto** che, a causa della cancellazione dei residui Attivi, Residui Passivi e delle economie vincolate sui precitati capitoli è necessario procedere ad una variazione di Bilancio al fine di disporre delle risorse atte a soddisfare la richiesta di rimborso avanzata dalla Regione Abruzzo;

6. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa sul bilancio Autonomo, così come espressamente riportato nella sezione "Copertura Finanziaria" del presente provvedimento;

7. **di prendere atto** del rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e degli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..;

8. **di dare mandato** alla Sezione Cooperazione Territoriale di procedere al rimborso della Somma di €

19.671,54 alla Regione Abruzzo – Autorità di Gestione del Programma IPA/ADRIATIC c.b.c. 2007/2013 – scaturente da somme erroneamente erogate in misura maggiore di quanto rendicontato;

9. **di pubblicare** il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
COT	DEL	2021	4	13.09.2021

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2021/2023 PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE ABRUZZO DI SOMME NON DOVUTE RELATIVE AL PROGETTO POWERED # P.O. IPA/ADRIATIC C.B.C. 2007/2013

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente

Dr. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1523

Partecipazione regionale al workshop internazionale "Gateway for connectivity in the Western Balkans" in Durazzo ed al meeting delle imprese pugliesi in Albania in Tirana, 29 -30 settembre 2021 - Autorizzazione missione all'estero della delegazione regionale.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, ing. Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Cooperazione Territoriale, confermata dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico riferisce quanto segue.

Visto che:

- La Sezione Cooperazione Territoriale assicura le funzioni di Governance di tutti i Programmi CTE e, in generale, della proiezione internazionale del territorio regionale.
- Il Dipartimento Sviluppo Economico governa le politiche di competitività ed innovazione del sistema produttivo pugliese e ne supporto il processo di internazionalizzazione nei mercati globali.
- La Regione Puglia ha stretto accordi di collaborazione con il governo albanese per sostenere percorsi di sviluppo congiunto nell'ambito delle politiche di preadesione.
- La Regione Puglia svolge le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA Italia Albania Montenegro 2014 – 2020.
- La nuova programmazione europea 2021-2027 prevede la continuazione del sopra citato Programma.
- Le delegazioni istituzionali di Italia, Albania e Montenegro sono attivamente impegnate nella definizione del nuovo Programma Interreg IPA e delle relative priorità di investimento su cui fondare le future relazioni fra i Paesi citati.
- Nel mese di giugno 2021 si è svolta in Puglia una missione istituzionale della delegazione albanese nel quadro della programmazione europea Interreg IPA 2021 – 2027 ma anche nel più ampio contesto delle relazioni fra Puglia ed Albania; nel corso della predetta missione si è svolto un confronto a largo spettro sulle opportunità di cooperazione e su progettualità innovative tra Puglia ed Albania.
- Attraverso tale visita istituzionale si è inteso avviare un nuovo corso nei rapporti fra la Puglia e l'area balcanica, partendo dall'Albania per continuare successivamente con il Montenegro: la cultura dell'innovazione come motore di crescita dei territori transfrontalieri, trasformazione digitale, gestione dei rischi marittimi, nuove competenze tecniche a beneficio delle imprese, start up innovative, economia creativa, investimenti green e management dei fondi IPA sono stati i temi al centro degli incontri istituzionali con i rappresentanti della Regione Puglia e gli stakeholders territoriali.
- Ad inizio del mese di settembre c.a. il Premier albanese Edi Rama, insieme con altri Ministri e rappresentanti istituzionali, hanno incontrato ad Otranto il Presidente della Regione Puglia ed altri esponenti del governo regionale, e nel corso di tale visita sono stati presi accordi da finalizzare attraverso una successiva visita in Albania.
- La Regione Puglia è stata invitata a partecipare, in data 30 settembre p.v., al workshop internazionale "Gateway for connectivity in the Western Balkans" che si terrà a Durazzo con la presenza dei Ministri delle infrastrutture / trasporti di Albania, Kosovo, Macedonia del Nord, Bulgaria e Montenegro.

Premesso che:

- si rende opportuno ricambiare le citate visite istituzionali albanesi di giugno e settembre scorso al fine di garantire il necessario follow up;
- la visita istituzionale in Albania sarà incentrata prevalentemente sulle priorità del nuovo Programma Interreg IPA 2021-2027;
- nel corso della missione sarà data particolare attenzione anche alle opportunità di collaborazione fra il tessuto produttivo pugliese ed albanese;
- presso la sede di Tirana della Regione Puglia, in data 29 settembre p.v., si terrà un meeting dedicato alle imprese pugliesi in Albania ed alle relative opportunità di investimento attraverso un'azione di accompagnamento istituzionale;

- le imprese pugliesi operanti in Albania sono associate per la gran parte in Confindustria Albania;
- un tema di grande interesse che sarà al centro del workshop e del meeting riguarda la possibilità di prendere parte alla piattaforma politica già attivata dai governi di Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria per il rilancio del Corridoio economico-infrastrutturale VIII, in merito al quale la Regione Puglia ha predisposto un Position Paper elaborato dalla Prof. Angela Bergantino nell'ambito del progetto Sagov, finanziato dal Programma Italia Albania Montenegro.

Considerato che:
- in data 28 settembre p.v. si terrà il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg IPA Italia Albania Montenegro 2014-2020 e la Task Force relativa alla programmazione 2021-2027.
- Nel corso di tali sessioni, saranno assunte importanti decisioni che necessitano di essere consolidate sul piano istituzionale attraverso azioni di follow up che prevedono meeting bilaterali tra la Regione Puglia ed il Ministero degli esteri albanese, nonché altre Istituzioni locali.
- L'Assessore allo Sviluppo Economico è stato invitato ufficialmente dalla Ministra albanese delle Infrastrutture Belinda Balluku e dal Segretariato del Transport Community a partecipare al workshop internazionale che si terrà a Durazzo in data 30 settembre p.v.
- Nel predetto worshop dal titolo "Gateway for connectivity in the Western Balkans", l'Assessore Alessandro Delli Noci interverrà nel Panel "Pan-European Corridor VIII: future steps and Challenges".
- Nel corso del workshop, ed a latere dello stesso, si terranno riunioni di carattere tecnico sui temi della Connectivity Agenda quale priorità per lo sviluppo dei Balcani in ottica europea; i Corridoi trans europei che attraversano i Balcani nelle direttrici est – ovest e nord – sud sono di diretto interesse per la Puglia e l'Albania alla luce del flusso di merci e persone che passa dai porti di Bari, Brindisi, Durazzo e Valona e Bar in Montenegro.
- I governi di Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria hanno lanciato una piattaforma politica di collaborazione per l'attivazione del Corridoio VIII dal Mar Nero fino ai porti pugliesi.

Atteso che:
- si ritiene necessaria la partecipazione di una delegazione regionale all'evento citato ed ai meeting organizzati dall'Antenna di Tirana della Regione Puglia con le imprese pugliesi presenti in Albania, con i Ministri albanesi degli Esteri, delle Infrastrutture e della Pubblica Amministrazione, con i Sindaci di Tirana e Durazzo e con l'Ambasciatore italiano in Albania; la delegazione regionale sarà così composta:
    - ing. Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico;
    - dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico;
    - Prof.ssa Angela Stefania Bergantino, docente di economia dei trasporti presso l'Università di Bari.
- La partecipazione della prof.ssa Bergantino è motivata dalla consistente esperienza della stessa nell'ambito dell'economia dei trasporti, ed in particolare dal suo contributo scientifico nell'elaborazione del Position Paper regionale sul Corridoio VII.
- In conformità alla normativa regionale (l.r. 1/2011 e DGR 1082/2002), le missioni all'estero di Rappresentanti Istituzionali, Dirigenti e Funzionari della Regione Puglia devono essere Preventivamente autorizzate dalla Giunta Regionale.
- La spesa presunta per la missione dell'intera delegazione è quantificabile in circa € 2.000,00.
- nel Bilancio Autonomo regionale è istituito il capitolo 1082270 *"AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA/TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE - PROGRAMMAZIONE 2014/2020. RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE",* ora inserito nel C.R.A. della Sezione Cooperazione Territoriale, predisposto anche per sostenere le spese per le missioni da effettuare nell'ambito di attività Internazionali.
- con precedente atto dirigenziale 177/DIR/2021/0006 del 26/02/2021, del Direttore del soppresso Coordinamento delle Politiche Internazionali, sul suddetto capitolo di spesa era stata impegnata e trasferita all'Economo Cassiere Centrale la somma di € 10.000,00.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione nel BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta una spesa presunta di € 2.000,00 da finanziare con le disponibilità del seguente capitolo del Bilancio Autonomo nell'esercizio finanziario 2021:
cap. 1082270 "AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA/ TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE - PROGRAMMAZIONE 2014/2020. RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE".
Sul suddetto capitolo, un impegno di spesa comprensivo dell'importo sopra indicato è stato già assunto con atto del Direttore del soppresso Coordinamento delle Politiche Internazionali n. 177/DIR/20201/00006 del 26/02/2021 e le risorse sono nella disponibilità dell'Economo Cassiere Centrale che provvede al rimborso delle spese di missione per il tramite dell'Economo di plesso della Presidenza, previa presentazione della relativa documentazione giustificativa.
L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, ed alla L. n. 160/2019, commi da 541 a 545.

Tutto ciò visto, premesso, considerato e atteso:

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo dell'art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. di **approvare** la partecipazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico - ing. Alessandro Delli Noci – e della Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico – dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio – al Workshop Internazionale "Gateway for connectivity in the Western Balkans" che si terrà in Albania nei giorni 29 e 30 settembre 2021;
2. di **autorizzare** la partecipazione, nell' ambito della delegazione Pugliese, della prof.ssa Angela Stefania Bergantino – Docente di Economia Applicata presso l'Università degli Studi di Bari;
3. di **autorizzare** la missione all'estero dell'Assessore Delli Noci e della Direttora Berlingerio ai fini della partecipazione all'Evento "de quo";
4. di **dare atto** che la spesa complessiva per la Delegazione Pugliese come sopra descritta ammonta presuntivamente ad € 2.000,00 e che la stessa trova copertura nelle risorse disponibili al capitolo del Bilancio Autonomo **1082270** *"AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA/TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE - PROGRAMMAZIONE 2014/2020. RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE"***;
5. di **dare atto** che le risorse necessarie sono già nella disponibilità dell' Economo Cassiere Centrale a seguito dell'Adozione – da parte del soppresso Coordinamento delle Politiche Internazionali – dell'atto dirigenziale 177/DIR/2021/0006 del 26/02/2021 – di apposito atto dirigenziale di impegno e trasferimento;

6. di **prendere atto** che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
7. **di pubblicare** il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Gestione Finanziaria
(Giuseppe Aprile)

Il Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale
(ing. Giuseppe Rubino)

La sottoscritta Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico **non ravvisa** osservazioni alla presente proposta di DGR **,**ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.P.G.R. n° 443/2015 e ss.mm.ii..

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
(d.ssa Gianna Elisa Berlingerio)

L'Assessore alla Sviluppo Economico
(ing. Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

8. di **approvare** la partecipazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico - ing. Alessandro Delli Noci – e della Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico – dott.ssa Gianna Elisa Berlingerio – al Workshop Internazionale "Gateway for connectivity in the Western Balkans" che si terrà in Albania nei giorni 29 e 30 settembre 2021;
9. di **autorizzare** la partecipazione, nell'ambito della delegazione Pugliese, della prof.ssa Angela Stefania Bergantino – Docente di Economia Applicata presso l'Università degli Studi di Bari;
10. di **autorizzare** la missione all'estero dell'Assessore Delli Noci e della Direttora Berlingerio ai fini della partecipazione all'Evento "de quo";
11. di **dare atto** che la spesa complessiva per la Delegazione Pugliese come sopra descritta ammonta presuntivamente ad € 2.000,00 e che la stessa trova copertura nelle risorse disponibili al capitolo del Bilancio Autonomo **1082270** *"AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA/TRANSNAZIONALE E INTERREGIONALE - PROGRAMMAZIONE 2014/2020. RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTE"***;**
12. di **dare atto** che le risorse necessarie sono già nella disponibilità dell'Economo Cassiere Centrale a seguito

dell'Adozione – da parte del soppresso Coordinamento delle Politiche Internazionali – dell'atto dirigenziale 177/DIR/2021/0006 del 26/02/2021 – di apposito atto dirigenziale di impegno e trasferimento;

13. **di prendere atto** che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..

14. **di pubblicare** il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
COT	DEL	2021	5	22.09.2021

PARTECIPAZIONE REGIONALE AL WORKSHOP INTERNAZIONALE #GATEWAY FOR CONNECTIVITY IN THE WESTERN BALKANS" IN DURAZZO ED AL MEETING DELLE IMPRESE PUGLIESI IN ALBANIA IN TIRANA, 29 -30 SETTEMBRE 2021 - AUTORIZZAZIONE MISSIONE ALL'ESTERO DELLA DELEGAZIONE REGIONALE.

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da
REGINA STOLFA
C = IT
Data e ora della firma: 23/09/2021 14:38:23

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1525

Comune di Molfetta (BA) – Adeguamento Tecnico Funzionale per traslazione 2° braccio molo sopraflutto del Piano Regolatore del Porto (P.R.P.). PRESA D'ATTO.

Il Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alle Infrastrutture Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario titolare della P.O. "Supporto professionale nella progettazione ed esecuzione dei lavori e nelle procedure ex art. 5 L. 84/1994" e dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Il Porto di Molfetta, classificato di 2^ categoria 2^ classe, ai sensi del Regio Decreto 7 agosto 1887, n. 5053 è di competenza regionale, in forza del primo trasferimento di funzioni amministrative attribuite dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario con Decreto del Presidente della repubblica 15 gennaio 1972, n.8;
- La Giunta regionale, accogliendo apposita istanza avanzata dal Sindaco del Comune di Molfetta, con deliberazione 23 dicembre 2002, n. 2051 ha conferito al medesimo Comune la delega amministrativa per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti concernenti i lavori di prosecuzione e di completamento delle diga foranea del porto comunale, in attuazione dell'art.3, comma 4 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 20 recante *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti;*
- La Capitaneria di Porto di Molfetta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, ha adottato il Piano Regolatore del Porto (P.R.P.) con provvedimento n. 27/04 del 18-03-2004 e trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'acquisizione del prescritto parere tecnico di competenza;
- L'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, acquisita la deliberazione del Consiglio comunale di Molfetta 5 aprile 2004, n. 31 con la quale il Comune dichiarava la conformità dell'adottato P.R.P. al Piano regolatore Generale del medesimo Comune, con voto n.109 reso nell'adunanza del 30-07-2004, ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'approvazione del predetto Piano Regolatore portuale;
- Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, acquisito il parere favorevole con prescrizioni reso con voto n. 668 dalla competente Commissione ministeriale per le valutazioni dell'impatto ambientale nella seduta del 10 marzo 2005, con provvedimento n. DEC/DSA/2005/00648 del 23-06-2005 di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ha pronunciato il giudizio positivo con prescrizioni di compatibilità ambientale e paesaggistica dell'adottato Piano Regolatore Portuale di Molfetta;
- Con deliberazione di Giunta regionale 15 maggio 2006, n. 558 è stato approvato il nuovo Piano regolatore del Porto di Molfetta, costituito dai seguenti elaborati:

  PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI MOLFETTA

  - *Tav.E01 - Inquadramento Economico Programmatico e Territoriale, aggiornata al 03.11.2005;*

  - Tav.E02 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.1 - Generali considerazioni sulla sostenibilità ambientale, aggiornata al 03.11.2005;

  - Tav.E03 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.2 - Generali considerazioni sulla sostenibilità paesaggistica - Relazione;

  - Tav. E03.1 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.2 - Generali considerazioni sulla sostenibilità paesaggistica - Planimetria dei vincoli;

  - Tav.E03.2 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.2 - Generali considerazioni sulla sostenibilità paesaggistica - Porto/centro antico;

  - Tav.E03.3 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.2 - Generali considerazioni sulla sostenibilità paesaggistica - Porto/area cantieri;

- Tav.E03.4 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.2 - Generali considerazioni sulla sostenibilità paesaggistica - Porto/area Madonna dei Martiri;
- Tav.E03.5 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.2 - Generali considerazioni sulla sostenibilità paesaggistica - Porto/area protetta Cala S. Giacomo;
- Tav. E03.6 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.2 - Generali considerazioni sulla sostenibilità paesaggistica - Sezioni di progetto con indicazioni intervento;
- Tav. E04 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.3 - Generali considerazioni sull'interconnessione viaria - Relazione;
- Tav.E04.1 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.3 - Generali considerazioni sull'interconnessione viaria - Viabilità attuale;
- Tav.E04.2 - Interconnessione del nuovo porto con il territorio - Sez.3 - Generali considerazioni sull'interconnessione viaria - Viabilità di piano, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E05 - Relazione geologica;
- Tav.E06.1 - Studio del clima meteomarino e prove di stabilità del frangiflutto - Vol.1;
- Tav.E06.2 - Harbour optimisation study - Vol.2 - Report on numerose model studies;
- Tav. E06.3 - Wave penetration, moored ship response and stability of breakwater head - Vol.3 - Report on model studies;
- Tav. E07 - Inquadramento territoriale - Stato attuale;
- Tav.E08 - Vecchio piano regolatore del porto;
- Tav.E09 - Stralcio relativo all'area portuale;
- Tav. E10.1 - Nuovo piano regolatore portuale, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E10.2 - Nuovo piano regolatore portuale - Edifici - Servizi – Infrastrutture, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E10.3 - Nuovo piano regolatore portuale - Collegamenti viari territoriali e aree produttive esistenti, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E10.4 - Norme tecniche di attuazione, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E11 - Nuovo piano regolatore portuale - Confronti con il P.R.P.1949, con il P.R.G. e con lo stato di fatto, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E12 - Linea doganale e dividente demaniale, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E13 - Quadro di insieme dragaggi e sezioni tecniche, aggiornata al 03.11.2005;
- Tav.E14 - Profili - Sezioni tipo opere a terra;
- Tav.E15 - Sezioni tipo opere marittime;

1.1) CHIARIMENTI E ATTI INTEGRATIVI FORNITI SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

- Tav.0513-004.JOB - Ottimizzazione tecnico-economica della lunghezza del secondo braccio del molo foraneo di sopraflutto;
- Criteri di dimensionamento della porzione commerciale del Porto di Molfetta nella configurazione di cui alla proposta di P.R.P., corredati da:
a) deliberazione del Consiglio comunale di Molfetta n.41 del 26.06.2003, di adozione della variante al P.R.G. per l'ampliamento delle aree da assegnare ad insediamenti produttivi;
b) relazione generale di Variante al P.R.G. per l'ampliamento delle aree da assegnare ad insediamenti produttivi;
c) protocollo d'intesa fra il comune di Molfetta e la soc. "Casillo Partecipazioni s.r.l." sottoscritto in data 21.02.2003;
d)- istanza a firma di operatori della zona artigianale ed industriale, datata gennaio 2004;
- studio di impatto ambientale - quadro di riferimento programmatico;

2) STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

- Tav.I - Quadri di riferimento programmatico e progettuale;
- Tav.II - Quadro di riferimento ambientale;
- Tav. III - Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica;

- Tav.IV - Allegati 1-2-3;
- Tav.V - Relazione di sintesi;
- Tav.A - Planimetria degli interventi di piano;
- Tav.B - Planimetria geoidrologica;
- Tav.C - Sezioni geostratigrafiche interpretative;
- Tav.D - Carta della viabilità attuale;
- Tav.E - Carta della viabilità di piano;
- Dichiarazione giurata e verbale di asseverazione di perizia;

2.1) CHIARIMENTI E ATTI INTEGRATIVI FORNITI SU RICHIESTA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

- Risposte ai quesiti del Ministero dell'Ambiente per l'interpretazione delle scelte progettuali e la definizione delle reali interferenze ambientali dell'intervento;
- Quadro di riferimento progettuale e ambientale: paesaggio;
- Tav.II - Studio di impatto ambientale - Quadro di riferimento ambientale;
- Relazione visiva fra Duomo vecchio e Basilica della Madonna dei Martiri - Stato di fatto;
- Relazione visiva fra Basilica della Madonna dei Martiri e Duomo vecchio - Stato di fatto;
- Relazione visiva fra Duomo vecchio e Basilica della Madonna dei Martiri - Ricostruzione prospettica di P.R.P.;
- Relazione visiva fra Basilica della Madonna dei Martiri e Duomo vecchio - Ricostruzione prospettica di P.R.P.;
- Punto di osservazione dal Duomo vecchio verso la Basilica della Madonna dei Martiri;
- Punto di osservazione dal sagrato della Basilica della Madonna dei Martiri al Duomo vecchio.

- I lavori per la realizzazione del Porto, in conformità con il P.R.P. approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 558/2006, sono stati consegnati il 26 marzo 2008.
- Successivamente alla consegna dei lavori sono state approvate dall'Amministrazione comunale due perizie di variante:
  - perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa alla realizzazione via mare dello "sperone", approvata con deliberazione di Giunta comunale 11 gennaio 2010, n. 3;
  - perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa alla modifica delle strutture della banchina di nord ovest e martello per adeguamento alla normativa di cui al DM 14 gennaio 2008, sopravvenuta, con contestuale stralcio di alcune lavorazioni previste, approvata con deliberazione di Giunta comunale 16 maggio 2011, n. 101;
- L'adeguamento Tecnico Funzionale è stato proposto dal Direttore dei Lavori al RUP con le seguenti motivazioni:
  - *dalla ricognizione già eseguita per conto dell'Amministrazione di due ulteriori fasce larghe 10 m ciascuna, disposte su entrambi i lati dell'area individuata da ISPRA ed oggetto della bonifica in corso a cura del Nucleo SDAI della Marina Militare, è recentemente risultata la presenza di numerosissimi ordigni residuali bellici e rottami in zone interessate dalla impronta dell'opera sul fondale;*
  - *la traslazione verso terra di circa 10 m del sopraflutto lasciandone inalterato l'orientamento – oggetto dell'ATF – rende possibile l'esecuzione della gran parte dell'opera all'interno dell'area oggetto della bonifica in corso, evitando così di dover bonificare le due fasce di cui sopra;*
  - *tale riallineamento consente quindi di scongiurare la sospensione dei lavori – inevitabilmente necessaria in attesa della bonifica delle suddette fasce aggiuntive del fondale, i cui tempi sono difficilmente prevedibili ma comunque assai lunghi e incompatibili con la regolare prosecuzione dei lavori;*
  - *il riallineamento del molo proposto con il presente ATF non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione e non determina inconvenienti apprezzabili per la sicurezza della navigazione, per il comportamento idraulico dei bacini portuali e per la funzionalità del porto mentre risulta migliorativo sotto il profilo ambientale in relazione ai minori trasporti di materiali di cava, alla*

minore immissione in mare di materiali di cava, alla minore impronta delle opere sul fondale ancorché di modesto rilievo.

- Con deliberazione di Giunta comunale 29 ottobre 2012, n. 228 l'Amministrazione comunale ha dato mandato al RUP di porre in essere quanto necessario per attuare la modifica al piano proposta;
- L'adeguamento tecnico funzionale prevede il riallineamento del secondo braccio del molo di sopraflutto e la sua traslazione di circa 10 m verso terra senza modificarne l'orientamento, allo scopo di evitare l'interruzione dell'esecuzione dell'opera per il completamento della bonifica bellica.
- Con nota prot. n. 18130 del 15 marzo 2013, il comune di Molfetta ha richiesto agli enti regionali e alla Capitaneria di Porto i pareri di competenza trasmettendo la Relazione tecnico - illustrativa della proposta di adeguamento tecnico funzionale.
- Risultano acquisiti i seguenti pareri:
  - Capitaneria di Porto di Molfetta, nota prot. n. 5789 del 29 aprile 2013, con la quale si richiedono integrazioni alla Relazione tecnico – illustrativa proposta in merito a: 1) […] *la traslazione e la risagomatura rispetto a quanto previsto dal progetto approvato, lambisce comunque ed in alcuni casi vi sconfina l'area non sottoposta a bonifica; 2) […] considerato che la traslazione del molo di sopraflutto comporterebbe un restringimento del canale di accesso al porto si ritiene opportuno programmare una prova simulata con il pilota del porto che consenta di accertare gli effetti reali che tale traslazione avrebbe sulla sicurezza della navigazione.*
  - Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici, nota prot. n. 19861 del 15 maggio 2013, con la quale l'ATF proposto viene ritenuto *assentibile*, condizionato al parere del Consiglio Superiore dei LLPP e all'adempimento di quanto richiesto dalla Capitaneria di Porto di Molfetta.
  - Regione Puglia – Servizio Urbanistica, nota prot. n. 5429 del 6 maggio 2013, con la quale il Servizio interessato rappresenta che *la proposta in esame, a termini di quanto previsto nel voto n. 93 del 09/10/2009 del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, rientri tra la casistica degli adeguamenti tecnico – funzionali non necessitanti di formali varianti alle previsioni del P.R.G. vigente.*
  - Regione Puglia - Servizio Ecologia, nota prot. n. 5103 del 28 maggio 2013 con rinvio al Ministero dell'Ambiente del parere di competenza, riservandosi l'esame da parte del Comitato VIA.
  - Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale, parere favorevole n. 5998 espresso nella seduta del 18 giugno 2013, *fatto salvo ogni altro parere tra cui le valutazioni definitive del Ministero dell'Ambiente*.
- In data 20 maggio 2013 il Comune di Molfetta ha inviato un elaborato denominato "Addendum alla Relazione Tecnica illustrativa" alla Capitaneria di Porto in riscontro alle rilevazioni riportate nella nota prot. n. 5789 del 29 aprile 2013;
- Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si è espresso con parere n. 66/2013 reso nell'Adunanza del 18 settembre 2013 con il quale l'Organo tecnico centrale ha ritenuto che la proposta di traslazione del 2^ braccio del molo di sopraflutto del nuovo porto commerciale di Molfetta potesse essere considerata quale *Adeguamento Tecnico Funzionale*.

  Il parere è favorevole con *prescrizioni ed osservazioni e raccomandazioni* che di seguito si riportano sinteticamente:

  - punto 1.1 - *L'atto amministrativo della Autorità Marittima*

  Si rileva la mancanza di un atto formale di adozione da parte della Capitaneria di Porto, la quale si è comunque espressa nell'ambito del procedimento.

  - punto 1.2 - *La posizione del Comune di Molfetta (requisito del "non contrasto" con gli strumenti urbanistici vigenti)*

  La proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale è formulata dal Comune di Molfetta *nella duplice veste di stazione appaltante e amministrazione comunale*. Il Comune dichiara che la proposta *non modifica ne' la previsione del PRP vigente né del progetto appaltato*.

  - punto 1.3 - *La posizione della Regione Puglia*

  La Regione con le note delle strutture competenti *ha dato sostanzialmente parere favorevole alla*

proposta di ATF subordinandolo al parere di questo Consesso per gli aspetti tecnici e del Ministero dell'ambiente per gli aspetti ambientali

- punto 2.1 - *Riconoscibilità della fattispecie di adeguamento tecnico funzionale delle opere previste dal vigente piano regolatore portuale.*

La proposta di adeguamento non risulta potenziamento delle attività portuali, ma un adeguamento delle opere previste nel PRP esistente alla luce delle rinnovate condizioni delle indagini del fondale per ciò che attiene il ritrovamento di ordigni bellici.

- punto 2.2 – *Completezza formale degli elaborati a corredo della proposta di adeguamento tecnico funzionale*

Gli elaborati tecnico amministrativi sono ritenuti *sufficientemente completi*. Viene prescritta *la predisposizione di una tavola riepilogativa del lay out di Piano regolatore da allegare agli atti approvati.*

punto 3.1 – *Considerazioni Tecniche (requisito della "fattibilità tecnica" delle opere sottese dall'adeguamento tecnico funzionale)*

La proposta è ritenuta fattibile con il rispetto delle prescrizioni tecniche formulate dalla Capitaneria di Porto di Molfetta.

punto 3.2 – *Considerazioni ambientali*

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si è espresso ritenendo che *le modifiche proposte non rientrino nel caso specifico relativo all'art. 6, comma 7 e quindi non si necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20* (del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm. ii).

- Il 24 settembre 2013 è intervenuta l'ordinanza del G.I.P. della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Trani che disponeva il sequestro dell'area. In data 15 maggio 2015 la Procura della Repubblica con decreto n. 1592/09 disponeva la revoca del sequestro delle sole aree portuali.
- Con nota prot. n. 7212 del 28 marzo 2017, la Sezione Lavori Pubblici ha riscontrato la nota comunale di richiesta di parere circa la "relazione preliminare di sintesi delle opere da eseguirsi per la messa in sicurezza del porto di Molfetta", preannunciando favorevole del Progetto di Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore del Porto di Molfetta.
- Con nota prot. 20068 del 18 marzo 2021, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici regionale con n. 4377 in pari data, il Comune di Molfetta, facendo seguito all'incontro tenutosi presso gli uffici regionali in data 11 marzo 2021, ha inviato *comunicazioni* inerenti l'Adeguamento Tecnico Funzionale e lo stato di avanzamento dei lavori.

  Con detta nota veniva rappresentato quanto di seguito sinteticamente riportato:

  - con deliberazione di Giunta comunale 14 maggio 2018, n. 136 il Comune ha approvato il *Progetto generale di completamento del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta ed il Progetto esecutivo del 1^ stralcio funzionale relativo ai lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all'ormeggio del bacino portuale*, sulla scorta del parere n. 41/2017 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso nell'Assemblea Plenaria del 15 dicembre 2017 con l'assenso degli enti interessati e del parere favorevole 26 gennaio 2018, n. 2609 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS;

  - con deliberazione di Giunta comunale 30 dicembre 2019, n. 277 è stata approvata una Perizia di variante e suppletiva n. 3, a seguito di parere ANAC reso con deliberazione 17 ottobre 2018, n. 869, che ripropone quanto già previsto dal progetto esecutivo del *1^ stralcio funzionale relativo ai lavori per la salvaguardia, la sicurezza alla navigazione ed all'ormeggio del bacino portuale*;

  - in data 29 gennaio 2020 […] *sono ripresi i lavori di costruzione del Nuovo Porto Commerciale, per la parte relativa alla salvaguardia, sicurezza alla navigazione ed all'ormeggio del bacino portuale. Detti lavori, allo stato in corso di esecuzione, risultano pienamente coerenti con quanto previsto nell'Adeguamento Tecnico Funzionale all'epoca preposto […].*
- Con nota prot. n. 23227 del 1 aprile 2021, acquisita al protocollo della Sezione Lavori Pubblici regionale con n. 5156 in pari data, il Comune di Molfetta ha trasmesso la Perizia di Variante n. 4,

approvata con deliberazione di Giunta comunale 30 marzo 2021, n. 57, che consiste in un *raccordo geometrico-planimetrico da realizzarsi alla radice del secondo braccio del molo sopraflutto, così da conferire opportuna continuità tra la porzione d'opera già realizzata (e ripristinata a regola d'arte nella parte sommitale oggetto di erosione e di degrado) e il realizzando prolungamento del braccio. […] la modifica apportata è conforme alle previsioni del PRP approvato con deliberazione di Giunta regionale n.588 del 15.05.2006 e risulta il naturale approfondimento progettuale dell'Adeguamento Tecnico Funzionale (su cui il Consiglio Superiore ha espresso voto favorevole) rispetto ai lavori già realizzati fino alla data del sequestro del cantiere* (da pagg. 15 e 16 della Relazione Tecnica Perizia di Variante n. 4).

CONSIDERATO CHE:

- Il Porto di Molfetta, classificato di 2^ categoria 2^ classe, è dotato di Piano Regolatore del Porto (P.R.P.) approvato con deliberazione di Giunta regionale 15 maggio 2006, n. 558.
- I lavori per la realizzazione del Porto, in conformità con il P.R.P. approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 558/2006, sono stati consegnati il 26 marzo 2008.
- Successivamente alla consegna dei lavori è emersa la necessità di prevedere il riallineamento del secondo braccio del molo di sopraflutto e la sua traslazione di circa 10 m verso terra senza modificarne l'orientamento, allo scopo di evitare l'interruzione dell'esecuzione dell'opera a causa del necessario completamento della bonifica bellica.
- Con deliberazione di Giunta comunale 29 ottobre 2012, n. 228 l'Amministrazione comunale ha dato mandato al RUP di porre in essere quanto necessario per attuare la modifica al Piano Regolatore portuale proposta.
- Con nota prot. n. 18130 del 15 marzo 2013 il comune di Molfetta ha richiesto agli enti regionali e alla Capitaneria di Porto i pareri di competenza trasmettendo la Relazione Tecnico illustrativa della proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale.
- Risultano acquisiti i seguenti pareri:
  - Capitaneria di Porto di Molfetta, nota prot. n. 5789 del 29 aprile 2013;
  - Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici, nota prot. n. 19861 del 15 maggio 2013;
  - Regione Puglia – Servizio Urbanistica, nota prot. n. 5429 del 6 maggio 2013;
  - Regione Puglia - Servizio Ecologia, nota 28 maggio 2013 prot. n. 5103 con rinvio al Ministero dell'Ambiente del parere di competenza, riservandosi l'esame da parte del Comitato VIA;
  - Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale, parere favorevole n. 5998 espresso nella seduta del 18 giugno 2013;
  - Parere n. 66/2013 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici favorevole con *prescrizioni ed osservazioni e raccomandazioni* riportate in narrativa.
  - Detto parere riporta al suo interno il parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che si è espresso ritenendo che *le modifiche proposte non rientrino nel caso specifico relativo all'art. 6, comma 7 e quindi non si necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20* (del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii).
  - Il parere n. 66/2013 in merito all'Adeguamento Tecnico Funzionale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso nell'Adunanza del 18 settembre 2013 della Terza Sezione è stato trasmesso alla Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia con nota prot. n. 16032 del 21-11-2013 *per opportuna presa d'atto nei modi e nelle forme amministrative di propria esclusiva competenza,* rappresentando inoltre che *nel presente parere nulla ha riferimento all'appalto in corso ed al eventuali ricadute contrattuali*.

ATTESO CHE:

la normativa di riferimento in materia di pianificazione portuale, come noto, è, allo stato, rappresentata da:

- Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni, il cui art. 5, comma 3-bis per i porti di interesse regionale rimanda alle disposizioni

legislative regionali vigenti. Detto articolo 5 è stato di recente modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 che ha introdotto, tra le altre cose, la definizione di "Adeguamento Tecnico Funzionale" del quale viene stabilito il procedimento. In particolare il comma 5 del citato articolo 5 riporta testualmente:

"5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del Comune o dei Comuni interessati. E' successivamente acquisito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si esprime entro 45 giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. [L'adeguamento tecnico-funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo] … ".

La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ha stralciato la parte che prevede per l'adeguamento Tecnico - Funzionale l'approvazione con atto regionale.

- Articolo n. 5 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 recante "Disciplina della tutela e dell'uso della costa", che si riporta testualmente per le parti di interesse:

  "Art. 5 Pianificazione dei porti di interesse regionale

  […]

  3. In applicazione dell'articolo 5-bis, comma 7, della l. 84/1994 nei porti classificati di interesse regionale ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, il Piano regolatore portuale è adottato dal comune, previa espressione dell'intesa con l'autorità marittima ai fini della verifica di compatibilità del piano con le esigenze di sicurezza portuale, della navigazione marittima e del traffico marittimo e della idoneità delle aree finalizzate al controllo.

  4. I comuni adottano il Piano regolatore portuale al fine di adeguare la pianificazione portuale alle nuove esigenze di sviluppo, recupero, riconversione e riqualificazione strutturali e funzionali e, in ogni caso, ove sia in vigore un piano regolatore non formalmente approvato ai sensi della l. 84/1994. Dalla data di adozione del Piano regolatore portuale si applicano le misure di salvaguardia, così come previste dalla vigente normativa regionale in materia di governo del territorio, fino alla data di entrata in vigore del piano stesso. Per lo sviluppo della nautica da diporto regionale, il Piano regolatore portuale destina le strutture o le aree allo stato attuale sottoutilizzate dei porti esistenti, alla realizzazione di approdi turistici come definiti all'articolo 2, lettera b), del regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.

  5. Il Piano regolatore portuale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione sul Piano adottato del parere di cui dell'articolo 5, comma 3, della l. 84/1994.

  6. Le varianti al Piano regolatore portuale sono approvate con la medesima procedura di approvazione prevista ai commi 3, 4 e 5, tranne quelle di natura esclusivamente tecnico-funzionale.

  7. Sono considerate varianti di natura esclusivamente tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale le modifiche contenute in progetti di intervento che congiuntamente:

  a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;

  b) non modifichino in modo sostanziale la conformazione e il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;

  c) non contengano previsione di opere soggette alle procedure di Valutazione di impatto ambientale o a Valutazione di incidenza.

8. Sulla natura di variante esclusivamente tecnico-funzionale si pronuncia il Servizio regionale competente".

TUTTO CIO' PREMESSO, ATTESA la necessità di chiudere il procedimento relativo all'Adeguamento Tecnico Funzionale proposto dal Comune di Molfetta al fine di consentire il più efficace perfezionamento delle attività della messa in efficienza del sistema portuale in presenza di un quadro amministrativo definito in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n. 66/2013 espresso nell'Adunanza del 18 settembre 2013 ed in coerenza con le previsioni normative regionali medio tempore intervenute, si ritiene di procedere alla **PRESA D'ATTO**, per quanto di competenza, dell'Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano Regolatore del porto di Molfetta per la traslazione 2^ braccio molo di sopraflutto.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell'art.4, co. 4, lett. k) della legge regionale n. 7/97, l'adozione del conseguente atto finale:

- **di prendere atto** di quanto esposto in narrativa;
- **di prendere atto,** per quanto di competenza, dell'Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano Regolatore del porto di Molfetta per la traslazione 2^ braccio molo di sopraflutto, alle condizioni e prescrizioni riportate nel parere n. 66/2013 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso nell'adunanza del 18 settembre 2013*;*
- **di trasmettere** la presente deliberazione alla Sezione Lavori Pubblici, che è altresì incaricata della ulteriore trasmissione al Comune di Molfetta, alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di Molfetta, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Marittima di Bari;
- **di pubblicare** la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O.
(Arch. Federica Greco)

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
(Avv. Raffaele Landinetti)

Il Direttore ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
(Dott. Angelosante Albanese)

L'Assessore alle Infrastrutture
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore alle Infrastrutture Avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del funzionario responsabile, del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici e del Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture Avv. Raffaele Piemontese;

2. **DI PRENDERE ATTO**, per quanto di competenza, dell'Adeguamento Tecnico Funzionale al Piano Regolatore del porto di Molfetta per la traslazione 2^ braccio molo di sopraflutto, alle condizioni e prescrizioni riportate nel parere n. 66/2013 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici reso nell'adunanza del 18 settembre 2013*;*

3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla Sezione Lavori Pubblici, che è altresì incaricata della ulteriore trasmissione al Comune di Molfetta, alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Capitaneria di Porto di Molfetta, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione Marittima di Bari;

4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1527

COMUNE DI SAN DONACI (BR) – Variante al PRG in esecuzione della sentenza del TAR Lecce 22/2018, per la riqualificazione urbanistica del suolo sulla Via Foscolo (fg. 24, p.lla 1981). – Approvazione ex art. 16 della L.R. 56/1980 e Parere di compatibilità paesaggistica ex art.96 c.1 lett. c) N.T.A. P.P.T.R.

L'Assessora all'Urbanistica, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

PREMESSO

Il Comune di San Donaci (BR) è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato definitivamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 1421 del 30/09/02.

Con Delibera di Consiglio Comunale (DCC) n. 13 del 18/04/19 ha adottato, in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lecce n. 22/2018, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, la Variante per la "riqualificazione urbanistica" del suolo di 409 mq sulla Via Foscolo, in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 1981, con riconferma delle precedenti previsioni di PRG di "Strada di Piano" e parte "Zona agricola E1".

I relativi atti, previe pubblicazioni senza osservazioni, sono stati trasmessi con nota comunale prot. 8092 in data 19/09/19 e comprendono:
- la DCC n. 13 del 18/04/19 di adozione;
- n. 13 allegati tecnici;
- gli atti di pubblicazione.

Con nota prot. 6570 del 18/04/19 la Sezione Lavori Pubblici regionale ha comunicato di non esprimere parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, in quanto il procedimento di variante al PRG in argomento non comporta aumenti di criticità ai fini della compatibilità sismica e geomorfologica.

Per quanto attiene agli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dal Portale Ambientale regionale risulta che la procedura di registrazione ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento Regionale 18/2013, avviata in data 05/12/19, si è conclusa e non selezionata per la verifica (codice VAS-1564-REG-074013-004; caso di esclusione 7.2.a.ix).

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. 8380 del 17/10/19 non ha rilevato, per la Variante proposta, motivi ostativi al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

VISTO

- il parere tecnico della Sezione Urbanistica posto in allegato A al presente provvedimento;
- il parere tecnico della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio posto in allegato B al presente provvedimento.

RITENUTO CHE

Alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai pareri tecnici allegati A e B, per la Variante al PRG del Comune di San Donaci (BR) adottata con DCC n. 13 del 18//04/19 in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018,

a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, per la "riqualificazione urbanistica" del suolo di 409 mq sulla Via Foscolo in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 1981, con riconferma delle precedenti previsioni di PRG di "Strada di Piano" e parte "Zona agricola E1", sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

1. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
2. **RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. AOO_145/8380 del 17/10/19 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B).

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché agli allegati A e B al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. n. 7/97 punto d), che attribuisce la competenza dell'atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata.
2. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante al PRG del Comune di San Donaci (BR) adottata con DCC n. 13 del 18/04/19 in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, per la "riqualificazione urbanistica" del suolo di 409 mq sulla Via Foscolo in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 1981, con riconferma delle precedenti previsioni di PRG di "Strada di Piano" e parte "Zona agricola E1".
3. **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la suddetta Variante al PRG del Comune di San Donaci (BR), per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. AOO_145/8380 del 17/10/19 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B).
4. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Donaci (BR), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Funzionario P.O. del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Geom. Emanuele MORETTI)

Il Funzionario P.O. del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)

La Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(Ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(Dott. Giuseppe MAESTRI)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del DPGR n. 22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L'Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

L A G I U N T A

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessora all'Urbanistica, nelle premesse riportata.
2. **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le motivazioni e nei termini e con le puntualizzazioni di cui al parere tecnico della Sezione Urbanistica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la Variante al PRG del Comune di San Donaci (BR) adottata con DCC n. 13 del 18/04/19 in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, per la "riqualificazione urbanistica" del suolo di 409 mq sulla Via Foscolo in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 1981, con riconferma delle precedenti previsioni di PRG di "Strada di Piano" e parte "Zona agricola E1".
3. **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la suddetta Variante al PRG del Comune di San Donaci (BR), per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. AOO_145/8380 del 17/10/19 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B).

4. **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Donaci, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in forma integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

ALLEGATO A

oggetto: **COMUNE DI SAN DONACI (BR)** – Variante al PRG in esecuzione della sentenza del TAR Lecce 22/2018, per la riqualificazione urbanistica del suolo sulla Via Foscolo (fg. 24, p.lla 1981). - Approvazione.

Maestri Giuseppe 24.09.2021 07:40:05 GMT+00:00

PARERE TECNICO

Il Comune di San Donaci (BR) è dotato di PRG approvato definitivamente con DPGR n. 1421 del 30/09/02.

Con DCC n. 13 del 18/04/19 ha adottato, in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, la Variante per la "riqualificazione urbanistica" del suolo di 409 mq sulla Via Foscolo, in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 1981, di proprietà dei sigg. con riconferma delle precedenti previsioni di PRG di "Strada di Piano" e piccola parte "Zona agricola E1".

I relativi atti, previe pubblicazioni senza osservazioni, sono stati trasmessi con nota comunale prot. 8092 in data 19/09/19 e comprendono:
- la DCC n. 13 del 18/04/19 di adozione;
- n. 13 allegati tecnici;
- gli atti di pubblicazione.

Con nota prot. 6570 del 18/04/19 la Sezione Lavori Pubblici regionale ha comunicato di non esprimere parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, in quanto il procedimento di variante al PRG in argomento non comporta aumenti di criticità ai fini della compatibilità sismica e geomorfologica.

Per quanto attiene agli adempimenti in materia di VAS, dal Portale Ambientale regionale risulta che la procedura di registrazione ai sensi dell'art. 7.4 del Regolamento Regionale 18/2013, avviata in data 05/12/19, si è conclusa e non selezionata per la verifica (codice VAS-1564-REG-074013-004; caso di esclusione 7.2.a.ix).

La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. 8380 del 17/10/19 non ha rilevato, per la Variante proposta, motivi ostativi al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR.

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5406821
mail: servizio.urbanistica@regione.puglia.it - pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Negli atti comunali, segnatamente nella DCC n. 13/2019 di adozione e inclusa relazione istruttoria d'ufficio, viene rappresentato e argomentato quanto di seguito si riporta in stralcio:

""(...)
L'area oggetto di variante di proprietà dei ricorrenti già destinata a strada di piano, per effetto del decorso del termine quinquennale dall'approvazione del P.R.G., ha perso l'originaria natura giuridica diventando "zona bianca", cioè non inclusa normativamente in una delle zone omogenee riportate nello stesso P.R.G., poiché non è intervenuto alcun provvedimento di esproprio finalizzato all'acquisizione dell'area per la realizzazione della strada di prosecuzione della via A. Moravia e la connessione alla via A. Manzoni.
La presente variante si pone l'obiettivo di riqualificare urbanisticamente l'area attribuendo la necessaria destinazione urbanistica.
(...)
Dall'esame degli atti di pianificazione sopra citati e degli stralci cartografici allegati, con riferimento alla progettazione del PUG in corso, alla luce delle attuali esigenze e delle dotazioni ritenute necessarie si è valutato l'interesse pubblico attuale al fine di riqualificare urbanisticamente l'area oggetto di variante.
Dall'esame delle tavole "STL.lc.2 Carta dei contesti" e "SSS.1. Schema strutturale strategico" del Documento Programmatico Preliminare, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 03/04/2018, per il PUG del Comune di San Donaci, ai sensi della LR n. 20/2001 art. 11 co. 1, nonché delle vigenti previsioni urbanistiche al contorno dei terreni limitrofi e circostanti all'area oggetto di variante, si evince che la previsione urbanistica della strada di piano di PRG per la prosecuzione verso Nord della via A. Moravia e la connessione con via A. Manzoni è di interessa pubblico attuale.
Tale strada consente la possibilità di utilizzo edificatorio della fascia destra, verso Est, dei terreni aventi destinazione urbanistica di zona omogenea B3 ad edificazione diretta che altrimenti rimarrebbero interclusi; la strada di piano consente la penetrazione della viabilità verso nord nel contesto urbano marginale da completare e/o rigenerare (v. All. 11).
L'area è di limitate dimensioni (409 mq) rispetto all'intero sviluppo della previgente strada di piano.
Per le motivazioni espresse si ritiene di confermare la destinazione urbanistica prevista originariamente dal PRG vigente per la particella 1981 del foglio 24, ed in particolare:
- *una parte destinata a strada (Viabilità) quale prosecuzione della via A. Moravia, proseguendo l'allineamento della stessa, fino alla via A. Manzoni, normata dall'art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, che si intendono completamente riconfermate;*
- *una parte è destinata a zona agricola produttiva normale - E1, normata dagli artt. 43 e 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, che si intendono completamente riconfermate.*

Il tutto come da tavola grafica di cui all'Allegato 13.""

Nel merito, sulla scorta delle specificazioni e delle motivazioni comunali sopra esposte, si ritiene adeguatamente motivata e tecnicamente condivisibile la proposta di "riqualificazione" urbanistica come adottata in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, con la riconferma per il suolo in questione delle precedenti previsioni di PRG di "Strada di Piano", di cui all'art. n. 62 delle NTA del PRG e piccola parte "Zona agricola E1".

Quanto innanzi, trattandosi di reiterazione di vincolo di destinazione per la viabilità, preordinato all'acquisizione appropriativa, si fa presente che in fase esecutiva l'Amministrazione comunale dovrà indicare le modalità perequative finalizzate al ristoro delle spettanze vantate dalla

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5406821
mail: servizio.urbanistica@regione.puglia.it - pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

ditta catastale in sede di giudizio amministrativo.

Alla luce delle sopra riportate risultanze istruttorie, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/1980, della Variante al PRG del Comune di San Donaci adottata con DCC n. 13 del 18/04/19 in esecuzione della sentenza del TAR Lecce n. 22/2018, a seguito di decadenza del vincolo espropriativo, con la riconferma per il suolo in questione della superficie di 409 mq sulla Via Foscolo, in catasto al foglio di mappa n. 24 p.lla 1981 di proprietà dei sigg. | delle precedenti previsioni di PRG di "Strada di Piano" e parte "Zona agricola E1".

il funzionario p.o.
(Geom. Emanuele Moretti)

MORETTI
EMANUELE
19.01.2021
11:14:35 UTC

il dirigente di Servizio
(Arch. Vincenzo Lasorella)

LASORELLA
VINCENZO
19.01.2021
11:13:30 UTC

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Giuseppe MAESTRI)

MAESTRI
GIUSEPPE
26.01.2021
08:58:27 UTC

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5406821
mail: servizio.urbanistica@regione.puglia.it - pec: serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

ALLEGATO B

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

MOBILITÀ ... REGIONE PUGLIA
Prot. AOO 17-10-19 n. 8386

Regione Puglia
Sezione Urbanistica
Sede
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

epc

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Comune di SAN DONACI (BR). Variante al PRG Comune di San Donaci, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/80 per la riqualificazione urbanistica di aree a vincolo caducato foglio 24 p.lla 1981 in esecuzione alla sentenza TAR Lecce n. 22 del 12.01.2018 - Ordinanza n. 1011/18. (art. 96.1.c delle NTA del PPTR)

VISTI
- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*";
- la DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e in particolare l'art. 96.1.c delle NTA;

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

VISTO CHE
- Con nota protocollo n. 3250 del 09.04.2019 acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. 145/2964 del 09.04.2019 il Comune di San Donaci al fine del rilascio di parere di compatibilità paesaggistica (art. 96.1.c delle NTA del PPTR) per la variante urbanistica in oggetto ha trasmesso la seguente documentazione in formato pdf:
  - Allegato n. 1 - Relazione;
  - Allegato n. 2 - Estratto di mappa catastale;
  - Allegato n. 3 - Stralcio Aerofotogrammetrico CTR - Puglia;
  - Allegato n. 4 - Ortofoto - SIT Puglia 2016;
  - Allegato n. 5 - Stralcio PPTR (SIT Puglia);
  - Allegato n. 6 - Stralcio PAI - AdB Puglia;
  - Allegato n. 7 - Stralcio Carta Idrogeomorfologica;
  - Allegato n. 8 - Stralcio tavola n. 3-P - PRG vigente;
  - Allegato n. 9 - Stralcio PdF - previgente al PRG;
  - Allegato n. 10 - Stralcio DPP Tavola STL bp 3 - Riporto al PRG vigente su CTR adeg DGR n. 827 - 2001;

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel 080 540 77 61
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

1

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

- Allegato n. 11 - Stralcio DPP Tavola STL. IC. 2 Carta dei Contesti;
- Allegato n. 12 - Stralcio DPP Tavola SSS.1 Schema Strutturale Strategico;
- Allegato n. 13 - Tavola previsioni di variante su stralcio PRG vigente adeg. DGR n. 827-2001.

- Con nota protocollo n. 3001 del 10.04.2019 la scrivente Sezione ha rappresento al Comune quanto segue:
  "vista la documentazione agli atti si rappresenta che la Sezione scrivente potrà esprimere il parere di propria competenza ad esito della adozione e delle successive controdeduzioni che il Consiglio Comunale avrà formulato per le eventuali osservazioni proposte, per la variante in oggetto, in seguito alla pubblicazione ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980."

- Con Delibera n. 13.04.2019 il Consiglio Comunale ha adottato la variante al PRG vigente, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, per la riqualificazione urbanistica di area a vincolo caducato foglio 24 p.lla 1981 in esecuzione alla sentenza del T.A.R. n. 22 del 12/01/2018;

- Con nota n. AOO_079/9142 del 15.10.2019 acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. 145/8260 del 15.10.2019 la Sezione Urbanistica ha richiesto al Comune tra gli altri adempimenti preordinati all'approvazione ai sensi del'art. 16 della LR 56/1980 il parere di compatibilità di competenza regionale, a norma dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR;

(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)

EVIDENZIATO CHE Il Comune di San Donaci è provvisto di PRG, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale -DPGR in data 30.09.2002, n. 1421.

Con Delibera n. 13.04.2019 il Consiglio Comunale ha adottato la variante al vigente PRG del Comune di San Donaci, ai sensi dell'art. 16 della LR n. 56/80, per la riqualificazione urbanistica di area a vincolo caducato foglio 24 p.lla 1981 in esecuzione alla sentenza del T.A.R. n. 22 del 12.01.2018.
Così come rappresentato dalla documentazione trasmessa, il PRG vigente tipizza l'area oggetto di variante con due diverse destinazioni urbanistiche:
- Una parte destinata a strada (Viabilità) quale prosecuzione della via A. Moravia, proseguendo l'allineamento della stessa, fino alla via A. Manzoni, normata dall'art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.; per tale parte il vincolo preordinato all'esproprio è decaduto.
- Una parte è destinata a zona agricola produttiva normale - E1 – normata dagli Artt. 43 e 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.

Considerato che il Comune ha ritenuto la previsione urbanistica della strada di piano di PRG per la prosecuzione verso Nord della via A. Moravia e la connessione con via A. Manzoni di interesse pubblico attuale ha confermato la destinazione urbanistica prevista originariamente dal PRG vigente per la particella 1981 del foglio 24, ed in particolare:
- Una parte destinata a strada (Viabilità) quale prosecuzione della via A. Moravia, proseguendo l'allineamento della stessa, fino alla via A. Manzoni, normata dall'art. 62 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG;
- Una parte è destinata a zona agricola produttiva normale - E1 – normata dagli Artt. 43 e 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel 080 540 77 61
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

La suddetta area è costituita da un terreno a forma quadrangolare, di una limitata superficie catastale di 409 mq recintato su tutti i lati, a sud-est dell'abitato di San Donaci in zona periferica.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della variante in oggetto si rappresenta che, dalla consultazione degli elaborati del vigente PPTR, l'area interessata dalla Variante in oggetto:

- ricade nell'Ambito Territoriale dell'"***Tavoliere Salentino***" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "***La Terra dell'Arneo***";
- non è direttamente interessata da "Beni Paesaggistici" e da "Ulteriori Contesti Paesaggistici" di cui all'art 38 delle NTA del PPTR.

Si rappresenta inoltre che la suddetta area risulta ricadere nello spazio periurbano di transizione tra il mosaico agricolo e i margini dei contesti urbani periferici che il PPTR ha riconosciuto, nel progetto territoriale del PPTR "*Il Patto città-campagna*" (elaborato 4.4.2), quale "campagna del ristretto".

Tutto ciò premesso si ritiene che la variante al PRG in oggetto, come adottata con Delibera di CC n. 13 del 18.04.2019, non risulta in contrasto con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito, con la normativa d'uso e con i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.

(CONCLUSIONI)

Pertanto, per quanto riportato, si ritiene di poter rilasciare per la Variante al PRG per la riqualificazione urbanistica di aree a vincolo caducato foglio 24 p.lla 1981 in esecuzione alla sentenza TAR Lecce n. 22 del 12.01.2018 - Ordinanza n. 1011/18 così come adottata con Delibera di CC n. 13 del 18.04.2019, il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR.

Il Funzionario PO
(arch. Luigi Guastamacchia)

Il Dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara Loconsole)

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel 080 540 77 61
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1531

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario III – Azione 3.2.- Asse Prioritario IX – Azione 9.3. Programma Regionale "PugliaSocialeIN" – "Hub di Innovazione Sociale"_Presad'atto degli esiti della procedura negoziale con il Comune di Brindisi per la realizzazione del Progetto "Case di Quartiere".

L'Assessore al Welfare Rosa Barone, sulla base dell'istruttoria espletata dalle funzionarie istruttrici, confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione e dalla Dirigente del Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l'innovazione sociale, riferisce quanto segue.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTOil Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della *governance* a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 , intitolato "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" in materia di ammissibilità della spesa;

VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C(2020)4719 della Commissione Europea del 08.07.2020;

VISTA la DGR n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d'atto della Decisione di esecuzione europea C(2020) 4719 dell'8 luglio 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di

Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione regionale;

VISTO l'atto dirigenziale n. 165/110 del 10/11/2017 con il quale l'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 ha approvato la definitiva articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni;

VISTA la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);

VISTA la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 "Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023";

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;

VISTA la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

VISTA la Deliberazione G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 (BURP n. 14 del 26/1/2021) recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'";

VISTO il DPGR del 22 gennaio 2021, n. 22 (BURP n. 15 del 28/1/2021) recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'", comprensivo dei relativi allegati;

VISTA la DGR n. 686 del 26 aprile 2021 avente per oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarico di Direttore del Dipartimento Welfare" con la quale è stato assegnato l'incarico di Direzione all'Avv. Valentina Romano;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 674 del 26/04/2021 con cui sono stati prorogati al 30/06/2021 gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale, ancorché conferiti ad interim, e quelli in scadenza dalla data di adozione della deliberazione medesima;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 1084 del 30/06/2021 con cui sono stati prorogati al 31/08/2021 gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale, ancorché conferiti ad interim, e quelli in scadenza dalla data di adozione della deliberazione medesima;

VISTO l'A.D. n. 11 del 23/03/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l'innovazione sociale alla dr.ssa Silvia Visciano.

PREMESSO CHE:

- il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell'Asse IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione;
- le azioni dell'Asse IX sono, dunque, rivolte alla massimizzazione degli impatti delle politiche ordinarie, nazionali e regionali in materia, attraverso l'attivazione di interventi per la rimozione di condizioni di contesto che concorrono a generare discriminazione o barriere nell'accesso ai servizi e a migliori

condizioni di vita, la promozione di un welfare generativo capace di attivare il capitale sociale delle comunità locali;

- il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell'Asse III, dedicato alla competitività delle piccole e medie imprese,fissa, tra gli altri, all'obiettivo specifico 3b), le priorità di azione per l'attuazione di interventi strutturali a sostegno del consolidamento dell'imprenditoria privata che opera nella qualificazione dell'offerta di servizi di interesse sociale, in stretta integrazione con le politiche pubbliche di innalzamento dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell'economia sociale e dell'innovazione sociale;
- l'integrazione tra queste direttrici strategiche richiede una serrata sinergia e sincronizzazione nell'utilizzo dei Fondi FESR e FSE; la rigenerazione dei contesti urbani degradati, la riqualificazione del patrimonio abitativo, il potenziamento e l'accessibilità delle reti di strutture concorrono, infatti, con azioni di innovazione sociale ed accessibilità alle opportunità di inclusione, crescita della qualità della vita, empowerment delle reti locali di attori pubblici e privati deputati al contrasto delle povertà e di ogni rischio di esclusione, all'implementazione di un insieme di *policy* rivolte a conciliare gli obiettivi del consolidamento dell'offerta sociale e della sua sostenibilità;
- al fine di sostenere il processo diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale, con Deliberazione n. 2274 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha adottato il Programma Regionale *Puglia Sociale IN*, finalizzato alla promozione dell'innovazione sociale e allo sviluppo dell'economia sociale, il quale mira a connettere sinergicamente tutte le azioni che l'Amministrazione regionale intende porre in essere per promuovere un contesto favorevole allo sviluppo di un'economia sociale, ricercando e attivando soluzioni innovative e dando risposte nuove alle "domande sociali" delle persone, delle organizzazioni e delle comunità locali;
- *Puglia Sociale IN* ha preso avvio con la realizzazione della Fase I del Programma, dedicata alla progettazione partecipata, in ossequio ai principi fissati dalla L.R. 13 luglio 2017, n. 28, "Legge Regionale sulla partecipazione", con la ricognizione di tutte le azioni di ricerca e monitoraggio e analisi di buone pratiche, con la valutazione *in itinere* e *ex post* di iniziative già realizzate nell'ultimo quinquennio o in corso di svolgimento per promuovere innovazione tecnologica e innovazione sociale, con le attività di animazione territoriale sui principali ambiti in cui si intende promuovere innovazione sociale e sostenere la crescita dell'economia sociale.
- nell'ambito della Fase I, è stata realizzata una *Social Innovation Challenge* (Sfida all'Innovazione Sociale) con due manifestazioni di interesse, *Call2Action* e *Call4Ideas*, per la selezione di idee e di progetti innovativi da consolidare e accompagnare nel percorso della fattibilità e della accelerazione;
- il Programma *Puglia Sociale IN*, in coerenza con la strategia europea per l'innovazione e l'Accordo di Partenariato 2014-2020, pone, al centro dell'Asse IX del POR, l'inclusione sociale attiva e il contrasto alla povertà quale *driver* per l'innovazione sociale e lo sviluppo delle imprese sociali, fissando, tra gli altri, i seguenti obiettivi:
  i. favorire esperienze di mutuo-aiuto e di *crowdfunding* di lavoro sociale per rendere accessibili ai cittadini più svantaggiati servizi sociosanitari a costi sostenibili, e favorire esperienze di contatto con il mondo del lavoro per giovani professionisti inoccupati;
  ii. promuovere l'animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. spazi di socialità, orti sociali per la solidarietà tra le generazioni);
  iii. promuovere progetti e partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all'innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community;
  iv. rafforzare le imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione in un contesto collaborativo e innovativo;
- in tale contesto, l'Azione 3.2 "*Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale*" contribuisce al perseguimento della Priorità d'investimento 3.c) "*Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi*", Risultato Atteso 3.7 - Obiettivo Specifico 3b) "*Diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale*", del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come beneficiari: Micro, piccole e medie imprese, di cui al D.Lgs.

3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.", associazioni aventi le caratteristiche degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 co. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", Enti locali;

- in tale contesto, l'Azione 9.3 "*Interventi per l'innovazione sociale*" contribuisce al perseguimento della Priorità d'investimento 9i) "*L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità (FSE - art.3 punto i) Reg. UE n. 1304/2013)*", Risultato Atteso 9.1 - Obiettivo Specifico 9a) "*Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà*", del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come beneficiari: Regione, Comuni singoli e associati in Ambiti territoriali sociali ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2006, altri Enti pubblici, Aziende di Servizi alla Persona, Fondazioni, Imprese e cooperative sociali, organizzazioni del Terzo Settore;
- tali direttrici sono state individuate nel Programma Regionale *Puglia Sociale IN - Fase II* - quali *driver* per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
  i. promuovere lo sviluppo di nuove aree di produzione di beni e servizi, capaci di fornire risposte innovative a bisogni sociali diffusi e nuovi delle persone, delle famiglie e delle comunità, nonché capaci di sostenere la crescita delle imprese *profit* e *no profit* operanti in diversi settori di attività economica;
  ii. favorire la qualità delle organizzazioni del terzo settore nel territorio regionale, nonché delle loro reti, in termini di *empowerment* e qualità, crescita della capacità manageriale interna, sviluppo di *network* e capacità di alleanza con imprese sociali e altre aziende *profit* ma anche in termini di capacità di comunicazione e di informazione, orientamento e promozione dell'accessibilità dei propri servizi, e ancora di sperimentazione di innovazione interna alle proprie organizzazioni con la diffusione della rendicontazione sociale, di esperienze di *welfare* aziendale e di certificazione etica delle stesse organizzazioni;
- con Del. G.R. n. 2426 del 19 dicembre 2019 (B.U.R.P. n. 17/2020) la Giunta Regionale ha approvato la strategia di realizzazione di interventi di innovazione sociale, attraverso HUB di Innovazione Sociale, quali innovativi strumenti di coesione e competitività di cittadini ed organizzazioni private a contenuto sociale, demandando alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione l'implementazione di due apposite procedure negoziali ai sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020, da svolgere, la prima, con i Comuni capoluogo di Provincia e, la seconda, con i Comuni con popolazione residente maggiore di 20.000 abitanti;

CONSIDERATO CHE

- con nota prot. n. AOO_146/0001282 del 28/02/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione ha invitato i Sindaci del Comuni capoluogo di Provincia all'incontro conoscitivo del 10/03/2020 al fine di illustrare le potenzialità dell'avvio della procedura nei relativi territori amministrati;
- con nota prot. n. AOO_146/0005738 del 29/05/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione ha invitato i Sindaci del Comuni capoluogo di Provincia ad un ulteriore incontro di confronto tenutosi in data 03/06/2020, volto a presentare le modalità con le quali procedere alla fase negoziale di selezione degli interventi;
- con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione ha provveduto ad inviare ai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della Regione Puglia la *"Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali"* nella quale erano indicati i criteri e le modalità per partecipare alla procedura negoziale per la creazione di Hub di innovazione sociale;
- l'istanza di finanziamento relativa a ciascuna proposta progettuale, unitamente alla documentazione richiesta, poteva essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC a partire dal giorno successivo alla ricezione della suddetta nota ed entro centoventi (120) giorni dall'invio della stessa, e quindi entro il 27 novembre 2020;
- con nota prot. n. 0096360 del 04/11/2020 il Comune di Brindisi ha avanzato richiesta di proroga per la presentazione della proposta progettuale;

- con nota prot. n. AOO_146/0051138 del 16/11/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto che ha reso più complesso lo svolgimento delle attività in presenza presso le amministrazioni, e della centralità dell'elemento della co-progettazione e del coinvolgimento della cittadinanza nella predisposizione della proposta progettuale, ha concesso la proroga dei termini di presentazione della proposta progettuale al 31 gennaio 2021;
- con Determinazione dirigenziale n.146/DIR/2021/00128 del 27/01/2021 si è proceduto alla nomina del gruppo di lavoro incaricato di coadiuvare il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 nella procedura di negoziazione e valutazioni delle proposte progettuali presentate nell'ambito della procedura PugliaSocialeIN – Hub di Innovazione Sociale, così composto:
    - dott. Ettore Attolini, Direttore della Struttura Complessa denominata "Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS" e del Servizio "Innovazione Politiche Sociali", presso l'Aress;
    - ing. Michele Carella, funzionario della Sezione Provveditorato Economato della Regione Puglia, PO – Responsabile progettazione lavori su immobili regionali, sicurezza dei cantieri;
    - dott. Emanuele Attilio Pepe, funzionario della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, Responsabile Sub-Azione 9.1.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con nota prot. n. 0009471 del 31/01/2021 trasmessa a mezzo PEC in pari data, acquisita al protocollo regionale con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/01/02/2021/0001142, integrata con nota prot. n. 0025725 del 09/03/2021 trasmessa a mezzo PEC in pari data, acquisita al protocollo regionale con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/10/03/2021/0002818, il Comune di Brindisi ha trasmesso la proposta progettuale denominata "Case di Quartiere";
- in data 11 marzo 2021 il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, coadiuvato dal gruppo di lavoro nominato con la suddetta Determinazione dirigenziale n.146/DIR/2021/00128, ha proceduto alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale delle proposte progettuali pervenute, tra cui la propostadenominata "Case di Quartiere" trasmessa dal Comune di Brindisi;
- ad esito della prima seduta di valutazione la proposta "Case di Quartiere" del Comune di Brindisi è risultata ammissibile dal punto di vista formale e sostanziale, pertanto in data 14 aprile 2021, a seguito di convocazione inviata con nota prot. n. AOO_146/0004601 del 07/04/2021, si è tenuto il primo tavolo di confronto negoziale diretto con il Comune di Brindisi a seguito del quale, con nota prot. n. AOO_146/0005116 del 15/04/2021, il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 ha richiesto di produrre integrazioni alla proposta presentata;
- con nota prot. n. 0058236 del 03/06/2021trasmessa a mezzo PEC in pari data, acquisita al protocollo regionale con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/03/06/2021/0008095, il Comune di Brindisi ha riscontrato la suddetta richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. AOO_146/0008754 del 16/06/2021, il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, valutate le integrazioni trasmesse, ha richiesto di produrre ulteriori approfondimenti;
- con nota prot. n. 0076465 del 20/07/2021 trasmessa a mezzo PEC in pari data, acquisita al protocollo regionale con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/20/07/2021/0010761, il Comune di Brindisi ha riscontrato la suddetta richiesta di integrazioni;

PRESO ATTO CHE

- in data 08/09/2021,a seguito di convocazione inviata con nota prot. n. AOO_146/0016186 del 03/09/2021, si è tenuto il secondo tavolo di confronto negoziale diretto con il Comune di Brindisi;
- il verbale redatto in data 08/09/2021, a conclusione del secondo tavolo di confronto negoziale e sottoscritto dal Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione in qualità di Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, dal Sindaco del Comune di Brindisi in qualità di Legale rappresentante del soggetto proponente e dallaDirigente del Settore Programmazione Economica e Sviluppo del Comune di Brindisi, attesta su entrambe le griglie di valutazione FESR e FSE, e per tutti i sub criteri, un giudizio sufficiente/buono**.**

Tanto premesso e considerato, è necessario:

- prendere atto dell'esito positivo della procedura negoziale con il Comune di Brindisi con riferimento

alla proposta progettuale “Case di Quartiere” per la creazione di Hub di innovazione sociale, come da verbale allegato al presente provvedimento;

- demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione l’adozione di apposito atto dirigenziale di ammissione a finanziamento con contestuale impegno di spesa per il finanziamento del progetto “Case di Quartiere” del Comune di Brindisi e successiva sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Brindisi.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del d. lgs. 196/2003 come modificato dal d. lgs. 101/2018 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. d).

L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera d della L.R. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015, propone alla Giunta Regionale di:

- di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di prendere atto dell’esito positivo della procedura negoziale con il Comune di Brindisi con riferimento alla proposta progettuale “Case di Quartiere” per la creazione di Hub di innovazione sociale,come da verbale allegato alla presente proposta di deliberazione,di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione di provvedere all’adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi compresi l’atto di ammissione a finanziamento con contestuale impegno di spesa per il finanziamento del progetto “Case di Quartiere” del Comune di Brindisi e successiva sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Brindisi;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

La Responsabile della Sub-azione 9.3
del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
(Monica Luisi)

La Responsabile della Sub-azione 3.2
del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
(Giorgia Battista)

La Dirigente del Servizio Economia sociale,
Terzo Settore e investimenti per l'innovazione sociale
(Silvia Visciano)

Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Responsabile dell'Azione 3.2 e dell'Azione 9.3 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
(Antonio Mario Lerario)

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO WELFARE
(Valentina Romano)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

L'ASSESSORE AL WELFARE
(Rosa Barone)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1.di **approvare** la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di **prendere atto** dell'esito positivo della procedura negoziale con il Comune di Brindisi con riferimento alla proposta progettuale "Case di Quartiere" per la creazione di Hub di innovazione sociale, come da verbale allegato alla presente proposta di deliberazione,di cui costituisce parte integrante e sostanziale ;
2.di **dare mandato** al Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione di provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi compresi l'atto di ammissione a finanziamento con contestuale impegno di spesa per il finanziamento del progetto "Case di Quartiere" del Comune di Brindisi e successiva sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Brindisi;
3.di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l'innovazione sociale

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO III - AZIONE 3.2. - ASSE PRIORITARIO IX - AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE "PUGLIASOCIALEIN" - PROCEDURA NEGOZIALE PER PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTA AI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA PUGLIA, PER LA CREAZIONE DI HUB DI INNOVAZIONE SOCIALE (DGR N. 2426 DEL 19/12/2019)

- Nota di invio Richiesta di comunicazione prot. 37175 del 24/07/2020 -

SECONDO TAVOLO DI CONFRONTO NEGOZIALE CON IL COMUNE DI BRINDISI

Premesso che:

- con Del. G.R. n. 2426 del 19 dicembre 2019 (B.U.R.P. n. 17/2020) la Giunta Regionale ha approvato la strategia di realizzazione di interventi di innovazione sociale, attraverso HUB di Innovazione Sociale, quali innovativi strumenti di coesione e competitività di cittadini ed organizzazioni private a contenuto sociale, demandando alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione l'implementazione di due apposite procedure negoziali ai sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020, da svolgere, la prima, con i Comuni capoluogo di Provincia e, la seconda, con i Comuni con popolazione residente maggiore di 20.000 abitanti;
- con nota prot. n. AOO_146/0001282 del 28/02/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione ha invitato i Sindaci del Comuni capoluogo di Provincia all'incontro conoscitivo del 10/03/2020 al fine di illustrare le potenzialità dell'avvio della procedura nei relativi territori amministrati;
- con nota prot. n. AOO_146/0005738 del 29/05/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione ha invitato i Sindaci del Comuni capoluogo di Provincia ad un ulteriore incontro di confronto tenutosi in data 03/06/2020, volto a presentare le modalità con le quali procedere alla fase negoziale di selezione degli interventi;
- con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione ha provveduto ad inviare ai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della Regione Puglia la *"Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali"* nella quale erano indicati i criteri e le modalità per partecipare alla procedura negoziale per la creazione di Hub di innovazione sociale;
- l'istanza di finanziamento relativa a ciascuna proposta progettuale, unitamente alla documentazione richiesta, poteva essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC a partire dal giorno successivo alla ricezione della suddetta nota ed entro centoventi (120) giorni dall'invio della stessa, e quindi entro il 27 novembre 2020;
- con nota prot. n. 0096360 del 04/11/2020 il Comune di Brindisi ha avanzato richiesta di proroga per la presentazione della proposta progettuale;
- con nota prot. n. AOO_146/0051138 del 16/11/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto che ha reso più complesso lo svolgimento delle attività in presenza presso le amministrazioni, e della

centralità dell'elemento della co-progettazione e del coinvolgimento della cittadinanza nella predisposizione della proposta progettuale, ha concesso la proroga dei termini di presentazione della proposta progettuale al 31 gennaio 2021;

- con Determinazione dirigenziale n. 146/DIR/2021/00128 del 27/01/2021 si è proceduto alla nomina del gruppo di lavoro incaricato di coadiuvare il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 nella procedura di negoziazione e valutazioni delle proposte progettuali presentate nell'ambito della procedura PugliaSocialeIN – Hub di Innovazione Sociale, così composto:
  - dott. Ettore Attolini, Direttore della Struttura Complessa denominata "Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS" e del Servizio "Innovazione Politiche Sociali", presso l'Aress;
  - ing. Michele Carella, funzionario della Sezione Provveditorato Economato della Regione Puglia, PO – Responsabile progettazione lavori su immobili regionali, sicurezza dei cantieri;
  - dott. Emanuele Attilio Pepe, funzionario della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, Responsabile Sub-Azione 9.1.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con nota prot. n. 0009471 del 31/01/2021 trasmessa a mezzo PEC in pari data, acquisita al protocollo regionale con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/01/02/2021/0001142, integrata con nota prot. n. 0025725 del 09/03/2021 trasmessa a mezzo PEC in pari data, acquisita al protocollo regionale con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/10/03/2021/0002818, il Comune di Brindisi ha trasmesso la proposta progettuale denominata "Case di Quartiere";
- in data 11 marzo 2021 il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, coadiuvato dal gruppo di lavoro nominato con la suddetta Determinazione dirigenziale n. 146/DIR/2021/00128, ha proceduto alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale delle proposte progettuali pervenute, tra cui la proposta denominata "Case di Quartiere" trasmessa dal Comune di Brindisi;
- ad esito della prima seduta di valutazione la proposta "Case di Quartiere" del Comune di Brindisi è risultata ammissibile dal punto di vista formale e sostanziale, pertanto in data 14 aprile 2021, a seguito di convocazione inviata con nota prot. n. AOO_146/0004601 del 07/04/2021, si è tenuto il primo tavolo di confronto negoziale diretto con il Comune di Brindisi a seguito del quale, con nota prot. n. AOO_146/0005116 del 15/04/2021, il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 ha richiesto di produrre integrazioni alla proposta presentata;
- con nota prot. n. 0058236 del 03/06/2021 trasmessa a mezzo PEC in pari data, acquisita al protocollo regionale con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/03/06/2021/0008095, il Comune di Brindisi ha riscontrato la suddetta richiesta di integrazioni;
- con nota prot. n. AOO_146/0008754 del 16/06/2021, il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, valutate le integrazioni trasmesse, ha richiesto di produrre ulteriori approfondimenti;
- con nota prot. n. 0076465 del 20/07/2021 trasmessa a mezzo PEC in pari data, acquisita al protocollo regionale con prot. n.

r_puglia/AOO_146/PROT/20/07/2021/0010761, il Comune di Brindisi ha riscontrato la suddetta richiesta di integrazioni;

- il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, coadiuvato dal gruppo di lavoro, ha proceduto alla verifica della suddetta documentazione integrativa e, con nota prot. n. AOO_146/0016186 del 03/09/2021, ha convocato il Comune di Brindisi per il secondo tavolo di confronto negoziale diretto.

Ciò premesso, in collegamento web tramite la piattaforma Google Meet, in data 08 settembre 2021 alle ore 10.00 si è tenuto il secondo tavolo di confronto negoziale diretto con il Comune di Brindisi.
Sono presenti il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, dr. Antonio Mario Lerario, in qualità di Responsabile della Azione 3.2 e della Azione 9.3 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, il Sindaco del Comune di Brindisi Ing. Riccardo Rossi, in qualità di Legale rappresentante del soggetto proponente e la dr.ssa Gelsomina Macchitella in qualità di Dirigente del Settore Programmazione Economica e Sviluppo del Comune di Brindisi.

Alla presenza delle parti interessate si procede ad una revisione complessiva della proposta progettuale definitiva, composta dalla seguente documentazione acquisita agli atti della Sezione Inclusione Sociale e Innovazione in formato digitale:

- ***Modello C – Proposta progettuale***, così come integrato con nota prot. 0058236 del 03/06/2021 e con nota prot. 0076465 del 20/07/2021, ai paragrafi FESR "Adeguatezza del piano rispetto agli obiettivi di sviluppo dello stesso" e "Sostenibilità economico-finanziaria del progetto" , ed FSE "Sostenibilità - Intesa come valutazione di validità del cronoprogramma progettuale e del monitoraggio e valutazione degli obiettivi progettuali raggiunti nel corso del tempo" e "Sostenibilità - Intesa come valutazione rispetto all'introduzione e definizione di una griglia di indicatori per attestare il grado di congruità e sostenibilità dello specifico progetto";
- ***Il progetto di fattibilità economico finanziaria*** così come integrato con nota prot. 0058236 del 03/06/2021;
- ***Delibera di Giunta Comunale n. 220 del 15/07/2021*** di approvazione delle Linee Guida di utilizzo degli spazi delle Case di Quartiere;
- ***Le Linee Guida per la gestione delle Case di Quartiere***;
- ***Attestazione del Sindaco ex DPR 445/2000*** relativa all'attribuzione diretta dei grant e all'attribuzione di incarichi o servizi con procedure ad evidenza pubblica.

Il Responsabile della Azione 3.2 e della Azione 9.3 dr. Antonio Mario Lerario, preso atto ed esaminata la proposta progettuale e sue successive integrazioni, sulla base della versione definitiva della proposta progettuale e degli elementi acquisiti nel corso del confronto negoziale, attribuisce i seguenti giudizi in base alle griglie di valutazione di cui al paragrafo 5.2 della "Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali" inviata con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020.

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l'innovazione sociale

Griglia di valutazione attività FESR

CRITERI	SUB-CRITERI	Insufficiente	Sufficiente	Buono
A. Congruità del piano di investimenti dal punto di vista tecnico-finanziario	**A.1 Adeguatezza del piano sotto il profilo strategico**, intesa come conoscenza dei bisogni della comunità di riferimento, del territorio (caratteristiche economiche e sociali) del mercato relativo alle aree di business che si intendono sostenere.			X
	A.2 Adeguatezza del piano rispetto agli obiettivi di sviluppo dello stesso, intesa come capacità dell'investimento di rendere fruibile lo/gli spazi messi a disposizione per lo sviluppo di attività imprenditoriali di interesse sociale			
	A2.a) predisposizione e di linee guida e/o regolamento di utilizzo degli spazi/impianti/macchinari/attrezzature			X
	A2.b) previsione di spazi/impianti/macchinari/attrezzature dedicati a nuove aree di business per le quali il valore economico si integra con il valore sociale prodotto per le comunità di riferimento e/o dedicati ad attività di marketing territoriale		X	
B. Sostenibilità economico-finanziaria del progetto	**B1. Sostenibilità economico-finanziaria del progetto**, intesa come prospettiva di funzionamento dello/degli spazi rifunzionalizzati, attraverso un adeguato sistema di gestione (durata di 5 anni dall'avvio del funzionamento, specifica degli indicatori di verifica dell'andamento, etc.)		X	
	B2. Eventuale previsione del contributo finanziario dei soggetti/associazioni coinvolti nella riqualificazione dello/degli spazi individuati (nel rispetto degli istituti giuridici previsti dal D.Lgs 50/2016)	//	//	//
C. Fattibilità tecnica e amministrativa dell'investimento	**C1. Grado di definizione delle attività tecnico-amministrative volte ad assicurare la realizzazione dell'intervento nei termini previsti dal cronoprogramma, corredata da analisi SWOT**			X
	C2. Previsione di una adeguata cabina di regia composta da personale interno e/o esterno che coordini le attività sino al termine dei 5 anni successivi all'avvio del funzionamento			X
D. Compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con i tempi occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio	**D1. Cantierabilità del progetto di investimento, valutata sul livello di progettazione disponibile**(deve essere disponibile almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del d.lgs. 50/2016)		X	
E. Negli interventi su manufatti edilizi, adozione di specifici criteri di sostenibilità in linea con la Legge Regionale 10 giugno 2018 n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile"	**E1. Adozione di specifici criteri di sostenibilità ambientale applicabili alla specificità della singola proposta progettuale**		X	

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l'innovazione sociale

Griglia di valutazione attività FSE

CRITERI	SUB-CRITERI	Insufficiente	Sufficiente	Buono
A. Qualità e coerenza progettuale	A.1 - Coerenza - valutazione dell'analisi di contesto e dei fabbisogni del territorio e relativa coerenza della proposta progettuale in relazione all'oggetto e agli obiettivi della procedura e alla rispondenza ai fabbisogni del territorio rilevati			X
	A.2 - Chiarezza - Intesa come valutazione della descrizione della proposta progettuale, del rispetto delle caratteristiche previste dalla procedura e dell'analisi dei fabbisogni del territorio			X
	A.3 - Efficacia - Intesa come valutazione della credibilità degli impatti dichiarati e loro adeguatezza con gli strumenti di gestione del progetto e/o di controllo della qualità attivati a garanzia dell'efficace realizzazione dell'iniziativa			X
	A.4 - Sostenibilità - Intesa come valutazione di validità del cronoprogramma progettuale e del monitoraggio e valutazione degli obiettivi progettuali raggiunti nel corso del tempo		X	
B. Coerenza con le finalità delle politiche trasversali promosse dalla UE e dalla Regione Puglia	B.1 - Buone prassi - valutazione di strumenti e metodi che consentano la previsione di replicabilità e trasferibilità in altri contesti settoriali e/o territoriali			X
	B.2 - Responsabilità sociale - valutazione dell'incremento del Capitale Sociale anche rispetto all'introduzione di indicatori di responsabilità sociale che possano configurarsi anche nella previsione di un bilancio sociale dell'iniziativa			X
	B.3 - Impatto socio-tecnico e di competenza - Inteso come valutazione circa l'impatto sul conseguimento degli obiettivi assunti in tema di sviluppo urbano e in tema di aree interne a cui il FSE partecipa e come valutazione circa la promozione dello sviluppo di competenze (digitali e non) e partecipazione al conseguimento degli obiettivi comunitari tra cui quello dello sviluppo sostenibile			X
C. Congruità e sostenibilità del preventivo economico-finanziario	C.1 - Congruità - Intesa come valutazione della congruenza tra finanziamento richiesto, strumenti e risorse programmate e risultati attesi dal progetto		X	
	C.2 - Sostenibilità - Intesa come valutazione rispetto all'introduzione e definizione di una griglia di indicatori per attestare il grado di congruità e sostenibilità dello specifico progetto		X	

Considerato che la proposta progettuale "Case di Quartiere" presentata dal Comune di Brindisi ha raggiunto su entrambe le griglie di valutazione, e per tutti i sub criteri, un giudizio sufficiente/buono, la stessa è considerata ammissibile a finanziamento così come previsto dal paragrafo 5.2 della "Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali" inviata con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020.

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO WELFARE

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l'innovazione sociale

Il Responsabile della Azione 3.2 e 9.3
POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020
Dott. Antonio Mario Lerario

Firmato digitalmente da:Antonio M
ario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Quest
o certificato rispetta le raccoma
ndazioni previste dalla Determina
zione Agid N. 121/2019
Data:15/09/2021 11:34:14

Il Sindaco del Comune di Brindisi
Ing. Riccardo Rossi

Firmato digitalmente da: ROSSI RICCARDO
Ruolo: SINDACO
Organizzazione: COMUNE/VATIT-80000250748/00268880747
Data: 16/09/2021 16:22:15

La Dirigente del Settore P.E.S. del Comune di Brindisi
Dr.ssa Gelsomina Macchitella

Firmato digitalmente da:MACCHITELLA GELSOMINA
Data:16/09/2021 17:20:03

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1533

Emergenza Covid 19 – Rimborso spese ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 1/2018. Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla dott.ssa Vincenza Murgolo e dalla PO "*Volontariato e comunicazione*", dott. Vito Augusto Capurso, confermata dal dirigente a interim della Sezione protezione civile, dott. Antonio Mario Lerario, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da CVID19, più volte prorogato fino alla data del prossimo 31 dicembre;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ha emanato l'Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*". In particolare l'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 630/2020, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in rassegna anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- il medesimo articolo 1, comma 3, della citata ordinanza n. 630/2020 prevede che le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna;
- con O.C.D.P.C. n. 635 del 13 febbraio 2020 recante "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" le Regioni e le Province autonome intervenute con squadre di volontari sono state individuate per provvedere all'istruttoria finalizzata alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in questione;
- la circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. COVID 19/34712 del 15 giugno 2020 definisce le disposizioni per la presentazione delle richieste dei rimborsi (ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018), nonché per la relativa istruttoria e liquidazione attinente le attività svolte dai volontari nell'ambito dell'emergenza Covid 19;
- l'articolo 40 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, dispone, tra l'altro, il rimborso spese in favore delle associazioni di Volontariato di protezione civile a seguito di rendicontazione di quanto effettivamente sostenuto e documentato ;

Considerato che:

- sono pervenute, da parte delle associazioni di volontariato di protezione civile richieste di rimborso per le spese sostenute nell'espletamento di attività legate all'emergenza COVID 19, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 1/2018;
- con nota AOO_026-3017 del 18 marzo 2021, a seguito di ricognizione delle istanze di rimborso pervenute e sulla base della istruttoria espletata, al fine dell'applicazione dei benefici di legge in favore delle associazioni di Volontariato di protezione civile che hanno preso parte alle attività di supporto per l'emergenza COVID 19, la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha chiesto al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'accreditamento della somma complessiva di € 55.253,79 sul capitolo di entrata E2033857;

- di seguito, con nota AOO_116-6365 del 10 settembre 2021 il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato della Sezione Bilancio e Ragioneria, ha comunicato di aver provveduto ad incassare l'importo di € 55.253,79 con reversale di incasso n. 98197/2021 (accertamento 6021080971), evidenziando al contempo che il capitolo di entrata E2033857 "*Assegnazioni del Dipartimento di Protezione Civile per attività di protezione civile espletate dalle associazioni di volontariato*" è attualmente privo di stanziamento;
- in ragione di quanto sopra esposto, necessita provvedere ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale – esercizio finanziario 2021, per l'adeguamento dello stanziamento del pertinente capitolo di entrata n. 2033857 "*Assegnazioni del dipartimento di protezione civile per attività di protezione civile espletate dalle associazioni di volontariato*", nonchè di spesa n. 531030 "*Erogazioni in favore delle associazioni di volontariato per attività di protezione civile*";

Visto:
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante "*Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009*";
- l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative spese;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)*".
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia*";
- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71, di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 118/2011, la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 71/2021, così come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO

ENTRATA
Entrata ricorrente - COD. UE: 2 – Altre entrate

CRA	Capitolo di spesa	Declaratoria	Titolo Tipologia	Codifica da Piano dei conti finanziario	Variazione e.f. 2021 Competenza Cassa
42.07	E2033857	Assegnazioni del dipartimento di protezione civile per attività di protezione civile espletate dalle associazioni di volontariato	2.101	E.02.01.01.01.000	+ €.55.253,79

Titolo giuridico: articolo 40 del decreto legislativo n. 1/2018, "*Codice di Protezione civile*".

Debitore: Dipartimento Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'importo di € 55.253,79 è stato accertato e riscosso con reversale d'incasso n. 98197/2021, n. accertamento 6021080971.

SPESA

Spesa non ricorrente - COD. UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

CRA	Capitolo di spesa	Declaratoria	Missione Programma Titolo	Codifica da Piano dei conti finanziario	Variazione e.f. 2021 Competenza Cassa
42.07	U531030	Erogazioni in favore delle associazioni di volontariato per attività di protezione civile	11.01.01	U.1.04.04.001	+ € 55.253,79

Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011.

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e dell'articolo 42, comma 2, lettera g) dello Statuto della Regione Puglia, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto deliberativo:

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
2. di apportare, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011, le variazioni al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale approvati con deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71, in termini di competenza e cassa, con l'iscrizione della somma di € 55.253,79, come espressamente riportato nella sezione "*Copertura finanziaria*";
3. di approvare l'allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
4. di incaricare la Sezione bilancio e ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1 di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, alla Tesoreria regionale;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione protezione civile all'adozione di tutti i conseguenti atti di impegno e liquidazione della spesa;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa

nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:

L'istruttrice
(dott.ssa Vincenza Murgolo)

La PO "*Volontariato e Comunicazione*"
(dott. Vito Augusto Capurso)

Il Dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile
(dott. Antonio Mario Lerario)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)

Il Presidente
(dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione:
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. di prendere atto e di condividere la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
2. di apportare, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011, le variazioni al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 approvato con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale approvati con deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71, in termini di competenza e cassa, con l'iscrizione della somma di *€ 55.253,79*, come espressamente riportato nella sezione "*Copertura finanziaria*";
3. di approvare l'allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
4. di incaricare la Sezione bilancio e ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1 di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, alla Tesoreria regionale;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione protezione civile all'adozione di tutti i conseguenti atti di impegno e liquidazione della spesa;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta	**Il Presidente della Giunta**
ANNA LOBOSCO	MICHELE EMILIANO

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../……. n. protocollo …….
Rif. Proposta di deliberazione PRC 24

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
MISSIONE	**11**	**Soccorso civile**					
Programma	**1**	**Sistema di protezione civile**					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
			previsione di competenza		€ 55.253,79		
			previsione di cassa		€ 55.253,79		
Totale Programma	**1**	**Sistema di protezione civile**	**residui presunti**				
			previsione di competenza		**€ 55.253,79**		
			previsione di cassa		**€ 55.253,79**		
TOTALE MISSIONE	**11**	**Soccorso civile**	**residui presunti**				
			previsione di competenza		**€ 55.253,79**		
			previsione di cassa		**€ 55.253,79**		
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**€ 55.253,79**		
			previsione di cassa		**€ 55.253,79**		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**€ 55.253,79**		
			previsione di cassa		**€ 55.253,79**		

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
TITOLO	**2**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**					
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	residui presunti				
			previsione di competenza		€ 55.253,79		
			previsione di cassa		€ 55.253,79		
TOTALE TITOLO	**2**	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**				
			previsione di competenza		**€ 55.253,79**		
			previsione di cassa		**€ 55.253,79**		
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**€ 55.253,79**		
			previsione di cassa		**€ 55.253,79**		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			**residui presunti**				
			previsione di competenza		**€ 55.253,79**		
			previsione di cassa		**€ 55.253,79**		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Dirigente responsabile della spesa

Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lera io
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certific ato rispetta le raccomandazioni previste da lla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:22/09/2021 09:28:34

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PRC	DEL	2021	24	28.09.2021

EMERGENZA COVID 19 # RIMBORSO SPESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 1/2018. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E PLURIENNALE 2021-2023 DELLA REGIONE PUGLIA, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DIRIGENTE A DISPOSIZIONE

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1534

POR Puglia 2014-2020. Approvazione delle Linee Guida e dello schema di Convenzione tra Regione Puglia ed INPS per la disciplina delle modalità attuative e gestionali nonché dei flussi informativi relativi alla rendicontazione nell'ambito del POR Puglia 2014-2020 delle spese anticipate dallo Stato e legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga.

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, Avv. Raffaele Piemontese, d'intesa con l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dalla PO '*Supporto al Responsabile di Fondo FSE*' Avv. Pasquale Lanera, condivisa dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, e confermata dall'Autorità di Gestione del POR e dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, propone quanto segue.

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29/10/2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione C(2020)4719 del 8/7/2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1091 del 16/07/2020 di presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 4719 dell'8 luglio 2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07/06/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Azione del POR Puglia 2014-2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il documento descrittivo

del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e i relativi allegati, da ultimo modificata con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 08/10/2020;
- la Deliberazione n. 1166 del 18/7/2017 con la quale la Giunta regionale ha designato - ai sensi dell'art. 123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013 - il Dirigente *pro tempore* della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Deliberazione n. 782 del 26/05/2020, avente ad oggetto "*Interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020*", con la quale la Giunta regionale ha deliberato, tra l'altro, l'adesione al Piano di Azione e Coesione (PAC) ed a quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 558/2020 circa l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021, nonché approvato lo schema di Accordo con il Governo nazionale in cui far confluire gli impegni del Governo alla riassegnazione delle risorse dei Fondi SIE ai sensi dell'art. 242 del decreto-legge n. 34/2020.

PREMESSO CHE:

- la Commissione Europea, nell'ambito del '*Coronavirus Response Investment Initiative*' (CRII e CRII+), ha adottato talune iniziative in risposta all'emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19, introducendo con i Regolamenti (UE) nn. 460/2020 e 558/2020 talune modifiche ai Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 volte rispettivamente a mobilitare gli investimenti straordinari legati all'emergenza, nella duplice forma di sostegno dei servizi sanitari e di rilancio dell'economia e dell'occupazione, nonché a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- sempre la Commissione Europea - Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione - nel documento recante le misure indicative che possono essere mobilitate nell'ambito del FSE per affrontare la crisi da COVID -19, ha indicato talune azioni che potrebbero essere utilizzate per assicurare il supporto del Fondo Sociale Europeo nell'affrontare le sfide immediate ai sistemi di assistenza sanitaria, la riduzione dell'occupazione e l'incremento del rischio di esclusione sociale, anche per operazioni concepite per affrontare le conseguenze della crisi Covid-19;
- in ambito nazionale, invece, l'art 126, comma 10, del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, ha previsto che "*Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale*";
- ancora in ambito nazionale, l'art. 242 del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, ha previsto che le Autorità di Gestione di Programmi Operativi del ciclo 2014-2020 possano rendicontare nell'ambito dei Programmi le spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19.

RILEVATO CHE:

- nel quadro degli interventi legislativi ispirati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante misure di sostegno per i lavoratori è stato ampliato il campo di applicazione del previgente regime relativo alla Cassa integrazione in deroga estendendone l'ammissibilità a piccole e microimprese, appartenenti a qualsiasi settore economico, ed eliminando le restrizioni legate all'anzianità individuale;

- in particolare, l'art. 22 del decreto-legge n. 18/2020 ("*Decreto Cura Italia*") ha stabilito che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano riconoscere trattamenti di Cassa integrazione in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;
- il citato art. 22, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, così come convertito dalla legge n. 27/2020, ha previsto che possano accedere alla Cassa integrazione in deroga i datori di lavoro privati ai quali non si applichino le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.lgs. n. 148/2015, e che la Cassa integrazione in deroga sia riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane (22 settimane per le cd. "*zone rosse*" e 13 settimane per le cd. "*zone gialle*") a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 agosto 2020;
- l'art. 70 del decreto-legge n. 34/2020 ("*Decreto Rilancio*"), ha innalzato la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga previsto dall'art. 22 citato, prevedendo per i datori di lavoro che abbiano già utilizzato completamente le prime 9 settimane (ovvero le 22 e 13 settimane concesse, rispettivamente, per le "*zone rosse*" e "*zone gialle*"), la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima causale utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020;
- gli artt. 70 e 70-*bis* del decreto-legge n. 34/2020, così come rispettivamente modificati ed introdotti dalla legge di conversione n. 77/2020, hanno previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale con medesima causale "*Covid-19*", da utilizzare sia a partire dal 1° settembre 2020 e sino al 31 ottobre 2020 sia per periodi decorrenti anche antecedentemente al 1° settembre 2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane;
- in data 20/03/2020 la Regione Puglia e le Parti sociali hanno sottoscritto l'Accordo per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020 che definisce le modalità di intervento per l'attuazione delle previsioni del citato art. 22 in materia di Cassa integrazione in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;
- la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro è l'unità organizzativa regionale competente per l'istruttoria delle domande di Cassa integrazione in deroga e per il rilascio delle autorizzazioni al trattamento da parte dell'INPS.

CONSIDERATO CHE:

- il sopra citato art. 242 del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, prevede la possibilità di portare a rendicontazione a valere sui Fondi strutturali le spese per l'emergenza anticipate dallo Stato;
- nell'alveo delle spese anticipate dallo Stato per fronteggiare l'emergenza sanitaria rientrano anche le spese sostenute per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) a favore di lavoratori di imprese del territorio regionale;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, paragrafo 10 (inserito dal Regolamento (UE) n. 460/2020), e 25 bis, paragrafo 7 (inserito dal Regolamento (UE) n. 558/2020), del Regolamento (UE) n. n. 1303/2013 le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili nell'ambito del POR a decorrere dall'01/02/2020, anche qualora le stesse siano portate materialmente a termine o completamente attuate prima dell'acquisizione nell'ambito del Programma;
- l'ANPAL, con nota prot. n. 4364 del 19/02/2021, nell'ambito del '*Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19*', ha chiarito che, laddove le misure di sostegno economico siano volte a preservare il funzionamento dei sistemi sanitari e contribuiscano, nell'alveo dell'Obiettivo tematico IX, alla priorità di investimento 9.iv "*Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità*", la combinazione con una misura di politica attiva non è sollecitata, trattandosi di misure

essenziali per contenere la diffusione del virus e garantire che i servizi di assistenza sanitaria possano ancora essere prestati in favore dei bisognosi;

- con riferimento alle modalità di rendicontazione di tale intervento, ANPAL, di concerto con INPS, ha definito le '*Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19*' aventi l'obiettivo di fornire un supporto operativo all'iter procedurale necessario per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi relativi all'attivazione della Cassa integrazione in deroga, prevista dagli interventi legislativi sopra citati, che si intendono finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020;
- le predette Linee guida, oltre a disegnare l'*iter* di rendicontazione della Cassa integrazione in deroga a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020, forniscono talune indicazioni relativamente, tra l'altro, agli indicatori, alle modalità di monitoraggio dei dati ed alla conservazione della documentazione;
- sempre le citate Linee Guida prevedono che le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi alla rendicontazione sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020 delle spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria COVID–19 siano disciplinate da apposita Convenzione regolante i rapporti tra INPS e Amministrazione titolare del Programma, predisposta sulla base del modello allegato alle dette Linee guida, riguardanti, tra l'altro, le modalità organizzative, gestionali, tecniche e di sicurezza per le attività di rendicontazione dei pagamenti erogati, di monitoraggio della spesa e di accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito;
- al fine di consentire la rendicontazione delle suddette spese l'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 modificherà il predetto Programma inserendo la descrizione dell'operazione sostanziatasi nel sostenimento di spese per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) a favore di lavoratori di imprese del territorio regionale nell'alveo delle priorità di investimento *8.v (adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento)* e *9.iv (Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale);*

tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale, al fine di rendicontare a valere sui Fondi strutturali le spese per l'emergenza anticipate dallo Stato, di approvare le '*Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19*' nonché lo schema di Convenzione tra Regione Puglia ed INPS per la disciplina delle modalità attuative e gestionali nonché dei flussi informativi relativi alla rendicontazione nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 delle spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga, *sub* allegati 1) e 2) al presente provvedimento e costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico/finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, Raffaele Piemontese relatore, d'intesa con l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche del lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare le '*Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19*' nonché lo schema di Convenzione tra Regione Puglia ed INPS per la disciplina delle modalità attuative e gestionali nonché dei flussi informativi relativi alla rendicontazione nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 delle spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga, *sub* allegati 1) e 2) al presente provvedimento e costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso;
3. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 e al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro per la sottoscrizione della Convenzione, apportandovi le modificazioni di carattere non sostanziale che dovessero eventualmente rendersi *medio tempore* necessarie;
4. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 per l'approvazione di eventuali modificazioni e/o aggiornamenti alle '*Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19*';
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Responsabile di Struttura
PO "*Supporto al Responsabile di Fondo FSE*"
(Pasquale Lanera)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO)

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(Luisa Anna FIORE)

I sottoscritti non ravvisano la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del DPGR n. 21/2021.

Autorità di Gestione del POR
(Pasquale ORLANDO)

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Silvia Pellegrini)

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)

L'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
(Sebastiano Leo)

L A G I U N T A

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare le '*Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19*' nonché lo schema di Convenzione tra Regione Puglia ed INPS per la disciplina delle modalità attuative e gestionali nonché dei flussi informativi relativi alla rendicontazione nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 delle spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga, *sub* allegati 1) e 2) al presente provvedimento e costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso;
3. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 e al dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro per la sottoscrizione della Convenzione, apportandovi le modificazioni di carattere non sostanziale che dovessero eventualmente rendersi *medio tempore* necessarie;
4. di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 per l'approvazione di eventuali modificazioni e/o aggiornamenti alle '*Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19*';
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

Allegato 1)

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE A VALERE SUL FSE DELLE SPESE CONNESSE ALLA CIG IN DEROGA ATTIVATA IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA DA COVID-19

INDICE

1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 3
2. LA CIG IN DEROGA 3
2.1. Condizioni per l'accesso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia (come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 4
2.2. Durata del trattamento 4
2.3. Accordi sindacali per i datori di lavoro 5
2.4. Procedura per richiedere la CIG in deroga 6
2.4.1. Modalità di presentazione e istruttoria delle domande relative alle prime 9 settimane (DL Cura Italia) 6
2.4.2. Modalità di presentazione delle domande relative al periodo integrativo (DL Rilancio) 7
3. ITER DI RENDICONTAZIONE DELLA CIG IN DEROGA A VALERE SUI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FSE 2014 – 2020 8
3.1. Spese ammissibili 8
3.2. Fase preliminare alla rendicontazione: autorizzazione della CIG in deroga ed erogazione dei pagamenti 9
3.3. Fase preliminare alla rendicontazione 10
3.4. Fase di rendicontazione: svolgimento delle verifiche desk, predisposizione e invio del rendiconto delle spese sostenute all'AdC 10
3.5. Effettuazione dei controlli in loco 10
4. CIRCUITO FINANZIARIO 11
5. MODALITÀ DI RICHIESTA CUP 11
6. INDICATORI 11
7. CONVENZIONE 12
8. MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALLA CIG IN DEROGA ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 12

QUADRO NORMATIVO

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";*
- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";*
- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglia, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"* (Decreto Cura Italia);
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* (Decreto Rilancio);
- decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro"*, abrogato dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- decreto interministeriale n. 3 del 24 marzo 2020 di riparto dei fondi, previsto dall'articolo 22 del decreto Cura Italia recante "*Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga";*
- decreto interministeriale n. 5 del 24 aprile 2020 concernente la ripartizione della seconda quota delle risorse, per l'anno 2020, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- circolare INPS del 10 febbraio 2020, n. 20, recante le misure, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione Naspi, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili;
- circolare INPS del 12 marzo 2020, n. 38, recante norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi;
- circolare INPS del 28 marzo 2020, n. 47, recante primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge n. 18/2020 unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell'iter di concessione relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto, sottolineando anche come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro;
- circolare INPS n. 48 del 29 marzo 2020 relativa all'accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle prestazioni pensionistiche e di altra natura con quelli dell'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione attraverso nuove procedure telematiche, nonché all'eliminazione dei modelli cartacei;
- circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 8 dell'8 aprile 2020 concernente indicazioni operative in tema di ammortizzatori sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020 relativo alla semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello "IG Str Aut" (cod. "SR41") contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali;
- messaggio INPS n. 1658 del 17 aprile 2020 recante "*Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga inviate con causale "Covid-19" per le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18";*
- circolare INPS n. 61 del 23 maggio 2020 relativa alla corretta gestione dell'iter concessorio dei trattamenti di cassa integrazione in deroga per le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 19 giugno 2020 (repertorio Decreti n. 9 del 20 giugno 2020), emanato il 1° luglio 2020;
- circolare INPS del 27 giugno 2020, n.78;
- circolare n. 11 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 1° luglio 2020;
- circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020;
- messaggio INPS n. 2901 del 21 luglio 2020 recante: "*Trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD. Nuova disciplina decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Effetti conseguenti all'applicazione della norma. Indirizzi ministeriali. Modalità operative*";
- Circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e relativo allegato 1 recante le indicazioni operative per il monitoraggio degli interventi COVID-19;
- messaggio INPS n. 3007 del 31 luglio 2020 recante: "*Trattamenti di CIGD, CIGO e ASO. Nuova disciplina decadenziale relativa ai pagamenti diretti erogati dall'INPS. Oneri a carico dei datori di lavoro*";
- Circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 settembre 2020 recante: "*Anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021. Certificazione spese per l'emergenza COVID-19. Cofinanziamento UE 100%. Programmi Operativi FESR e FSE*".

1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Oggetto del presente documento sono gli interventi di cassa integrazione in deroga derivanti dall'emergenza sanitaria COVID–19.

Le Linee Guida, quale strumento *in progress* suscettibile di aggiornamenti in rispondenza all'evoluzione del quadro normativo in materia, intendono fornire un supporto operativo all'iter procedurale necessario per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi relativi all'attivazione della Cassa integrazione in deroga, prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto **Cura Italia**) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**,** e modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. **Decreto Rilancio**), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si intendono finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020.

Dal momento che le risorse provengono dai POR, si ritiene utile precisare quanto segue:

- le attività di gestione e controllo verranno operate in conformità a quanto previsto dai Sistemi di Gestione e Controllo dei singoli Programmi Operativi e in linea con gli atti integrativi e di deroga emanati durante il periodo emergenziale, ove compatibili con l'intervento;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del Regolamento (UE) 1303/2013, il beneficiario dell'operazione è l'Autorità di Gestione del Programma.

2. LA CIG IN DEROGA

Una delle prime misure adottate allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus riguarda la possibilità di chiedere la cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna.

Nello specifico, l'art. 17 del DL 2 marzo 2020, n. 9 ha previsto per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto e Emilia- Romagna e i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni, di riconoscere limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, circa 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.

La cassa integrazione è stata successivamente estesa a tutte le altre Regioni e Province Autonome; la sua applicazione è avvenuta in maniera scaglionata e con limiti di durata differenti in relazione alla diversa classificazione del territorio nazionale da parte dei successivi provvedimenti governativi (cfr. § Durata del trattamento).
L'articolo 22, comma 1 del Decreto-Legge "Cura Italia" stabilisce infatti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.
La cassa integrazione in deroga è assunta sulla base di Accordi Quadro stipulati, anche per via telematica, tra le Regioni e le Province Autonome e le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Successivamente è intervenuto l'art. 70[1] del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd DL Rilancio) stabilendo che la cassa integrazione in deroga è riconosciuta nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020.
Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi Fondi, costituti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le relative prestazioni.

2.1. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 1, DEL DECRETO CURA ITALIA (COME CONVERTITO DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27)

Ai sensi dell'art. 22, comma 1 del DL Cura Italia, i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla cassa integrazione in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.Lgs. n. 148/2015 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà).
Possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori, indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso le aziende richiedenti il trattamento, aventi, alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato nei limiti della durata del primo contratto.
Con riferimento ai lavoratori a tempo determinato, la legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del DL Cura Italia ha introdotto l'art. 19-bis che prevede per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali la possibilità di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
Le categorie di lavoratori che possono beneficiare della CIG in deroga sono specificatamente individuate negli Accordi Quadro stipulati tra le Regioni/Province Autonome e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente maggiormente rappresentative[2].

2.2. DURATA DEL TRATTAMENTO

Così come previsto dall'art. 22 del DL Cura Italia, e a condizione che sussista la copertura finanziaria degli interventi, la CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque **per un periodo non superiore a 9 settimane** (**22 settimane** per le c.d. "zone rosse" e **13 settimane** per le c.d. "zone gialle") a decorrere **dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020**.

[1] Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga in forza della Legge 24 aprile 2020, n. 27.
[2] L'INPS verifica esclusivamente che le categorie siano ricomprese nella norma e che i lavoratori siano presenti nell'elenco allegato al decreto di concessione inviato dalla Regione.

Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, DL Rilancio) ha innalzato la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga (art. 70), introducendo **una proroga** alle settimane previste dal DL Cura Italia.
In particolare, i datori di lavoro che hanno già utilizzato **interamente le prime 9 settimane,** (ovvero le 22 e 13 settimane concesse per le c.d. "zone rosse" e "zone gialle") possono richiedere **ulteriori 5 settimane** con la medesima causale "Covid-19", utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020**.
Inoltre, sono previste ulteriori **4 settimane** di ammortizzatore sociale con causale "Covid-19", che possono essere utilizzate a partire dal **1° settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020** per far fronte a riduzioni o sospensioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica. Esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 settimane più 5 settimane), l'articolo 70-bis del DL Rilancio ha previsto la possibilità di usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti **antecedentemente al 1° settembre 2020.**

2.3. ACCORDI SINDACALI PER I DATORI DI LAVORO

I datori di lavoro accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro **che occupano fino a cinque dipendenti, né per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 22, comma 1)**[3], tale ultima alternativa è stata poi soppressa dall'articolo 70 del DL Rilancio
Ai sensi del vigente art. 22 del DL Cura Italia, l'accordo sindacale può essere concluso anche in via telematica con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, **entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'azienda**.
L'istanza di CIG in deroga può essere presentata alla Regione solo a conclusione della procedura sindacale, sulla base delle modalità e tempistiche previste dagli Accordi quadro stipulati dalle Regioni con le organizzazioni sindacali e datoriali.[4]
Per la Provincia autonoma di Bolzano l'Accordo prevede, invece, che ai fini della procedibilità e dell'autorizzazione della domanda è sufficiente che la domanda diretta alla sede INPS di Bolzano, venga altresì inoltrata alle OO.SS. territoriali comprendendo l'elenco dei lavoratori interessati.[5]
Per la Provincia autonoma di Trento, l'Accordo Quadro provinciale prevede che l'accordo sindacale ai sensi dell'art. 22 del DL Cura Italia è considerato raggiunto qualora non intervenga richiesta di consultazione ed esame congiunto da parte delle organizzazioni sindacali (o dell'RSA/RSU, se presenti) entro i tre giorni dall'invio alle stesse da parte dell'azienda interessata della comunicazione di adesione alla disciplina stabilita dall'Accordo Quadro contenente la certificazione dell'accesso alla cassa in deroga in conseguenza degli effetti diretti o indiretti dell'emergenza Covid-19, dell'entità e della durata prevedibile della sospensione, del numero di lavoratori interessati[6].
Il verbale di accordo sindacale deve indicare gli elementi individuati dagli Accordi Quadro, quali a titolo esemplificativo:

[3] Disposizione introdotta dalla Legge di Conversione del D.L. 18 del 17 marzo 2020, n. 27 del 24 aprile 2020.
[4] Il termine varia dai 2 giorni (48 h) previsto dall'Accordo Quadro della Regione Marche ai 5 giorni previsti da Basilicata, Puglia, Calabria. Diversamente le Regioni Lazio e Veneto prevedono nei rispettivi Accordi Quadro il ricorso alla **procedura semplificata**: informativa, anche per il tramite degli enti bilaterali, alle OO.SS. che attiva la procedura sindacale da esperire entro il termine di 3 giorni lavorativi, in mancanza della definizione il datore di lavoro può presentare l'istanza di CIG IN DEROGA allegando l'evidenza dell'informativa data alle OO.SS, fatta salva l'entrata in vigore di norme semplificatrici che trovano immediata applicazione dall'entrata in vigore delle stesse. L'informativa deve attestare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica per l'attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIG IN DEROGA.
[5] Accordo Quadro della PA di Bolzano.
[6] Accordo Quadro della PA di Trento.

1) data di avvio della procedura sindacale;
2) che il motivo della sospensione o della riduzione del lavoro che determina il ricorso alla CIG in deroga è conseguenza dell'emergenza epidemiologica o delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte;
3) dichiarazione del datore di lavoro attestante che per l'unità produttiva e per i lavoratori interessati dalla domanda non può beneficiare degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal TITOLO I e II del D.lgs. n.148/2015 ordinari;
4) periodo richiesto della CIG in deroga avente decorrenza non anteriore al 23/02/2020 e fino al 31/08/2020;
5) indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIG in deroga;
6) numero complessivo dei lavoratori in organico e numero ed elenco dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione e per i quali si chiede il sostegno della CIG in deroga;
7) attestare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica per l'attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIG in deroga.

2.4. PROCEDURA PER RICHIEDERE LA CIG IN DEROGA

2.4.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE RELATIVE ALLE PRIME 9 SETTIMANE (DL CURA ITALIA)

Le domande per la concessione della Cassa Integrazione in deroga, compilate sui format predisposti dalle Regioni, unitamente agli allegati richiesti, devono essere presentate, secondo le modalità (Sistema informativo regionale e/o PEC) previste, alle Regioni di competenza.
Alla domanda deve essere allegata l'ulteriore documentazione, ove prevista, dagli specifici Accordi Quadro regionali.
Le Regioni verificano i requisiti di accesso e adottano il decreto di concessione. Fa eccezione la Regione Valle d'Aosta, che non verifica *ex-ante* il possesso dei requisiti di accesso alla misura, ma effettua dei controlli a campione *ex-post*.
Si precisa che per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna le 9 settimane costituiscono un periodo aggiuntivo a quello precedentemente disposto dall'art. 17 del DL n. 9/2020 e che il DL n. 18/2020 e i decreti di riparto delle risorse (DM 24 marzo 2020 e DDG del 27 marzo 2020) stabiliscono che i trattamenti possono essere autorizzati dalle Regioni interessate con un unico provvedimento di concessione, anche a fronte di un'unica domanda relativa all'intero periodo.
Per la Province autonome di Trento e Bolzano, le domande di concessione della deroga, con la causale "Covid-19", devono essere autorizzate dai relativi Fondi di solidarietà[7]. Le istanze devono essere presentate dai datori di lavoro direttamente all'INPS attraverso il Sistema Informativo. Nella compilazione della domanda dovrà essere indicata la causale per deroga COVID (92 per Trento e 93 per Bolzano) allegando alla stessa l'accordo aziendale ove necessario per l'accesso alla prestazione, oppure l'accordo quadro, e il file.csv compilato con tutti i dati degli addetti all'unità produttiva.
Le domande trasmesse dai datori di lavoro sono istruite dalle Regioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e validate a seguito delle verifiche di competenza.
Il decreto è trasmesso all'INPS entro 48 ore dall'adozione, esclusivamente tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP) come disciplinato dalla Circolare INPS del 28 Marzo 2020, n. 47.
Unitamente al decreto di concessione, le Regioni trasmettono all'INPS la lista dei destinatari corredati dalle relative domande aziendali (modello "SR 100").
La struttura territoriale competente dell'INPS emette il provvedimento di autorizzazione al pagamento ed alla contestuale notifica dello stesso, via PEC/Cassetto previdenziale, al datore di lavoro. Il datore di lavoro, successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati

[7] Messaggio INPS n.1658 del 17 Aprile 2020 - Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga inviate con causale "Covid-19" per le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18/2020

necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (modello "SR 41"). Per il dettaglio sui termini per la trasmissione del modello, si rinvia al messaggio INPS n. 3007 del 31 luglio 2020, mentre per le modalità di compilazione, si rimanda al messaggio INPS n. 1508 del 6 aprile 2020 e alla circolare n. 48 del 29 marzo 2020.

2.4.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE RELATIVE AL PERIODO INTEGRATIVO (DL RILANCIO)[8]

Le modalità di accesso e i termini di presentazione delle istanze per i periodi di trattamento successivi alle prime 9 settimane sono definiti dall'art. 70, comma 1, lett. f), e dall'articolo 71, comma 1, del DL Rilancio.
Nello specifico, la domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede INPS territorialmente competente, a far data dal **18 giugno 2020.**
In particolare:

1. i datori di lavoro che hanno avuto l'autorizzazione **per tutte le 9 settimane**, a prescindere da quanto effettivamente fruito, potranno chiedere un **ulteriore periodo** di **5 settimane direttamente all'INPS** che provvede alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento;
2. i datori di lavoro che hanno ottenuto decreti di autorizzazione per **periodi inferiori** alle **9 settimane**, prima di **poter richiedere le ulteriori 5 settimane** previste dal DL Rilancio, dovranno rivolgersi alla Regione per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime 9, secondo le procedure descritte al § 2.4.1 .

Come precisato dalla Circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020[9], le aziende con unità produttive site nei comuni delle c.d. "zone rosse" e "zone gialle" prima di poter richiedere il trattamento in deroga direttamente all'INPS, devono completare il periodo di competenza regionale che ha una durata rispettivamente di ulteriori 3 mesi e 4 settimane rispetto alle 9 settimane previste per la generalità dei datori di lavoro (22 settimane e 13 settimane complessive).
Rimane inalterato, invece, l'iter previsto dall'art. 22, commi 1 e 5, del D.L. n. 18/2020 per la CIG in deroga delle Province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. par. 2.4.1).
Con riferimento alle ulteriori 4 settimane che, come visto in precedenza, possono essere richieste per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020, i datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, dovranno inoltrare specifica domanda all'INPS.
Per le aziende che hanno unità produttive situate nei comuni delle c.d. "zone rosse" e per quelli con unità produttive site nelle c.d. "zone gialle", le ulteriori 4 settimane potranno essere richieste esclusivamente dai datori di lavoro che abbiamo interamente fruito delle precedenti settimane, ovvero 27 complessive (22 + 5) per le c.d. "zone rosse" e 18 complessive (13 + 5) per le c.d. "zone gialle".
I termini per la presentazione delle istanze, definiti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 20 giugno 2020, sono i seguenti:

a) a **decorrere dal 18 giugno 2020**, ai fini della richiesta dell'anticipazione di pagamento del trattamento, pari al 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, l'istanza è presentata all'INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività. Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data (ovvero entro il 3 luglio 2020);
b) in tutti i casi in cui l'istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività[10]. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trascorso **17 luglio 2020**

[8] Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Circolare n.11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 01.07.2020.
[9] https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.pdf.
[10] Con riferimento alla disciplina decadenziale prevista dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 si rinvia a quanto specificato nel

(trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 52 del 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata;

c) per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il **23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020**, l'istanza può essere presentata a pena di decadenza entro il termine trascorso del **15 luglio 2020**.

Le modalità di presentazione all'INPS della domanda per i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi a quelli riconosciuti sono definite nella Circolare INPS n. 78 del 27 giugno 2020 e n. 86 del 15 luglio 2020. In particolare, la domanda, trasmessa entro i termini di cui ai precedenti a), b) e c), deve essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall'indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.

3. ITER DI RENDICONTAZIONE DELLA CIG IN DEROGA A VALERE SUI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI FSE 2014 – 2020

Le risorse finanziarie che concorrono al finanziamento della CIG in deroga per contrastare gli effetti derivanti dall'epidemia di COVID-19 sono programmate nell'ambito delle seguenti priorità di investimento:

- ***9.iv - Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale***.
- ***8.v - L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento***

Nell'ambito della priorità di investimento 9.iv possono essere programmate le spese riferite ai trattamenti di CIGD per la durata della riduzione/sospensione del rapporto di lavoro compresa nel periodo dal 23 febbraio al 17 maggio. La finalità di tali interventi è quella di favorire l'accesso ai servizi sanitari.

Nella pdi 9.iv potranno essere altresì programmate le spese relative agli interventi CIGD di altri periodi successivi al 17 maggio (*post Lockdown*), purché ne sia dimostrato il collegamento con la finalità propria della pdi 9.iv (a titolo esemplificativo, non esaustivo: casi di focolai di COVID-19 presso aziende; chiusura di scuole private di ogni ordine e grado/università private).

Nell'ambito della priorità 8.v possono essere programmate tutte le spese relative agli interventi CIG in deroga riferite a periodi successivi al 17 maggio (*post lockdown*), nonché le spese riferite ai periodi precedenti se la Regione lo ritiene opportuno.

Gli interventi sono finalizzati al mantenimento dell'occupazione e la relativa politica attiva non è necessaria, ma raccomandata, anche tenuto conto dei provvedimenti governativi che introducono il divieto di licenziamento[11].

Nel caso in cui vengano programmati interventi di politica attiva, che possono non seguire il criterio "testa a testa", questa può essere erogata anche successivamente alla politica passiva, non appena si verifichino le condizioni per la sua attuazione. Pertanto, le spese connesse alla politica passiva potranno essere certificate alla Commissione europea anche precedentemente alla certificazione delle spese relative alla politica attiva[12].

L'iter procedurale descritto nei paragrafi successivi deve essere recepito dalle Amministrazioni dei Programmi Operativi per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi di Cassa integrazione in deroga mediante una modifica al proprio Si.Ge.Co o alla documentazione collegata da attuarsi anche attraverso atti aggiuntivi di recepimento dei contenuti delle Linee Guida, che costituiscono parte integrante degli stessi.

Nell'ambito della convenzione bilaterale tra Regione/Provincia autonoma ed INPS sono precisati i requisiti dei trattamenti che devono essere oggetto di rendicontazione in base alle specificità territoriali.

3.1. SPESE AMMISSIBILI

Messaggio INPS 2901 del 21 luglio 2020

[11] Art. 46 del Decreto c.d. Cura Italia (D.L. n. 18/2020) come ulteriormente modificato dal Decreto c.d. Rilancio (art. 80)

[12] Le spese relative alle misure di politica attiva e passiva, pur ammissibili a partire dal 1.2.2020, possono essere certificate alla Commissione europea solo successivamente all'adozione da parte della Ce della decisione che modifica i Programmi Operativi includendo tali spese.

Sono ammissibili alla rendicontazione a valere sulle risorse FSE gli importi erogati dall'INPS a titolo di integrazione salariale e relativi oneri riportati all'interno della banca dati percettori.

3.2. FASE PRELIMINARE ALLA RENDICONTAZIONE: AUTORIZZAZIONE DELLA CIG IN DEROGA ED EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

La procedura di rendicontazione del trattamento di CIG in deroga, articolata nelle fasi di seguito descritte, vede come attori coinvolti gli uffici regionali/provinciali competenti in materia di ammortizzatori sociali, l'INPS in qualità di soggetto terzo pagatore e di amministratore dei Fondi di solidarietà per le Province autonome di Trento e Bolzano, e l'Autorità di gestione.

Coerentemente con le disposizioni normative e procedurali richiamate al paragrafo 1, entro 48 ore dall'adozione del provvedimento di autorizzazione della CIG in deroga, l'Ufficio regionale competente in materia di ammortizzatori sociali, ovvero il Fondo di solidarietà bilaterale delle Province autonome di Trento e Bolzano, provvede a trasmettere all'INPS il decreto di concessione, unitamente alla lista dei potenziali destinatari, comprensiva dei relativi codici fiscali, attraverso il Sistema Informativo dei Percettori (SIP) secondo le procedure in essere previste dallo stesso Istituto.

Considerato quanto disposto dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche, l'Istituto, ricevuto il decreto regionale effettua i controlli di competenza inerenti:

- alla correttezza dei dati inseriti;
- alle caratteristiche del datore di lavoro (datore di lavoro privato che non rientra nell'ambito di applicazione della CIGO o dei Fondi di solidarietà);
- alla presenza delle condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione per l'azienda/unità produttiva ed i requisiti contrattuali dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione dell'orario di lavoro, in particolare in ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo in essere alla data indicata dal legislatore;
- alla non cessazione dell'azienda/UP nel periodo di concessione dell'integrazione;
- nel caso delle Province autonome di Trento e Bolzano, che l'Ufficio provinciale per cui si presenta la domanda sia sita nel territorio delle medesime.

Qualora, in fase istruttoria, si rilevino errori bloccanti relativi alle caratteristiche contributive del datore di lavoro, all'indicazione delle ore, al numero dei beneficiari ovvero al periodo concedibile, ne viene data tempestiva comunicazione alla Regione per le rettifiche del caso.

Una volta acquisiti i dati dal datore di lavoro mediante l'invio dei modelli SR 41, l'INPS, ai fini del pagamento, effettua i controlli di competenza, anche in modalità automatizzata, che consistono principalmente nella verifica dei seguenti aspetti:

- coerenza tra la lista dei codici fiscali dei potenziali beneficiari trasmessa dalla Regione ed i codici fiscali degli effettivi destinatari trasmessi dal datore di lavoro tramite i modelli SR41;
- l'abbinamento corretto tra matricola, ticket e autorizzazione;
- la corretta esposizione degli eventi, entro il periodo autorizzato e nel limite delle ore concesse;
- l'esistenza in vita del beneficiario;
- la presenza del codice fiscale validato dal Fisco;
- la non presenza del beneficiario in liste oggetto di verifiche ispettive o di altro genere;
- la presenza, per lo stesso beneficiario, di altre disposizioni di pagamento per il medesimo periodo, anche sulla base di diverse autorizzazioni;
- nel caso di domande inerenti alle zone rosse, la residenza o il domicilio del lavoratore ovvero della presenza dell'unità produttiva/plesso organizzativo nei Comuni indicati dalla normativa.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche, l'INPS eroga la prestazione ai destinatari esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

3.3. FASE PRELIMINARE ALLA RENDICONTAZIONE

Al fine di assicurare l'esecuzione del compito di interesse pubblico connesso alla rendicontazione a valere sul FSE, ai sensi dall'art. 242 del DL 34/2020, l'INPS comunica alla Regione/Provincia Autonoma i dati personali dei lavoratori opportunamente pseudonimizzati mediante l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative, relativi ai pagamenti erogati, le cui autorizzazioni ricadono nel periodo di riferimento secondo il tracciato allegato alla Convenzione, di cui al par. 7, acclusa alle presenti Linee Guida.

La fornitura dei dati da parte dell'INPS è realizzata per il tramite della Banca dati Percettori mediante file di formato .csv, che riveste carattere probatorio dei pagamenti effettuati.

3.4. FASE DI RENDICONTAZIONE: SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE DESK, PREDISPOSIZIONE E INVIO DEL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE ALL'ADC

Al fine della rendicontazione del trattamento di CIG in deroga a valere sul Programmi Operativi FSE, l'AdG, provvede a effettuare i controlli on desk sulla documentazione di seguito elencata:

1) domanda di concessione della CIG in deroga trasmessa alla Regione di competenza (all'INPS nel caso dei datori di lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano);
2) decreto di concessione della Regione e provvedimento del Fondo di solidarietà bilaterale;
3) istanza inviata alle Regioni per il completamento delle 9 settimane fruibili;
4) lista dei potenziali destinatari del trattamento corredata dalle relative domande aziendali (modello SR 100);
5) provvedimento di autorizzazione al pagamento dell'INPS;
6) per le province autonome, domanda per la proroga del trattamento di CIG in deroga trasmessa all'INPS.

La verifica della suddetta documentazione, conservata presso le diverse Amministrazioni coinvolte, può avvenire in via telematica o tramite l'accesso ai sistemi informativi regionali e dell'INPS con un'utenza dedicata, e/o sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto, al fine di effettuare i controlli di competenza e mettere a disposizione degli organismi di controllo nazionali e comunitari la relativa documentazione. Nel sistema informativo dell'AdG devono essere riportati unicamente i dati di monitoraggio e la documentazione funzionale (check list di controllo e altra documentazione se acquisita in via telematica) a dare evidenza dei controlli eseguiti.
Gli esiti di tali verifiche desk sono riepilogati in un'apposita check list, unica per il progetto "Cassa integrazione in deroga", riportante anche l'importo relativo al trattamento di CIG in deroga rendicontabile all'Autorità di Certificazione.

3.5. EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO

L'AdG effettua controlli in loco presso la sede regionale dell'INPS al fine di verificare la documentazione attestante l'effettività dell'erogazione del sostegno al reddito, riferiti ad un campione limitato di lavoratori interessati ai fini della verifica della quietanza dei mandati di pagamento della cassa integrazione in deroga e dei modelli SR 41.
Ai fini del campionamento si propongono le seguenti due metodologie alternative:

1. "procedimento di stima per differenza con stratificazione" prevista dalla nota EGESIF n. 16-00-14 del 20.01.2017 *"Guida ai metodi di campionamento per le autorità di audit",* utilizzata nell'ambito del PON SPAO per la verifica del bonus "Occupazione Sud";
2. una procedura individuata da ogni singola AdG.

In merito all'effettuazione dei controlli in loco durante l'intero periodo di vigenza delle misure restrittive introdotte al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, la nota ANPAL "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da

attuare in risposta al COVID 19" n. 8013 del 31 agosto 2020, prevede che le Autorità di Gestione possono adottare procedure in deroga attraverso cui sostituire le verifiche "in presenza" con nuove modalità di controllo "da remoto".
In ogni caso, i controlli in loco, effettuati in modalità da remoto o in presenza, sulle operazioni che hanno prodotto spesa certificata nell'anno contabile in corso, dovranno di norma concludersi in tempo utile entro la presentazione del pacchetto conti dell'anno contabile di riferimento della spesa certificata e pertanto l'effettuazione delle verifiche in loco non è propedeutica alla certificazione della spesa alla CE.

4. CIRCUITO FINANZIARIO

In linea con quanto previsto dalla Circolare MEF-IGRUE n. 18 del 28 settembre 2020, le risorse erogate dalla Commissione Europea a titolo di rimborso delle spese anticipate dallo Stato e rendicontate sui Programmi Operativi FSE, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi Operativi Complementari, vigenti o da adottarsi.

5. MODALITÀ DI RICHIESTA CUP

La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione responsabile del progetto cui compete l'attuazione dell'intervento (AdG o Responsabile di misura).
I soggetti responsabili cui è riservata la funzione di richiesta del CUP hanno facoltà di richiedere l'abilitazione di uno o più utenti, anche in tempi successivi.
Il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto rimane comunque responsabile sia dell'attivazione della richiesta del codice che della correttezza delle informazioni inserite.
Con riferimento alle modalità di richiesta del CUP si rinvia al format allegato alle presenti Linee Guida.
Per la richiesta del CUP, viene generato **un CUP per singola priorità di investimento considerata** (8.v o 9.iv).
Le **istruzioni operative** per accedere alla funzionalità del template e richiedere il codice CUP con la procedura guidata sono allegate alle presenti Linee guida.

6. INDICATORI

La Commissione europea ha presentato una proposta di indicatori specifici (di output e risultato) con lo scopo di cogliere appieno quanto realizzato nei PO sul fronte anti COVID-19[13].
L'obiettivo dei predetti indicatori è quello di fornire alla Commissione gli elementi informativi necessari per monitorare la spesa degli interventi volti a contrastare l'epidemia COVID-19 e i suoi effetti immediati. La CE ha specificato come l'uso di indicatori e codici univoci pur non essendo obbligatorio, sarebbe fortemente auspicabile, in quanto agevolerebbe l'attività di monitoraggio e faciliterebbe la comunicazione e la trasparenza tra CE e SM.
In assenza del set completo di dati non sensibili sullo stato del mercato del lavoro, ("microdati" quali: situazione occupazionale per impostazione predefinita: occupati, età e livello di istruzione, suddivisi per sesso) può essere valorizzata solo la riga relativa al totale complessivo dei partecipanti[14].

[13] "*NON PAPER: List of programme specific indicators related to the cohesion policy response to the COVID-19 pandemic*" – EGESIF_20-0007-00 12/05/2020. (nel dettaglio, gli indicatori di output proposti sono: CV30 - valore delle azioni del FSE per combattere o contrastare il Covid-19", CV31 - Numero di partecipanti supportati dalle azioni di contrasto agli effetti della pandemia COVID-19", CV33 - Enti supportati nella lotta contro il COVID-19; con riferimento agli indicatori di risultato, questi sono CVR1 – Numero di partecipanti che mantengono il loro posto di lavoro 6 mesi dopo l'uscita dall'intervento CVR2 – Numero di partecipanti che ottengono una qualifica dopo essere stati supportati nelle azioni combattere gli effetti della pandemia di COVID-19). Come annunciato nel corso del Gruppo tecnico di lavoro del Comitato Fse del 9 giugno 2020, la Commissione prevede l'applicazione di questi indicatori nelle riprogrammazioni che saranno presentate sia nell'ambito CRII che ReactEU.
[14] Q&A EC *"Structural Funds – horizontal questions - Data collection"*

Indicazioni sull'utilizzo degli indicatori sopra descritti sono contenute nelle specifiche Linee Guida, allegate al presente documento.

7. CONVENZIONE

Le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi alla rendicontazione sui programmi operativi regionali FSE 2014 – 2020 delle spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria COVID–19 sono disciplinate da apposita Convenzione che regola i rapporti tra INPS e la Regione/Provincia Autonoma, predisposta sulla base del modello allegato alle presenti Linee guida.

8. MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALLA CIG IN DEROGA

Le Autorità di Gestione dovranno garantire il monitoraggio degli interventi relativi al trattamento di CIG in deroga trasferendo i dati al SNM attraverso i propri Sistemi informativi, secondo le regole comuni e condivise all'interno del documento tecnico "Protocollo Unico di Colloquio" e dell'Allegato 1 alla Circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e successive modifiche. L'allegato 1 della predetta Circolare, al quale si rinvia per ulteriori approfondimenti, indica le modalità operative da seguire per identificare nel Sistema Nazionale di Monitoraggio, in modo omogeneo tra Programmi, gli interventi attivati in risposta alla crisi COVID19 a valere sia su risorse UE e sia su risorse nazionali.
Nel Sistema nazionale di monitoraggio, collegato al/ai CUP richiesto/i, viene caricato un solo progetto, con uno o più Codici locali, classificato coerentemente con Natura CUP 06, ma riportante i valori economico-finanziari, procedurali e fisici (ossia un indicatore di output che riporta il totale partecipanti) dell'intero Progetto.
Per quanto attiene alla struttura FN06-Pagamenti, le informazioni che devono essere fornite sono basate sul tracciato di cui al par. 3.3 delle presenti Linee guida.
L'INPS fornisce alle Regioni il tracciato informativo, allegato alla Convenzione di cui al par. 7, necessario alla corretta rendicontazione delle operazioni, contenente i codici fiscali pseudonimizzati ed i pagamenti per singolo percettore sulla base delle autorizzazioni.
L'Autorità di Gestione trasmette al Sistema nazionale di monitoraggio i dati necessari al popolamento della struttura FN08-Percettori collegata alla struttura FN06-Pagamenti (quindi alle effettive erogazioni).

9. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la disponibilità e l'accesso alla documentazione inerente alle attività, in occasione degli audit di controllo dei preposti organi dello Stato, dell'Autorità di Gestione, nonché dell'Unione Europea, l'INPS si impegna a conservare tutti i documenti sia di natura amministrativa, sia di natura contabile sotto forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti) per i tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Le Autorità di Gestione, anche per il tramite degli uffici regionali/provinciali competenti, conservano la documentazione oggetto di controllo ai fini della rendicontazione delle spese relative agli interventi a valere sulle risorse FSE dei propri Programmi Operativi.
L'AdG si impegna altresì a conservare la documentazione di propria pertinenza presso i propri uffici.
La documentazione citata dovrà essere conservata in base alla normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) 1303/2013) e alla normativa nazionale di riferimento.

Allegato 2)

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA E INPS PER LA RENDICONTAZIONE A VALERE SUL FSE DELLE SPESE CONNESSE ALLA *CIG IN DEROGA* ATTIVATA IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19

CONVENZIONE

TRA

REGIONE PUGLIA (in seguito "*Regione*"), con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, codice fiscale 80017210727, legalmente rappresentata da _____, in qualità di _____, e da _____, in qualità di _____, autorizzati a sottoscrivere la presente Convenzione giusta D.G.R. n. ____ del _____;

E

l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (di seguito "*INPS*") con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella persona di _____, in qualità di Direttore della Direzione regionale Puglia, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del_____;

di seguito indicati congiuntamente anche "*le Parti*"

PREMESSO CHE

- la Commissione europea, con il Regolamento (UE) n. 2020/460 e il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei fondi, in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia da COVID-19;
- l'articolo 126, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (decreto Cura Italia) prevede che le Amministrazioni pubbliche, titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio) prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi strutturali al contrasto dell'emergenza da COVID-19, per ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- le Iniziative di investimento in risposta al Coronavirus *CRII - Coronavirus Response Investment Initiative* e *CRII+ - Coronavirus Response Investment Initiative Plus* della Commissione europea definiscono le linee di indirizzo volte ad affrontare la situazione di crisi derivante dalla pandemia di COVID-19;
- gli Accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e le Regioni/Province autonome (cd. Accordi Provenzano), frutto delle modifiche adottate dalla Commissione europea e delle norme contenute nel decreto Rilancio (art. 242 comma 6), consentono di riprogrammare i Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020;
- le Linee guida comunicate da ANPAL il 30/11/2020 (Prot INPS.0005.30/11/2020.0106497) per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla Cassa integrazione in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19, forniscono un supporto operativo all'iter procedurale necessario per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi relativi all'attivazione della Cassa integrazione in deroga che si intendono finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020;
- l'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con la precisazione che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge) prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia- Romagna e, per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o

domiciliati nelle predette Regioni, di riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di Cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna;

- l'articolo 22, comma 1, del decreto '*Cura Italia*' stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono riconoscere trattamenti di Cassa integrazione in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;
- l'articolo 22, comma 1 del decreto '*Cura Italia*', come convertito dalla legge n. 27/2020, definisce le condizioni per l'accesso alla Cassa integrazione in deroga; in particolare, i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla Cassa integrazione in deroga, sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà);
- l'articolo 22, comma 1, del decreto '*Cura Italia*' prevede che la Cassa integrazione in deroga sia riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane (22 settimane per le cd. "*zone rosse*" e 13 settimane per le cd. "*zone gialle*") a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020;
- l'articolo 22, comma 1, del decreto '*Cura Italia*' prevede che i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti accedono al trattamento di Cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l'articolo 22, comma 4, del decreto '*Cura Italia*' disciplina le modalità di presentazione delle domande relative alle prime 9 settimane, prevedendo che tali domande debbano essere presentate, secondo le previste modalità (Sistema informativo regionale e/o PEC) alle Regioni di competenza;
- l'articolo 22, comma 5, del decreto '*Cura Italia*' prevede che le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, siano trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni e che le funzioni previste per le Province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi;
- l'articolo 70 del decreto '*Rilancio*' innalza la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga previsto dall'articolo 22 del decreto '*Cura Italia*', prevedendo per i datori di lavoro che hanno già utilizzato completamente le prime 9 settimane (ovvero le 22 e 13 settimane concesse per le cd. "*zone rosse*" e "*zone gialle*"), la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima causale "*Covid-19*", utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020;
- l'articolo 70 del decreto '*Rilancio*' stabilisce che la Cassa integrazione in deroga è riconosciuta nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020;
- l'articolo 70 e l'articolo 70-*bis* del decreto '*Rilancio*', introdotti dalla legge n. 77/2020 di conversione del decreto medesimo, prevedono la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale con causale "*Covid-19*", che possono essere utilizzate sia a partire dal 1° settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020 sia per periodi decorrenti anche antecedentemente al 1° settembre 2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 settimane più 5 settimane);
- l'articolo 70, comma 1, lett. f), e l'articolo 71, comma 1, del decreto '*Rilancio*' disciplinano le modalità di accesso e i termini di presentazione delle istanze per i periodi di trattamento successivi alle prime 9 settimane, specificando che la domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede INPS territorialmente competente, che autorizza la relativa prestazione, indicando altresì che per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 18/2020;
- l'articolo 242, comma 1, del decreto '*Rilancio*' prevede la possibilità di portare a rendicontazione a valere sui Fondi strutturali le spese per l'emergenza anticipate dallo Stato, stabilendo che: "*le Autorità di Gestione di*

Programmi Operativi 2014-2020 dei Fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia da COVID-19";

- l'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto '*Rilancio*' stabilisce che: "*Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi*"
- il Regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio all'articolo 125, comma 1, stabilisce che l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria e, al comma 2, lett. d), dello stesso articolo, prevede, tra l'altro, che per la rendicontazione delle spese a valere sul FSE, l'Autorità di Gestione istituisca un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, ha introdotto diposizioni integrative al Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra citato;
- in relazione alla presente Convenzione sono Autorità di Gestione le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano quali soggetti gestori del Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria, oltre che responsabili del corretto utilizzo delle risorse finanziarie;

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "*Regolamento UE*";
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il "*Codice*";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";*
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019, n. 157, in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (*data breach*);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 275, emanato a seguito della comunicazione dell'INPS (prot. n. 2030 del 10 dicembre 2020) ai sensi dell'articolo 2-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto la fornitura alle Regioni/Province autonome di dati inerenti al pagamento degli assegni di Cassa integrazione in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19 al fine della rendicontazione delle spese per il FSE, che prescrive ai titolari del trattamento coinvolti nella comunicazione degli stessi dati di valutare l'adozione di tecniche di pseudonimizzazione in relazione ai codici fiscali dei beneficiari;
- che a seguito del provvedimento del Garante di cui sopra e della nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n. 0021944 del 15.12.2020, nelle more della formalizzazione della presente Convenzione ed in considerazione dell'urgenza di procedere nella fornitura dei dati richiesti dalle Autorità di Gestione dei Fondi europei al fine della rendicontazione di cui si tratta, i dati in argomento, con tutte le cautele previste, sono stati già posti a disposizione delle medesime Autorità dal 21 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che regola tra INPS e Regione Puglia (quale Autorità di Gestione) le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori

sociali in deroga di cui alla normativa citata in premessa, con la finalità di rendicontare a valere sul Programma Operativo Regionale Puglia 2014 – 2020 le spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. In particolare, si definiscono le modalità organizzative, gestionali, tecniche e di sicurezza per l'erogazione da parte dell'INPS dei seguenti servizi:
   i. rendicontazione dei pagamenti erogati;
   ii. monitoraggio della spesa;
   iii. accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito.

Articolo 2 (Disponibilità fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga)

1. Le risorse finanziarie che concorrono ai pagamenti della Cassa integrazione in deroga fino a un valore pari a _____ euro sono programmate:
   1. nell'ambito della priorità di investimento *8.v - Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento* - per _____euro;
   2. nell'ambito della priorità di investimento *9.iv - Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale* - per _____euro.

Articolo 3 (Trasmissione dei dati relativi ai pagamenti erogati da parte dell'INPS)

1. L'INPS mette a disposizione della Regione Puglia i dati, per ogni lavoratore, relativi ai pagamenti erogati dall'INPS quale indennità di Cassa integrazione in deroga (al lordo della contribuzione figurativa e degli assegni per nucleo familiare), inerenti alle autorizzazioni, rilasciate dalla stessa Regione Puglia, delle settimane previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, secondo il tracciato stabilito nell'allegato alla presente Convenzione "*Dettaglio pagamenti beneficiari CIGD regionale COVID*" e nel rispetto di quanto previsto nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 275, con l'adozione di tecniche di pseudonimizzazione in relazione ai codici fiscali dei beneficiari.
2. I dati personali relativi ai pagamenti effettuati quali indennità di Cassa integrazione in deroga saranno condivisi dall'INPS con la Regione Puglia per il tramite della Banca dati Percettori, piattaforma attualmente in uso all'Istituto alla quale la Regione Puglia può accedere, relativamente alle informazioni di propria competenza, mediante utenza preventivamente certificata ed autorizzata come prescritto nell'allegato "*Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'Inps*" e con le modalità di cui all'allegato "*Il Sistema Informativo dei Percettori*".
3. Al fine di consentire l'esecuzione dei controlli da parte dei soggetti a ciò deputati (Autorità di gestione/Autorità di Audit/Auditors Commissione europea), l'INPS, su richiesta del soggetto che effettua il controllo, mette a disposizione i dati sui pagamenti per singolo lavoratore non pseudonimizzati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n 480/2014, riferiti ad un campione limitato di lavoratori interessati.
4. Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 4 (Iter procedurale)

1. Sulla base dei dati relativi ai pagamenti erogati trasmessi dall'INPS, di cui all'articolo 3, la Regione Puglia effettua le verifiche desk di competenza e svolge gli adempimenti ai fini della certificazione delle spese alla Commissione europea.

Articolo 5 (Verifiche desk e in loco)

1. La Regione Puglia effettua le verifiche desk di competenza sulla documentazione acquisita in via telematica o accedendo ai sistemi informativi dell'INPS con un'utenza dedicata e/o sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto.
2. L'Autorità di Gestione effettua controlli in loco presso la sede regionale dell'INPS al fine di verificare la documentazione attestante l'effettività dell'erogazione del sostegno al reddito, campionando un numero di destinatari adeguato ai fini della verifica della quietanza dei mandati di pagamento della Cassa integrazione in deroga e del modello SR41.
3. In merito all'effettuazione dei controlli in loco durante l'intero periodo di vigenza delle misure restrittive introdotte al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, la nota ANPAL "*Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19"* n. 8013 del 31 agosto 2020, prevede che le parti possono

concordare procedure in deroga attraverso cui sostituire le verifiche "*in presenza*" con nuove modalità di controllo "*da remoto*".

Articolo 6 (Disposizioni in materia di protezione di dati personali)

1. Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE), nel decreto legislativo n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati ed autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo Regolamento UE.
7. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, così da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
8. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
9. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso, le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Articolo 7 (Conservazione della documentazione)

1. Gli uffici regionali competenti e l'INPS si impegnano a conservare tutti i documenti, sia di natura amministrativa che di natura contabile, sotto forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti), per i tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) n. 2013/1303) e dalla normativa nazionale di riferimento.

Articolo 8 (Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione, che si applica ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga inerenti alle settimane previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, aventi ad oggetto autorizzazioni della Regione Puglia, decorre dal 21 dicembre 2020 (data di inizio della fornitura dei dati riportata nei visti) alla data del 1° marzo 2025. La Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 4 anni, tramite scambio di note PEC tra le Parti, al fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti nella stessa Convenzione.
2. Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito della presente Convenzione, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla sua struttura a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire eventuali indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni tecnico/informatiche relative alle attività previste. Dette eventuali modifiche saranno da concordare tra le Parti tramite appositi scambi di note.

Per INPS
Il Direttore Regionale INPS

_____

Per la Regione Puglia
Il _____

_____

Il _____

_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1550

Comune di MANFREDONIA (FG) - Deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 14/2020 e n.28/2021. Variante al PRG per ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto terreni al foglio 39, particelle 3533 e 3535 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio. Non approvazione e rinvio.

L'Assessora all'Urbanistica, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.

Vista la Legge regionale n.56 del 1980 "Tutela ed uso del territorio" che all'art.16 – "Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione" stabilisce che *"Le varianti al P.R.G. sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del P.R.G.".*

Premesso che il Comune di Manfredonia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n.8 del 22/01/1998.

Dato atto che il Comune di Manfredonia con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.14/2020 avente ad oggetto: *"Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto terreni al foglio 39, particelle 3533 e 3535 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio. Variante puntuale al P.R.G. Adozione"* e con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.28/2021 ha adottato una variante al PRG ai sensi dell'art.16 della L.R.n.56/80 per il suolo censito catastalmente al foglio 39 particelle n.3533 e 3535.

Dato atto che con nota prot. n. 24332 del 10/06/2021 il Comune ha trasmesso la documentazione inerente alla variante al PRG proposta**.**

Dato atto che:

- con nota prot. n. 1529 del 28/01/2021 il Servizio Autorità Idraulica della Sezione Lavori Pubblici regionale ha espresso il parere ex art.89 del D.P.R. n. 380/2001 con prescrizioni;
- con Determinazione n.197 del 11/05/2021 il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale ha escluso la variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 condizionando al rispetto di alcune prescrizioni;
- con nota prot. n. 5928 del 2/07/2021 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso il parere tecnico di compatibilità paesaggistica della variante con le conclusioni di seguito riportate:

  "Per quanto innanzi, considerato che il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune di MANFREDONIA non risulta adeguato ai sensi dell'art. 97 delle NTA al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), verificato che la proposta di variante urbanistica adottata con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14/2020, per quanto suddetto, risulta in contrasto con gli indirizzi di cui all'art. 43 e con le prescrizioni per il BP "Territori Costieri" di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR , si ritiene, in merito agli aspetti paesaggistici, di esprimere parere di NON COMPATIBILITÀ paesaggistica ex art. 96 delle NTA del PPTR".

Dato atto che il Servizio Strumentazione Urbanistica ha ritenuto ***"di non condividere la proposta di variante adottata dal Comune di Manfredonia relativa all'area identificata catastalmente al foglio 39 particelle 3533 e 3535, stante la mancata previsione della cessione delle aree destinate a servizi ai sensi dell'art. 3 del***

DM n. 1444/68, in relazione al nuovo carico insediativo e il contrasto con le NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale".

Visto il Parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visto il Parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai Pareri Tecnici allegati (Allegato A e Allegato B), sussistano i presupposti di fatto e di diritto per **NON APPROVARE,** ai sensi dell'art.16 comma 10 della L.R. n.56/80, la variante adottata dal Comune di Manfredonia con Deliberazioni della Commissione Straordinaria n. 14/2020 e n.28/2021, per le motivazioni di cui agli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e per l'effetto **RINVIARLA AL COMUNE.**

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Urbanistica relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art.4 – comma 4 della L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell'atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione ivi compresi gli allegati (A e B) nelle premesse riportati, che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti e condivisi quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. **DI ESPRIMERE,** per la variante adottata dal Comune di Manfredonia con le Deliberazioni della Commissione Straordinaria n.14/2020 e n.28/2021, **PARERE DI NON COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA** ex art. 96, comma 1 lett. c) delle NTA del PPTR, per le motivazioni di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. **DI NON APPROVARE,** ai sensi dell'art. 16 comma 10 della L.R. n. 56/1980, la variante adottata dal Comune di Manfredonia con Deliberazioni della Commissione Straordinaria n.14/2020 e n.28/2021 per le motivazioni di cui agli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per l'effetto **RINVIARLA AL COMUNE.**

4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di Manfredonia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore della Sezione Urbanistica
(arch. Maria MACINA)

Il Funzionario Istruttore della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI)

Il Direttore ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L'Assessora proponente
(avv. Anna Grazia MARASCHIO)

L A G I U N T A

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. **DI FARE PROPRIA** la relazione ivi compresi gli allegati (A e B) nelle premesse riportati, che qui per

economia espositiva si intendono integralmente trascritti e condivisi quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. **DI ESPRIMERE,** per la variante adottata dal Comune di Manfredonia con le Deliberazioni della Commissione Straordinaria n.14/2020 e n.28/2021, **PARERE DI NON COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA** ex art. 96, comma 1 lett. c) delle NTA del PPTR, per le motivazioni di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

3. **DI NON APPROVARE,** ai sensi dell'art. 16 comma 10 della L.R. n. 56/1980, la variante adottata dal Comune di Manfredonia con Deliberazioni della Commissione Straordinaria n.14/2020 e n.28/2021 per le motivazioni di cui agli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per l'effetto **RINVIARLA AL COMUNE.**

4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di Manfredonia.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

MAESTRI
GIUSEPPE
04.08.2021
09:20:56
UTC

Parere tecnico - Allegato A

OGGETTO: Comune di Manfredonia (FG) – Deliberazione della Commissione Straordinaria n.14 del 24/06/2020. *"Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto terreni al foglio 39, particelle 3533 e 3535 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio. Variante puntuale al P.R.G. Adozione"*.

Il Comune di Manfredonia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.8 del 22/01/1998.

Con la Deliberazione in oggetto ha adottato una variante al PRG ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 56/80.

Con nota prot. n. 24332 del 10/06/2021 ha trasmesso la Deliberazione n. 14/2020 unitamente alla seguente documentazione relativa alla variante al PRG proposta:

- Deliberazione della Commissione Straordinaria n.28/2021 avente ad oggetto *"Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.14 del 24/06/2020 – Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto terreni al F.39, p.lle 3533 e 3535 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio. Variante puntuale al PRG. Presa d'atto"*;
- Estratto pubblicazione avviso di deposito sul quotidiano "Il Mattino di Foggia"
- Relata di pubblicazione all'albo pretorio;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia n.197/2021 di esclusione dalla procedura di VAS;
- Copia parere ex art.89 del D.P.R. n. 380/2001 della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- Elaborati (Relazione urbanistica e tecnico-illustrativa, Norme tecniche di attuazione, Rapporto preliminare di verifica, TAV.1 e TAV. 2).

Contenuti della Variante

La proposta di variante al PRG riguarda un'area di 1100 mq, tipizzata dal PRG come *"P4 – Parcheggio pubblico e viabilità"* ed in parte come Zona omogenea *"CB7"*.

Nella Relazione si dichiara che le aree oggetto d'esame ""*nel PRG vigente ricadono per il maggior corpo in zona individuata come "P4" che rientra tra le "aree per attrezzature di uso pubblico di interesse generale" tipizzate erroneamente come "parcheggio P4 di proprietà pubblica" art.74 delle NTA del vigente PRG""*.

L'art.74 – "*Zone P. Parcheggi pubblici e privati* "delle NTA del PRG stabilisce quanto segue:

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

1) "Parcheggi pubblici.
Le aree predisposte per i parcheggi pubblici, che comprendono sia i parcheggi esistenti che quelli di previsione, sono state indicate con la sigla "P" (tav. in scala 1:2000 del P.R.G.) o semplicemente con uno spazio delimitato senza retino, nelle tavole in scala 1:5000. I parcheggi per ogni abitante insediato o da insediare dovranno avere una superficie minima di mq 2.5 ad abitante. Le aree per parcheggio dovranno essere alternate con alberature, delimitate da aiole e con segnaletica colorata indicante i posti macchina. Potranno comunque essere previsti anche parcheggi sotterranei (autosilos) in zone attualmente con destinazione a giardino o eventualmente anche nella F22 (futura villa comunale) o nella villa comunale di previsione in sostituzione della sede ferroviaria nel Centro Urbano (vedi comparto CB6) purché la quota a livello strada (destinata a verde) venga mantenuta e nei sottostanti livelli venga eseguito il parcheggi coperto a norma dei regolamenti in materia. Anche nel Centro Storico, in fase di Piano di Recupero, verranno eseguiti (previsti) parcheggi interrati nelle aree di ristrutturazione urbanistica. I nuovi parcheggi pubblici aggregati ai comparti CA sono i seguenti: P1, P2, P5, P9, P10, P11, P12, P16, P17 e P18 e sono da eseguire al fine di raggiungere le quantità ammesse per legge. I nuovi parcheggi pubblici aggregati ai comparti
CB sono i seguenti: P19, P20, P21, P23 e P24.

AREE DI PROPRIETA' PUBBLICA		AREE DI PROPRIETA' PRIVATA aggregate ai comparti CA	
sigla parcheggio	superficie mq	sigla parcheggio	superficie mq
P3	2.120	P1	3.640
P4	1.280	P2	2.340
P6	600	P5	880
P7	560	P9	1.680
P8	3.900	P10	1.467 (in parte)
P10	733 (in parte)	P11	1.200
P14	3.360	P12	3.200
P15	3.600	P16	7.200
P18	4.140 (in parte)	P17	6.000
parcheggi lungo strade e slarghi	5.000	P18	9.660 (in parte)
	25.293	**TOTALE**	**37.267**
		AREE DI PROPRIETA' PRIVATA aggregate ai comparti CB	
		P19	2.360
		P20	3.960
		P21	2.000
		P23	2.664
		P24	900
TOTALE	**25.293**	**TOTALE**	**11.884**
TOTALE mq 74.444			

2

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

Per un totale generale di superficie per parcheggi pari a mq 74.444, di cui mq 25.293 su aree pubbliche e mq 49.151 su aree private.

2) Parcheggi privati.

Oltre ai parcheggi pubblici nelle quantità di mq 2.5 ad abitante, occorre prevedere all'interno dei comparti ulteriori aree per parcheggio nella quantità di mq 1 ogni mc 10 di volume costruito.
Questi ultimi potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse, oppure promiscuamente ed anche su aree del lotto di pertinenza della costruzione.
Ovviamente sulle aree di parcheggio non sono ammesse costruzioni di alcun genere. Sono concesse coperture con strutture in ferro e canne sul tetto o pergolati".

Con istanze del 2005, 2009, 2019 e 2020, la proprietà ha richiesto all'Amministrazione Comunale di procedere alla ritipizzazione urbanistica delle aree stante la decadenza del vincolo quinquennale preordinato all'esproprio, non avendo avviato la procedura espropriativa per la realizzazione del parcheggio né reiterato il vincolo urbanistico preordinato all'esproprio.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81/2019 l'Amministrazione comunale ha demandato al Dirigente del 6° Settore la predisposizione della variante puntuale al PRG vigente.

Con la variante in esame la Commissione Straordinaria ha proposto di ritipizzare la superficie di 920 mq come *"Zona Omogenea B34"* e la restante parte, di 190 mq, a "*viabilità pubblica"*.

L'indice di fabbricabilità fondiario attribuito è di 1,5 mc/mq che sviluppa una volumetria di 1.380 mc, con un maggior carico insediativo, derivante dalla realizzazione degli alloggi, pari a 14 abitanti con obbligo ai sensi dell'art.3 del D.M. 1444/68 di destinare a servizi una superficie minima di 252 mq.
La variante propone la cessione di 190 mq destinati a "viabilità pubblica".

La verifica contenuta nell'art. 98 delle NTA del PRG effettuata sulle superfici ex art.3 del D.M. 1444/68 nel centro urbano di Manfredonia riporta quanto segue:

- una necessità di superfici pari a 628.615 mq su una popolazione di 34.923 abitanti
- una dotazione di servizi esistenti paro a 384.086 mq
- una superficie di progetto pari a 637.922 mq

Nella Relazione si conclude che dalla tabella contenuta nell'art. 98 delle NTA *"emerge che la variante proposta non incide sul rispetto della dotazione minima di standard previsti dal D.M. 1444/68, in quanto, come sopra dimostrato il PRG prevede aree a standard in esubero che garantiscono il rispetto del D.M. 1444/68 anche a seguito del lieve aumento di carico urbanistico"*.

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

La Deliberazione n. 14/2020, come si desume dalla Deliberazione della C.S. n. 28/2021, risulta depositata ai fini della pubblicazione e non osservata nei termini prescritti.

La Commissione Straordinaria con deliberazione n. 28/2021 ha adottato la variante con l'introduzione di alcune modifiche alle NTA in accoglimento delle prescrizioni contenute nella Determinazione n. 197/2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia.

Istruttoria urbanistica

Nell'attribuzione dell'indice di edificabilità fondiaria non si è tenuto conto della perequazione urbanistica che prevede il giusto ristoro in termini di suscettività edificatoria a fronte della cessione gratuita dei suoli destinati a viabilità.
Nel calcolo degli standard, a fronte del nuovo carico insediativo di 14 abitanti, è stata prevista una cessione di mq 190 inferiore al minimo previsto di 252 mq e peraltro non classificabile ai sensi dell'art. 3 del DM n. 1444/1968.

Dato atto che:
- con nota prot. n. 1529 del 28/01/2021 il Servizio Autorità Idraulica della Sezione Lavori Pubblici regionale ha espresso il parere ex art.89 del D.P.R. n. 380/2001 con alcune prescrizioni;
- con Determinazione n.197 del 11/05/2021 il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale ha escluso la variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 condizionando al rispetto di alcune prescrizioni;
- con nota prot. n. 5928 del 2/07/2021 il Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha trasmesso il parere tecnico circa la compatibilità paesaggistica della variante con le conclusioni di seguito riportate:

"Per quanto innanzi, considerato che il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune di MANFREDONIA non risulta adeguato ai sensi dell'art. 97 delle NTA al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), verificato che la proposta di variante urbanistica adottata con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14/2020, per quanto suddetto, risulta in contrasto con gli indirizzi di cui all'art. 43 e con le prescrizioni per il BP "Territori Costieri" di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR , ***si ritiene, in merito agli aspetti paesaggistici, di esprimere parere di NON COMPATIBILITÀ paesaggistica ex art. 96 delle NTA del PPTR".***

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

Si ritiene di non condividere la proposta di variante adottata dal Comune di Manfredonia relativa all'area identificata catastalmente al foglio 39 particelle 3533 e 3535, stante la mancata previsione della cessione delle aree destinate a servizi ai sensi dell'art. 3 del DM n. 1444/68, in relazione al nuovo carico insediativo e il contrasto con le NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Si propone alla Giunta Regionale di non approvare la variante proposta dal Comune di Manfredonia e adottata con Deliberazioni della Commissione Straordinaria n.14/2020 e n.28/2021 in quanto in contrasto con il DM n. 1444/68 e le NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, ai sensi dell'art.16 comma 10 della L.R. n.56/80.

Il Funzionario P.O.
(arch. Maria Macina)

Firmato digitalmente da:MACINA MARIA
Data:23/07/2021 13:51:47

Il Dirigente del Servizio
Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo Lasorella)

Lasorella
Vincenzo
26.07.2021
07:47:57
GMT+00:00

Allegato B

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

COMUNE DI MANFREDONIA
Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto terreni al foglio 39, particelle 3533 e 3535 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio

PARERE TECNICO

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Premesso che con nota prot. n. 079/7553 del 22.06.2021, acquisita al prot. con n. 145/5575 del 22.04.2021, la Sezione Urbanistica della Regione Puglia, in relazione alla Variante puntuale al PRG del Comune di Manfredonia "*Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto terreni al foglio 39, particelle 3533 e 3535 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio*" adottata con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14/2020, al fine del Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR ha trasmesso i seguenti elaborati tecnici così come rimessi dal Comune:

NOME File	IMPRONTA MD5
ALL_1_DELCC1424062020.pdf	8a63a5319536e6ebc7f1c269889765dc
ALL_2_pubblicazione Mattino di Foggia_4_9_20.pdf	d398167494a25dc7873750e64696a988
ALL_3_relata affissione_4_9_2020.pdf	af398f539741cfa8f30c74e2199928c9
ALL_4_Det_197_2021_VAS_1698_VER_MANFREDONIA_signed_signed_signed.pdf	dd39d6607ce03c3701768339eb9df0aa
ALL_5_parere art 89.pdf	b4306d36f533d23230cc1df0629d34ff
ALL_6_DELCC2801062021.pdf	fdd3a2e1bcff3cbed916ffef8e07390f
a_Relazione-signed-signed.pdf	2e9eebb51e07049e7a2d2dcd50b721c8
b_NTA_integr-signed-signed.pdf	575bc507136351d2f7f3659afb5c19e5
c_ Rapporto_Ambientale-signed-signed.pdf	013fb7ba77248a2be540b35357839726
d_Tav_1-signed-signed.pdf	e7a8cacb024f1fffa349c3811c319389
e_Tav_2-signed-signed.pdf	497198d8550b965b45150c3f1b1fb61a

Dato atto che con determina dirigenziale n. 197 del 11.05.2021 la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in quale di Autorità Competente, ha escluso la variante puntuale per la "*Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto al foglio 39 ex p.lla 28 oggi p.lle 3533 e la ex p.lla 432 oggi p.lla 3534 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all'esproprio*" proposto dal Comune di Manfredonia dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE PROPOSTA)

Evidenziato che il Comune di Manfredonia è dotato di PRG (Piano Regolatore Generale) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 22.01.1998, (pubblicata sul BURP n.21 del 27.02.1998).

Dalla documentazione trasmessa si rileva che l'area interessata dalla variante, di cui alla Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14 del 24.06.2020, è censita al catasto del Comune di Manfredonia al Foglio di mappa n. 39 nelle particelle catastali n. 3533 e 3535.

Nel merito si tratta di un'area tipizzata nel vigente PRG del Comune di Manfredonia in parte come "*aree per le attrezzature di uso pubblico di interesse generale*" ovvero "*parcheggio P4 di proprietà pubblica*" disciplinate dall'art. 74 delle NTA del vigente PRG e in parte come "*viabilità pubblica*". In seguito alle motivazioni espresse nella Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14 del 24.06.2020, per dette aree è stata attribuita, in coerenza con l'adiacente zona, la destinazione "*Zona Omogenea di Completamento - B34*" e "*Viabilità*".
In particolare, le attuali p.lle nn. 3533 e 3535 della estensione complessiva di circa 1100 mq sono frazionate come segue:

- f 39, p.lla 3533/a e 3535/a pari a mq 920 da destinare a zona omogenea "B34";
- f 39, p.lla 3533/b e 3535/b pari a mq 190 da destinare a viabilità pubblica.

Ai sensi dell'art. 30 delle NTA del PRG "*Zone di completamento B34*" sono "*zone di completamento … relative a quegli spazi liberi rimasti nella città giardino di Siponto o nell'area compresa tra la strada statale di accesso a Manfredonia e il lungomare di Siponto, individuate nel P.di F. Per queste zone valgono le stesse norme previste dal vecchio P.di F. con case monofamiliari, bifamiliari con al massimo due piani (piano terra e primo piano).*"

(TUTELE PAESAGGISTICHE DI CUI AL PPTR)
Premesso che con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e che il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Manfredonia non risulta adeguato ai sensi dell'art 97 delle NTA al PPTR, dalla consultazione degli elaborati con riferimento alle tutele paesaggistiche si rileva che:

<u>Struttura Idro - geomorfologica:</u>

- *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di proposta di variante è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura nel dettaglio dal BP "***Territori Costieri"*** soggetto agli indirizzi di cui all'art. 43, alle direttive di cui all'art. 44, nonché alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Struttura ecosistemica e ambientale

- *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura antropica e storico-culturale

- *Beni paesaggistici:* l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura. Tuttavia detta area si attesta sul "*Lungomare del Sole*" strada riconosciuta dal PPTR quale UCP – "***Strada panoramica*"** soggetto agli indirizzi di cui all'art. 86 alle direttive di cui all'art. 87 e alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della variante in oggetto, dalla consultazione degli elaborati del PPTR si rileva che l'area interessata dalla proposta di variante, ricade nell'Ambito paesaggistico "***Gargano***" e nella Figura Territoriale "***L'altopiano di Manfredonia"***(cfr. Scheda di Ambito n. 5.1).

Ciò premesso si rappresenta che **l'area interessata dalla proposta di variante** è parte integrante del sistema di aree che ad oggi non sono state edificate e che si attestano a sud del nucleo abitato di Manfredonia tra la linea ferroviaria e il "*Lungomare del Sole*".

Entrando nel merito del sistema delle suddette aree, dalla consultazione degli elaborati del PPTR, si rileva che le stesse, oltre a ricadere nel **BP** "**Territori Costieri**" per il quale ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett.a1) delle NTA è prescritto che **non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano la "*realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali*", esse ricadono:

- nella morfotipologia urbana "**Tessuto urbane a maglie larghe"** come perimetrata dalla "***Carta delle Morfotipologie Urbane***" (elaborato 3.2.8 del PPTR); questa tipologia insediativa localizzata ai bordi del tessuto urbano consolidato è l'esito di progressive aggiunte e si riconosce una minore densità edilizia ed una maggiore dilatazione dello spazio aperto che risulta spesso abbandonato ed è composta da edifici di differente tipologia e altezza e da un'alta percentuale di spazi aperti poco definiti da un punto di vista funzionale.

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

- nel sistema insediativo costiero denominato "***Waterfront urbano recente da riqualificare***" come perimetrato nel ***Progetto Territoriale del PPTR "Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri***" (elaborato 4.2.4 del PPTR). Si tratta, così come definiti nell'elaborato 4.2 del PPTR di "*spazi a tutti gli effetti periferici, caratterizzati da una scarsa qualità architettonica e da uno sciatto rapporto con il paesaggio marino e rurale circostante. Caratterizzati da una cospicua presenza di spazi aperti incolti, essi includono spesso anche ampi lembi di paesaggio storico rurale costiero. Si prevedono progetti di riqualificazione e valorizzazione degli spazi abbandonati, incolti e/o degradati e la loro organizzazione in sistemi continui di spazi verdi, spazi aperti e attrezzature pubbliche per il tempo libero e lo sport, collegati al centro delle città attraverso piste ciclo-pedonali ed efficienti sistemi di trasporto pubblico su gomma e su ferro. I progetti dovranno prevedere l'uso di materiali costruttivi locali ecocompatibili e di specie autoctone mediterranee.*" (cfr pag.42).

Nel merito delle compatibilità paesaggistica della proposta di Variante al PPTR il proponente nella "*Tav. R – Relazione*" rappresenta genericamente che:

"Con riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con Delibera di G.R. n.176 del 16/02/2015 l'area oggetto dell'intervento è interessata interamente da beni paesaggistici "Territori Costieri" definiti all'art. 41 delle NTA del PPTR. La ritipizzazione consentirebbe di recuperare un'area degradata ormai in stato di abbandono da decenni e riqualificarla attraverso la edificazione in coerenza con l'adiacente zona "B34".

Tutto ciò premesso, considerato che il PRG del Comune di Manfredonia non è adeguato al PPTR ai sensi dell'art. 97 delle NTA, considerato inoltre che per il **BP** "**Territori Costieri**":

- gli **indirizzi** di cui all'art 43 comma 1 lett.c) dispongono che gli interventi che interessano le componenti idrologiche devono tendere a: *"(...) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera";*
- le **prescrizioni** di cui all'art 45 comma 2 lett.a1) delle NTA dispongono che **non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano la "*realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali*",

considerato inoltre che la variante prevede una ritipizzazione dell'area in "*Zona di Completamento B34*" finalizzata alla realizzazione di edifici residenziali, si rileva che la stessa, oltre ad essere in contrasto con i richiamati artt. 43 e 45 delle NTA del PPTR, **non** è **coerente e compatibile con**:

- gli **obiettivi generali** e s**pecifici** di qualità del paesaggio finalizzati a:
  - Migliorare la qualità ambientale del territorio;
  - Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri;

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

- riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi;

- con i **Progetti territoriali per il paesaggio regionale** di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR, ed in particolare con il **Progetto territoriale per "La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri"** (elaborato 4.2.4), poiché la proposta di variante non assicura l'arresto dei processi di degrado dovuti alla pressione insediativa. In particolare, non prevede, come rappresentato dal suddetto Progetto Territoriale, la tutela e valorizzazione degli ampi lembi di paesaggio naturale e rurale, ancora presenti, sia ridosso a delle marine che tra gli spazi liberi, non edificati, in affaccio sulla costa.

(CONCLUSIONI)

Per quanto innanzi, considerato che il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente del Comune di MANFREDONIA non risulta adeguato ai sensi dell'art. 97 delle NTA al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), verificato che la proposta di variante urbanistica adottata con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 14/2020, per quanto suddetto, risulta in contrasto con gli indirizzi di cui all'art. 43 e con le prescrizioni per il BP "Territori Costieri" di cui all'art. 45 delle NTA del PPTR , **si ritiene, in merito agli aspetti paesaggistici, di esprimere parere di NON COMPATIBILITÀ paesaggistica ex art. 96 delle NTA del PPTR.**

Il Funzionario PO
Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri
arch. Luigi Guastamacchia

Firmato digitalmente da:
LUIGI GUASTAMACCHIA
Regione Puglia
Firmato il: 30-06-2021 18:53:45
Seriale certificato: 903259
Valido dal 08-02-2021 al 08-02-2024

Il Dirigente
della Sezione
ing. Barbara Loconsole

LOCONSOLE
BARBARA
01.07.2021
08:51:52
UTC

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - 080 5407761
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1564

Protocollo d'intesa tra il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per le attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal P.S.R. Puglia". Approvazione atto di Proroga (biennio 2021-2023).

L'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Supporto Rendicontazione e della gestione dei flussi finanziari e contabili" e dalla P.O. "Coordinamento Amministrativo e Semplificazione Procedimentale**",** confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1290 del 21/07/2009 è stato approvato lo schema di "Protocollo d'intesa" tra la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per il potenziamento delle attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo 2007-2013 e in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi;
- il predetto Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto da entrambe le parti in data 4 agosto 2009, con durata di 24 mesi dalla data di consegna dei beni e/o fornitura dei servizi, previsti dall'intesa istituzionale, prevedendo che ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto del medesimo Protocollo, l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura si impegna ad assicurare al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza la fornitura di autovetture;
- nella suddetta DGR n.1290/2009 è stato previsto, all'art.4 dello Schema di Protocollo ad essa allegato, che il Protocollo d'intesa "*potrà essere integrato o modificato in ogni momento di comune accordo tra le parti firmatarie, anche al fine di tener conto di eventuali nuovi aspetti emergenti dalla collaborazione in essere e dall'esigenza di meglio definire o precisare gli strumenti e le modalità della collaborazione medesima";*
- il Protocollo d'intesa in parola è stato rinnovato, con successivi atti di proroga sottoscritti da entrambe le parti, in data 2 febbraio 2012, 18 giugno 2013, 18 febbraio 2015, 6 settembre 2017 e 9 ottobre 2019;

VISTO :
- il Verbale relativo alla riunione della Cabina di regia (istituita ai sensi dell'art.3 della convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2009 e successivamente prorogata con distinti atti) tenutasi il giorno 28 del mese di luglio 2021 presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, da cui si evince la volontà del Dipartimento medesimo a proseguire le attività di collaborazione con la Guardia di Finanza anche per il biennio successivo, alla luce degli stanziamenti già programmati sul Bilancio Regionale per le annualità 2021-2023, e l'opportunità di orientare le verifiche effettuate da parte della Guardia di Finanza sugli interventi di seguito riportati:

- Finanziamenti PSR 2014-2020 (Misure: 4.1a, 4.1b, 6.4, 4.2);
- Finanziamenti di transizione (ex misure 121, 120, 123);
- Finanziamenti Programma FEAMP;

DATO ATTO che al fine di dare corso alle attività oggetto del rinnovato Protocollo d'intesa, la Regione Puglia si impegna ad assicurare al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza la disponibilità di beni e/o servizi, nel dettaglio individuati dalla Cabina di Regia, con risorse finanziarie pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila)/biennio, finalizzate alla prosecuzione delle attività per tutto il periodo concordato;

RITENUTO di approvare l' "Atto di proroga del Protocollo d'intesa tra il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia e il Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza" per il biennio 2021-2023, allegato alla presente Deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento trova copertura finanziaria sui Capitoli di seguito riportati, entro i limiti stabiliti con legge di bilancio (LR 35-36/2020, DGR 71/2021)- per l'esercizio finanziario 2021-2023, pari ad euro 250.000,00/biennio:

Tipo Bilancio: Autonomo;
CRA: 64.01;

Esercizio Finanziario: 2021

- € 20.000,00 – Cap.111022 "Rimborso spese in favore del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per attività di controllo sulla spesa pubblica in tema di contrasto delle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi", Missione: 16 - Programma: 1 Titolo : 01-Macroaggregato :3-Codifica Piano dei Conti finanziari U. 1.03.02.99, giusta D.D. di impegno N.001/77/2021;

Esercizio Finanziario: 2022

- € 75.000,00 – Cap.111022 "Rimborso spese in favore del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per attività di controllo sulla spesa pubblica in tema di contrasto delle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi"- Missione: 16 - Programma: 1 Titolo : 01-Macroaggregato :3-Codifica Piano dei Conti finanziari U. 1.03.02.99;
- € 100.000,00 – Cap. 111027 denominato "Protocollo D'intesa tra Regione e Comando Regionale Puglia della Guardia Di Finanza Per Attività di Controllo Sulla Spesa Pubblica in tema di contrasto delle frodi sulle produzioni Agroalimentari Pugliesi. (Art. 8 L.R. 10/2009) - Acquisto Autovetture"-Missione 16 Programma 01 Titolo 02 –Macroaggregato:2 - Piano dei Conti Finanziario: 2.02.01.01;

Esercizio Finanziario: 2023

- € 25.000,00 - Cap.111022 "Rimborso spese in favore del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per attività di controllo sulla spesa pubblica in tema di contrasto delle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi" - Missione: 16 - Programma: 1 Titolo : 01-Macroaggregato :3-Codifica Piano dei Conti finanziari U. 1.03.02.99;
- € 30.000,00 – Cap. 111027 denominato "Protocollo D'intesa tra Regione e Comando Regionale Puglia della Guardia Di Finanza Per Attività di Controllo Sulla Spesa Pubblica in tema di contrasto delle frodi sulle produzioni Agroalimentari Pugliesi. (Art. 8 L.R. 10/2009) - Acquisto Autovetture"- Missione 16 Programma 01 Titolo 02 –Macroaggregato:2 - Piano dei Conti Finanziario: 2.02.01.01;

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale relatore, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. e) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di procedere ad approvare l'"Atto di Proroga del Protocollo d'intesa tra il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia e il Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza" per il biennio 2021-2023, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
3. di delegare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ai provvedimenti successivi;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. "Supporto Rendicontazione e della gestione
dei flussi finanziari e contabili"
Dott.ssa Grazia Santospirito

P.O. "Coordinamento Amministrativo e
Semplificazione Procedimentale"
Ing. Benedetto Palella

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di procedere ad approvare l'"Atto di Proroga del Protocollo d'intesa tra il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia e il Comando Regionale Puglia Guardia di Finanza" per il biennio 2021-2023, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di delegare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ai provvedimenti successivi;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali della Regione Puglia;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

Il presente allegato è composto da n. 7 pagine

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

NARDONE GIANLUCA 24.09.2021 17:17:37 UTC

Regione Puglia

Guardia di Finanza

ATTO DI PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE DELLA REGIONE PUGLIA E IL COMANDO REGIONALE PUGLIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il presente atto viene sottoscritto tra:

- la **Regione Puglia**, C.F. 80017210727, rappresentata dal Prof. Gianluca Nardone, in qualità di Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;

e

- **il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza di Bari,** C.F. 80018990723, rappresentato dal Comandante Regionale, Generale di Divisione Francesco Mattana,

di seguito "Parti",

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-*bis*, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*" che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il *"Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*", che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione "*agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta*";

CONSIDERATO che è volontà comune di proseguire l'attività di collaborazione, inizialmente avviata in data 04 agosto 2009 e, da ultimo, prorogata con convenzione sottoscritta il 09 ottobre 2019;

PREMESSO CHE la Giunta Regionale con delibera n. 1290 del 21/07/2009 ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza in ordine al potenziamento delle attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal P.S.R. 2007-2013 e in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi;

CONSIDERATO CHE con D.G.R. n. 2249 del 28/10/2014, pubblicata nel B.U.R.P. n. 159 del 18/11/2014, è stato approvato il nuovo programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 2014/2020 e approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 8412 del 24 novembre 2015 e ratificato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 2424 del n. 30 dicembre 2015;

TENUTO CONTO CHE in relazione a quanto innanzi esposto si è inteso concordare la prosecuzione delle attività collaborative sia per il P.S.R. 2007/2013 che per il P.S.R. 2014/2020, in relazione alle disponibilità dell'Ente secondo linee operative già individuate nel corso dei precedenti accordi protocollari;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'articolo 2-*ter* ("*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri*");

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e*

del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*", con particolare riferimento all'articolo 47 ("*Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia*");

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'art. 57 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"* e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale "*La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente*";

CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

Articolo 1
(Oggetto della collaborazione)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, da considerarsi a tutti gli effetti come prosecuzione ed integrazione del Protocollo d'intesa (sottoscritto in data 04 agosto 2009 e successivamente prorogato in data 02 febbraio 2012, 18 giugno 2013, 18 febbraio 2015, 06 settembre 2017 e 09 ottobre 2019), le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare le azioni di contrasto nello specifico settore, secondo le modalità già stabilite nel richiamato protocollo iniziale, estendendo gli interventi ispettivi anche al settore della politica comune per la pesca, in particolare ai percettori di erogazioni afferenti i fondi FEAMP.
2. Per il Comando, la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2
(Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:
   a. per la Regione:
      (1) sul piano programmatico, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
      (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure la P.O." Coordinamento Amministrativo e Semplificazione Procedimentale" ;
   b. per il Comando, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi:

(1) sul piano programmatico, il Capo di Stato Maggiore e il Capo Ufficio Operazioni del Comando Regionale Puglia;

(2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure amministrative, rispettivamente i dipendenti Comandi Provinciali e il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia.

Articolo 3
(Modalità esecutive e trattamento dei dati personali)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, la Regione Puglia:
   a. mette a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, nei termini già perfezionati nell'atto del 04 agosto 2009, ivi incluse quelle relative ai beneficiari/destinatari delle misure di sostegno/incentivo/finanziamento già perfezionate;
   b. può, in modo motivato, segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
   c. fornisce *input* informativi qualificati di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria.

2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
   a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'Istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio della Regione Puglia in materia di Spesa Pubblica;
   b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà alla Regione Puglia, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo Ente e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. La Regione Puglia, a sua volta, comunicherà al Reparto del Corpo competente eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

3. Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.

   A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

   La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti saranno effettuate di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

a. (Regione Puglia- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale): ufficio.amministrazione.sviluppo.rurale@pec.rupar.puglia.it;

b. (Comando Regionale): ba0210000p@pec.gdf.it

Articolo 4
(Cabina di Regia ed ulteriori aspetti della cooperazione)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere delle cabine di regia per monitorare l'andamento dei fenomeni cui è rivolta l'attenzione istituzionale.
2. Si riconfermano le modalità di convocazione dei predetti incontri nonché ogni altro aspetto tecnico ed organizzativo secondo le indicazioni previste dai precedenti accordi sopra richiamati.
3. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5
(Risorse economiche)

1. Al fine di dare corso alle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, la Regione Puglia si impegna ad assicurare al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza la disponibilità di beni e/o servizi nel dettaglio individuati dalla Cabina di Regia con risorse finanziarie, pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), entro i limiti stabiliti con legge di bilancio per l'esercizio 2021-2023 sui Capitoli di seguito riportati:

   - 111022 "Rimborso spese in favore del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per attività di controllo sulla spesa pubblica in tema di contrasto delle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi";

   - 111027 "Protocollo d'intesa tra Regione e Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per attività di controllo sulla spesa pubblica in tema di contrasto delle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi";

   finalizzate alla prosecuzione delle attività per tutto il periodo concordato nel successivo articolo 6.
2. In particolare, la Regione, in qualità di stazione appaltante, si impegna ad assicurare la fornitura di autovetture attualmente in dotazione, anche con la possibilità di acquisto delle stesse e di ulteriori nuove autovetture con trasferimento della proprietà direttamente al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza di Bari.
3. La definizione del programma di quantificazione dei beni e servizi da destinare alla Guardia di Finanza, che si avvarrà del supporto tecnico del dipendente Reparto amministrativo, sarà condivisa nell'ambito della cabina di regia di cui al precedente articolo 4.

Articolo 6
(Modalità di trasferimento e rendicontazione)

1. Nell'ipotesi in cui si dovesse procedere al trasferimento di risorse finanziarie a titolo di ristoro degli oneri sostenuti, il Comando Regionale Puglia provvederà ad inviare alla Regione Puglia una documentata istanza di rimborso; quest'ultima si impegna, all'atto del ricevimento della stessa, accertatane la pertinenza e la congruità e, comunque, nel limite della somma di cui al precedente articolo 5, a versare l'importo richiesto all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo 2395, contemplato nel "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023" o capitolo da comunicare in seguito a variazioni successive, fornendo opportuna dichiarazione di avvenuto versamento, in conformità alle specifiche modalità di trasferimento delle risorse che verranno dettagliate nell'istanza di ristoro degli oneri sostenuti.

Articolo 7
(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo:
   a. tenuto conto dell'esigenza delle parti di dare continuità alle attività oggetto dello stesso, è prorogato, in prosecuzione della data di scadenza del precedente accordo, sino al mese di agosto 2023, e potrà essere rinnovato, per espressa volontà delle Parti da formalizzare nei modi previsti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
   b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
   - Regione Puglia- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale: ufficio.amministrazione.sviluppo.rurale@pec.rupar.puglia.it;
   - Comando: ba0210000p@pec.gdf.it;

Articolo 8
(Rinvio ed obblighi di registrazione)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia all'articolato del protocollo sottoscritto in data 04 agosto 2009 e dei successivi atti di proroga citati all'art. 1 – punto 1.
2. Gli obblighi di registrazione e gli adempimenti amministrativi scaturenti dalla stipula del presente atto di proroga saranno a carico del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia.

Bari, _____

per
LA REGIONE PUGLIA
F.to digitalmente
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone)

per
LA GUARDIA DI FINANZA
F.to digitalmente
Il Comandante Regionale Puglia
(Gen. D. Francesco Mattana)

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
A01	DEL	2021	14	27.09.2021

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE E IL COMANDO REGIONALE PUGLIA DELLA GUARDIA DI FINANZA PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA SPESA PUBBLICA IN MATERIA DI INCENTIVI PREVISTI DAL P.S.R. PUGLIA". APPROVAZIONE ATTO DI PROROGA (BIENNIO 2021-2023).

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

Firmato digitalmente da
REGINA STOLFA
C = IT
Data e ora della firma: 30/09/2021 10:28:35

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1567

Accordi Regionali di cui alle D.G.R. n. 273/2021, n.601/2021 e n. 1255/2021 per la prenotazione CUP della Vaccinazione Anti Covid-19 per Popolazione Residente tramite le Farmacie Convenzionate –Determinazioni.

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa così come confermata dal Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie, dal Dirigente ad Interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale riferisce quanto segue.

Premesso che:

Il contesto emergenziale dovuto alla pandemia da COVID-19 ha confermato la necessità di rafforzare le misure volte a migliorare la capacità del sistema sanitario di rispondere ad una eventuale situazione di crisi, nonché a proseguire l'impegno nei programmi di prevenzione delle malattie infettive, avviandone di nuovi se opportuno, garantendone applicabilità e sostenibilità.

Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Cabina di Regia regionale di cui alla D.G.R. 2132/2020, è stato ritenuto come auspicabile il coinvolgimento della rete delle farmacie pubbliche e private per la fase di informazione sulla vaccinazione, registrazione della prenotazione e stampa del pro-memoria, in modo da accelerare i tempi in fase di check-in ai punti vaccinali.

Con D.G.R. n. 273/2021, n. 601/2021 e n. 1255/2021 sono stati approvati gli Accordi regionali con le Farmacie convenzionate pubbliche e private per consentire l'espletamento, da parte delle stesse, delle prenotazioni CUP della Vaccinazione Anti Covid-19 per Popolazione Residente, nelle diverse fasce di età candidabili.

Tale coinvolgimento ha consentito di offrire alle categorie di soggetti coinvolti nel piano straordinario di vaccinazione, una rete distribuita geograficamente e per orari di apertura, con positivi risultati, in termini di semplificazione e velocizzazione delle attività di registrazione delle prenotazioni CUP inerenti la vaccinazione anti-COVID19 agli assistiti pugliesi, a conferma del ruolo centrale delle farmacie di comunità quali presidi sanitari di prossimità.

Considerato che:

L'art. 8 degli Accordi regionali di cui alle richiamate D.G.R. stabilisce le specifiche per la remunerazione del servizio di prenotazione CUP prestato dalle farmacie e prevede che il pagamento delle spettanze dovute avvenga in un'unica soluzione da parte delle ASL territorialmente competenti al termine della campagna di immunizzazione anti covid-19.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 *"…In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021..."*

Concomitantemente, il perdurare dello stato emergenziale dovuto alla pandemia da Covid 19 ed all'indice dei contagi, ha determinato anche il prolungarsi della campagna di vaccinazione anti covid-19 nella popolazione candidabile, con la conseguente posticipazione delle attività di remunerazione da parte delle ASL, nei confronti delle farmacie di comunità, per il servizio prestato in ragione dei richiamati Accordi regionali di cui alle D.G.R. n. 273/2021, n. 601/2021 e n. 1255/2021.

Ritenuto pertanto necessario:

Proporre all'approvazione della Giunta Regionale una ricalendarizzazione delle attività di pagamento, da parte delle ASL, nei confronti delle farmacie di comunità, per il servizio prestato di cui agli Accordi regionali riferibili alle D.G.R. n. 273/2021, n. 601/2021 e n. 1255/2021, prevedendo che:

- **nel mese di Ottobre 2021**, si proceda alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle farmacie convenzionate relative al periodo Febbraio-Giugno 2021;
- **nel mese di Novembre 2021**, si proceda alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle farmacie convenzionate relative al periodo Luglio-Ottobre 2021;
- **a partire dal mese di Dicembre 2021 e fino al termine della campagna vaccinale anti-covid19**, si proceda mensilmente alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle farmacie convenzionate relative al mese precedente (ad. Es. nel mese di Dicembre 2021 saranno remunerate le prenotazioni di Novembre 2021, e così per le successive mensilità).

Resta fermo che, la remunerazione per il servizio di prenotazione CUP prestato da parte delle farmacie convenzionate dovrà avvenire conformemente alle previsioni dei richiamati Accordi regionali e secondo le specifiche dagli stessi definiti.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle part7icolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. di **approvare,** a parziale rettifica di quanto precedentemente disposto con D.G.R. n. 273/2021, n. 601/2021 e n. 1255/2021, la calendarizzazione delle attività di pagamento, da parte delle ASL, nei confronti delle farmacie di comunità, per il servizio di prenotazione CUP prestato di cui ai relativi Accordi regionali, prevedendo che:

   - **nel mese di Ottobre 2021**, si proceda alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle farmacie convenzionate relative al periodo Febbraio-Giugno 2021;
   - **nel mese di Novembre 2021**, si proceda alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle farmacie convenzionate relative al periodo Luglio-Ottobre 2021;
   - **a partire dal mese di Dicembre 2021 e fino al termine della campagna vaccinale anti-covid19**, si proceda mensilmente alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle farmacie convenzionate relative al mese precedente (ad. Es. nel mese di Dicembre 2021 saranno remunerate le prenotazioni di Novembre 2021, e così per le successive mensilità).

2. Di **dare atto** che, restano invariate tutte le ulteriori disposizioni emesse con le D.G.R. n. 273/2021, n. 601/2021 e n. 1255/2021 in merito agli Accordi regionali in parola, in conformità delle quali e secondo le cui specifiche dovrà essere effettuata dalle ASL la remunerazione per il servizio di prenotazione CUP prestato da parte delle farmacie convenzionate.

3. Di **dare atto** che il presente provvedimento non determina ulteriori oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale.
4. Di **dare mandato** alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali.
5. Di **disporre** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA"

Paolo Stella

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE

Concetta Ladalardo

IL DIR. AD INTERIM DELLA SEZIONE "RISORSE STRUM.I E TECNOLOGICHE SANITARIE"

Benedetto G. Pacifico

Il Direttore, ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO "PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE
Vito Montanaro

L'ASSESSORE
Pietro Luigi Lopalco

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di **approvare,** a parziale rettifica di quanto precedentemente disposto con D.G.R. n. 273/2021, n. 601/2021 e n. 1255/2021, la calendarizzazione delle attività di pagamento, da parte delle ASL, nei confronti delle farmacie di comunità, per il servizio di prenotazione CUP prestato di cui ai relativi Accordi regionali, prevedendo che:

   - **nel mese di Ottobre 2021**, si proceda alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle farmacie convenzionate relative al periodo Febbraio-Giugno 2021;

- **nel mese di Novembre 2021**, si proceda alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle farmacie convenzionate relative al periodo Luglio-Ottobre 2021;
- **a partire dal mese di Dicembre 2021 e fino al termine della campagna vaccinale anti-covid19**, si proceda mensilmente alla remunerazione delle prenotazioni CUP effettuate dalle farmacie convenzionate relative al mese precedente (ad. Es. nel mese di Dicembre 2021 saranno remunerate le prenotazioni di Novembre 2021, e così per le successive mensilità).

2. Di **dare atto** che, restano invariate tutte le ulteriori disposizioni emesse con le D.G.R. n. 273/2021, n. 601/2021 e n. 1255/2021 in merito agli Accordi regionali in parola, in conformità delle quali e secondo le cui specifiche dovrà essere effettuata dalle ASL la remunerazione per il servizio di prenotazione CUP prestato da parte delle farmacie convenzionate.
3. Di **dare atto** che il presente provvedimento non determina ulteriori oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale.
4. Di **dare mandato** alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di notificare il presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, ai rappresentanti delle associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private convenzionate - Federfarma provinciali, Assofarm, Farmacie Rurali.
5. Di **disporre** la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario Generale della Giunta	**Il Presidente della Giunta**
ANNA LOBOSCO	MICHELE EMILIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2021, n. 1569

D.Lgs. 17.08.1999, n.368, art.35 - Assegnazione n.30 contratti di formazione specialistica a finanziamento regionale per le Scuole di Specializzazione delle Università degli Studi di Bari e di Foggia – a.a. 2020-2021.

L'Assessore alla Sanità e Benessere animale, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'Offerta, riferisce quanto segue.

L'art. 35, comma 2 del D.Lgs. n. 368/1999 prevede che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, determini il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province autonome con riferimento alle attività del Servizio Sanitario Nazionale.

Il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013 recante *"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"*, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, in materia di formazione specialistica dei medici, ha previsto al comma 1, lett. b) dell'art.21 che all'esito delle prove di ammissione alle Scuole di specializzazione mediche *"è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria*".

L'art. 5, comma 4, del D.M. n. 105 del 30 giugno 2014, recante il *"Regolamento concernente le modalità di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999",* prevede che *"le Università sedi di Scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati (…). I contratti sono attivati purché i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico"*.

Con nota prot. AOO_DGSINFS n. 21783 del 22 luglio 2021 il MIUR ha previsto la possibilità per le Regioni di comunicare al competente Ministero eventuali contratti di formazione specialistica a finanziamento regionale aggiuntivi rispetto a quelli statali in tempo utile per l'emanazione del bando di ammissione alle Scuole per l'a.a. 2020-2021, nel presupposto che tali contratti abbiano copertura finanziaria autorizzata e certa per tutta la durata del corso di specializzazione.

Il Dipartimento regionale della Promozione della Salute e del Benessere animale, sentite le Università degli Studi di Bari e di Foggia, ha individuato le discipline per le quali finanziare i contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica ed il relativo numero sulla base dei seguenti parametri:

1. Differenziale tra assegnazione di contratti di formazione medica specialistica MIUR e fabbisogno regionale di specialisti medici, anche alla luce di criticità ed urgenze emerse di anno in anno;
2. Rispetto del numero massimo di studenti iscrivibili per ciascuna Scuola di specializzazione, come previsti dal Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca;
3. Differenziale tra posti iscrivibili e contratti assegnati dal MIUR.

Il Dipartimento regionale della Promozione della Salute, pertanto, con nota prot. AOO_005 n. 5282 del 23 luglio 2021 ha comunicato al MIUR il numero dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica a finanziamento regionale, specificando le Scuole di specializzazione destinatarie.

In considerazione di tutto quanto su precisato, per l'anno accademico 2020-2021 si propone di assegnare alle Università degli Studi di Bari e di Foggia, sulla base del fabbisogno regionale di formazione specialistica dei medici e nel rispetto del numero di studenti iscrivibili alle Scuole di Specializzazione, n. 30 (trenta) contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato, secondo le tipologie di Scuole di

specializzazione e le quantità comunicate al MIUR ed elencate nell'Allegato A, composto di n.1 (una) pagina, che costituisce parte integrante del presente schema di provvedimento.

Inoltre, considerato che il D.M. n. 68/2015, a partire dall'a.a. 2014-2015, indica in quattro o in cinque anni accademici il numero degli anni di corso a seconda del tipo di Scuola di Specializzazione – specificati nella colonna intitolata "Numero anni di corso" della tabella di cui all'Allegato A – il finanziamento dei contratti di formazione in oggetto dovrà coprire quattro anni di corso per n. 22 contratti (ossia sino all'a.a. 2023-2024) e cinque anni di corso per n. 8 contratti (ossia sino all'a.a. 2024-2025).

Con specifico riferimento ai costi si richiama il D.P.C.M. del 7.3.2007, che determina il costo dei contratti di formazione specialistica in 25.000,00 (venticinquemila/00) euro per i primi due anni di corso ed in 26.000,00 (ventiseimila/00) euro per ciascun anno successivo.
Ne consegue che il costo complessivo dei contratti a finanziamento regionale, per l'intero corso di studi è quantificato come segue:

- a.a. 2020-2021 _ euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) - primo anno di corso per n. 30 contratti;
- a.a. 2021-2022 _ euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) - secondo anno di corso per n. 30 contratti;
- a.a. 2022-2023 _ euro 780.000,00 (settecentoottantamila/00) - terzo anno di corso per n. 30 contratti;
- a.a. 2023-2024 _ euro 780.000,00 (settecentoottantamila /00) - quarto anno di corso per n. 30 contratti.
- A.a. 2024-2025 _ euro 208.000,00 (duecentoottomila/00) - quinto anno di corso per n. 8 contratti.

Risulta pertanto indispensabile che per ogni anno di corso sia assicurata la copertura finanziaria dei contratti aggiuntivi regionali specificati, considerando comunque in essere il finanziamento dei contratti di formazione già autorizzati nei precedenti anni. Pertanto considerato che ai sensi del D.lgs. 118/2011 è possibile effettuare stanziamenti per i primi tre anni (2022-2023-2024), per gli anni successivi si provvederà a effettuare gli ulteriori stanziamenti per i successivi anni di corso.

La spesa relativa ai 30 contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2020-2021 di € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) non comporta variazioni di bilancio e trova copertura nello stanziamento dell'annualità 2022 di cui al capitolo 1302005 *"Finanziamento Scuole di Specializzazione in medicina delle Università Pugliesi"*, pari a 4.000.000,00 di euro.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 "

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

- Di assegnare alle Università degli Studi di Bari e di Foggia, per l'anno accademico 2020-2021, complessivi 30 (trenta) nuovi contratti di formazione specialistica, aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato per la formazione di medici specialisti, facendosi carico dei relativi oneri finanziari secondo le tipologie di Scuole di specializzazione e le quantità elencate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di prendere atto del costo complessivo dei contratti a finanziamento regionale per l'intero corso di studi, dettagliatamente riportato in istruttoria al presente provvedimento, assicurandone la copertura finanziaria e considerando comunque in essere il finanziamento dei contratti di formazione già autorizzati negli anni precedenti.

- Di quantificare la spesa relativa ai 30 contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2020-2021 in € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), da finanziare con lo stanziamento dell'annualità 2022 di cui al capitolo 1302005 *"Finanziamento Scuole di Specializzazione in medicina delle Università Pugliesi"*, pari a 4.000.000,00 di euro.

- Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta a provvedere con propri atti ai successivi impegni di spesa nei corrispondenti esercizi finanziari;

- Di disporre che i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Puglia siano assegnati agli aventi titolo che si impegnino a prestare servizio per Aziende o Enti del SSR pugliese per almeno tre anni dal conseguimento del titolo di specializzazione;

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la relazione, dagli stessi predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Funzionario istruttore (Francesca Liaci)

Il Dirigente del Servizio (Giuseppe Lella)

Il Dirigente della Sezione S.G.O. (Antonio Mario Lerario)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

Il Direttore del Dipartimento (Vito Montanaro)

L'Assessore (Pier Luigi Lopalco)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Salute;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- Di assegnare alle Università degli Studi di Bari e di Foggia, per l'anno accademico 2020-2021, complessivi 30 (trenta) nuovi contratti di formazione specialistica, aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato per la formazione di medici specialisti, facendosi carico dei relativi oneri finanziari secondo le tipologie di Scuole di specializzazione e le quantità elencate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- Di prendere atto del costo complessivo dei contratti a finanziamento regionale per l'intero corso di studi, dettagliatamente riportato in istruttoria al presente provvedimento, assicurandone la copertura finanziaria e considerando comunque in essere il finanziamento dei contratti di formazione già autorizzati negli anni precedenti.

- Di quantificare la spesa relativa ai 30 contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2020-2021 in € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), da finanziare con lo stanziamento dell'annualità 2022 di cui al capitolo 1302005 *"Finanziamento Scuole di Specializzazione in medicina delle Università Pugliesi"*, pari a 4.000.000,00 di euro.

- Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta a provvedere con propri atti ai successivi impegni di spesa nei corrispondenti esercizi finanziari;

- Di disporre che i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Puglia assegnati agli aventi titolo che si impegnino a prestare servizio per Aziende o Enti del SSR pugliese per almeno tre anni dal conseguimento del titolo di specializzazione;

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.

IL SEGRETARIO
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
MICHELE EMILIANO

	CONTRATTI REGIONALI AGGIUNTIVI 2020-2021			NUMERO ANNI DI CORSO
	BARI	FOGGIA	TOTALE	
ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA				
ANATOMIA PATOLOGICA				
ANESTESIA E RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA				
CARDIOCHIRURGIA				
MALATTIE APPARATO DIGERENTE	2		**2**	**4**
CHIRURGIA GENERALE				
CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE				
CHIRURGIA PEDIATRICA				
CHIRURGIA PLASTICA, RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA	1		**1**	**5**
CHIRURGIA TORACICA				
CHIRURGIA VASCOLARE				
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA				
EMATOLOGIA	2		**2**	**4**
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO	2		**2**	**4**
FARMACOLOGIA MEDICA				
GENETICA MEDICA				
GERIATRIA				
GINECOLOGIA E OSTETRICIA				
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA		1	**1**	**4**
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	1	1	**2**	**4**
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO	2		**2**	**4**
MALATTIE INFETTIVE	2	2	**4**	**4**
MEDICINA DEL LAVORO	1		**1**	**4**
MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA		2	**2**	**5**
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA		1	**1**	**4**
MEDICINA INTERNA				
MEDICINA LEGALE				
MEDICINA NUCLEARE	1		**1**	**4**
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA				
NEFROLOGIA				
NEUROCHIRURGIA				
NEUROLOGIA	1		**1**	**4**
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE				
OFTALMOLOGIA				
ONCOLOGIA MEDICA	2		**2**	**5**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		2	**2**	**5**
OTORINOLARINGOIATRIA				
PATOLOGIA CLINICA				
PEDIATRIA				
PSICHIATRIA				
RADIOTERAPIA				
RADIODIAGNOSTICA				
REUMATOLOGIA	2	1	**3**	**4**
MEDICINA SPORT ED ESERCIZIO FISICO				
STATISTICA SANITARIA E BIOMEDICA				
MEDICINA DI COMUNITA' E DELLE CURE PRIMARIE				
UROLOGIA	1			**5**
TOTALE	**20**	**10**	**29**	/

Codice CIFRA: SGO/DEL/2021/00072_____

Firmato digitalmente da:Antonio Mario Lerario
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:15/09/2021 13:18:09

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2021, n. 1594

D.G.R. n. 1378 del 4 agosto 2021: Approvazione Avviso Pubblico per la designazione della Consigliera di parità Regionale effettiva ai sensi del decreto legislativo 11.04.2006, n. 198, così come modificato dal decreto legislativo 14.09.2015.

Riapertura termini di presentazione delle candidature.

L'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dai competenti uffici e confermata dal Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro Dott.ssa Luisa Anna Fiore riferisce quanto segue:

Visti:

- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e, in particolare:
  - ✓ l'articolo 12, comma 3, ai sensi del quale le Consigliere ed i Consiglieri di parità regionali effettivi e supplenti sono nominati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle Regioni;
  - ✓ l'articolo 14, ai sensi del quale il mandato delle Consigliere e dei Consiglieri di parità ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per non più di due volte;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2010 (Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna": linee guida ed indirizzi in materia di nomine e permessi delle Consigliere e dei Consiglieri di parità);
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 32/0003332/MA008.A006 del 22/02/2016 avente ad oggetto "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice della pari opportunità tra uomo e donna". Primi chiarimenti applicativi;

CONSIDERATO che:

- il mandato della Consigliera di parità regionale effettiva si è concluso a seguito di dimissioni volontarie in data 01 dicembre 2020, come da comunicazione inviata al Presidente della Giunta;
- le designazioni, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 sopra richiamato devono essere effettuate previo "espletamento di una procedura di valutazione comparativa";

RICHIAMATA la propria deliberazione n.1378 del 4 agosto 2021 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 6 settembre 2021 con la quale è stato approvato l' Avviso Pubblico per la designazione del/la consiglier* di parità effettiv* della Regione Puglia ai sensi del d. lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. (All.A) ed il relativo schema di domanda (All. A1), allegati alla stessa deliberazione;

DATO ATTO CHE le candidature dovevano essere trasmesse entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia secondo le modalità previste nel predetto Avviso;

PRESO ATTO delle candidature pervenute alla data di scadenza per la presentazione delle stesse;

RITENUTO opportuno ampliare la platea di candidati alla procedura valutativa di cui trattasi al fine di garantire la scelta della figura istituzionale più qualificata;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico – finanzia e/o patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della

riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett.d) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta:

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s'intende integralmente riportato;
- di riaprire i termini per la presentazione delle candidature in esito all'Avviso Pubblico per la designazione del/la consigler* di parità effettiv* della Regione Puglia approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1378 del 4 agosto 2021 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 6 settembre 2021;
- di stabilire che le candidature indirizzate al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – Sezione Promozione e tutela del lavoro (oggi Sezione Politiche e mercato del lavoro) – Via Corigliano 1 Z.I. 70123 Bari (Ba) – devono essere trasmesse al seguente indirizzo pec: serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Delibera di Giunta Regionale sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
- di stabilire che sono fatte salve le candidature pervenute ai sensi dell'Avviso Pubblico approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1378 del 4 agosto 2021;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro
dott.ssa Angela Di Domenico

Il Dirigente della Sezione Politiche e mercato del lavoro
dott.ssa Luisa Anna Fiore

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015

Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini

L' Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che qui s'intende integralmente riportato;
- di riaprire i termini dell'Avviso Pubblico per la designazione del/la consigler* di parità effettiv* della Regione Puglia approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1378 del 4 agosto 2021 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 116 del 6 settembre 2021;
- di stabilire che le candidature indirizzate al Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione – Sezione Promozione e Tutela del Lavoro (oggi Sezione Politiche e mercato del lavoro) – Via Corigliano 1 Z.I. 70123 Bari (Ba) – devono essere trasmesse al seguente indirizzo pec: serviziolavoro@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente Delibera di Giunta Regionale sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
- di stabilire che sono fatte salve le candidature pervenute ai sensi dell'Avviso Pubblico approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1378 del 4 agosto 2021;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
SEBASTIANO GIUSEPPE LEO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1615

Interventi per la promozione di "Attività Fisica Adattata" di cui alla L.R. n. 14 del 18.5.2017 e al Regolamento AFA di cui alla DGR n. 306/2019 – Convenzione di cui alla DGR n. 484 del 29 marzo 2021. Atti conseguenti. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2022-2023 ai sensi del D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii. Applicazione avanzo vincolato.

Il Vicepresidente, con delega al Bilancio e allo Sport per Tutti, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile PO "Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo Economico Finanziario", confermata dalla Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale riferisce quanto segue

VISTI:

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l'art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- l'art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;
- la Legge regionale n. 35 del 30/12/2020 Legge regionale "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021);
- la Legge regionale n. 36 del 30/12/2020 "Legge regionale Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023";
- la Deliberazione di Giunta regionale n.71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
- la D.G.R. n. 199 del 08/02/2021 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2020 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
- la L. 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- la L.R. Puglia n. 29/2017 recante "istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria Strategica per la Salute ed il Sociale (ARESS)", come successivamente integrata e modificata;
- la L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/7/2015, con cui è stato adottato il Modello organizzativo ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 458 del 8/4/2016, con la quale sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, in attuazione del modello MAIA, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1069 del 19/6/2018 recante l'approvazione dell'Atto aziendale di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.) e la presa d'atto del finanziamento della sua dotazione organica.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 566 del 18/04/2017 la Giunta Regionale ha approvato le Linee di Indirizzo "The Apulian Lifestyle per una lunga vita felice", definite dall'Health Marketplace, finalizzate ad avviare un processo di sviluppo per la valorizzazione dello stile di vita pugliese, attraverso l'implementazione di percorsi di informazione e formazione;
- la succitata deliberazione attribuisce all'Health Marketplace il coordinamento amministrativo e tecnico-scientifico, anche attraverso strumenti di Information and Communication Technology (ICT), delle attività inerenti le Linee di Indirizzo citate;
- con deliberazione n. 132 del 06/02/2018 la Giunta Regionale ha approvato il progetto "l'Apulian Lifestyle e l'ICT per il Distretto Salute della Puglia" finalizzato ad attivare sul territorio regionale interventi ed azioni di tipo sistemico per la valorizzazione di quei contesti locali che con il loro patrimonio di persone, istituzioni e di realtà produttive rappresentano lo stile di vita pugliese e sono in grado di promuovere una reale offerta di salute, attribuendo all'Health Marketplace il coordinamento scientifico e alla Direzione Amministrativa del Gabinetto delle attività;
- con deliberazione n. 1428 del 2/08/2018 la Giunta Regionale ha istituito, alle dirette dipendenze della Presidenza, una Struttura Speciale denominata "Coordinamento dell'Health Marketplace" allo scopo di coordinare le attività previste dalle Linee di Indirizzo Apulian Lifestyle e far diventare la Regione Puglia un Distretto ICT Salute.
- con DGR n. 1160 del 01/07/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione e ammissione a finanziamento del progetto Tematico "FOOD4HEALTH" afferente il Programma "Interreg-IPA II c.b.c. Italia - Albania - Montenegro 2014/2020" con partner progettuale il Coordinamento Health Marketplace, il cui Direttore è il Dott. Felice Ungaro.
- con DGR n. 1598 del 09/09/2019 la Giunta Regionale ha approvato la variazione di bilancio per le attività di progetto da implementare a cura della Regione Puglia - Presidenza della Giunta Regionale/ Health Marketplace;
- Con la succitata DGR n. 1598/2019 è stato stabilito che: vista la complessità delle attività richieste dall'implementazione delle attività del progetto FOOD4HEALTH, la Regione Puglia - Presidenza della Giunta Regionale/Health Marketplace sia supportata nell'espletamento dei propri compiti dalla Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente;
- Con DGR n. 484/2021, mediante la sottoscrizione di una convenzione tra Struttura Speciale di Coordinamento Health Marketplace/Direzione Amministrativa del Gabinetto/Sezione Amministrazione Finanza e Controllo – Sport per tutti, è stato inoltre disposto:
    - che la Struttura Speciale di Coordinamento Health Marketplace, presso l'ARESS ai sensi della DGR n. 2119/2020, continui a collaborare e a supportare la Presidenza per l'attuazione delle politiche regionali in materia di salute e benessere e prosegua senza soluzione di continuità la direzione tecnico-scientifica delle attività progettuali sopra menzionate;
    - che la Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto prosegua la proficua opera di collaborazione già in essere con la Struttura Speciale di "Coordinamento Health Marketplace" presso l' Agenzia ARESS, con il ruolo di direzione amministrativa, finanziaria e contabile delle attività progettuali proprie dell'Health Marketplace;
    - di promuovere, la collaborazione tra la Struttura Speciale di "Coordinamento Health Marketplace" presso l' Agenzia ARESS e la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità - Sport per tutti, attraverso l'utilizzo di specifiche risorse progettuali previste nell'ambito del FSR e degli stanziamenti annui in materia di Sport, interventi per la promozione di "Attività Fisica Adattata" di cui alla L.R. n. 14 del 18.5.2017 e al Regolamento AFA DGR 306/2019, diretti a cittadini con e senza malattie croniche, al fine di sostenere processi di prevenzione attiva e conseguire possibili misure di appropriatezza della spesa sanitaria attraverso il risparmio di costi evitabili, prevedendo, previa verifica degli specifici finanziamenti, l'istituzione di specifiche responsabilità equiparate a PO a valere sui fondi vincolati in oggetto;
- con Delibera di Giunta regionale n. 357 del 26 febbraio 2019 si prende atto dei "Criteri per

l'istituzione e il conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa della Regione Puglia ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del CCNL Funzioni locali del 21.5.2018" (successivamente adottati con A.D. n.7 del 15/03/2019 dal Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione) stabilendo al punto 4 del dispositivo che gli incarichi di responsabilità connessi all'attuazione di programmi e/o progetti cofinanziati con fondi vincolati ed equiparati alle posizioni organizzative sono disciplinati con i rispettivi atti di organizzazione, ad eccezione delle procedure di emanazione dell'avviso, e che quindi non attiene alle competenze della Sezione Personale il rilascio di autorizzazioni in merito all'istituzione di responsabilità equiparate a PO.

DATO ATTO che

- si rende necessario utilizzare l'avanzo di amministrazione presunto approvato con DGR 199/2021 per un importo complessivo di € 119.153,70 derivante dalle economie vincolate generatesi in esercizi precedenti sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0874020, come dettagliato nella sezione "copertura finanziaria" del presente provvedimento.

RAVVISATA la necessità di rendere operative le direttive di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 484/2021.

DATO atto che in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento è possibile prevedere:

- una azione di qualificazione del personale operante presso la Regione Puglia mediante il conferimento di incarichi di responsabilità equiparati a P.O.;
- l'instaurazione di rapporto di collaborazione per azioni di interesse comune ai sensi dell'art 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con Agenzie Regionali Strategiche.

VERIFICATO che

- Il modello organizzativo regionale denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" ed indicato con l'acronimo MAIA approvato con deliberazione di Giunta regionale 31/07/2015 n. 1518 e il nuovo modello organizzativo regionale "MAIA 2.0", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 Dicembre 2020 che individua le Agenzie Regionali Strategiche quali enti destinati ad agire, in associazione a ciascuno dei Dipartimenti regionali, come motore delle attività di exploration della macchina amministrativa e quali enti che operano per il miglioramento di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo, attuando e valutando politiche di sviluppo strategico;
- l'Agenzia Regionale Sanitaria Strategica per la Salute ed il Sociale (ARESS), ente strumentale della Regione Puglia con personalità giuridica di diritto pubblico, risulta essere fra le suddette;
- con L.R. Puglia n. 29/2017 la Regione Puglia ha provveduto all'istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria Strategica per la Salute ed il Sociale (ARESS)";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti.

CONSIDERATO che

- la Regione Puglia ha legiferato in materia di Attività Fisica Adattata (AFA) con la L.R. n. 14 del 18.5.2017 "Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell'Attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)" e con D.G.R. n. 306 del 21.2.2019 (pubblicata sul BURP n. 31 del 19.3.2019) ha approvato il "Regolamento in materia di riconoscimento, somministrazione, promozione e tutela dell'Attività Fisica Adattata (AFA) – rif. Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, ss.mm.ii., rif. Legge 30 dicembre 2016, n.40 art. 53" (Regolamento AFA);
- si intende promuovere, la collaborazione tra la Struttura Speciale di "Coordinamento Health Marketplace" e la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità - Sport per tutti, attraverso l'utilizzo di specifiche risorse progettuali previste nell'ambito del FSR e degli stanziamenti annui in materia di Sport, interventi per la promozione di "Attività Fisica Adattata" di cui alla L.R. n. 14 del 18.5.2017 e al Regolamento AFA, diretti a cittadini con e senza malattie croniche, al fine di sostenere processi di prevenzione attiva e conseguire possibili misure di appropriatezza della spesa sanitaria attraverso il risparmio di costi evitabili;
- risultano iscritte nel bilancio regionale specifici finanziamenti vincolati con destinazione al programma di educazione ai corretti stili di vita sul cap. U0874020;
- è necessario prevedere una azione di qualificazione del personale operante presso la Regione Puglia mediante il conferimento di incarichi di responsabilità equiparati a PO nonché concrete, specifiche e pervasive attività di supporto al fine di consentire la più ampia efficacia delle attività di cui alla delibera di Giunta regionale n. 484/2021 e al potenziamento dell'attività fisica adattata attraverso azioni annuali anche di orientamento paraolimpico e di potenziamento strutturale di specifica impiantistica sportiva.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, al fine di assicurare l'effettiva operatività sul territorio regionale, oltre che assicurare adeguate attività di supporto e animazione territoriale, per la più ampia efficacia delle attività di cui alla delibera di Giunta regionale n. 484/2021, si rende necessario:

- istituire n. 2 incarichi di responsabilità equiparati a PO della durata triennale, successivamente prorogabile, incardinate nella Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti al fine di qualificare l'azione del personale operante presso la Regione Puglia;
- disporre l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii., così come dettagliato nella sezione relativa agli adempimenti contabili;
- apportare la variazione, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2022-2023 approvato con LR 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2021 approvato con D.G.R. n. 71/2021 così come indicato nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto, previa istituzione di n. 3 nuovi capitoli di spesa (CNI) denominati:

  - ❑ CNI: SPESE PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI "ATTIVITÀ FISICA ADATTATA"– RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO AL PERSONALE DI CAT D;
  - ❑ CNI: SPESE PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI "ATTIVITÀ FISICA ADATTATA" – CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE;
  - ❑ CNI: SPESE PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI "ATTIVITÀ FISICA ADATTATA" – IRAP;

- demandare al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti l'adozione di tutti gli atti conseguenti e degli atti di accertamento e impegno conseguenti al presente deliberato.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii

Il presente provvedimento comporta l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 119.153,70 derivante dalle economie vincolate generatesi in esercizi precedenti sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0874020.

L'avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con l.r n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2021-2023 approvato con Del di G.R. n. 71/2021, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, come dettagliato nella tabella seguente:

VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA	CAPITOLO		Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	VARIAZIONE E. F. 2021	VARIAZIONE E. F. 2021
					Competenza	Cassa
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					€ 119.153,70	0,00
66.03	U1110020	Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa.	20.01.01	U.1.10.01.01.000	0,00	- € 119.153,70
61.06	CNI	SPESE PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI "ATTIVITÀ FISICA ADATTATA" – RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO AL PERSONALE DI CAT D;	06.01.01	U.1.01.01.01.000	+€ 90.000,00	+€ 90.000,00
61.06	CNI	SPESE PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI "ATTIVITÀ FISICA ADATTATA" – CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE;	06.01.01	U.1.01.02.01.000	+€ 21.503,70	+€ 21.503,70
61.06	CNI	SPESE PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI "ATTIVITÀ FISICA ADATTATA" – IRAP;	06.01.01	U.1.02.01.01.000	+€ 7.650,00	+€ 7.650,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, si procederà all'impegno delle somme di cui al presente atto.

Il Vicepresidente, con delega al Bilancio e allo Sport per Tutti, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:

1. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di applicare l'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 119.153,70, derivante dalle economie vincolate sul capitolo U0874020;
3. Di apportare le variazioni, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2022-2023, approvato con l.r. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
4. Di dare atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
5. Di approvare l'Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
6. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione;
7. Di demandare al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente deliberato;
8. Di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile di P.O. "Coordinamento, Monitoraggio, Controllo e Raccordo Economico-Finanziario"

(Vittorio CIOFFI)

Il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti

(Benedetto G. PACIFICO)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

(Vito MONTANARO)

Il Vicepresidente, con delega al Bilancio e allo Sport per Tutti

(Raffaele PIEMONTESE)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente con delega al Bilancio e allo Sport per Tutti;

- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1. Di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata.
2. Di applicare l'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 119.153,70, derivante dalle economie vincolate sul capitolo U0874020;
3. Di apportare le variazioni, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e pluriennale 2022-2023, approvato con l.r. n. 36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71/2021, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
4. Di dare atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
5. Di approvare l'Allegato E/1, composto da nr. 1 pagina, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
6. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione;
7. Di demandare al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti l'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente deliberato;
8. Di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: ..../..../..... n. protocollo .....

Rif. - Codice Cifra GFS/DEL/2021/00022

SPESE

Firmato digitalmente da
BENEDETTO GIOVANNI PACIFICO
Regione Puglia
Firmato il 08/10/2021 12:12
Seriale certificato : 819214

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. 00022 - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
MISSIONE		***6***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***					
						-		
	Programma	1	Sport e tempo libero					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti		-		
				previsione di competenza		119.153,70		
				previsione di cassa		119.153,70		
Totale Programma		**1**		**residui presunti**				
				previsione di competenza		**119.153,70**		
				previsione di cassa		**119.153,70**		
TOTALE MISSIONE		**6**	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**residui presunti**		**-**		
				previsione di competenza		**119.153,70**		
				previsione di cassa		**119.153,70**		
MISSIONE		**20**	**Fondi e accantonamenti**					
	Programma	1	Fondo di riserva					
	Titolo	1	Spese correnti	residui presunti				
				previsione di competenza				
				previsione di cassa			**119.153,70**	
Totale Programma		**1**	**Fondo di riserva**	**residui presunti**				
				previsione di competenza				
				previsione di cassa			**119.153,70**	
TOTALE MISSIONE		**20**	**Fondi e accantonamenti**	**residui presunti**				
				previsione di competenza				
				previsione di cassa			**119.153,70**	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA				**residui presunti**				
				previsione di competenza		***119.153,70***		
				previsione di cassa		***119.153,70***	***119.153,70***	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE				**residui presunti**				
				previsione di competenza		***119.153,70***		
				previsione di cassa		***119.153,70***	***119.153,70***	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. .... - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
Utilizzo avanzo di amministrazione				***119.153,70***		
TITOLO						
Tipologia		residui presunti				
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				
TOTALE TITOLO		**residui presunti**				
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		***119.153,70***		
		previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		***119.153,70***		
		previsione di cassa				

Il presente allegato è composto da nr. 1 pagina

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
GFS	DEL	2021	22	08.10.2021

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI #ATTIVITÀ FISICA ADATTATA" DI CUI ALLA L.R. N. 14 DEL 18.5.2017 E AL REGOLAMENTO AFA DI CUI ALLA DGR N. 306/2019 # CONVENZIONE DI CUI ALLA DGR N. 484 DEL 29 MARZO 2021. ATTI CONSEGUENTI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E PLURIENNALE 2022-2023 AI SENSI DEL D.LVO 118/2011 E SS.MM.II. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2021, n. 1628

L. R. n. 33/2006 e s.m.i.- Titolo I – art. 1 - "Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/ Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19". Approvazione Avviso Pubblico e Variazione compensativa ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario di Posizione Organizzativa "Programmazione, coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie e sportive" e dal Dirigente della "Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti", come confermata dal Direttore del "Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale", riferisce quanto segue.

Visti:

- il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009";
- l'art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, che dispone che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio di previsione;
- la L. R. n. 35/2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021";
- la L. R. n. 36/2020 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia";
- la D.G.R. n. 71/2021 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione".

Premesso che:

- la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti" e s.m.i, promuove l'attività sportiva degli organismi e delle associazioni e società sportive dilettantistiche, operanti senza fini di lucro, secondo i principi indicati dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), e successive modificazioni;

- Il Programma Regionale Triennale 2019-2021 denominato Linee Guida per lo Sport, approvato con D.G.R. n. 1079 del 18.06.2019, e predisposto in attuazione dell'art. 2 bis della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti" e s.m.i. contenente le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e delle attività motorio-sportive da realizzarsi in Puglia, intende consolidare il ruolo sociale dello sport al fine di perseguire quale obiettivo finale: una migliore qualità della vita dei cittadini;

- Le *Linee Guida per lo Sport* 2019-2021 rimarcano fortemente il principio che *praticare una o più delle varie forme di attività fisica, a tutte le età, contribuisce a preservare lo stato di salute inteso, nell'accezione dell'OMS, come stato di benessere fisico, psichico e sociale.*

Dato atto che:

- Il perdurare dell'emergenza COVID-19 ed il mantenimento della sospensione della gran parte delle attività sportive stanno compromettendo il perseguimento dell'obiettivo che la Regione Puglia si è prefissata di raggiungere nel Triennio 2019-2021: *incrementare la pratica motoria e sportiva sul territorio pugliese;*

- la sospensione delle attività sportive, in particolare nelle piscine, ha creato ingenti perdite economiche mettendo a rischio di fallimento alcune gestioni in quanto al fine di evitare il depauperamento degli impianti, le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche hanno continuato a sostenere spese di gestione oltre a registrare il mancato introito di mesi di abbonamento dei praticanti.

Considerato che:

- con D.G.R. n. 978 del 25.6.2020 e D.D. n. 190 è stato indetto l'AVVISO PUBBLICO "*PUGLIASPORT2020 Erogazione contributi Anno 2020 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche con sede in Regione Puglia a seguito dell'Emergenza sanitaria COVID – 19*" rivolto esclusivamente ad A.S.D./ S.S.D., indicate all'art. 11, co. 2, della L.R. n. 33/2006, così come modificata dalla L.R. n. 32/2012 al fine di supportare le realtà associative danneggiate dall'epidemia a causa della crisi economica;

- è necessario che la Regione Puglia destini parte delle risorse stanziate nel Bilancio 2021 per la Programmazione annuale in materia di sport in favore dei gestori degli impianti natatori (Associazioni/ Società Sportive Dilettantistiche indicate all'art. 11 co. 2 della L.R. n. 33/2006, affiliate alla FIN), con sede legale ed operativa nella Regione Puglia che dimostrino di svolgere attività sportiva sul territorio regionale;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1205/2021 è stato indetto l'avviso A-D "*Sostegno alla qualificazione e innovazione del sistema associativo sportivo a livello regionale Anno 2021" indetto con DGR 1205/2021*", avviso a sportello la cui presentazione delle domande ha scadenza il 29.10.2021, prenotando l'intero stanziamento a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0861010 – anno 2021, pari ad euro 950.000,00.

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di consentire la ripresa del mondo dello sport ed in particolare dei gestori degli impianti natatori con sede in Puglia proporre alla Giunta di:

- intraprendere iniziative, di carattere straordinario ed urgente attraverso l'approvazione ed indizione dell'Avviso Pubblico *"Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla FIN con sede nella Regione Puglia a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19",* parte integrante della presente (*Allegato A*);

- integrare le risorse finanziarie stanziate sul capitolo di spesa del bilancio regionale U0861010 al fine di garantire il sopracitato sostegno, per un importo complessivo pari ad euro 350.000,00, prelevando la suddetta somma dai capitoli U0601007 e U0861061 afferenti alla L.R. n. 33/2006 e s.m.i., come specificato nella sezione relativa agli adempimenti contabili;

- autorizzare il Dirigente della Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti all'assunzione di impegni di spesa e liquidazione ed effettuare eventuali variazioni compensative tra i capitoli di spesa del Bilancio di gestione (D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023), ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ove ritenute necessarie per la realizzazione dell'Avviso allegato al presente provvedimento;

- valorizzare le organizzazioni con sede nella regione Puglia, affiliate alla FIN, gestori di impianti natatori (piscine/spazi d'acqua) che nell'anno agonistico 2018/2019 hanno conseguito titoli sportivi ai sensi del Regolamento Federale;

- permettere alla Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti, in fase di istruttoria/valutazione delle istanze pervenute a seguito di indizione dell'Avviso de quo, di avvalersi eventualmente del supporto tecnico della FIN al fine di concludere l'attività istruttoria entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'istanza;

- stabilire che il presente intervento è da intendersi quale aiuto per i beneficiari che sono imprese o esercitano attività economica (aiuto de minimis);

- nominare quale Responsabile del Procedimento di cui all'Avviso de quo la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi Funzionario PO "Programmazione, coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie e sportive" della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura Finanziaria ai sensi del D.lgs 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una variazione compensativa tra capitoli del bilancio regionale (D.G.R. n. 71/2021 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."), come di seguito indicato.

C.R.A.
61 Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
06 Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
Missione 6; Programma: 1; Titolo 1; Macro aggregato: 4
Spese correnti
Codice UE: 08

Variazione compensativa tra capitoli di spesa del bilancio regionale:

Capitolo di spesa	Missione e Programma	Titolo Macroaggregato	Piano dei conti finanziario	Declaratoria	Variazione E.F. 2021	
					Competenza	Cassa
U0861010	6.1	1.4	U.1.04.04.01.000	CONTRIBUTI PER PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - ART. 11, LETT. A) L.R. N. 33/2006	+ 350.000,00	+ 350.000,00
				TOTALE	+ 350.000,00	+ 350.000,00

Capitolo di spesa	Missione e Programma	Titolo Macroaggregato	Piano dei conti finanziario	Descrizione	Variazione E.F. 2021	
					Competenza	Cassa
U0861061	6.1	1.4	U.1.04.04.01.000	CONTRIBUTI PER FAVORIRE L'ESERCIZIO E LA PRATICA DI ATTIVITA' MOTORIE E RICREATIVO-SPORTIVE PER CONVENZIONI TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-250.000	-250.000
U0601007	6.1	1.4	U.1.04.01.02.000	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPERIMENTALI A VALENZA REGIONALE E PER LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA IN FAVORE DEI DISABILI - ART. 2 CO.4 PUNTO 1 L.R. N. 33/2006. TRASFERIMENTI AMM.NI LOCALI.	-100.000	-100.000
				TOTALE	- 350.000,00	- 350.000,00

Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa sopra riportati.

Ai successivi impegni di spesa provvederà il Dirigente della Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lett. f) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

2. di provvedere, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla variazione compensativa tra capitoli di spesa del bilancio regionale - anno 2021 - per complessivi 350.000,00, come precisato nella Sezione Adempimenti Contabili;

3. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare la variazione compensativa tra capitoli di spesa del bilancio regionale - anno 2021 - per complessivi 350.000,00, come precisato nella Sezione Adempimenti Contabili;

4. di approvare l'Allegato A - *Avviso Pubblico "Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/ Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19*" , l'Allegato A.1 - *Istanza di candidatura di ammissione all'Avviso Pubblico,* l'Allegato A.2 - *Caratteristiche Impianto natatorio* e *l'Allegato A.3 - Dichiarazione "Modello de minimis",* parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di indire l'Avviso allegato alla presente Deliberazione e stabilire che potranno candidarsi i gestori degli impianti natatori indicati all'art. 2 dello stesso Avviso presentando istanza di contributo, pena l'esclusione, unicamente a mezzo pec al seguente indirizzo: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it dalla data di pubblicazione sul BURP della presente Deliberazione e fino alle ore 23:59 del 15.11.2021;

6. di stabilire, altresì, che, in adempimento a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 (GUCE L. 352 del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), i richiedenti il contributo de quo devono sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 "Modello de minimis"; qualora si verifichi la presenza cumulativa di più aiuti de minimis il contributo sarà concesso nel limite del massimale stabilito dalla norma;

7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti di:

   a) provvedere, con proprie Determinazioni Dirigenziali, agli eventuali adempimenti connessi al presente atto, modifiche ed integrazioni, e quanto previsto in proposta, comprese eventuali variazioni compensative tra i capitoli di spesa del Bilancio di gestione (D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2021/2023), ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per la realizzazione dell'Avviso allegato al presente provvedimento;
   b) acquisire dalla FIN l'elenco delle ASD/SSD che gestiscono impianti natatori con i relativi titoli sportivi conseguiti nell'anno agonistico 2018/2019 al fine di concludere l'attività istruttoria entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'istanza;

8. di nominare Responsabile del Procedimento di cui all'Avviso de quo la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi Funzionario PO "Programmazione coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie e sportive" della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sui siti Internet istituzionali www.regione.puglia.it e www.pugliasportiva.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Funzionaria PO
Programmazione, coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie e sportive
Dott.ssa Domenica Cinquepalmi

Il Dirigente della Sezione
Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità – Sport per tutti
Dott. Benedetto Pacifico

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento **non ravvisa** la necessità di esprimere, ai sensi degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Dott. Vito Montanaro

Il Vicepresidente della Giunta regionale con delega allo Sport
Avv. Raffaele Piemontese

L A G I U N T A

Udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente della Giunta regionale con delega allo Sport, Avv. Raffaele Piemontese;
Viste le sottoscrizioni poste alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **di prendere atto e di approvare** quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

2. **di provvedere**, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla variazione compensativa tra capitoli di spesa del bilancio regionale - anno 2021 - per complessivi 350.000,00, come precisato nella Sezione Adempimenti Contabili;

3. **di autorizzare** la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare la variazione compensativa tra capitoli di spesa del bilancio regionale - anno 2021 - per complessivi 350.000,00, come precisato nella Sezione Adempimenti Contabili;

4. **di approvare** l'Allegato A - *Avviso Pubblico "Erogazione Contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/ Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19*" , l'Allegato A.1 - *Istanza di candidatura di ammissione all'Avviso Pubblico,* l'Allegato A.2 - *Caratteristiche Impianto natatorio* e *l'Allegato A.3 - Dichiarazione "Modello de minimis",* parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. **di indire** l'Avviso allegato alla presente Deliberazione e stabilire che potranno candidarsi i gestori degli impianti natatori indicati all'art. 2 dello stesso Avviso presentando istanza di contributo, pena l'esclusione, unicamente a mezzo pec al seguente indirizzo: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it dalla data di pubblicazione sul BURP della presente Deliberazione e fino alle ore 23:59 del 15.11.2021;

6. **di stabilire**, altresì, che, in adempimento a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 (GUCE L. 352 del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), i richiedenti il contributo de quo devono sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 "Modello de minimis"; qualora si verifichi la presenza cumulativa di più aiuti de minimis il contributo sarà concesso nel limite del massimale stabilito dalla norma;

7. **di dare mandato** al Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti di:

   a) provvedere, con proprie Determinazioni Dirigenziali, agli eventuali adempimenti connessi al presente atto, modifiche ed integrazioni, e quanto previsto in proposta, comprese eventuali variazioni compensative tra i capitoli di spesa del Bilancio di gestione (D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2021/2023), ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per la realizzazione dell'Avviso allegato al presente provvedimento;
   b) acquisire dalla FIN l'elenco delle ASD/SSD che gestiscono impianti natatori con i relativi titoli sportivi conseguiti nell'anno agonistico 2018/2019 al fine di concludere l'attività istruttoria entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'istanza;

8. **di nominare** Responsabile del Procedimento di cui all'Avviso de quo la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi Funzionario PO "Programmazione coordinamento e monitoraggio interventi regionali per attività motorie e sportive" della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in sanità – Sport per tutti - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

9. **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sui siti Internet istituzionali www.regione.puglia.it e www.pugliasportiva.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Codice GFS/DEL/2021/00023

ALLEGATO A alla D.G.R. n. ……. del ……..

REGIONE PUGLIA

Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti

AVVISO PUBBLICO

Erogazione contributi Anno 2021
a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell'Emergenza sanitaria COVID - 19

Il presente Avviso si integra con la Programmazione Annuale della Regione Puglia - Anno 2021 - in materia di sport prevista dall'art. 2 bis, 4 comma, della L.R. n. 33/2006, al fine di intervenire rapidamente nel fornire sostegni finanziari ai gestori[1] delle piscine/spazi d'acqua ad uso pubblico[2], con sede legale ed operativa in Puglia, gravemente danneggiati dal perdurare dello stato di emergenza pandemica da COVID – 19 e dalla conseguente sospensione delle attività.

Gli impianti natatori (piscine/spazi d'acqua) sono uno dei settori fortemente interessati da questa situazione in quanto, al fine di evitare il depauperamento degli impianti, continuano a sostenere spese di gestione oltre a registrare il mancato introito di mesi di abbonamento dei praticanti.

La Regione, consapevole delle ingenti perdite e del rischio di fallimento di alcune gestioni, ritiene necessario offrire un sostegno finanziario, in forma di contributo economico a fondo perduto, ai gestori di impianti natatori al fine di far fronte alle spese di gestione relative agli impianti natatori (piscine/spazi d'acqua) per i quali l'attività della struttura **non risulti cessata alla data della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del presente Avviso Pubblico** in quanto trattasi di sostegno finalizzato alla ripresa delle attività sportive.

L'Avviso de quo non esclude dalla partecipazione i gestori che hanno beneficiato in qualsiasi forma di aiuti per l'emergenza Covid – 19 da enti/organizzazioni pubbliche e private compresa la partecipazione all'Avviso PUGLIASPORT2020 indetto nell'anno 2020 giusta Determinazione Dirigenziale n. 190 del 25.6.2020 ed hanno ricevuto contributi, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso.

Art. 1
OBIETTIVI

L'Avviso intende sostenere i gestori di impianti natatori, strutture presenti ed operative sul territorio pugliese interessate dalle misure restrittive, introdotte con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, **affiliate alla FIN** (Federazione Italiana Nuoto) per garantire la continuità operativa delle suddette realtà.

Con il presente Avviso la Regione Puglia intende riconoscere ai gestori di impianti natatori, organizzazioni affiliate alla FIN un contributo economico, necessario a fronteggiare, a seguito della crisi economica connessa all'emergenza Covid-19, le spese di gestione relative in particolare agli impianti natatori, (piscine/spazi d'acqua) di proprietà/in affitto/concessione/convenzione/comodato d'uso, di uso pubblico.

---

[1] Per **gestore di piscina/ spazio d'acqua** si intende l'ASD,SSD,Fin che, oltre a curare la gestione operativa della struttura, sia:
1) proprietario della struttura;
2) titolare di regolare contratto di locazione /di contratto di comodato gratuito della struttura;
3) in possesso di scrittura privata per utilizzo di spazio d'acqua/piscina;
4) titolare di concessione della struttura a seguito di project financing o contratto d'appalto;
5) titolare di concessione di spazio d'acqua;
6) titolare di Convenzione con Ente Pubblico o Privato.

[2] **Piscine pubbliche/spazi d'acqua di uso pubblico**: si intendono le tipologie di piscine di proprietà pubblica o privata che sono aperte al pubblico (es. piscine pubbliche di proprietà comunale gestite da ASD affiliate alla Fin).

Codice GFS/DEL/2021/00023

Art.2
SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i gestori di impianti natatori indicati nell'art. 11 co. 2 della L.R. n. 33/2006, organizzazioni riconosciute dal CONI e/o dal CIP ed **affiliate alla FIN,** con sede legale ed operativa nella Regione Puglia che dimostrano di avere un contratto di proprietà/locazione/concessione/convenzione/comodato d'uso di impianto natatorio (piscina/ spazio d'acqua), struttura allocata sul territorio regionale e di svolgere attività sportiva sul stesso territorio.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti a pena di inammissibilità:

a) aver svolto attività sportiva sul territorio pugliese alla data del 28.2.2020;
b) essere regolarmente affiliati alla FIN alla data della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del presente Avviso Pubblico (affiliazione anno 2021);
c) essere gestori di impianto natatorio, alla data della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del presente Avviso Pubblico, per il quale l'organizzazione continua a sostenere spese per il funzionamento (dimostrabile dall'ultima utenza dell'impianto natatorio/documentazione contabile di spesa sostenuta per l'impianto natatorio, pagata nell'anno 2021, intestata all'organizzazione richiedente il contributo).

Art.3
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze di richiesta contributo (Allegato A.1 al presente Avviso) dovranno essere inoltrate, pena l'esclusione, unicamente a mezzo pec al seguente indirizzo : **servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it**

Ogni gestore può presentare una sola istanza.

È POSSIBILE INOLTRARE ISTANZA a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. della D.G.R. di approvazione del presente Avviso e fino alle ore 23:59 del 15.11.2021

L'istanza deve essere completata ed inoltrata entro la data sopra riportata.

Il mancato rispetto dei vincoli prescritti dall'Avviso sarà valutato secondo quanto previsto dallo stesso Avviso.

La candidatura è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.

Il sottoscrittore dichiara di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del T.U. in caso di false dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. La Regione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 71 del citato T.U.

In fase di inoltro a mezzo pec dell'istanza (*Istanza di candidatura* - Allegato A.1) dovranno essere trasmessi i seguenti documenti in formato pdf:

- ✓ Documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'organizzazione che inoltra istanza di contributo;
- ✓ Atto costitutivo;
- ✓ Statuto;
- ✓ Attestazione iscrizione CONI/CIP – anno 2021;
- ✓ Attestazione FIN – anno 2021;
- ✓ Copia contratto di proprietà/locazione/concessione/convenzione/comodato d'uso della struttura impianto natatorio (piscina/spazio d'acqua);
- ✓ breve descrizione caratteristiche dell'impianto natatorio - *Allegato A.2*;
- ✓ Qualsiasi documento dell'istituto bancario o postale (estratto conto, comunicazione della banca/posta, ecc.) che riporti i principali dati identificativi del c.c. bancario o postale dell'organizzazione richiedente il contributo (intestatario ed IBAN) emesso nell'anno 2021[3];
- ✓ copia ricevuta ultima bolletta/documentazione contabile di spesa sostenuta per l'impianto natatorio pagata nell'anno 2021 di un'utenza intestata all'organizzazione richiedente il contributo (Fornitura Energia Elettrica/altra utenza/altra spesa sede operativa);

[3] Il **conto corrente deve essere esclusivamente attivo presso Istituto Bancario o Postale** intestato all'organizzazione richiedente il contributo (non sono considerate valide Carte Prepagate, PostePay, ecc.).

Codice GFS/DEL/2021/00023

- ✓ Dichiarazione "Modello de minimis" Reg. (CE) n. 1407/2013 - (da allegare se impresa o esercita attività economica) - *Allegato A.3.*

L'istanza (Allegato A.1 "*Istanza di candidatura*") **deve essere firmata dal Legale Rappresentante** nelle seguenti possibili modalità:

a) Con **firma digitale** del Legale Rappresentante (utilizzando il formato PAdES-pdf);
oppure
b) Con **firma autografa** del Legale Rappresentante: in questo caso l'istanza di candidatura va firmata ed acquisita in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc. , insieme ad un **documento di identità**;

Costituiscono inoltre, motivi di esclusione dall'ammissione al beneficio:

a. Il mancato possesso dei requisiti richiesti indicati nell'art. 2 del presente Avviso;
b. la trasmissione dell'i*stanza di candidatura* con modalità non previste dall'Avviso;
c. l'erronea compilazione dell'istanza e/o trasmissione della documentazione richiesta;
d. l'aver fornito dichiarazioni non veritiere o prodotto atti falsi;
e. l'irregolarità del DURC.

L'istruttoria formale in ordine alla completezza e correttezza della documentazione presentata è di competenza della **Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita' - Sport per Tutti.**

Art. 4

DOTAZIONE FINANZIARIA E DE MINIMIS

La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione Puglia per il suddetto Avviso è di € 350.000,00.

Se il richiedente il contributo Grandi Eventi Sportivi è impresa, o esercita attività economica, il presente intervento si configura quale aiuto, pertanto in adempimento a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 (GUCE L. 352 del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), in sede di istanza lo stesso deve sottoscrivere apposita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 "Modello de minimis"; qualora si verifichi la presenza cumulativa di più aiuti de minimis il contributo sarà concesso nel limite del massimale stabilito dalla norma.

Art. 5

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà attributo nella seguente modalità:

a) per ogni organizzazione che dimostra di gestire di una sola piscina € 5.000,00;

   per ogni organizzazione che dimostra di gestire due o più piscine ai € 5.000,00 di base si aggiungono altri € 2.000,00 per ogni ulteriore piscina gestita sino ad un massimo di 6 piscine.

   Al fine di facilitare la comprensione della modalità di attribuzione del contributo si riporta il seguente esempio: l'organizzazione che gestisce 6 piscine riceverà un contributo di € 5.000,00 (quale contributo base per la prima piscina) + € 10.000,00 (€ 2.000,00 x le ulteriori 5 piscine gestite) = € 15.000,00.

b) per ogni organizzazione che non gestisce direttamente impianti natatori (piscine), ma utilizza spazi acqua nelle piscine di proprietà privata o pubblica € 750,00 indipendentemente dal numero.

Alle suddette somme va aggiunto il **contributo premiale** riconosciuto alle organizzazioni valutate positivamente in base al posizionamento in Graduatoria come specificato nell'art. 6.

Art. 6

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DELLA PREMIALITA'

L'attività di istruttoria vedrà la partecipazione attiva della FIN – Comitato regionale Pugliese che supporterà la **Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita' - Sport per Tutti** al fine di assegnare la premiliatià agli affiliati alla FIN, gestori di impianto natatorio (piscina), che nell'anno agonistico 2018/2019 hanno conseguito titoli sportivi ai sensi del Regolamento Federale. Sono esclusi gli Spazi d'acqua dall'attribuzione della premialità.
La FIN predisporrà l'elenco delle organizzazioni beneficiarie della premialità.

Codice GFS/DEL/2021/00023

L'importo del contributo da erogare a ciascuna organizzazione è determinato secondo le modalità indicate dall'art. 5 a cui si aggiunge, per le sole organizzazione in posseso di specifici titoli sportivi attestati dalla FIN, il **contributo premiale** da riconoscere in base al posizionamento in ***Graduatoria*** delle organizzazioni come di seguito riportato**:**

- € 3.000,00 per le prime 10 organizzazioni in Graduatoria;
- € 1.000,00 per le organizzazioni posizionate in Graduatoria dal 11° al 20° posto.

L'attribuzione ed il riconoscimento del punteggio potrà essere effettuato solamente a condizione che l'istanza di contributo sia stata adeguatamente ed esaustivamente compilata in ogni sua parte e trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo di posta certificata di cui al precedente art. 3.

A parità di punteggio avrà precedenza l'organizzazione con maggiore anzianità di iscrizione alla FIN.

ART. 7
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

L'istruttoria delle istanze sarà curata dalla **Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita' - Sport per Tutti**.
Il procedimento amministrativo relativo alle istanze pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'istanza, con comunicazione ai soggetti proponenti di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità all'agevolazione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria (esclusione), la **Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita' - Sport per Tutti**, prima dell'approvazione dell'elenco dei beneficiari, comunica al partecipante, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza.

Art. 8
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo assegnato in base alla graduatoria verrà erogato in un'unica soluzione, con provvedimento del Dirigente della **Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita' - Sport per Tutti**.

Art. 9
REVOCA E DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Il contributo regionale decade o è revocato per:
- rinuncia espressa da parte del beneficiario;
- irregolarità contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato;
- aver fornito dichiarazioni non veritiere o prodotto atti fasi.

Art. 10
CONTROLLI E VERIFICHE

La Regione effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 71 del citato T.U. rese dal beneficiario in sede di istanza e dichiarate con atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Qualora si verifichino dichiarazioni mendaci, il Dirigente della Sezione adotterà i provvedimenti conseguenti di revoca del contributo.

I fondi liberati saranno utilizzati per il finanziamento di altre istanze come da graduatoria, fino al limite delle risorse disponibili.

Art. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.

Codice GFS/DEL/2021/00023

I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione Puglia debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sui portali internet regionali: www.regione.puglia.it, www.pugliasportiva.it, ai sensi del Regolamento UE n.1303/2013 art. 115 paragrafo 2.

Per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. n.196/2003 ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Via Gentile, 52 - 70121 Bari.

Art. 12

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la Dott.ssa Cinquepalmi Domenica, funzionario della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita' - Sport per Tutti – Via Gentile, 52 - 70121 Bari.

Art. 13

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

Codice GFS/DEL/2021/00023

ALLEGATO A.1 alla D.G.R. n. ……. del ……

REGIONE PUGLIA

ISTANZA DI CANDIDATURA

Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
Via Gentile, n. 52
BARI
PEC: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ISTANZA DI CANDIDATURA
Avviso Pubblico "Erogazione contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell'Emergenza sanitaria COVID – 19"

La/Il sottoscritta/o …… nata/o a …… (……) il …….…… e residente a …….…… (……) in ……, Codice Fiscale ……, in qualità di Rappresentante Legale della …… (art. 11 co. 2 della L.R. n. 33/2006) "……", Partita IVA ……, Codice Fiscale ……, data costituzione ……, data inizio attività ……, iscritta al registro CONI/CIP ed affiliata alla FIN dal…… (riportare la data di affiliazione), con sede legale a:
- …… (……) in ……, Tel. ……, Email ……, PEC ……

e con sedi operative dell'impianto natatorio (piscina):

N.	DENOMINAZIONE IMPIANTO	INDIRIZZO				
		via	n. civico	CAP	città	provincia
1						
2						
3						
4						
5						
6						

(n. 6 massimo finanziabile)

e con sedi operative dell'impianto natatorio (spazi d'acqua):

N.	DENOMINAZIONE IMPIANTO	INDIRIZZO				
		via	n. civico	CAP	città	provincia
1						

(n. 1 massimo finanziabile)

Codice GFS/DEL/2021/00023

Referente dell'organizzazione: ……., Tel/cell ……., Email …….

CHIEDE

di essere ammesso alla concessione del contributo previsto dall'Avviso Pubblico "*Erogazione contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell'Emergenza sanitaria COVID - 19*".

A tal fine, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice penale

DICHIARA

1. di essere in possesso dei poteri idonei alla sottoscrizione della presente candidatura;
2. di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenuto dell'Avviso;
3. che tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione e nella procedura telematica sono rispondenti al vero;
4. che :
   □ il beneficiario non è impresa, ovvero non esercita attività economica
   □ il beneficiario è impresa o esercita attività economica;
   (barrare una sola casella con una X : l'ipotesi che interessa)

5. In caso di impresa o esercizio di attività economica:

   □ di non aver ricevuto contributi concessi a titolo di "de minimis", nell'anno in corso
   Ovvero
   □ di aver ricevuto contributi concessi a titolo di "de minimis", nell'anno in corso, come di seguito riportato
   (barrare una sola casella con una X: l'ipotesi che interessa)

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione

6. □ di essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Impresa Commerciale o Ente non Commerciale, ma con attività suscettibile di ricevere corrispettivi aventi natura commerciale di cui all'art. 55 DPR 917/1986, modificato con D.lgs. 344/2003 e s.m.i.;

   Ovvero:

   □ di non essere soggetto alla ritenuta Irpef/Ires del 4% (ex art. 28 comma II DPR 600/1973) in quanto Ente non Commerciale che svolge attività diverse da quelle di cui all'art. 55 DPR 917/86, ovvero non svolge abitualmente o in via occasionale attività produttiva di reddito d'impresa quale risulta dalle norme fiscali in materia o ONLUS in base all'art. 16 del D.lgs. 460/1997;
   (barrare una sola casella con una X: l'ipotesi che interessa)

7. □ di aver attivato le seguenti posizioni previdenziali:

   a. INPS, matricola n. ……..
   b. INAIL, posizione n ……..
   c. Altra Cassa Previdenziale ……., matricola n. ……..

   ed è in regola con la liquidazione dei contributi, e non ha contenziosi in atto con gli Enti previdenziali e assistenziali e/o provvedimenti e/o azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria;

   Ovvero:

Codice GFS/DEL/2021/00023

□ di non essere titolare di alcuna posizione assicurativa presso INPS, INAIL o altro, e dunque non è sottoposta all'obbligo della verifica di Regolarità Contributiva in quanto non ha dipendenti (*) e/o è soggetta a norme speciali .

(barrare una sola casella con una X; l'ipotesi che interessa)

(*) Per "dipendente" deve intendersi ogni lavoratore a qualsiasi titolo e per il quale sussiste l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e/o assicurativi.

8. che l'organizzazione da esso rappresentato:
   a) Appartiene alle organizzazioni indicate all'art. 11, co. 2, della L.R. n. 33/2006;
   b) È riconosciuta dal CONI e/o dal CIP – requisito certificato anche per l'anno 2021;
   c) È affiliata alla FIN alla data della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del presente Avviso Pubblico (affiliazione anno 2021);
   d) Ha sede legale ed operativa nella Regione Puglia ed è attiva alla data della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del presente Avviso Pubblico;
   e) Ha un contratto di proprietà/locazione/concessione/convenzione/comodato d'uso di impianto natatorio (piscina/ spazio d'acqua), con sede nella Regione Puglia;
   f) Ha svolto attività sportiva sul territorio pugliese alla data del 28.2.2020;
   g) Continua a sostenere le spese per il funzionamento dell'impianto natatorio (dimostrabile dall'ultima utenza dell'impianto natatorio/documentazione contabile di spesa sostenuta per l'impianto natatorio, pagata nell'anno 2021, intestata all'organizzazione richiedente il contributo) alla data della Delibera di Giunta Regionale di approvazione del presente Avviso Pubblico;
   h) Utilizzerà per la presente procedura il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): …….
9. che, alla data del 31.12.2019, il numero di iscritti è ……;
10. di aver allegato alla presente Istanza (Allegato A.1), come richiesto dall'Avviso, la seguente documentazione:
    - Documento d'identità in corso di validità del Legale Rappresentante dell'organizzazione che inoltra istanza di contributo;
    - Atto costitutivo;
    - Statuto;
    - Attestazione iscrizione CONI/CIP – anno 2021;
    - Attestazione FIN – anno 2021;
    - Copia contratto di proprietà/locazione/concessione/convenzione/comodato d'uso di impianto natatorio (piscina/ spazio d'acqua);
    - breve descrizione caratteristiche dell'impianto Allegato A.2;
    - Qualsiasi documento dell'istituto bancario o postale (estratto conto, comunicazione della banca/posta, ecc.) che riporti i principali dati identificativi del c.c. bancario o postale dell'organizzazione richiedente il contributo (intestatario ed IBAN) emesso nell'anno 2021[1];
    - copia ricevuta ultima bolletta/documentazione contabile di spesa sostenuta per l'impianto natatorio pagata nell'anno 2021 di un'utenza intestata all'organizzazione richiedente il contributo (Fornitura Energia Elettrica/altra utenza/altra spesa sede operativa);
    - Dichiarazione "Modello de minimis" Reg. (CE) n. 1407/2013 - (da allegare se impresa o esercita attività economica) - Allegato A.3.

11. di essere a conoscenza che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di dati personali (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 - Regolamento Europeo n. 679/2016 –GDPR, D.lgs. n.101 del 10 agosto 2018) il trattamento delle informazioni personali conferite in relazione alle attività dell'Avviso "*Erogazione contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell'Emergenza sanitaria COVID - 19*" sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'impresa secondo le finalità e le modalità di seguito indicate.

Codice GFS/DEL/2021/00023

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO e AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Il trattamento dei dati forniti è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi in relazione alle attività dell'Avviso Pubblico "*Erogazione contributi Anno 2021 a sostegno di Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche, affiliate alla FIN, con sede nella Regione Puglia a seguito dell'Emergenza sanitaria COVID - 19*".

Data

…….

Firma del Rappresentante Legale[2]

……

[1] Il **conto corrente deve essere esclusivamente attivo presso Istituto Bancario o Postale** intestato all'organizzazione richiedente il contributo (non sono considerate valide Carte Prepagate, PostePay, ecc.).

[2] **L'istanza può essere firmata** digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.

Codice GFS/DEL/2021/00023

ALLEGATO A.2 alla D.G.R. n. …. del …….

REGIONE PUGLIA

CARATTERISTICHE IMPIANTO NATATORIO

Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità - Sport per Tutti
Via Gentile, n. 52
BARI
PEC: servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it

1. **Piscina/Spazio d'acqua**_____
(denominazione dell'impianto)

2. **Ubicazione**_____
(indirizzo, telefono, pec, e-mail)

3. **Classificazione dell'impianto**_____

Categoria	Gruppo		Tipologia	
A - Pubblica	**A1** – uso pubblico		coperta - scoperta	
	A2 – uso collettivo		coperta - scoperta	
	A3 – uso gioco acquatico		mista	
	Altro:			
B – Condominiale con più di quattro unità abitative				
C *- Cura, termale*				
D - piscine al servizio di unità abitative mono-bi-tri-familiari e quadrifamiliari				

4. Caratteristiche dell' impianto

	SI/NO
Piscina con vasca/e all'aperto	
Piscina con vasca/e al coperto	
Piscina con vasca/e all'aperto e vasca/e al coperto	
Piscina con copertura mobile	

Codice GFS/DEL/2021/00023

Piscina con copertura fissa	
Piscina con vasca all'aperto con copertura gonfiabile	

5. Numero e tipi di vasche:

Tipo	N°	Dimensioni M axb	Altezza min max		Superficie MQ
Nuoto					
Tuffi e attività subacquee					
Ricreative					
Bambini (h<cm 40)					
Polifunzionali					
Somma:					

6. Aspetti tecnici dell'impianto

- **Impianto trattamento acqua**

	SI/NO
Filtrazione con filtri a sabbia	
Filtrazione con filtri a diatomee	
Filtrazione altro tipo	
Disinfezione con cloro - composti	
Disinfezione con cloro - ozono	
Disinfezione con raggi ultravioletti	
Riscaldamento acqua vasca (scambiatori vasche)	

- **Impianto di riscaldamento**

	SI/NO
Termoventilazione sala vasca	
Termoventilazione spogliatoi e servizi	
Condizionamento aria ambienti vari	
Altro tipo di riscaldamento	

- **Impianto di illuminazione artificiale**

	SI/NO
Vasche coperte	
Vasche scoperte (Subacquea)	

- **Impianto di amplificazione sonora**

	SI/NO
Interno sala vasche	
Subacqueo vasche	

Codice GFS/DEL/2021/00023

- **Tribuna spettatori**

	SI/NO	
non previste		
prospicienti le vasche coperte		n..... posti
prospicienti le vasche scoperte		n..... posti
possibilità di installare tribune provvisorie smontabili		n..... posti

- **Tribune atleti**

	SI/NO	
non previste		
prospicienti le vasche coperte		n..... posti
prospicienti le vasche scoperte		n..... posti
possibilità di installare tribune provvisorie		n..... posti

- **Area servizi**

	SI/NO
Spogliatoi a rotazione uomini e donne	
Spogliatoi in comune maschili	
Spogliatoi in comune femminili	
Spogliatoi giudici cronometristi maschili	
Spogliatoi giudici cronometristi femminili	
Spogliatoi istruttori maschili	
Spogliatoi istruttori femminili	
Segreteria gare	
Direzione	
Sala stampa	
Servizio bar	
Palestra	
Infermeria	
Servizi handicap	
Presidio di bonifica accesso vasche	
Altri locali (magazzino piano vasche , ecc,)	
Locale controllo antidoping	
Vers. 25/11/2019	

UBICAZIONE DELL' IMPIANTO

Impianto situato nel centro abitato ☐ SI ☐ NO

Impianto lontano dal centro abitato (distanza Km) .....località.....

Parcheggio autoveicoli n. ..... posti mq.....

Mezzi di collegamento con centro abitato ☐ SI NO ☐

Tempo medio di percorrenza dal centro abitato all'impianto.....minuti

Codice GFS/DEL/2021/00023

7. Numero massimo ammissibile di frequentatori_____

(Sommatoria superfici vasche in MQ / 2 MQ = numero massimo di frequentatori)

8. Gestore dell'attività: …… nata/o a …… (……) il …… e residente a …… (……) in ……, Codice Fiscale ……, in qualità di Rappresentante Legale della ASD/SSD (art. 11 co. 2 della L.R. n. 33/2006) "……", Partita IVA ……, Codice Fiscale ……, data costituzione ……, data inizio attività ……, iscritta al registro CONI/CIP ed affiliata alla FIN, con sede legale a:

- …… (……) in ……, Tel. ……, Email ……, PEC ……

e con sedi operative dell'impianto natatorio (piscina)a:

1 …… (….) - in ……, Tel. ……,
2 …… (….) - in ……, Tel. ……,
3 …… (….) - in ……, Tel. ……,
4 …… (….) - in ……, Tel. ……,
5 …… (….) - in ……, Tel. ……,
6 …… (….) - in ……, Tel. ……

9. Responsabile della piscina: Sig. _____

Nato a_____ il _____ Residente a_____

Via_____ Tel _____ e-mail _____

10. Dichiarazione:
la piscina è in attività dal_____

Rappresentante Legale della ASD/SSD

_____

INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

I dati personali forniti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101/2018, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione Puglia debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Tutti i soggetti partecipanti al presente Avviso, acconsentono alla diffusione, ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sui portali internet regionali: www.regione.puglia.it, www.pugliasportiva.it, ai sensi del regolamento UE 1303/2013 art. 115 paragrafo 2.

Per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all'art.7 del D. Lgs. n.196/2003 ci si potrà rivolgere a: Regione Puglia, Via Gentile, 52 - 70121 Bari.

Data _____ **FIRMA leggibile**

_____

Codice GFS/DEL/2021/00023

ALLEGATO A.3*

*** Modello da compilare ed allegare all'Istanza di contributo se il richiedente è impresa o esercita attività economica.**

MODELLO "DE MINIMIS"

DICHIARAZIONE "DE MINIMIS" Reg. (CE) n. 1407/2013
(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____ via _____

in qualità di (barrare una delle seguenti voci):

□ Titolare

□ Legale rappresentante

□ Procuratore speciale

□ Altro (specificare) _____

di _____

avente sede legale in _____ Via _____n._____

Partita IVA e/o C.F. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (GUCE L 352 del 24.12.2006) della Commissione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis");

DICHIARA

☐ che Il soggetto richiedente non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime "de minimis" (Regolamento CE n. 1407/2013) sino alla data della presente dichiarazione;

☐ che Il soggetto richiedente ha ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a titolo di "de minimis", nell'arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti):

MODELLO "DE MINIMIS"

DATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ENTE EROGATORE/ATTO DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
TOTALE			

che l'importo che si richiede con la presente istanza è pari a € _____[1]

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, ___/___/_____

Codice GFS/DEL/2021/00023

luogo data

Timbro e firma del legale rappresentante[2]

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.

Firmato digitalmente da
BENEDETTO GIOVANNI PACIFICO
Regione Puglia
Firmato il 08/10/2021 12:03
Seriale certificato : 819214

[1] La soglia degli aiuti "de minimis" ex reg. (CE) 1407/2013 è di 200.000,00 euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a tale titolo ad un'impresa unica (secondo la definizione di cui all'art. 2, c. 2 del predetto regolamento) nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (quello in corso più i due precedenti).
Restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alle registrazioni e alle verifiche attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui alla L.234/2012, art. 52; D.M.115/2017, D.D. della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 28 luglio 2017.

[2] L'istanza può essere firmata digitalmente (formato PAdES - pdf), ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, o, nel caso in cui non si sia in possesso della Firma Digitale, può essere firmata con firma autografa.
Nel secondo caso è necessario stampare l'istanza, firmarla con firma autografa e riacquisirla in formato digitale (pdf) tramite scanner, fotocamera, ecc., unitamente al documento di riconoscimento del Rappresentante Legale.

Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: …./…../……. n. protocollo …….

Rif. Proposta di delibera del GFS/DEL/2021/00023

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - ESERCIZIO 2021	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuzione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2021
MISSIONE	***6***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	Spese correnti	residui presunti	0,00			**0,00**
			previsione di competenza	0,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	**0,00**
			previsione di cassa	0,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	**0,00**
Totale Programma	**1**	Sport e tempo libero	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**0,00**
TOTALE MISSIONE	***6***	***Politiche giovanili, sport e tempo libero***	**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**0,00**
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			**residui presunti**	**0,00**			**0,00**
			previsione di competenza	**0,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**€ 350.000,00**	**€ 350.000,00**	**0,00**

Firmato digitalmente da
BENEDETTO GIOVANNI PACIFICO
Regione Puglia
Firmato il 08/10/2021 12:02
Seriale certificato : 819214

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Il presente allegato si compone di nr.
1 pagina

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
GFS	DEL	2021	23	11.10.2021

L. R. N. 33/2006 E S.M.I.- TITOLO I # ART. 1 - #EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2021 A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, AFFILIATE ALLA FIN, CON SEDE NELLA REGIONE PUGLIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19".APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente
DR. N PALADINO
Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6524
Sito internet: http://burp.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

MONACO
FRANCESCO
18.10.2021
10:33:49
UTC